

ACCORDO DI MODIFICA DEL  
CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO DI RAMI D'AZIENDA  
E DI ALCUNI ACCORDI ANCILLARI

La presente scrittura privata (l'“**Accordo di Modifica**”), da conservarsi nella raccolta del Notaio che ne autentica le firme, è sottoscritta in Milano, il 4 marzo 2020.

TRA

- (1) **ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11435690158, numero R.E.A.: MI-1464654 (“**Ilva**”);
- (2) **ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.E.A.: MI-1513574 (“**Ilvaform**”);
- (3) **TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07534100966, numero R.E.A.: MI-1965419 (“**Taranto Energia**”);
- (4) **ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427 (“**Ilva Servizi Marittimi**”);
- (5) **TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in Z.J. Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189 (“**Tillet**”);
- (6) **SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 100, Route D'Eyguières, 1360 Senas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890 (“**Socova**” e, congiuntamente ad Ilva, Ilvaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi e Tillet, le “**Società Concedenti**” o le “**Concedenti**”);

ciascuna rappresentata dall'Avv. Antonio Lupo, nato a Grottaglie il 3 marzo 1963, nonché dal Prof. Alessandro Danovi, nato a Milano il 21 maggio 1966, nonché dal Dott. Francesco Ardito, nato a Polignano a Mare il 18 aprile 1960 (quest'ultimo in persona del Prof. Alessandro Danovi in forza di procura di cui all'Allegato (A) al presente Accordo di Modifica), tutti domiciliati per la carica come sopra, i quali dichiarano di intervenire alla presente scrittura privata quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti delle predette Società Concedenti in forza dei poteri a essi conferiti mediante decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2019 e 21 giugno 2019, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 10 luglio 2019;

- da una parte -

E

1

- (7) **AM InvestCo Italy S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 09520030967, qui rappresentata da Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con delibera del proprio consiglio di amministrazione di cui all'**Allegato (B)** al presente Accordo di Modifica (*Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.p.A.*) ("**AM InvestCo**");
- (8) **ArcelorMittal Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 401.400.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10354890963, qui rappresentata da Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con delibera del proprio consiglio di amministrazione di cui all'**Allegato (C)** al presente Accordo di Modifica (*Poteri di firma di ArcelorMittal Italia S.p.A.*) ("**AM Italia**");
- (9) **ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10354970963, qui rappresentata da Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratrice speciale rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con procura di cui all'**Allegato (D)** al presente Accordo di Modifica (*Poteri di firma di ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.*) ("**AM Tubular**");
- (10) **ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 45.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10354910969, qui rappresentata da Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratrice speciale rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con procura di cui all'**Allegato (E)** al presente Accordo di Modifica (*Poteri di firma di ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.*) ("**AM Energy**");
- (11) **ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10354920968, qui rappresentata da Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratrice speciale rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con procura di cui all'**Allegato (F)** al presente Accordo di Modifica (*Poteri di firma di ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.*) ("**AM Maritime**");
- (12) **ArcelorMittal Socova S.a.s.**, con sede legale in Saint-Denis, Francia, rue André Campra 6, Immeuble le Cézanne, capitale sociale pari a Euro 5.001.000,00, numero di iscrizione al Registro di Commercio e delle Società (*Registre de commerce et des sociétés*) di Bobigny, Francia: 840 427 249, qui rappresentata da Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratrice speciale rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con procura di cui all'**Allegato (G)** al presente Accordo di Modifica (*Poteri di firma*

di ArcelorMittal Socova S.a.s.) ("AM Socova" e, congiuntamente ad AM InvestCo, AM Italia, AM Tubular, AM Energy e AM Maritime, l'"Affittuario");

- dall'altra parte -

le Concedenti e l'Affittuario sono di seguito congiuntamente indicate come le "Parti" e, ciascuna individualmente, come "Parte".

**PREMESSO CHE:**


- (A) le Concedenti sono state ammesse e sono tuttora soggette alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- (B) in data 5 giugno 2017, mediante decreto di aggiudicazione, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato i Commissari Straordinari delle Concedenti a sottoscrivere un contratto con l'Affittuario al fine di disciplinare il trasferimento dei rami d'azienda delle Concedenti;
- (C) in data 28 giugno 2017, AM InvestCo e le Concedenti hanno sottoscritto un contratto di affitto con obbligo condizionato di acquisto di rami d'azienda a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano n. 13.941/7.363 di rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 27 luglio 2017 al n. 26639 serie 1T (come modificato in data 14 settembre 2018 con atto a rogito Notaio Monica Giannotti di Roma n. 36026/13873 di rep. reg. all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 20 settembre 2018 al n. 12533 Serie 1T, il "Contratto Quadro");
- (D) in data 4 luglio 2017, AM InvestCo, nella sua qualità di individuato gestore, ha presentato domanda per ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, l'autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 (come definito nel Contratto Quadro) e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti, nonché il differimento del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015, secondo quanto previsto nell'ambito del Piano Ambientale di Gara (come definito nel Contratto Quadro) di AM InvestCo. A seguito della presentazione di tale domanda, in data 29 settembre 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto (definito nel Contratto Quadro come Piano DPCM 2017) con cui ha modificato e integrato il Piano DPCM 2014 (come definito nel Contratto Quadro), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015;
- (E) in data 7 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato l'operazione regolata dal Contratto Quadro ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004, subordinatamente all'adempimento da parte di ArcelorMittal di alcun impegni, tra cui la vendita del Ramo d'Azienda Tillet (come definito nel Contratto Quadro) a un soggetto terzo (che le Concedenti avevano previamente autorizzato con propria comunicazione in data 26 aprile 2018);
- (F) in data 6 ottobre 2017, AM InvestCo e le Concedenti hanno avviato la Procedura di Consultazione (come definita nel Contratto Quadro) e, a esito di tale procedura, in data 6 settembre 2018, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Sindacale Originario (come definito nel Contratto Quadro);
- (G) in data 14 settembre 2018, a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive all'affitto di cui all'Articolo 24.1 del Contratto Quadro, AM InvestCo e le Concedenti hanno sottoscritto un accordo di modifica del Contratto Quadro con il sopra citato atto a rogito del Notaio Monica Giannotti di Roma n. 36.026/13.873 di rep., al fine di riflettere alcune

circostanze occorse dopo il 28 giugno 2017, compresa la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale Originario (come definito nel Contratto Quadro);

- (H) in data 14 settembre 2018, AM InvestCo e le Concedenti hanno altresì sottoscritto un addendum al Contratto Quadro a rogito del Notaio Monica Giannotti di Roma (rep. 36027; racc: 13784; reg. all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 20 settembre 2018 al n. 12532 serie 1T) al fine di disciplinare impegni rafforzativi, integrativi e ampliativi di alcuni obblighi di natura ambientale, sociale e industriale assunti dall'Affittuario ai sensi del Contratto Quadro (l'"Addendum");
- (I) in data 19 settembre 2018, AM InvestCo ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell'articolo 27-*bis* del Contratto Quadro e dell'articolo 1401 del codice civile, in tal modo designando (i) AM Italia, AM Tubular, AM Energy, AM Maritime e AM Socova quali società designate per l'affitto, rispettivamente, del Ramo d'Azienda Ilva, del Ramo d'Azienda Ilvaform, del Ramo d'Azienda Taranto Energia, del Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi e del Ramo d'Azienda Socova (ciascuno come definito nel Contratto Quadro), e (ii) ArcelorMittal Tillet S.a.s. quale società designata per l'acquisto a titolo definitivo del Ramo d'Azienda Tillet (come definito nel Contratto Quadro);
- (J) in data 25 ottobre 2018, i soci di AM InvestCo hanno deliberato di, *inter alia*, aumentare il capitale sociale di AM InvestCo sino a un ammontare complessivo pari a Euro 540.000.000,00 (cinquecento quaranta milioni), con sovrapprezzo pari a complessivi Euro 1.260.000.000,00 (un miliardo duecentosessanta milioni), riservato ad ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., ArcelorMittal S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., come documentato dal verbale dell'assemblea dei soci a rogito del Notaio Filippo Zabban di Milano (n. 71.584/ 13.827 di rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 6 novembre 2018 al n. 44702 Serie 1T). In data 26 e 30 ottobre 2018, ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., ArcelorMittal S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno interamente sottoscritto e versato tale aumento di capitale di AM InvestCo;
- (K) in data 31 ottobre 2018, con effetti decorrenti dalle ore 00:01 del 1 novembre 2018, le Parti hanno dato esecuzione al rapporto di affitto disciplinato dal Contratto Quadro in conformità all'articolo 25.1 del medesimo e, *inter alia*: (i) in via di mera esecuzione delle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, ciascuna Società Designata (come definita nel Contratto Quadro) – fatta esclusione per ArcelorMittal Tillet S.a.s. – e la rispettiva Concedente hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo avente a oggetto il Ramo d'Azienda (come definito nel Contratto Quadro) rilevante (i "Contratti di Affitto Esecutivi"), (con atti in autentica Notaio Carlo Marchetti di Milano, rispettivamente, n. 14649/7772 di rep. reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 22 novembre 2018 al n. 38909 serie 1T quanto al Ramo d'Azienda Ilva, n.14650/7773 di rep. reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 28 novembre 2018 al n. 39688 serie 1T quanto al Ramo d'Azienda Ilvaform, n. 14651/7774 di rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 28 novembre 2018 al n. 39691 serie 1T quanto al Ramo d'Azienda Taranto Energia, n. 14652/7775 di rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 28 novembre 2018 al n. 39703 serie 1T quanto al Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi); (ii) ArcelorMittal Tillet S.a.s. e Tillet hanno sottoscritto, in Francia, un contratto di compravendita soggetto a diritto francese relativo al Ramo d'Azienda Tillet (come definito nel Contratto Quadro); e (iii) le Parti, in conformità all'articolo 25.5 del Contratto Quadro, hanno sottoscritto un atto ricognitivo degli Allegati 12, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, e 39 al Contratto Quadro con atto in autentica del Notaio Carlo Marchetti di Milano n. 14648/7771 di rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 12 novembre 2018 al n. 37398 serie 1T;
- (L) a decorrere dalla Data di Esecuzione (come definita nel Contratto Quadro) sino al 1 gennaio 2019, ai sensi della Sezione III.A, Articoli 4 e 5, dell'Accordo Sindacale Originario (come

definito nel Contratto Quadro) e per le ragioni enunciate in tale Articolo 5, le Concedenti hanno proceduto al distacco dei Dipendenti (come definiti nel Contratto Quadro) presso le rispettive Società Designate (come definite nel Contratto Quadro);

- (M) durante il Periodo Transitorio (come definito nell'Accordo Sindacale Originario), ai sensi dell'Articolo 7.2 del Contratto Quadro, l'Affittuario ha formulato la Proposta di Assunzione (come definita nel Contratto Quadro) e, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi di tale proposta l'Affittuario ha assunto i Dipendenti (come definiti nel Contratto Quadro) in conformità all'Accordo Sindacale Originario (come definito nel Contratto Quadro) e all'Articolo 7 del Contratto Quadro;
- (N) in data 27 febbraio 2019, ai sensi dell'Articolo 2.1-bis del Contratto Quadro, ArcelorMittal Tillet S.a.s. e Tillet hanno sottoscritto, in Francia, un contratto di compravendita relativo alla componente immobiliare del Ramo d'Azienda Tillet (come definito nel Contratto Quadro);
- (O) in data 27 febbraio 2019, l'Affittuario ha trasmesso alle Concedenti la Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione (come definita nel Contratto Quadro), ai sensi dell'articolo 23.2 del Contratto Quadro. Il 5 aprile 2019, le Concedenti hanno manifestato il loro dissenso rispetto ad alcuni aspetti della Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 23.4 del Contratto Quadro. In data 25 settembre 2019, le Parti hanno incaricato Ernst & Young S.p.A. per risolvere il disaccordo tra le Parti, ai sensi degli articoli 23.5 e 23.6 del Contratto Quadro. In data 4 febbraio 2020 Ernst & Young S.p.A. ha trasmesso alle Parti la propria relazione finale;
- (P) in data 18 marzo 2019, AM Italia e Ilva hanno sottoscritto, a mezzo scambio di corrispondenza, un accordo per la restituzione a Ilva di un'area, ivi identificata nel dettaglio e denominata "Area Collinette", facente parte del perimetro del Ramo d'Azienda Ilva (come definito ai sensi del Contratto Quadro), che è stata presa in affitto da AM Italia ai sensi del relativo Contratto di Affitto Esecutivo;
- (Q) in data 20 marzo 2019, i seguenti contratti sono stati sottoscritti al fine di dare esecuzione al Contratto Quadro: (i) le Concedenti e AM InvestCo, quali parti, e Intesa Sanpaolo S.p.A., quale banca depositaria, hanno sottoscritto, a mezzo scambio di corrispondenza, un accordo costitutivo di pegno ai sensi dell'Articolo 7.7 del Contratto Quadro (il "Contratto di Pegno"); (ii) le Concedenti italiane e le Società Designate (come definite nel Contratto Quadro) italiane hanno sottoscritto, a mezzo scambio di corrispondenza, un accordo di cessione dei Crediti Ceduti e accollo dei Debiti Ceduti (ciascuno come definito nel Contratto Quadro) al fine di identificare nel dettaglio i crediti e debiti relativi a ciascun Ramo d'Azienda rilevante (i "Contratti di Cessione"); (iii) AM Italia e Ilva hanno sottoscritto, a mezzo scambio di corrispondenza, un contratto di cessione di magazzino in conformità agli Articoli 6 e 27-bis-2(iii) del Contratto Quadro (il "Contratto di Compravendita Magazzino");
- (R) a far data dal 3 novembre 2019, il Parlamento italiano non ha convertito in legge le modifiche all'articolo 2, comma 6, del D.L. 1/2015 previamente introdotte dal D.L. 101/2019. Secondo l'Affittuario, tale circostanza, così come l'allora incombente spegnimento dell'altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto su ordine dell'autorità giudiziaria, hanno colpito in maniera dirimpante, pregiudicandolo, il rapporto contrattuale in vigore tra le Parti e disciplinato dal Contratto Quadro e, in data 4 novembre 2019, AM InvestCo, anche in nome e per conto delle Società Designate (come definite nel Contratto Quadro), ha trasmesso alle Concedenti una lettera di recesso dal, e risoluzione del, Contratto Quadro ai sensi dell'Articolo 27.5 del medesimo e del codice civile; quale conseguenza del recesso, AM InvestCo e le Società Designate (come definite nel Contratto Quadro) hanno dato avvio alla procedura di consultazione sindacale prevista dall'Articolo 47, legge 428/1990, per la retrocessione alle Concedenti dei rapporti di lavoro facenti parte del perimetro dei Rami d'Azienda (come definiti nel Contratto Quadro). Tale comunicazione è stata prontamente riscontrata dalle



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Concedenti, le quali hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso e degli altri rimedi contrattuali invocati da AM InvestCo e dalle Società Designate;


- (S) in data 5 novembre 2019, l'Affittuario ha depositato un atto di citazione presso il Tribunale di Milano al fine di sentire accertata e dichiarata l'efficacia del diritto di recesso di cui all'Articolo 27.5 del Contratto Quadro e, in via subordinata, la relativa risoluzione, unitamente alla risoluzione dei Contratti di Affitto Esecutivi, così instaurando il contenzioso civile iscritto al numero R.G. 54953/2019;
- (T) in data 15 novembre 2019, le Concedenti hanno instaurato un procedimento cautelare mediante ricorso ai sensi dell'Articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo al Tribunale di Milano, sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso e degli altri rimedi contrattuali invocati da AM InvestCo e dalle Società Designate, di ingiungere all'Affittuario di, *inter alia*, (i) proseguire nella puntuale e tempestiva esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti di Affitto Esecutivi, e (ii) astenersi da qualunque attività finalizzata alla restituzione dei Rami d'Azienda (come definiti nel Contratto Quadro) alle Concedenti (tale procedimento cautelare, congiuntamente al procedimento descritto alla precedente premessa (S), il "Contenzioso");
- (U) in data 20 dicembre 2019, AM InvestCo, anche in nome e per conto delle Società Designate (come definite nel Contratto Quadro) e Ilva, anche in nome e per conto delle altre Società Concedenti, hanno sottoscritto un documento denominato "Heads of Agreement";
- (V) nel più ampio contesto della complessiva transazione del Contenzioso, che è disciplinata da un separato accordo transattivo che è intenzione delle Parti sottoscrivere, a mezzo scambio di corrispondenza, contestualmente al presente Accordo di Modifica, le Parti ora intendono dare esecuzione e documentare alcune modifiche al Contratto Quadro che esse hanno negoziato e concordato e che prevedono, per l'ipotesi in cui non sia sottoscritto il Nuovo Contratto di Investimento (come definito nel Contratto Quadro) entro il 30 novembre 2020, che l'Affittuario possa recedere dal Contratto Quadro ai termini e alle condizioni di cui all'art. 27.7 del Contratto Quadro.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e si obbligano a quanto segue:**

#### **1. INTERPRETAZIONE**

- 1.1 Le Parti danno atto che le premesse rappresentano correttamente i fatti intervenuti.
- 1.2 Nel presente Accordo di Modifica, ogni termine con lettera iniziale maiuscola, ove non diversamente stabilito, dovrà intendersi avere il significato allo stesso attribuito ai sensi del Contratto Quadro (come di seguito modificato).
- 1.3 Al presente Accordo di Modifica si applica l'Articolo 1.3 del Contratto Quadro.
- 1.4 Le Parti hanno partecipato congiuntamente alla negoziazione e redazione del presente Accordo di Modifica. Qualora dovesse sorgere un'ambiguità oppure una problematica interpretativa in relazione al testo del presente Accordo di Modifica oppure agli intenti delle Parti, il presente Accordo di Modifica dovrà essere interpretato come se fosse stato redatto congiuntamente dalle Parti e non dovrà applicarsi alcuna presunzione, onere della prova oppure costruzione letterale che favorisca o sfavorisca una Parte in virtù della paternità di qualsiasi disposizione del presente Accordo di Modifica.
- 1.5 Le Parti concordano e prendono atto del fatto che il presente Accordo di Modifica è sottoscritto in data successiva alla Data di Esecuzione. Pertanto, come indicato nelle

premesse al presente Accordo di Modifica, alcune azioni e obblighi disciplinati dal, o cui si fa riferimento nel, Contratto Quadro e dall'Addendum sono già stati intrapresi, adempiuti in conformità con essi, oppure superati, sia in relazione all'esecuzione dell'operazione di affitto prevista nel Contratto Quadro, sia successivamente, ai sensi di quanto previsto dal medesimo e dall'Addendum. In tale contesto, le Parti hanno convenuto: (i) di integrare le premesse del Contratto Quadro per dare atto di alcune circostanze sopravvenute rispetto alla data del 28 giugno 2017; (ii) di modificare le sole previsioni del Contratto Quadro che abbiano mantenuto valenza prescrittiva per il futuro, salve alcune variazioni ai tempi verbali utilizzati in altre clausole, riportando invece senza modifiche le altre previsioni.



## 2. MODIFICA AL CONTRATTO QUADRO

2.1 A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo di Modifica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al seguente Articolo 2.2, il testo del Contratto Quadro (esclusi i relativi allegati) è modificato e integrato come da Allegato 1 (Contratto Quadro Modificato) al presente Accordo di Modifica, che pertanto sostituisce integralmente il testo del Contratto Quadro.

2.2 Le Parti concordano che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Modifica. In particolare:

- (i) l'Allegato 11 al Contratto Quadro (*Area Escluse*) è sostituito dal documento allegato al presente Accordo di Modifica come Allegato 2 (Area Escluse);
- (ii) l'Allegato 20 al Contratto Quadro (*Performance Bond*) è sostituito dal documento allegato al presente Accordo di Modifica come Allegato 3 (Performance Bond Modificato);
- (iii) l'Allegato 40 al Contratto Quadro (*Contratto Cessione Beni Esclusi*) è sostituito dal documento allegato al presente Accordo di Modifica come Allegato 4 (Atto Ricognitivo Cessione Beni Esclusi);
- (iv) l'Allegato 5 (Nuovo Piano Industriale) al presente Accordo di Modifica è aggiunto alla lista di Allegati al Contratto Quadro come Allegato 46 (*Nuovo Piano Industriale*) al medesimo.

## 3. DIPENDENTI

3.1 Impregiudicato quanto previsto al precedente Articolo 1.5, le Parti, a fini di chiarezza, prendono atto del fatto che:

- (i) la Procedura Sindacale è stata eseguita e portata a termine ai sensi dell'Articolo 7.1 del Contratto Quadro (nel testo antecedente alle modifiche al medesimo apportate mediante il presente Accordo di Modifica);
- (ii) l'Affittuario ha formulato la Proposta di Assunzione ai Dipendenti in conformità all'Articolo 7.2 del Contratto Quadro (nel testo antecedente alle modifiche al medesimo apportate mediante il presente Accordo di Modifica) e all'Accordo Sindacale Originario;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- (iii) L'Affittuario ha assunto i Dipendenti che hanno accettato la Proposta di Assunzione ai sensi dell'Articolo 7.3 del Contratto Quadro e dell'Accordo Sindacale Originario.

#### **4. CANONE DI AFFITTO**

4.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Modifica, l'Affittuario dovrà pagare alle Società Concedenti:

- (i) la rata del Canone di affitto relativa al trimestre novembre 2019 – gennaio 2020, il cui importo è pari a Euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni/00), oltre IVA; e
- (ii) ai sensi dell'Articolo 12.3(ii)(a) del Contratto Quadro (come modificato ai sensi del presente Accordo di Modifica), il 50% (cinquanta per cento) della rata del Canone di affitto (come definito nel Contratto Quadro) relativa al trimestre febbraio 2020 – aprile 2020, il cui importo è pari a Euro 22.500.000,00 (ventidue milioni cinquecentomila/00), oltre IVA (calcolata sul 100% dell'importo della rata),

in ciascun caso secondo la ripartizione prevista all'articolo 12.2 del Contratto Quadro e mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e con valuta alla data odierna.

#### **5. BENI ESCLUSI**

5.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Modifica, le Concedenti, da una parte, e le Società Designate (diverse da ArcelorMittal Tillet S.a.s.), dall'altra parte, formalizzano il Contratto Cessione Beni Esclusi in conformità al modello allegato al presente Accordo di Modifica *sub Allegato 4* (che sostituisce l'Allegato 40 al Contratto Quadro), allo scopo di disciplinare l'avvenuto trasferimento dei Beni Esclusi a dette Società Designate (anche in forza del contratto estimatorio sottoscritto in data 20 marzo 2019) e regolare il pagamento del relativo prezzo.

5.2 In conformità all'Articolo 3.3(i) del Contratto Cessione Beni Esclusi, alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Modifica le Parti definite quali "Acquirenti" ai sensi del medesimo dovranno pagare alle Concedenti l'intero ammontare dell'IVA di cui alla relativa fattura.

#### **6. ADDENDUM**

6.1 A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Modifica, l'Addendum è modificato come segue:

- (i) l'Articolo 3.3(c) dell'Addendum deve intendersi superato alla luce del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 26 luglio 2019 adottato in esito all'istanza presentata da Ilva del 25 marzo 2019 (7724/DVA del 26/3/2019);
- (ii) gli Articoli 3.3(a), 3.3(d), 4.1 e 4.2 dell'Addendum saranno applicabili solo fino al soddisfacimento della condizione sospensiva di cui all'Articolo 26.1(c) del Contratto Quadro, come modificato ai sensi del presente Accordo di Modifica, e, successivamente, non saranno più applicabili;



- (iii) a parziale rettifica dell'accordo sottoscritto tra Ilva e AM Italia in data 18 marzo 2019 relativo alla restituzione a Ilva dell' "Area Collinette" di cui alla premessa (P), l'importo del Rimborso Decontaminazioni – aumentato per un importo pari a complessivi Euro 200.000.000,00 (duecento milioni) ai sensi dell'Articolo 3.8 dell'Addendum – è diminuito provvisoriamente dell'importo di Euro 12.000.000,00 (dodici milioni /00), restando inteso che Ilva, entro 15 giorni dal completamento dei necessari interventi ambientali in relazione all'area denominata "Area Collinette" fornirà ad AM Italia idonea documentazione contabile (inclusa copia delle fatture quietanziate) attestante i costi effettivamente sostenuti per completare i medesimi interventi. Entro il medesimo termine, qualora i relativi costi dovessero risultare inferiori a Euro 12.000.000,00 (dodici milioni/00), l'importo del Rimborso Decontaminazioni a disposizione di AM Italia per interventi e misure di bonifica aggiuntivi di cui all'art 3.7 dell'Addendum sarà aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra Euro 12.000.000,00 (dodici milioni/00) e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati da Ilva. Conseguentemente, l'impegno di cui all'Articolo 3.7 dell'Addendum si intende ridotto di un pari importo.

## 7. CONTRATTI ANCILLARI

7.1 A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo di Modifica:

- (i) l'Articolo 4.1 di ciascuno dei Contratti di Affitto Esecutivi (ad eccezione del contratto relativo al Ramo d'Azienda Socova) è modificato come segue:

**"Decorrenza e durata.** In conformità all'articolo 11.1 del Contratto Quadro, il rapporto di affitto del Ramo d'Azienda avrà decorrenza a partire dalla Data di Esecuzione e, salvi i casi di cessazione anticipata del rapporto di affitto previsti dal Contratto Quadro, terminerà (a) alla Data di Scadenza (come definita nel Contratto Quadro), ovvero – in caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto (come definito nel Contratto Quadro) – (b) alla data in cui la compravendita dei Rami d'Azienda sia divenuta efficace tra le Parti.";

- (ii) all'Articolo 4.2 di ciascuno dei Contratti di Affitto Esecutivi (ad eccezione del contratto relativo al Ramo d'Azienda Socova) le parole *"dall'esercizio da parte dell'Affittuario dell'Obbligo di Acquisto"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"dall'adempimento da parte dell'Affittuario dell'Obbligo di Acquisto"*;

- (iii) l'Articolo 7.3 del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova è cancellato e si intende interamente sostituito dal seguente paragrafo:

**"Lessee must fulfill the Purchase Obligation on the first business day of (a) the month following the date on which, further to the exchange of communications between the Parties, the Conditions have occurred or, if allowed, have been waived by Lessee, if such date occurs within the first 15 (fifteen) days, or (b) the second month following such date, if it occurs after the first 15 (fifteen) days of the month. It being understood that the transfer of the Business following the fulfillment of the Purchase Obligation shall occur simultaneously with the transfer of the business units to the purchaser(s) under the Contract."**;

- (iv) l'Articolo 5 di ciascuno dei Contratti di Affitto Esecutivi (ad eccezione del contratto relativo al Ramo d'Azienda Socova) e l'Articolo 2 del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova dovranno essere interpretati e

applicati in conformità all'Articolo 12 del Contratto Quadro (come modificato ai sensi del presente Accordo di Modifica);

- (v) l'Articolo 8.1 del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova è cancellato e si intende interamente sostituito dal seguente paragrafo:

"The Business Lease shall start from the Effective Date and continue in full force and effect (i) until May 31, 2022 (the "Expiry Date") or, (ii) in the event that the Purchase Obligation is fulfilled, until the date on which the transfer of the Business becomes effective between the Parties.

If, on the Expiry Date, the Conditions for the fulfilment of the Purchase Obligation have not occurred (or, if permitted, been waived by Lessee), the Parties may mutually agree in writing to extend the term of the Business Lease; it being specified that the Parties expressly exclude any possibility of automatic renewal.";

- (vi) l'Articolo 7.2 del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova è cancellato e si intende interamente sostituito dal presente paragrafo:

"The Purchaser Obligation remains subject to the satisfaction of all the conditions listed in paragraphs (a) and following of article 26.1 of the Contract (as amended) prior to the Expiry Date (as defined below) (the "Conditions").";

- (vii) l'Articolo 6.1(iii) di ciascun Contratto di Affitto Esecutivo (ad eccezione del contratto relativo al Ramo d'Azienda Socova) è modificato come segue:

"(iii) l'esercizio da parte di AM InvestCo del proprio diritto di recesso dal Contratto Quadro (come disciplinato dagli Articoli 27.5 e 27.7 del Contratto Quadro), nel caso in cui si verifichi una delle circostanze specificate agli Articoli 27.5 oppure 27.7 del medesimo.";

- (viii) l'Articolo 8.2, secondo paragrafo, del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova è cancellato e si intende interamente sostituito dal presente paragrafo:

"It being understood that, in case of (i) AM InvestCo's withdrawal from the Contract pursuant to Sections 27.5 or 27.7 thereof, (ii) termination of the Contract pursuant to Section 30.1 thereof or (iii) the Extraordinary Commissioners' withdrawal from the Contract pursuant to Section 30.2 thereof, this Agreement shall automatically terminate simultaneously with the termination of, or withdrawal from, the Contract.";

- (ix) la *Scheda 10.3 (Italian translation for information purposes only)* del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova deve interpretarsi conformemente alle modifiche apportate a tale contratto ai sensi dei paragrafi (iii), (v), (vi) e (viii) del presente Articolo 7.1. L'**Allegato 6** al presente Accordo di Modifica (*Traduzione italiana delle clausole Socova*) contiene una traduzione in italiano dei suddetti paragrafi.

- 7.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Modifica, Socova e AM Socova sottoscrivono anche un accordo di modifica del *acte révisatif du contrat de location-gérance de fonds de commerce* relativo al Ramo d'Azienda Socova sottoscritto tra le medesime Parti in data 31 ottobre 2018.

7.3 A scanso di equivoci, ogni riferimento al Contratto Quadro contenuto in qualsiasi contratto o accordo a esso ancillare, connesso, collegato, relativo o consequenziale (compresi l'Addendum, i Contratti di Affitto Esecutivi, il Contratto di Compravendita Magazzino, i Contratti di Cessione e il Contratto di Pegno) dovranno intendersi quali riferimenti al Contratto Quadro come modificato ai sensi del precedente Articolo 2.

## 8. PERFORMANCE BOND

8.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Modifica, l'Affittuario consegna alle Concedenti una lettera di modifica del Performance Bond, emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A., che riflette le modifiche apportate al Contratto Quadro dal presente Accordo di Modifica, qui allegata *sub Allegato 3 (Performance Bond Modificato)*.

## 9. ASSENZA DI EFFETTO NOVATIVO - INTERO ACCORDO

9.1 Fatto salvo quanto diversamente e specificamente previsto nel presente Accordo di Modifica, tutte le disposizioni del Contratto Quadro e tutti gli allegati al Contratto Quadro rimangono inalterati e pienamente efficaci tra le Parti. A scanso di equivoci, il presente Accordo di Modifica (e in particolare l'Articolo 7 che precede) dispone alcune modifiche al Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova. Le modifiche al Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova di cui al precedente Articolo 7 sono soggette alle disposizioni sulla legge applicabile e sulla giurisdizione previste all'Articolo 10.8 del Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova. Il Contratto di Affitto Esecutivo relativo al Ramo d'Azienda Socova rimane inalterato e pienamente efficace tra le relative parti e non è modificato se non nelle parti specificamente indicate al precedente Articolo 7.

9.2 Il presente Accordo di Modifica, i suoi Allegati, il Contratto Quadro, l'Addendum e gli altri contratti ancillari quivi modificati e i loro allegati contengono e costituiscono l'intero accordo intercorrente tra le Parti in merito alle questioni qui trattate e sostituiscono ogni precedente intesa, accordo, contratto o dichiarazione di intenti tra le Parti, in ciascun caso, scritta o orale, di qualsiasi tipo e natura, in relazione a essi.

9.3 Il presente Accordo di Modifica costituisce un'integrazione e una modifica del Contratto Quadro, di cui costituisce comunque parte integrante ed essenziale e insieme al quale sarà considerato come un unico contratto. Le disposizioni di cui agli Articoli 31, 32, 34 e 35 del Contratto Quadro si applicano, *mutatis mutandis*, anche al presente Accordo di Modifica.

9.4 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione del presente Accordo di Modifica e qualsiasi obbligo aggiuntivo assunto da una delle Parti in relazione alle materie in esso trattate sarà vincolante solo ove provato da documento scritto e firmato da rappresentanti debitamente autorizzati delle Concedenti e dell'Affittuario.

9.5 Le Parti prendono atto del fatto che: (i) il presente Accordo di Modifica è stato liberamente negoziato tra esse nella sua interezza; e (ii) hanno ricevuto consulenza finanziaria e legale indipendente in relazione al presente Accordo di Modifica e alle transazioni quivi contemplate.


## 10. TRATTAMENTO FISCALE

10.1 Le Parti richiedono che il presente Accordo di Modifica, in quanto recante mere modifiche del Contratto Quadro, sia assoggettato a imposta di registro in misura fissa.

Milano, 4 marzo 2020

Incassopool!

Stefano Sanni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Sanni', written in a cursive style.

N. 4386 di rep.

N. 5020 di racc.

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

- **Lupo Antonio**, nato a Grottaglie il 3 marzo 1963;

- **Danovi Alessandro**, nato a Milano il 21 maggio 1966 (quest'ultimo anche in rappresentanza del signor

**Ardito Francesco**, nato a Polignano a Mare il 18 aprile 1960, domiciliato in Milano, Viale Certosa n. 239,

in forza di procura speciale in data 3 marzo 2020 a rogito notaio Roberto Carino n. 143041/49172 di

rep., registrata a Bari il 3 marzo 2020 al n. 9491 serie 1T, che in copia conforme all'originale redattasi

supporto analogico è allegata al presente sotto "A")

tutti domiciliati in Milano, Viale Certosa n. 239, Commissari Straordinari e come tali in rappresentanza

legale in via tra loro congiunta delle società:

**ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,**

con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11435690158, numero R.E.A. MI-1464654;

**ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,**

con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.F.A. MI-1513574;

**TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria,**


con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 07534100966, numero R.E.A. MI-1965419;

**ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,**

con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427;

**TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria,**

società di nazionalità francese con sede legale in Z.I. Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189;



**SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria,**

società di nazionalità francese con sede legale in 100, Route D'Fyguieres, 1360 Senas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890,

in forza dei poteri a essi conferiti mediante decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2019 e 21 giugno 2019, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 10 luglio 2019;

- **Morselli Lucia**, nata a Modena il 9 luglio 1956, domiciliata in Milano, Viale Brenta n. 27/29, in qualità di:

-- Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società

**AM InvestCo Italy S.p.A.,**

con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09520030967, numero R.E.A. MI-2095627,

munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2020 che in estratto è allegata al presente atto sotto "B";

-- Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società unipersonale

**ArcelorMittal Italia S.p.A.,**

con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 401.400.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10354890963, numero R.E.A. MI-2525101,

munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2020 che in estratto è allegata al presente atto sotto "C";

-- procuratrice speciale rappresentante della società unipersonale

**ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.,**

con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10354970963, numero R.E.A. MI-2525100,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 3 marzo 2020 in autentica notaio Renata Mariella n. 43944 di rep. che in originale è allegata al presente atto sotto "D";

-- procuratrice speciale rappresentante della società unipersonale

**ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.,**

con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 45.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10354910969, numero R.E.A. MI-2525096,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 3 marzo 2020 in autentica notaio Renata Mariella n. 43945 di rep. che in originale è allegata al presente atto sotto "E";

-- procuratrice speciale rappresentante della società unipersonale

**ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.**

con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10354920968, numero R.E.A. MI-2525097,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 3 marzo 2020 in autentica notaio Renata Mariella n. 43943 di rep. che in originale è allegata al presente atto sotto "F";

-- procuratrice speciale rappresentante della società unipersonale di nazionalità francese

**ArcelorMittal Socova S.a.s.**

con sede legale in Saint-Denis, Francia, rue André Campra 6, Immcuble le Cézanne, capitale sociale pari a Euro 5.001.000,00, numero di iscrizione al Registro di Commercio e delle Società (*Registre de commerce et des sociétés*) di Bobigny, Francia: 840 427 249,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 24 febbraio 2020 in autentica notaio Philippe Koch di Thionville (Francia), procura che, interamente redatta in doppia versione francese inglese, che io notaio che conosco la lingua francese e inglese certifico conformi, è allegata al presente atto in originale sotto "G", con unita la traduzione in italiano fatta e firmata da me notaio,

della identità personale dei quali io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine gli altri cinque mezzi fogli dello stesso e gli allegati 1,2, 3, 4 e 5 (documento quest'ultimo redatto in lingua inglese al quale è unita la traduzione in italiano fatta e firmata da me notaio), il tutto pure da me notaio firmato, alle ore 13,50 in mia presenza e vista.


Omessa la lettura per espressa dispensa delle parti.

Milano, via Agnello n. 18

4 (quattro) marzo 2020 (duemilaventini)



*Andrea De Luca*





Repertorio n. 14304/Raccolta n. 49472  
PROCURA SPECIALE

La parte sottoscritta:

- Ardito Francesco, nato a Polignano a Mare il giorno 18 aprile 1960, codice fiscale RDT FNC 60018 G787M, nella sua qualità di Commissario Straordinario delle società:

- 1) ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 20151 - Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale pari a Euro 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11435690158, numero R.E.A.: MI-1464654,
- 2) ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 20151 - Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.E.A.: MI-1513574,
- 3) TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 20151 - Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07534100966, numero R.E.A.: MI-1965419,
- 4) ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 20151 - Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427,
- 5) SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 100, Route D'Eyguieres, 1360 Senas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890,
- 6) TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Z.I., Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189 (Le Società "Ilva")

ove per la funzione domicilia in forza dei poteri conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2019,

premesso che

(A) in data 28 giugno 2017, le Società Ilva hanno sottoscritto con AM InvestCo Italy S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.00.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 09520030967 ed altre società riconducibili al Gruppo ArcelorMittal, un contratto di affitto con obbligo condizionato di acquisto di rami d'azienda a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano (rep. 13.941; racc. 7.363) (come modificato in data 14 settembre 2018 e integrato in data 20 marzo 2019, il "Contratto Quadro");

Registrato a Bari  
il 3-3-2020  
di N. 9491/11  
Esatti euro 830,00



(B) a seguito dell'insorgenza di un contenzioso anche relativo ai contenuti del Contratto Quadro, le Società Ilva intendono, unitamente alle altre parti, dare esecuzione e documentare alcune modifiche al Contratto Quadro che esse hanno negoziato e concordato e che prevedono tra l'altro, per l'ipotesi in cui non sia sottoscritto il Nuovo Contratto di Investimento (come definito nel Contratto Quadro) entro il 30 novembre 2020, che l'Affittuario possa recedere dal Contratto Quadro ai termini e alle condizioni di cui all'art. 27.7 del Contratto Quadro.

Quanto sopra premesso

Il sottoscritto dott. Francesco Ardito, nella sua predetta qualità, nomina e costituisce quali procuratori speciali, in via tra loro disgiunta, i Signori:

- prof. Alessandro Danovi, nato Milano il 21 maggio 1966 (C.F. DNVL5N66E21F205R), pure esso Commissario Straordinario delle Società Ilva, nonché

- dott. Claudio Sforza, nato a Roma il 25 ottobre 1957 (C.F. SFRCLD57R25H501T)

(i "Procuratori"),

affinché possano sottoscrivere, in nome del sottoscritto dott. Francesco Ardito, nella sua qualità di Commissario Straordinario delle Società Ilva, e dunque in nome e per conto delle medesime Società Ilva, l'Accordo di Modifica ed ogni ulteriore accordo o scrittura (anche transattiva) ad esso ancillare o connessa (complessivamente, l'"Operazione" e, singolarmente, i "Contratti"), con facoltà di determinarne il contenuto nel rispetto di quanto negoziato e concordato, e così anche nel rispetto di quanto già comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Per i suddetti scopi, le Società Ilva conferiscono ai Procuratori, disgiuntamente tra loro e con firma singola, tutti i più ampi poteri, da esercitarsi senza alcuna limitazione, inclusi quelli quivi non espressamente menzionati ma che potrebbero rendersi utili o necessari, al fine di eseguire e portare a compimento l'Operazione nonché sottoscrivere i Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:

- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti i Contratti, pattuendo, tra le altre cose, dichiarazioni e garanzie, ripartizioni di spese e imposte nonché ogni altra previsione dei Contratti che possa essere utile o necessaria ai fini dell'Operazione;

- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti gli accordi, contratti, documenti, dichiarazioni, certificati, depositi e/o comunicazioni richiesti o contemplati dai, relativi o comunque connessi ai, Contratti;

- rappresentare le Società Ilva, e agire in nome e per conto di essa, davanti a un Notaio al fine di sottoscrivere i Contratti;

- perfezionare l'Operazione e compiere tutte le altre attività che le Società Ilva saranno tenute a porre in essere ai sensi dei Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di effettuare e ricevere pagamenti, rilasciare e ricevere tutte le necessarie o utili dichiarazioni e garanzie nonché obblighi di indennizzo, assumere e ricevere impegni e comunicazioni, nonché assumere qualunque altra decisione che le Società Ilva debbano adottare ai fini di eseguire o portare a compimento l'Operazione oppure ai sensi dei Contratti;

- effettuare, sottoscrivere e ricevere, compreso di fronte a un Notaio o di fronte a qualsiasi altro ente o autorità pubblici, qualsivoglia ulteriore accordo, contratto, documento, dichiarazione e ricevuta relativi all'Operazione e ai Contratti, prendere qualsiasi decisione che, a discrezione di ciascuno tra i Procuratori, sia ritenuta necessaria, opportuna o utile in relazione all'Operazione e ai Contratti, ed effettuare qualsiasi altra attività necessaria od opportuna in relazione all'Operazione e ai Contratti, compreso finalizzare, formalizzare, modificare, attuare, depositare e registrare tutta la documentazione necessaria, nonché porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che i Procuratori ritengano necessaria e/o utile per il perfezionamento e l'efficacia di tale documentazione; in ciascun caso senza alcuna limitazione, in modo che non possa mai essere eccepita ai Procuratori alcuna mancanza o imprecisione di poteri;

- esercitare o rinunciare a qualsiasi diritto che le Società Ilva possano vantare ai sensi dei Contratti;

- transigere e/o conciliare, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il contenzioso menzionato in premessa, anche rinunciando definitivamente e irrevocabilmente a qualsivoglia domanda e/o azione e/o diritto a essi connesso; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di sottoscrivere, notificare e depositare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., dichiarazioni di rinuncia agli atti e ad azioni nonché dichiarazioni di accettazione dei medesimi;

- nominare procuratori, incluso il potere di sub-delega, nei limiti dei poteri conferiti con la presente procura.

Tutto quanto sopra con espressa dichiarazione di approvare l'operato dei Procuratori sin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e autorizzando ciascun Procuratore a contrarre con sé stesso e/o persona di cui sia procuratore e/o legale rappresentante ai sensi dell'art. 1395 del codice civile.

Da restare in deposito negli atti del notaio autenticante, con autorizzazione a rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia richiesta

*Frauenhold*



Repertorio n. 143041

Raccolta n. 49172

Certifico io sottoscritto Roberto Carino, notaio in Monopoli, iscritto al collegio notarile del distretto di Bari, che la firma che precede in calce al presente atto composto da fogli uno è stata apposta alla mia vista e presenza dalla parte infrascritta della cui identità personale io notaio sono certo

- Ardito Francesco, nato a Polignano a Mare il 18 aprile 1960, domiciliato ove in appresso per la funzione

nella dichiarata sua qualità di Commissario Straordinario delle Società:

- "ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria", con sede legale in Milano, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11435690158;

- ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00413580721, partita I.V.A. 12772960154,

- TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Milano, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07534100966

- ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03358460107

- SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 100, Route D'Eyguieres, 1360 Senas, (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890,

- TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Z.I., Chemin Des Filles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189


Bari, Via Imbriani n. 16, nel mio studio secondario

il 11 tra marzo duemilaventi

Sottoscritto alle ore

*Lecher e Trunto*

previa lettura dell'atto da me data alla parte




Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico  
(art. 22 comma 1 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto Roberto Carino, notaio in Monopoli, iscritto al collegio notarile del distretto di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Certification Authority), in data figurante dalla medesima che la presente copia composta di numero 5 fogli su numero 5 pagine, e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico.  
Documento redatto in Bari li, tre marzo duemilaventi

File firmato digitalmente dal notaio Carino Roberto







**Certificazione di conformità di documento informatico a documento analogico**  
(art. 23 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia redatta su supporto analogico composta di numero tre mezzi fogli, è conforme al documento firmato digitalmente dal notaio Roberto Carino in data 3 marzo 2020 la validità del cui certificato di firma digitale è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-Sign ove risulta la vigenza sino al 22 settembre 2020.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N.

Milano, 4 (quattro) marzo 2020 (duemilaventi)







**AM InvestCo Italy S.p.A.**  
Sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29  
Capitale Sociale Euro 540.000.000,00 interamente sottoscritto e versato  
Codice fiscale e partita IVA n. 09520030967  
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI - 2095627  
\*\*\*

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IN DATA 3 MARZO

2020

Oggi, 3 marzo 2020, alle ore 12,00, presso gli uffici di Taranto via Appia km 648, si è tenuto il

Consiglio di Amministrazione di AM InvestCo Italy S.p.A. (la "Società").

Nel luogo e all'ora indicati, il Consiglio di Amministrazione risulta presente nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Lucia Morselli, Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente in persona;

Dott.ri Ramesh Kumar Kothari, Hendrikus Justus Scheffer, Vishal Arora, collegati in audio conferenza. Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Javier Serra Callejo.

In pari luogo e ora, il Collegio Sindacale risulta presente nelle persone dei signori:

- Dott. Attilio Torracca, Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Antonella Saha, Sindaco Effettivo collegati in audio conferenza;

- Dott. Riccardo Ranalli, Sindaco Effettivo, è assente giustificato.

Viene invitata a partecipare alla riunione Hilde Van Grembergen.

Su designazione degli intervenuti, ai sensi di legge e dell'articolo 20.2 dello statuto della Società (lo "Statuto"), assume la presidenza dell'adunanza la Dott.ssa Lucia Morselli (il "Presidente"), la quale invita ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, l'avv. Maria Loizzi (il "Segretario"), che accetta.

Il Presidente, constatato e preso atto che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 20.6 dello Statuto mediante comunicazione inviata in data 2 marzo 2020 a mezzo posta elettronica a tutti i consiglieri e sindaci della Società;



- sono presenti fisicamente il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvedono alla redazione e sottoscrizione del presente verbale;
- ai sensi dell'articolo 27.1 dello Statuto, tutti coloro che partecipano alla riunione per mezzo del sistema di audio conferenza sono identificabili e hanno confermato di potere: (a) liberamente e adeguatamente interagire nella riunione prendendo parte alla discussione; (b) intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno ed esprimere il proprio voto, nel rispetto del metodo collegiale; nonché di potere (c) propriamente visionare, ricevere e inviare documenti relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno;
- il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a discutere e deliberare, nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dallo Statuto, sul seguente:

#### Ordine del Giorno

— *OMISSIS* —

- 2) Sottoscrizione degli accordi modificativi dei rapporti contrattuali in essere con il gruppo Ilva in A.S.; delibere inerenti e conseguenti;

— *OMISSIS* —

Orliss



Passando al punto 2) all'ordine del giorno, il Presidente richiama integralmente, a beneficio dei presenti, l'informativa resa a codesto Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2019, concernente i principali eventi occorsi dopo l'invio da parte della Società, in data 4 novembre 2019, della lettera di recesso (la "Lettera di Recesso") dal, e risoluzione del, contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda (i "Rami d'Azienda") sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra Iiva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("Iiva"), alcune società da essa controllate (congiuntamente, il

“Gruppo Ilva”) e la Società (come modificato in data 14 settembre 2018 e integrato in data 20 marzo 2019, il “Contratto Ilva”).

Il Presidente prosegue ricordando ai presenti che:

- in data 20 dicembre 2019, Ilva e la Società hanno sottoscritto un accordo, non vincolante, denominato “*Heads of Agreement*” (gli “**Heads of Agreement**”), contenente i principali presupposti, termini e condizioni per condurre una negoziazione finalizzata al perfezionamento, entro il 31 gennaio 2020, di accordi vincolanti che consentissero la composizione bonaria della controversia pendente tra le parti nell’ambito di una rimodulazione di alcuni termini e condizioni del Contratto Ilva;
- gli *Heads of Agreement* sono stati sottoscritti qualche ora prima dell’udienza fissata dal Tribunale di Milano per la trattazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato da Ilva in data 15 novembre 2019;
- in sede di udienza del 20 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 5 di tali *Heads of Agreement*, la Società e il Gruppo Ilva hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Milano di rinviare la trattazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. onde completare le negoziazioni;
- il Tribunale ha accolto tale richiesta congiunta rinviando l’udienza al 7 febbraio 2020;
- in conformità agli *Heads of Agreement*, la Società ha negoziato intensamente con i commissari straordinari del Gruppo Ilva e con il Governo i termini e le condizioni di un accordo modificativo del Contratto Ilva, che sono stati da ultimo riflessi in un documento denominato “Linee essenziali del possibile accordo” (le “**Linee Guida**”);
- tali Linee Guida sono state sottoscritte il 7 febbraio 2020 unicamente dai legali di ciascuna parte in quanto intese a fornire loro i principi da seguire nella predisposizione della documentazione vincolante. Tali Linee Guida prevedono che tale documentazione vincolante sia sottoscritta entro il 28 febbraio 2020. In quanto tali, sottolinea il Presidente, le Linee Guida non hanno natura vincolante per la Società, il Governo e il Gruppo Ilva, limitandosi a riflettere in modo avanzato la sostanza degli accordi sino ad allora raggiunti;

- le Linee Guida sono state sottoscritte poco prima dell'udienza fissata dal Tribunale di Milano per la discussione, già oggetto di rinvio, del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato da Ilva;
- in sede di tale udienza del 7 febbraio 2020, in virtù di tali Linee Guida, la Società e il Gruppo Ilva hanno dunque chiesto congiuntamente al Tribunale di Milano di rinviare nuovamente la trattazione dell'udienza onde consentire loro di completare le negoziazioni e così transigere il contenzioso pendente;
- il Tribunale ha accolto tale ulteriore richiesta congiunta rinviando nuovamente l'udienza al 6 marzo 2020;
- in data 7 febbraio 2020, la Società, congiuntamente a Ilva, ha altresì trasmesso una comunicazione a Intesa Sanpaolo S.p.A., richiedendo un'ulteriore modifica del Performance Bond per estenderne il termine di validità secondo quanto previsto dalle Linee Guida, ossia coerentemente con la prevista durata delle trattative, che, allora, era stabilito dovessero concludersi entro il 28 febbraio 2020;
- in data 10 febbraio 2020, la Società ha trasmesso a Ilva, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nuova *side letter* (la "Nuova Side Letter"), in cui ha precisato le ulteriori criticità non espressamente disciplinate dalle Linee Guida, rispetto alle quali la Società riteneva necessario addivenire a una soluzione con il sostegno del Governo, anche in conformità al nuovo assetto industriale. Tali criticità comprendevano il ripristino di un'adeguata protezione legale in pendenza dell'esecuzione del piano ambientale, l'accesso da parte della Società a misure di sostegno sociale (per esempio, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) e la compensazione per le quote di CO<sub>2</sub>.

Ciò premesso, il Presidente informa i presenti che nelle ultime settimane la Società ha continuato con successo le trattative con i commissari straordinari del Gruppo Ilva e il Governo, in conformità agli *Heads of Agreement* e alle Linee Guida.



In particolare, la Società e il Gruppo Ilva hanno predisposto di comune accordo un documento che delinea gli elementi essenziali del nuovo assetto industriale relativo ai Rami d'Azienda (che sarà allegato al Contratto Ilva come modificato dall'Accordo di Modifica (come di seguito definito)).


È stato poi concordato che il Gruppo Ilva, da un lato, e la Società e le sue controllate (per semplicità, il "Gruppo AM InvestCo"), dall'altro lato, sottoscrivano contestualmente i seguenti contratti:

- (a) un contratto che disciplini in via definitiva i termini e le condizioni di modifica del Contratto Ilva (e dei contratti a esso connessi o collegati) (copia della bozza del quale viene distribuita ai presenti; come meglio descritto *infra*, l'"Accordo di Modifica"), anche in base al nuovo assetto industriale;
- (b) un accordo separato che disciplini il pagamento da parte di Ilva delle richieste di rimborso decontaminazioni, pari a circa Euro 43 milioni, che la Società ha trasmesso a Ilva in data 18 febbraio 2020 (l'"Accordo Decontaminazioni");
- (c) un contratto che disciplini l'avvenuto trasferimento dei c.d. "Beni Esclusi" (come definiti nel Contratto Ilva, ossia pezzi di ricambio non compresi nel magazzino già acquistato, quanto al Ramo d'Azienda di Ilva, il 20 marzo 2019) (copia della bozza del quale viene distribuita ai presenti; come meglio descritto *infra*, il "Contratto Beni Esclusi"), che dovrà essere sottoscritto da alcune società controllate della Società e dal Gruppo Ilva;
- (d) un accordo transattivo che transiga in via definitiva e incondizionata la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Milano al numero R.G. 54953/2019 (copia della bozza del quale viene distribuita ai presenti; come meglio descritto *infra*, l'"Accordo Transattivo" e, congiuntamente all'Accordo di Modifica, all'Accordo Decontaminazioni e al Contratto Cessione Beni Esclusi, gli "Accordi").

Il Presidente passa poi a illustrare nel dettaglio il contenuto degli Accordi che dovranno essere sottoscritti dalla Società.

In particolare, l'Accordo di Modifica prevede che a esso venga allegata una versione modificata del Contratto Ilva. Le principali modifiche così apportate al Contratto Ilva sarebbero le seguenti:

- la compravendita dei Rami d'Azienda sarà subordinata all'avveramento di determinate condizioni sospensive aggiuntive che dovranno avverarsi entro il 31 maggio 2022, dunque in via anticipata rispetto alla data ultima di avveramento delle condizioni sospensive previste all'articolo 26.4 del Contratto Ilva attualmente in vigore (i.e., 23 agosto 2023);
- tra tali condizioni sospensive rientrano:
  - (i) la revoca, o comunque la definitiva perdita di efficacia, dei sequestri penali pendenti sui Rami d'Azienda, già prevista dalla versione del Contratto Ilva attualmente in vigore;
  - (ii) la modifica e/o integrazione del Piano Ambientale (come definito nel Contratto Ilva) coerentemente con il nuovo assetto industriale;
  - (iii) il perfezionamento dell'investimento disciplinato dal Nuovo Contratto di Investimento (come definito oltre); nonché
  - (iv) la sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale coerente con il nuovo assetto industriale e l'Accordo di Modifica (dunque comprensivo di una soluzione per i dipendenti attualmente ancora in capo al Gruppo Ilva diversa dall'assunzione da parte del Gruppo AM InvestCo);
- per quanto concerne i dipendenti precedentemente alle dipendenze del Gruppo Ilva che le società del Gruppo AM InvestCo hanno assunto in data 1 gennaio 2019, è previsto l'impegno in capo al Gruppo AM InvestCo e al Gruppo Ilva di collaborare, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, al fine di definire entro il 31 maggio 2020 una soluzione per tali dipendenti, applicabile per il periodo necessario a raggiungere la piena capacità produttiva dello stabilimento di Taranto in base al nuovo assetto industriale, che – al fine di recare un contributo positivo alla profittabilità del nuovo assetto industriale – preveda il ricorso a strumenti di sostegno, compresa la cassa integrazione guadagni straordinaria, per un numero di dipendenti da determinare, tenendo conto della cassa integrazione guadagni ordinaria a cui



le società del Gruppo AM InvestCo stanno attualmente facendo ricorso, in scadenza il 30 giugno 2020;

- per quanto concerne i dipendenti ancora in capo al Gruppo Ilva, che l'accordo sindacale sottoscritto in data 6 settembre 2018 (e l'attuale Contratto Ilva) prevede siano assunti dalle società del Gruppo AM InvestCo nel 2023, è previsto l'impegno in capo a entrambe le parti di collaborare, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, anche tenendo conto di altre eventuali iniziative industriali attuate presso lo stabilimento di Taranto da terzi, al fine di identificare opportunità di lavoro diverse dall'assunzione da parte delle società del Gruppo AM InvestCo, oppure altre misure alternative.

Il Presidente prosegue l'analisi del Contratto Ilva, come modificato dall'Accordo di Modifica. In particolare, i partecipanti all'adunanza vengono sensibilizzati in ordine alla circostanza per cui il Contratto Ilva modificato dall'Accordo di Modifica prevedrebbe che:

- siano ivi enucleati alcuni termini essenziali dell'accordo di investimento e parasociale relativo alla Società, come contemplato dagli *Heads of Agreement*, di cui sarebbero parti le società rilevanti del gruppo ArcelorMittal, da un lato, e alcuni investitori pubblici (compresi uno o più enti pubblici oppure persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, ove compatibile con la normativa in materia di concorrenza) e privati (compresi alcuni creditori prededucibili del Gruppo Ilva) (gli "Investitori"), dall'altro (il "Nuovo Contratto di Investimento");
- il Nuovo Contratto di Investimento, ove sottoscritto, dovrebbe disciplinare:
  - (i) l'importo dell'investimento nella Società da parte di tali Investitori, che dovrebbe essere almeno pari alla somma così determinata:
    - (a) Prezzo di Acquisto (come aggiustato secondo quanto previsto dal Contratto Ilva); meno
    - (b) la rata del canone di affitto per il trimestre novembre 2019 – gennaio 2020; meno
    - (c) il 50% delle rate del canone relative ai trimestri che hanno inizio dal 1 febbraio 2020 sino alla sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento;



(ii) alcuni impegni di patrimonializzazione della Società, sia alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento sia alla data del *closing* del medesimo (i.e., la data in cui verrebbe sottoscritto e liberato l'aumento di capitale della Società previsto dal Nuovo Contratto di Investimento, che coinciderebbe con la data di acquisto dei Rami d'Azienda; il "**Closing dell'Investimento**"). In particolare:

(a) alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento,

1. il valore del patrimonio netto consolidato della Società dovrebbe essere almeno pari a Euro 100 milioni, rettificato per non tenere conto della porzione delle rate del canone di affitto maturate e non pagate ai sensi del Contratto Ilva (come modificato dall'Accordo di Modifica) tra la firma dell'Accordo di Modifica e la data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento (la "**Rettifica**") e comunque non inferiore a Euro 1 milione (non considerando invece tale Rettifica); e
2. il valore del patrimonio netto di ciascuna società del Gruppo AM InvestCo non potrebbe essere inferiore al rispettivo importo minimo di capitale sociale previsto per legge;

(b) al *Closing* dell'Investimento,

1. il valore del patrimonio netto consolidato della Società dovrà essere non inferiore a Euro 100 milioni (al lordo della medesima Rettifica su delineata, ma con riferimento anche alle rate di canone successive fino al *Closing* dell'Investimento; la "**Rettifica al Closing dell'Investimento**") e non inferiore a Euro 1 milione (non considerando invece tale Rettifica al *Closing* dell'Investimento);
2. la posizione finanziaria netta non dovrà essere negativa; e
3. il valore del patrimonio netto di ciascuna società del Gruppo AM InvestCo non potrebbe essere inferiore al rispettivo importo minimo di capitale sociale previsto per legge;




in ciascun caso come da valori risultanti da apposita situazione patrimoniale certificata da un revisore indipendente;

(iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni della Società nell'aumento di capitale a servizio di tale investimento, che sarebbe calcolato in via strettamente proporzionale all'intero valore della Società, senza premi o sconti, applicando le migliori prassi di mercato, come confermato da un primario *advisor* indipendente. Tale valore della Società sarebbe determinato prima della data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento con riferimento a tale data e il numero delle azioni della Società emesse sarebbe rettificato alla data del *Closing* dell'Investimento sulla base di un aggiustamento prezzo conforme alle prassi di mercato per simili operazioni, che sarà definito nel Nuovo Contratto di Investimento; e

(iv) l'obbligo di investimento a carico degli Investitori, che sarebbe subordinato alle medesime condizioni sospensive cui sarebbe subordinato l'obbligo della Società di acquistare i Rami d'Azienda;

- alla Società sia attribuito un diritto di recesso (il "**Diritto di Recesso**") dal Contratto Ilva (come modificato ai sensi dell'Accordo di Modifica), esercitabile nel caso in cui il Nuovo Contratto di Investimento non venga sottoscritto entro il 30 novembre 2020 per qualsiasi ragione (il "**Termine Finale**");
- in caso di esercizio del Diritto di Recesso (esercitabile solo nel corso del mese di dicembre 2020, a pena di decadenza), la Società dovrebbe corrispondere al Gruppo Ilva un importo pari a Euro 500 milioni a titolo di caparra penitenziale (la "**Caparra Penitenziale**"), oltre al saldo delle rate del canone di affitto sino a quel momento maturate ma non pagate (come si vedrà più dettagliatamente di seguito);
- il recesso divenga efficace alla data in cui la Società pagherà al Gruppo Ilva il 70% della Caparra Penitenziale (la "**Data di Efficacia del Recesso**"), pari a complessivi Euro 350 milioni (la "**Porzione della Caparra Penitenziale**");

- la restituzione dei Rami d'Azienda da parte della Società al Gruppo Ilva avvenga entro tre mesi dalla Data di Efficacia del Recesso, al termine dei quali le società del Gruppo Ilva saranno tenute a riprendere in carico i rispettivi Rami d'Azienda;
- il debito della Società relativo all'obbligo di pagare la Porzione della Caparra Penitenziale non sia suscettibile di compensazione con alcuna partita creditoria che la Società possa vantare nei confronti del Gruppo Ilva;
- tuttavia, il restante importo della Caparra Penitenziale pari a complessivi Euro 150 milioni, che la Società dovrebbe corrispondere alla data in cui l'importo del conguaglio di cui all'articolo 18 del Contratto Ilva diviene definitivo e vincolante tra le parti, sia suscettibile di compensazione con detto conguaglio dovuto da Ilva in caso di retrocessione dei Rami d'Azienda, secondo il meccanismo già previsto agli articoli 27.2 e 27.3 del Contratto Ilva, o con qualsiasi altro debito del Gruppo Ilva verso le società del Gruppo AM InvestCo;
- la Società:
  - (i) per quanto concerne le rate del canone dovute per il trimestre che inizia il 1 febbraio 2020 e per quelli che iniziano dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e fino al Termine Finale, paghi al Gruppo Ilva una quota pari al 50% dell'ammontare delle relative rate del canone (compresa l'IVA maturata sull'intero ammontare di tali rate), mentre il saldo dovrebbe essere pagato:
    - (a) nel caso in cui sia consumata l'acquisizione dei Rami d'Azienda, quale parte del corrispettivo complessivo pattuito (il "Prezzo di Acquisto"); e
    - (b) nel caso in cui il rapporto di affitto di cui al Contratto Ilva cessi per qualsivoglia ragione diversa dall'acquisto, tale importo sarà invece dovuto in occasione della restituzione dei Rami d'Azienda, fatto salvo il caso in cui la Società eserciti il Diritto di Recesso, nel qual caso il saldo dovrà essere pagato alla Data di Efficacia del Recesso;
  - (ii) per quanto concerne le rate del canone dovute per i trimestri decorrenti dal Termine Finale, paghi trimestralmente al Gruppo Ilva una quota pari al 50% o al 60% dell'ammontare delle



relative rate del canone (compresa l'IVA maturata sull'intero ammontare di tali rate), a seconda che il Nuovo Contratto di Investimento sia stato sottoscritto o meno (in questo secondo caso ovviamente sull'assunto che la Società non abbia esercitato il Diritto di Recesso), mentre il saldo dovrebbe essere pagato come per le rate maturate fino al Termine Finale;


- in caso di acquisto dei Rami d'Azienda, il pagamento del Prezzo di Acquisto sia subordinato al previo o contestuale ottenimento da parte della Società di risorse in *equity* di importo determinato secondo quanto sopra descritto, che sarebbero fornite dagli Investitori ai sensi del Nuovo Contratto di Investimento;
- il nuovo assetto industriale diverrebbe applicabile solo a condizione che il Nuovo Contratto di Investimento sia sottoscritto e a partire da tale data, fatta eccezione per: (i) gli investimenti relativi allo sporgente n. 4 dello stabilimento di Taranto, che dovranno essere avviati alla firma dell'Accordo di Modifica, (ii) le attività relative alla costruzione dell'altoforno n. 5 dello stabilimento di Taranto, le quali dovranno essere avviate alla firma dell'Accordo di Modifica coerentemente con la tempistica di entrata in esercizio prevista dal nuovo assetto industriale (gennaio 2023), e (iii) le previsioni relative al personale, anch'esse immediatamente applicabili;
- Ilva sostenga il 50% dei costi per i lavori necessari a fare sì che l'altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto rispetti le prescrizioni imposte dalla Procura di Taranto nel procedimento penale a carico di Ilva, nonché il 50% di quelli di adeguamento relativamente agli altoforni numero 1 e 4, mentre il residuo di tali costi sarebbe a carico della Società, così come quelli per realizzare le bonifiche conseguenti alle demolizioni relative agli altoforni dello stabilimento di Taranto previste dal nuovo assetto industriale;

Proseguendo nell'illustrazione dell'Accordo di Modifica, il Presidente evidenzia come esso preveda altresì che:

- la Società consegnerà, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, una nuova lettera di modifica del Performance Bond che rifletta le modifiche al Contratto Ilva introdotte dall'Accordo di Modifica;
- contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica le società del Gruppo AM InvestCo paghino al Gruppo Ilva:
  - (a) integralmente la rata del canone di affitto relativa al trimestre novembre 2019 – gennaio 2020 pari a Euro 45.000.000,00 (oltre a IVA); e
  - (b) il 50% della rata del canone di affitto relativa al trimestre febbraio 2020 – aprile 2020 pari a Euro 22.500.000,00 (oltre a IVA calcolata sul 100% della rata).
- alcune previsioni dell'addendum al Contratto Ilva sottoscritto in data 14 settembre 2018 tra il Gruppo Ilva e la Società siano modificate al fine di riflettere i recenti sviluppi che ne hanno influenzato la portata applicativa nonché le modifiche al Piano Ambientale (come definito nel Contratto Ilva) attese per effetto del nuovo assetto industriale;
- i contratti di affitto esecutivi che ciascuna delle società controllate dalla Società ha sottoscritto il 31 ottobre 2018 siano modificati per riflettere le modifiche al Contratto Ilva.

Parallelamente alla firma dell'Accordo di Modifica, la Società e le sue controllate, da un lato, e il Gruppo Ilva, dall'altro, sottoscriverebbero l'Accordo Decontaminazioni, ai sensi del quale il Gruppo Ilva si impegnerebbe a pagare al Gruppo AM InvestCo un importo pari a Euro 32.803.033,4, ossia il 75% del Rimborso Decontaminazioni (come definito nel Contratto Ilva) pari a Euro 43.737.377,80 richiesto dal Gruppo AM InvestCo con comunicazione trasmessa al Gruppo Ilva in data 18 febbraio 2020 ai sensi degli Articoli 20.3 e 20.4 del Contratto Ilva (il "Rimborso Decontaminazioni Richiesto"), al netto di

- un importo pari a Euro 4.098.529,98, che le Parti daranno per saldato dal Gruppo Ilva a mezzo compensazione (facendo seguito alla comunicazione trasmessa al Gruppo AM InvestCo in data 13 settembre 2019); e



— un importo pari a Euro 3.452.679,96, saldato dal Gruppo Ilva a mezzo compensazione resa possibile da prelievi cessioni di credito e dagli accoli cui il Gruppo Ilva e il Gruppo AM InvestCo daranno corso con separate lettere scambiate alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica (le "Lettere di Compensazione"). In particolare, è previsto che:

la controllata ArcelorMittal Italia S.p.A. acquisti dalla controllata ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. un credito pari a Euro 183.665,40 che quest'ultima vanta verso Ilvaform S.p.A. in A.S.;

— ArcelorMittal Italia S.p.A. inoltre si accoli il debito di ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. verso Tarantò Energia S.r.l. in A.S., pari a Euro 696.028,28, e il debito di ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. verso Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S. pari a Euro 1.140.914,31;

— in parallelo, Ilva acquisti i corrispondenti crediti di Tarantò Energia S.r.l. in A.S. e Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S. e si accoli il corrispondente debito di Ilvaform S.p.A. in A.S.;

— ArcelorMittal Italia S.p.A. e Ilva si scambino una lettera con cui compensano l'importo risultante con un corrispondente importo del debito di Ilva per il Rimborso Decontaminazioni;

restando inteso che, entro il 6 marzo 2020, il Gruppo Ilva pagherà ogni importo residuo del Rimborso Decontaminazioni Richiesto effettivamente spettante al Gruppo AM InvestCo a esito del processo di verifica delle richieste presentate dal medesimo gruppo relativamente al Rimborso Decontaminazioni Richiesto.

Come già accennato, è altresì previsto che, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, il Gruppo Ilva sottoscriva con alcune società controllate dalla Società il Contratto Cessione Beni Esclusi, ossia un atto ricognitivo di compravendita dei "Beni Esclusi" (come definiti nel Contratto Ilva) che, coerentemente con l'offerta formulata dalla Società il 20 marzo 2019, prevede che il prezzo sia complessivamente pari a Euro 82 milioni (oltre IVA), pagabile in cinque rate a partire da giugno (con saldo entro il 30 novembre 2020), mentre l'intero importo dell'IVA maturata su tale prezzo (Euro 18 milioni) sarebbe pagato alla firma dell'Accordo di Modifica e del relativo contratto atto ricognitivo.

Il Presidente prosegue passando all'analisi del contenuto dell'Accordo Transattivo, ai sensi del quale:

- la Società e il Gruppo Ilva, facendosi reciproche concessioni e senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle reciproche domande e argomentazioni, compongono in via transattiva la controversia tra esse pendente di fronte al Tribunale di Milano (procedimenti numero R.G. 54953/2019 e R.G. 54953-1/2019);
- il Gruppo AM InvestCo revoca il recesso di cui alla Lettera di Recesso nonché l'esercizio degli altri rimedi contrattuali ivi indicati;
- entro la data della prossima udienza di trattazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato da Ilva, prevista per il 6 marzo 2020, il Gruppo Ilva e il Gruppo AM InvestCo depositeranno gli atti di rinuncia e, a tale udienza, chiederanno congiuntamente che sia dichiarata l'estinzione e ordinata la cancellazione del giudizio;
- l'oggetto dell'Accordo Transattivo è circoscritto alla sola rinuncia reciproca di ciò che è motivo del contendere nel giudizio in corso, impregiudicata qualunque altra pretesa possa derivare dal Contratto Ilva per altre questioni.

Infine, il Presidente rileva che, onde essere in grado di consegnare una versione modificata del Performance Bond in occasione della firma degli Accordi, si è reso necessario procedere con l'invio, in data 26 febbraio 2020, di apposita richiesta di modifica, congiuntamente con Ilva. Ovviamente tale richiesta di modifica è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi.

Conclusa la descrizione del contenuto degli Accordi, con focus particolare sulle modifiche apportate al Contratto Ilva dall'Accordo di Modifica, il Presidente sottolinea ai presenti che, anche al fine di perseguire l'interesse della Società (a) al corretto ed esatto adempimento dei principi enucleati negli *Heads of Agreement* e nelle Linee Guida, (b) alla transazione del contenzioso pendente con il Gruppo Ilva dinanzi al Tribunale di Milano, nonché (c) al perfezionamento della compravendita dei Rami d'Azienda, si rende necessario e opportuno procedere all'approvazione, sottoscrizione e conclusione degli Accordi e delle Lettere di Compensazione e di ogni altro atto, accordo, contratto o documento connesso o ancillare ai medesimi o comunque inerente alla compravendita dei Rami d'Azienda, come



disciplinata dall'Accordo di Modifica (cumulativamente, i "Contratti"), oltre che del nuovo assetto industriale a essi sotteso.

Alla luce di quanto sinora rilevato, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la sottoscrizione ed esecuzione dei Contratti, rilevando che l'interesse della Società alla relativa esecuzione e sottoscrizione risulta pienamente soddisfatto.


Su richiesta del Sig. Henk Scheffer, interviene il Sig. Daniele Santoro, il quale nel frattempo ha preso parte alla riunione, per confermare che quanto appena illustrato riflette i contenuti dei Contratti da sottoscrivere. Segue ampia ed esauriente discussione tra i membri del Consiglio di Amministrazione presenti all'adunanza, i quali, preso atto e condiviso che (i) pienezza di informazione è stata data con riferimento ai Contratti, (ii) l'interesse della Società è pienamente soddisfatto dalla conclusione ed esecuzione dei medesimi e (iii) è opportuno conferire al Presidente e Amministratore Delegato, tutti i poteri necessari ed opportuni, con facoltà di subdelega, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione dei Contratti e dello svolgimento di tutte le attività necessarie ed opportune con riferimento, o in relazione, alla relativa sottoscrizione ed esecuzione, a unanimità dei voti;

**deliberano di**

- A. approvare, l'operato del Presidente compreso l'invio della Side Letter e le richieste di estensione e modifica del Performance Bond;
- B. approvare i Contratti, la relativa sottoscrizione ed esecuzione da parte della Società, nonché il compimento, la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi atto, accordo, contratto o documento necessario od opportuno per la definizione, sottoscrizione o conclusione di tali Contratti da parte della Società;
- C. subordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, transigere il contenzioso pendente con il Gruppo Ilva di fronte al Tribunale di Milano ai numeri R.G. 54953/2019 e 54953-1/2019, sottoscrivendo ed eseguendo l'Accordo Transattivo;
- D. conferire al Presidente ogni necessario e più ampio potere da esercitarsi, in nome e per conto della Società, con facoltà di subdelega, affinché pongano in essere tutti gli adempimenti e le attività,



connessi e/o collegati, necessari o anche solo opportuni – senza eccezione alcuna – in relazione all'Accordo di Modifica, all'Accordo Transattivo, al Contratto Cessione Beni Esclusi e agli altri Contratti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i poteri di: (a) negoziare, redigere, approvare, modificare e sottoscrivere con il Gruppo Ilva i Contratti e qualsivoglia altro atto, accordo, contratto o documento connesso, ancillare o consequenziale; (b) concordare, eseguire e portare a termine tutte le ulteriori azioni, operazioni, formalità, registrazioni e/o atti o accordi necessari e/o opportuni, per la sottoscrizione di ciascuno dei Contratti e concordare, perfezionare, modificare, sottoscrivere ed eseguire qualunque altro atto, accordo, contratto, dichiarazione o documento necessario, propedeutico o utile a tal fine; nonché (c) porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che il Presidente ritenga necessaria e/o utile in relazione a quanto precede, in ciascun caso effettuando ogni necessario deposito o iscrizione presso i registri e/o gli uffici competenti e conferendo altresì il potere di nominare terzi procuratori per il compimento di alcune delle, o di tutte le, suddette attività e la sottoscrizione della relativa documentazione sopra indicata.




\_\_\_\_\_ **OMISSIS** \_\_\_\_\_

— OMISSIS —


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, l'adunanza viene sciolta e si dichiara chiusa alle ore 13.00.

Il Presidente



(Lucia Morselli)

Il Segretario



(Maria Loizzi)

N. 9384 di rep. - Certificato di Conformità

Copia conforme all'originale in nove mezzi fogli del Verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2020 agli atti della Società:

**“AM InvestCo Italy S.p.A.”**


con sede legale in Milano, viale Brenta n. 27/29, capitale sociale euro 540.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09520030967, iscritta al R.E.A. al n. MI-2095627.

Milano, li

4 (quattro) marzo 2020 (duemilaventi)

*Andrea Costa*





ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29

Capitale Sociale Euro 401.400.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 103548909

\*\*\*



VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IN DATA 3 MARZO

2020

Oggi, 3 marzo 2020, alle ore 13.05, presso gli uffici siti in Taranto via Appia km 648, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ArcelorMittal Italia S.p.A. (la "Società").

Nel luogo e all'ora indicati, il Consiglio di Amministrazione risulta presente nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Lucia Morselli, amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione, presente di persona;
- Dott.ri Ramesh Kumar Kothari e Hilde Van Grembergen, collegati in audio conferenza.

In pari luogo e ora, il Collegio Sindacale risulta presente nelle persone dei signori:

- Attilio Torracca, Presidente del Collegio Sindacale, e i Sindaci Effettivi Antonella Sala e Riccardo Ronchi, collegati in audio conferenza.

Su designazione degli intervenuti, ai sensi di legge e dell'articolo 17 dello statuto della Società (lo "Statuto"), assume la presidenza dell'adunanza la Dott.ssa Lucia Morselli (il "Presidente"), la quale invita ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, Maria Loizzi (il "Segretario"), che accetta.

Il Presidente, constatato e preso atto che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto mediante comunicazione inviata in data 2 marzo 2020 a mezzo posta elettronica a tutti i consiglieri e sindaci della Società,

- sono presenti fisicamente il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvedono alla redazione e sottoscrizione del presente verbale;
- ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, tutti coloro che partecipano alla riunione per mezzo del sistema di audio conferenza sono identificabili e hanno confermato di potere: (a) liberamente e adeguatamente interagire nella riunione prendendo parte alla discussione; (b) intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno ed esprimere il proprio voto, nel rispetto del metodo collegiale; nonché di potere (c) propriamente visionare, ricevere e inviare documenti relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno;
- il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a discutere e deliberare, nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dallo Statuto, sul seguente:

#### Ordine del Giorno

— OMISSIS —

- 2) Sottoscrizione degli accordi modificativi dei rapporti contrattuali in essere con il gruppo Ilva in A.S.; delibere inerenti e conseguenti;

— OMISSIS —

OK



In relazione al punto 2) all'Ordine del Giorno, il Presidente richiama integralmente, a beneficio dei presenti, l'informativa resa a codesto Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2019, concernente i principali eventi occorsi dopo l'invio da parte della controllante AM InvestCo Italy Sp.A. ("AM InvestCo") (anche per conto della Società), in data 4 novembre 2019, della lettera di recesso (la "Lettera di Recesso") dal, e risoluzione del, contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda (i "Rami d'Azienda") sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("Ilva"), alcune società da essa controllate (congiuntamente, il "Gruppo Ilva") e AM InvestCo (come modificato in data 14 settembre 2018 e integrato in data 20 marzo 2019, il "Contratto Ilva").

Il Presidente prosegue ricordando ai presenti che:


- in data 20 dicembre 2019, Ilva e AM InvestCo (anche per conto della Società) hanno sottoscritto un accordo, non vincolante, denominato "*Heads of Agreement*" (gli "*Heads of Agreement*"), contenente i principali presupposti, termini e condizioni per condurre una negoziazione finalizzata al perfezionamento, entro il 31 gennaio 2020, di accordi vincolanti che consentissero la composizione bonaria della controversia pendente tra le parti nell'ambito di una rimodulazione di alcuni termini e condizioni del Contratto Ilva;
- gli *Heads of Agreement* sono stati sottoscritti qualche ora prima dell'udienza fissata dal Tribunale di Milano per la trattazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato da Ilva in data 15 novembre 2019;
- in sede di udienza del 20 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 5 di tali *Heads of Agreement*, AM InvestCo, anche per conto della Società, e il Gruppo Ilva hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Milano di rinviare la trattazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. onde completare le negoziazioni;
- il Tribunale ha accolto tale richiesta congiunta rinviando l'udienza al 7 febbraio 2020;
- in conformità agli *Heads of Agreement*, AM InvestCo (anche per conto della Società) ha negoziato intensamente con i commissari straordinari del Gruppo Ilva e con il Governo i termini e le condizioni di un accordo modificativo del Contratto Ilva, che sono stati da ultimo riflessi in un documento denominato "Linee essenziali del possibile accordo" (le "Linee Guida");
- tali Linee Guida sono state sottoscritte il 7 febbraio 2020 unicamente dai legali di ciascuna parte in quanto intese a fornire loro i principi da seguire nella predisposizione della documentazione vincolante. Tali Linee Guida prevedono che tale documentazione vincolante sia sottoscritta entro il 28 febbraio 2020. In quanto tali, sottolinea il Presidente, le Linee Guida non hanno natura vincolante per AM InvestCo, la Società, il Governo e il Gruppo Ilva, limitandosi a riflettere in modo avanzato la sostanza degli accordi sino ad allora raggiunti;





- le Linee Guida sono state sottoscritte poco prima dell'udienza fissata dal Tribunale di Milano per la discussione, già oggetto di rinvio, del ricorso *ex art. 700* cod. proc. civ. depositato da Ilva;
- in sede di tale udienza del 7 febbraio 2020, in virtù di tali Linee Guida, AM InvestCo (anche per conto della Società) e il Gruppo Ilva hanno dunque chiesto congiuntamente al Tribunale di Milano di rinviare nuovamente la trattazione dell'udienza onde consentire loro di completare le negoziazioni e così transigere il contenzioso pendente;
- il Tribunale ha accolto tale ulteriore richiesta congiunta rinviando nuovamente l'udienza al 6 marzo 2020;
- in data 7 febbraio 2020, AM InvestCo, congiuntamente a Ilva, ha altresì trasmesso una comunicazione a Intesa Sanpaolo S.p.A., richiedendo un'ulteriore modifica del Performance Bond per estenderne il termine di validità secondo quanto previsto dalle Linee Guida, ossia coerentemente con la prevista durata delle trattative, che, allora, era stabilito dovessero concludersi entro il 28 febbraio 2020;
- in data 10 febbraio 2020, AM InvestCo ha trasmesso a Ilva, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nuova *side letter* (la "Nuova Side Letter"), in cui ha precisato le ulteriori criticità non espressamente disciplinate dalle Linee Guida, rispetto alle quali la AM InvestCo riteneva necessario addivenire a una soluzione con il sostegno del Governo, anche in conformità al nuovo assetto industriale. Tali criticità comprendevano il ripristino di un'adeguata protezione legale in pendenza dell'esecuzione del piano ambientale, l'accesso da parte di AM InvestCo a misure di sostegno sociale (per esempio, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) e la compensazione per le quote di CO2.

Ciò premesso, il Presidente informa i presenti che nelle ultime settimane AM InvestCo e la Società hanno continuato con successo le trattative con i commissari straordinari del Gruppo Ilva e il Governo, in conformità agli *Heads of Agreement* e alle Linee Guida.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name.

In particolare, AM InvestCo (anche per conto della Società) e il Gruppo Ilva hanno predisposto di comune accordo un documento che delinea gli elementi essenziali del nuovo assetto industriale relativo ai Rami d'Azienda (che sarà allegato al Contratto Ilva come modificato dall'Accordo di Modifica (come di seguito definito)).

È stato poi concordato che il Gruppo Ilva, da un lato, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società) (per semplicità, il "Gruppo AM InvestCo"), dall'altro lato, sottoscrivano contestualmente i seguenti contratti:


- (a) un contratto che disciplini i termini e le condizioni di modifica del Contratto Ilva (e dei contratti a esso connessi o collegati) (copia della bozza del quale viene distribuita ai presenti; come meglio descritto *infra*, l'"Accordo di Modifica"), anche in base al nuovo assetto industriale; un accordo separato che disciplini il pagamento da parte di Ilva delle richieste di rimborso decontaminazioni, pari a circa Euro 43 milioni, che la Società ha trasmesso a Ilva in data 18 febbraio 2020 (l'"Accordo Decontaminazioni");
- (b) un contratto che disciplini l'avvenuto trasferimento dei c.d. "Beni Esclusi" (come definiti nel Contratto Ilva, ossia pezzi di ricambio non compresi nel magazzino già acquistato, quanto al Ramo d'Azienda di Ilva, il 20 marzo 2019) (copia della bozza del quale viene distribuita ai presenti; come meglio descritto *infra*, il "Contratto Beni Esclusi"), che dovrà essere sottoscritto dalla Società e alcune società del Gruppo Ilva;
- (c) un accordo transattivo che transiga in via definitiva e incondizionata la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Milano al numero R.G. 54953/2019 (copia della bozza del quale viene distribuita ai presenti; come meglio descritto *infra*, l'"Accordo Transattivo" e, congiuntamente all'Accordo di Modifica, all'Accordo Decontaminazioni e al Contratto Cessione Beni Esclusi, gli "Accordi").



Il Presidente passa poi a illustrare nel dettaglio il contenuto degli Accordi che dovranno essere sottoscritti dalla Società.

In particolare, l'Accordo di Modifica prevede che a esso venga allegata una versione modificata del Contratto Ilva. Le principali modifiche così apportate al Contratto Ilva sarebbero le seguenti:

- la compravendita dei Rami d'Azienda sarà subordinata all'avveramento di determinate condizioni sospensive aggiuntive che dovranno avverarsi entro il 31 maggio 2022, dunque in via anticipata rispetto alla data ultima di avveramento delle condizioni sospensive prevista all'articolo 26.4 del Contratto Ilva attualmente in vigore (*i.e.*, 23 agosto 2023);
- tra tali condizioni sospensive rientrano:
  - (i) la revoca, o comunque la definitiva perdita di efficacia, dei sequestri penali pendenti sui Rami d'Azienda, già prevista dalla versione del Contratto Ilva attualmente in vigore;
  - (ii) la modifica e/o integrazione del Piano Ambientale (come definito nel Contratto Ilva) coerentemente con il nuovo assetto industriale;
  - (iii) il perfezionamento dell'investimento disciplinato dal Nuovo Contratto di Investimento (come definito oltre); nonché
  - (iv) la sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale coerente con il nuovo assetto industriale e l'Accordo di Modifica (dunque comprensivo di una soluzione per i dipendenti attualmente ancora in capo al Gruppo Ilva diversa dall'assunzione da parte del Gruppo AM InvestCo);
- per quanto concerne i dipendenti precedentemente alle dipendenze del Gruppo Ilva che le società del Gruppo AM InvestCo hanno assunto in data 1 gennaio 2019, è previsto l'impegno in capo al Gruppo AM InvestCo e al Gruppo Ilva di collaborare, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, al fine di definire entro il 31 maggio 2020 una soluzione per tali dipendenti, applicabile per il periodo necessario a raggiungere la piena capacità produttiva dello stabilimento di Taranto in base al nuovo assetto industriale, che – al fine di recare un contributo positivo alla profittabilità del nuovo assetto industriale – preveda il



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

ricorso a strumenti di sostegno, compresa la cassa integrazione guadagni straordinaria, per un numero di dipendenti da determinare, tenendo conto della cassa integrazione guadagni ordinaria a cui le società del Gruppo AM InvestCo (compresa la Società) stanno attualmente facendo ricorso, in scadenza il 30 giugno 2020;

- per quanto concerne i dipendenti ancora in capo al Gruppo Ilva, che l'accordo sindacale sottoscritto in data 6 settembre 2018 (e l'attuale Contratto Ilva) prevede siano assunti dalle società del Gruppo AM InvestCo (compresa la Società) nel 2023 (compresa la Società), è previsto l'impegno in capo a entrambe le parti di collaborare, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, anche tenendo conto di altre eventuali iniziative industriali attuate presso lo stabilimento di Taranto da terzi, al fine di identificare opportunità di lavoro diverse dall'assunzione da parte delle società del Gruppo AM InvestCo, oppure altre misure alternative.

Il Presidente prosegue l'analisi del Contratto Ilva, come modificato dall'Accordo di Modifica. In particolare, i partecipanti all'adunanza vengono sensibilizzati in ordine alla circostanza per cui il Contratto Ilva modificato dall'Accordo di Modifica prevedrebbe che:

- siano ivi enucleati alcuni termini essenziali dell'accordo di investimento e parasociale relativo ad AM InvestCo, come contemplato dagli *Heads of Agreement*, di cui sarebbero parti le società rilevanti del gruppo ArcelorMittal, da un lato, e alcuni investitori pubblici (compresi uno o più enti pubblici oppure persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, ove compatibile con la normativa in materia di concorrenza) e privati (compresi alcuni creditori prededucibili del Gruppo Ilva) (gli "Investitori"), dall'altro (il "Nuovo Contratto di Investimento");
- il Nuovo Contratto di Investimento, ove sottoscritto, dovrebbe disciplinare:
  - (i) l'importo dell'investimento in AM InvestCo da parte di tali Investitori, che dovrebbe essere almeno pari alla somma così determinata:



- (a) Prezzo di Acquisto (come aggiustato secondo quanto previsto dal Contratto Ilva);  
*meno*
- (b) la rata del canone di affitto per il trimestre novembre 2019 – gennaio 2020; *meno*
- (c) il 50% delle rate del canone relative ai trimestri che hanno inizio dal 1 febbraio 2020  
sino alla sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento;
- (ii) alcuni impegni di patrimonializzazione di AM InvestCo, sia alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento sia alla data del *closing* del medesimo (e, in data in cui verrebbe sottoscritto e liberato l'aumento di capitale di AM InvestCo previsto dal Nuovo Contratto di Investimento, che coinciderebbe con la data di acquisto dei Rami d'Azienda; il "*Closing dell'Investimento*"). In particolare:

(a) alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento,

1. il valore del patrimonio netto consolidato di AM InvestCo dovrebbe essere almeno pari a Euro 100 milioni, rettificato per non tenere conto della porzione delle rate del canone di affitto maturate e non pagate ai sensi del Contratto Ilva (come modificato dall'Accordo di Modifica) tra la firma dell'Accordo di Modifica e la data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento (la "*Rettifica*") e comunque non inferiore a Euro 1 milione (non considerando invece tale Rettifica); e
2. il valore del patrimonio netto di ciascuna società del Gruppo AM InvestCo (compresa la Società) non potrebbe essere inferiore al rispettivo importo minimo di capitale sociale previsto per legge;

(b) al *Closing* dell'Investimento,

1. il valore del patrimonio netto consolidato di AM InvestCo dovrà essere non inferiore a Euro 100 milioni (al lordo della medesima Rettifica su delineata, ma con riferimento anche alle rate di canone successive fino al *Closing* dell'Investimento; la "*Rettifica al Closing dell'Investimento*") e non inferiore a



Euro 1 milione (non considerando invece tale Rettifica al *Closing* dell'Investimento);

2. la posizione finanziaria netta non dovrà essere negativa; e
3. il valore del patrimonio netto di ciascuna società del Gruppo AM InvestCo (compresa la Società) non potrebbe essere inferiore al rispettivo importo minimo di capitale sociale previsto per legge;

in ciascun caso come da valori risultanti da apposita situazione patrimoniale certificata da un revisore indipendente;

(iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni di AM InvestCo nell'aumento di capitale a servizio di tale investimento, che sarebbe calcolato in via strettamente proporzionale all'intero valore di AM InvestCo, senza premi o sconti, applicando le migliori prassi di mercato, come confermato da un primario *advisor* indipendente. Tale valore di AM InvestCo sarebbe determinato prima della data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento con riferimento a tale data e il numero delle azioni di AM InvestCo emesse sarebbe rettificato alla data del *Closing* dell'Investimento sulla base di un aggiustamento prezzo conforme alla prassi di mercato per simili operazioni, che sarà definito nel Nuovo Contratto di Investimento; e

(iv) l'obbligo di investimento a carico degli Investitori, che sarebbe subordinato alle medesime condizioni sospensive cui sarebbe subordinato l'obbligo di AM InvestCo e delle sue controllate (compresa la Società) di acquistare i rispettivi Rami d'Azienda;

ad AM InvestCo sia attribuito un diritto di recesso (il "**Diritto di Recesso**") dal Contratto Ilva (come modificato ai sensi dell'Accordo di Modifica), esercitabile nel caso in cui il Nuovo Contratto di Investimento non venga sottoscritto entro il 30 novembre 2020 per qualsiasi ragione (il "**Termine Finale**");

in caso di esercizio del Diritto di Recesso (esercitabile solo nel corso del mese di dicembre 2020, a pena di decadenza), AM InvestCo dovrebbe corrispondere al Gruppo Ilva un importo



pari a Euro 500 milioni a titolo di caparra penitenziale (la "Caparra Penitenziale"), oltre al saldo delle rate del canone di affitto sino a quel momento maturate ma non pagate (come si vedrà più dettagliatamente di seguito);

- il recesso divenga efficace alla data in cui AM InvestCo pagherà al Gruppo Ilva il 70% della Caparra Penitenziale (la "Data di Efficacia del Recesso"), pari a complessivi Euro 350 milioni (la "Porzione della Caparra Penitenziale");
- la restituzione dei Rami d'Azienda da parte di AM InvestCo e delle sue controllate (compresa la Società) al Gruppo Ilva avvenga entro tre mesi dalla Data di Efficacia del Recesso, al termine dei quali le società del Gruppo Ilva saranno tenute a riprendere in carico i rispettivi Rami d'Azienda;
- il debito di AM InvestCo relativo all'obbligo di pagare la Porzione della Caparra Penitenziale non sia suscettibile di compensazione con alcuna partita creditoria che il Gruppo AM InvestCo possa vantare nei confronti del Gruppo Ilva;
- tuttavia, il restante importo della Caparra Penitenziale pari a complessivi Euro 150 milioni, che AM InvestCo dovrebbe corrispondere alla data in cui l'importo del conguaglio di cui all'articolo 18 del Contratto Ilva diviene definitivo e vincolante tra le parti, sia suscettibile di compensazione con detto conguaglio dovuto da Ilva in caso di retrocessione dei Rami d'Azienda, secondo il meccanismo già previsto agli articoli 27.2 e 27.3 del Contratto Ilva, o con qualsiasi altro debito del Gruppo Ilva verso le società del Gruppo AM InvestCo;
- le società affittuarie del Gruppo AM InvestCo (compresa dunque la Società per quanto di propria competenza):
  - (i) per quanto concerne le rate del canone dovute per il trimestre che inizia il 1 febbraio 2020 e per quelli che iniziano dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e fino al Termine Finale, paghino al Gruppo Ilva una quota pari al 50% dell'ammontare delle relative rate del canone (compresa l'IVA maturata sull'intero ammontare di tali rate), mentre il saldo dovrebbe essere pagato:



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.


- (a) nel caso in cui sia consumata l'acquisizione dei Rami d'Azienda, quale parte del corrispettivo complessivo pattuito (il "Prezzo di Acquisto"); e
- (b) nel caso in cui il rapporto di affitto di cui al Contratto Iliva cessi per qualsivoglia ragione diversa dall'acquisto, tale importo sarà invece dovuto in occasione della restituzione dei Rami d'Azienda, fatto salvo il caso in cui AM InvestCo eserciti il Diritto di Recesso, nel qual caso il saldo dovrà essere pagato alla Data di Efficacia del Recesso;
- (ii) per quanto concerne le rate del canone dovute per i trimestri decorrenti dal Termine Finale, paghino trimestralmente al Gruppo Iliva una quota pari al 50% o al 60% dell'ammontare delle relative rate del canone (compresa l'IVA maturata sull'intero ammontare di tali rate), a seconda che il Nuovo Contratto di Investimento sia stato sottoscritto o meno (in questo secondo caso ovviamente sull'assunto che AM InvestCo non abbia esercitato il Diritto di Recesso), mentre il saldo dovrebbe essere pagato come per le rate maturate fino al Termine Finale;
- in caso di acquisto dei Rami d'Azienda, il pagamento del Prezzo di Acquisto sia subordinato al previo o contestuale ottenimento da parte di AM InvestCo di risorse in *equity* di importo determinato secondo quanto sopra descritto, che sarebbero fornite dagli Investitori ai sensi del Nuovo Contratto di Investimento;
- il nuovo assetto industriale diverrebbe applicabile solo a condizione che il Nuovo Contratto di Investimento sia sottoscritto e a partire da tale data, fatta eccezione per: (i) gli investimenti relativi allo sporgente n. 4 dello stabilimento di Taranto, che dovranno essere avviati alla firma dell'Accordo di Modifica, (ii) le attività relative alla costruzione dell'altoforno n. 5 dello stabilimento di Taranto, le quali dovranno essere avviate alla firma dell'Accordo di Modifica coerentemente con la tempistica di entrata in esercizio prevista dal nuovo assetto industriale (gennaio 2023), e (iii) le previsioni relative al personale, anch'esse immediatamente applicabili;





- Ilva sostenga il 50% dei costi per i lavori necessari a fare sì che l'altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto rispetti le prescrizioni imposte dalla Procura di Taranto nel procedimento penale a carico di Ilva, nonché il 50% di quelli di adeguamento relativamente agli altiforni numero 1 e 4, mentre il residuo di tali costi sarebbe a carico di AM InvestCo, così come quelli per realizzare le bonifiche conseguenti alle demolizioni relative agli altiforni dello stabilimento di Taranto previste dal nuovo assetto industriale;

Proseguendo nell'illustrazione dell'Accordo di Modifica, il Presidente evidenzia come esso preveda altresì che:



- AM InvestCo consegni, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, una nuova lettera di modifica del Performance Bond che rifletta le modifiche al Contratto Ilva introdotte dall'Accordo di Modifica;
- contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, le società del Gruppo AM InvestCo (compresa dunque la Società) paghino al Gruppo Ilva:
  - (a) integralmente la rata del canone di affitto relativa al trimestre novembre 2019 – gennaio 2020 pari a Euro 45.000.000,00 (oltre a IVA); e
  - (b) il 50% della rata del canone di affitto relativa al trimestre febbraio 2020 – aprile 2020 pari a Euro 22.500.000,00 (oltre a IVA calcolata sul 100% della rata);
- alcune previsioni dell'addendum al Contratto Ilva sottoscritto in data 14 settembre 2018 tra il Gruppo Ilva e AM InvestCo siano modificate al fine di riflettere i recenti sviluppi che ne hanno influenzato la portata applicativa nonché le modifiche al Piano Ambientale (come definito nel Contratto Ilva) attese per effetto del nuovo assetto industriale;
- i contratti di affitto esecutivi che ciascuna delle società controllate dalla Società ha sottoscritto il 31 ottobre 2018 siano modificati per riflettere le modifiche al Contratto Ilva.

Parallelamente alla firma dell'Accordo di Modifica, AM InvestCo e le sue controllate (tra cui la Società), da un lato, e il Gruppo Ilva, dall'altro, sottoscriverebbero l'Accordo Decontaminazioni, ai sensi del quale il Gruppo Ilva si impegnerebbe a pagare al Gruppo AM InvestCo un importo pari a

Euro 32.803.033,4, ossia il 75% del Rimborso Decontaminazioni (come definito nel Contratto Ilva) pari a Euro 43.737.377,80 richiesto dal Gruppo AM InvestCo con comunicazione trasmessa al Gruppo Ilva in data 18 febbraio 2020 ai sensi degli Articoli 20.3 e 20.4 del Contratto Ilva (il "Rimborso Decontaminazioni Richiesto"). L'importo netto che il Gruppo Ilva pagherebbe sarebbe determinato tenendo conto di quanto segue:

- un importo pari a Euro 4.098.529,98, che le parti daranno per saldato dal Gruppo Ilva a mezzo compensazione (facendo seguito alla comunicazione trasmessa al Gruppo AM InvestCo in data 13 settembre 2019); e
- un importo pari a Euro 3.452.679,96, saldato dal Gruppo Ilva a mezzo compensazione resa possibile da prelievi cessioni di credito e dagli accolli cui il Gruppo Ilva e il Gruppo AM InvestCo daranno corso con separate lettere scambiate alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica (le "Lettere di Compensazione").

In particolare, è previsto che:

- (i) la Società, ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. e ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. sottoscrivano un accordo (l'"Accordo di Accollo e Acquisto") ai sensi del quale:
  - (a) la Società acquisterebbe da ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. un credito pari a Euro 183.665,40 che quest'ultima vanta verso Ilvaform S.p.A. in A.S.;
  - (b) la Società inoltre si accollerebbe il debito di ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. verso Taranto Energia S.r.l. in A.S., pari a Euro 696.028,28, e il debito di ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. verso Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S. pari a Euro 1.140.914,31;
- (ii) in parallelo, Ilva acquisterebbe i corrispondenti crediti di Taranto Energia S.r.l. in A.S. e Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S. e si accollerebbe il corrispondente debito di Ilvaform S.p.A. in A.S.;



(iii) infine, la Società e Ilva si scambierebbero una lettera con cui l'importo a debito della Società risultante dalle predette operazioni (Euro 3.452.679,96) sarebbe compensato con un corrispondente importo del credito della Società verso Ilva per il Rimborso Decontaminazioni;

restando inteso che, entro il 6 marzo 2020, il Gruppo Ilva pagherà ogni importo residuo del Rimborso Decontaminazioni Richiesto effettivamente spettante al Gruppo AM InvestCo a esito del processo di verifica delle richieste presentate dal medesimo gruppo relativamente al Rimborso Decontaminazioni Richiesto.

Come già accennato, è altresì previsto che, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, il Gruppo Ilva sottoscriva con alcune società del Gruppo AM InvestCo (compresa la Società) il Contratto Cessione Beni Esclusi, ossia un atto ricognitivo di compravendita dei "Beni Esclusi" (come definiti nel Contratto Ilva) che, coerentemente con l'offerta formulata da AM InvestCo il 20 marzo 2019, prevede che il prezzo sia complessivamente pari a Euro 82 milioni (oltre IVA), pagabile in cinque rate a partire da giugno (con saldo entro il 30 novembre 2020), mentre l'intero importo dell'IVA maturata su tale prezzo (Euro 18 milioni) sarebbe pagato alla firma dell'Accordo di Modifica e del relativo contratto atto ricognitivo.

Il Presidente prosegue passando all'analisi del contenuto dell'Accordo Transattivo, ai sensi del quale:

- le società del Gruppo AM InvestCo (compresa la Società) e il Gruppo Ilva, facendosi reciproche concessioni e senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle reciproche domande e argomentazioni, compongono in via transattiva la controversia tra esse pendente di fronte al Tribunale di Milano (procedimenti numero R.G. 54953/2019 e R.G. 54953-1/2019);
- il Gruppo AM InvestCo revoca il recesso di cui alla Lettera di Recesso nonché l'esercizio degli altri rimedi contrattuali ivi indicati;
- entro la data della prossima udienza di trattazione del ricorso *ex art. 700* cod. proc. civ. depositato da Ilva, prevista per il 6 marzo 2020, il Gruppo Ilva e il Gruppo AM InvestCo



depositeranno gli atti di rinuncia e, a tale udienza, chiederanno congiuntamente che sia dichiarata l'estinzione e ordinata la cancellazione del giudizio;

- l'oggetto dell'Accordo Transattivo è circoscritto alla sola rinuncia reciproca di ciò che è motivo del contendere nel giudizio in corso, impregiudicata qualunque altra pretesa possa derivare dal Contratto Ilva per altre questioni.

Conclusa la descrizione del contenuto degli Accordi, con focus particolare sulle modifiche apportate al Contratto Ilva dall'Accordo di Modifica, il Presidente sottolinea ai presenti che, anche al fine di perseguire l'interesse della Società (a) al corretto ed esatto adempimento dei principi enucleati negli *Heads of Agreement* e nelle Linee Guida, (b) alla transazione del contenzioso pendente con il Gruppo Ilva dinanzi al Tribunale di Milano, nonché (c) al perfezionamento della compravendita dei Rami d'Azienda, si rende necessario e opportuno procedere all'approvazione, sottoscrizione e conclusione degli Accordi (comprese le Lettere di Compensazione e l'Accordo di Accollo e Cessione) e di ogni altro atto, accordo, contratto o documento connesso o ancillare ai medesimi o comunque inerente alla compravendita dei Rami d'Azienda, come disciplinata dall'Accordo di Modifica (cumulativamente, i "Contratti"), oltre che del nuovo assetto industriale a essi sotteso.

Alla luce di quanto sinora rilevato, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la sottoscrizione ed esecuzione dei Contratti, rilevando che l'interesse della Società alla relativa esecuzione e sottoscrizione risulta pienamente soddisfatto.

Segue ampia ed esauriente discussione tra i membri del Consiglio di Amministrazione presenti all'adunanza, i quali, preso atto e condiviso che (i) pienezza di informazione è stata data con riferimento ai Contratti, (ii) l'interesse della Società è pienamente soddisfatto dalla conclusione ed esecuzione dei medesimi e (iii) è opportuno conferire al Presidente e Amministratore Delegato, tutti i poteri necessari ed opportuni, incluso il potere di subdelega, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione dei Contratti e dello svolgimento di tutte le attività necessarie ed opportune con riferimento, o in relazione, alla relativa sottoscrizione ed esecuzione, a unanimità dei voti,

**deliberano di**



- A. approvare l'operato del Presidente e Amministratore Delegato in relazione a quanto ora discusso;
- B. approvare i Contratti, la relativa sottoscrizione ed esecuzione da parte della Società, nonché il compimento, la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi atto, accordo, contratto o documento necessario od opportuno per la definizione, sottoscrizione o conclusione di tali Contratti da parte della Società;
- C. subordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, transigere il contenzioso pendente con il Gruppo Ilva di fronte al Tribunale di Milano ai numeri R.G. 54953/2019 e 54953/1/2019, sottoscrivendo ed eseguendo l'Accordo Transattivo;
- D. conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere da esercitarsi, in nome e per conto della Società, incluso il potere di subdelegare, affinché ponga in essere tutti gli adempimenti e le attività, connessi e/o collegati, necessari o anche solo opportuni – senza eccezione alcuna – in relazione all'Accordo di Modifica, all'Accordo Transattivo, al Contratto Cessione Beni Esclusi, agli altri Contratti, all'Accordo di Cessione di Crediti e Accollo di Debiti e alla Lettera di Compensazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i poteri di: (a) negoziare, redigere, approvare, modificare e sottoscrivere con il Gruppo Ilva i Contratti e qualsivoglia altro atto, accordo, contratto o documento connesso, ancillare o consequenziale; (b) concordare, eseguire e portare a termine tutte le ulteriori azioni, operazioni, formalità, registrazioni e/o atti o accordi, necessari e/od opportuni, per la sottoscrizione di ciascuno dei Contratti e concordare, perfezionare, modificare, sottoscrivere ed eseguire qualunque altro atto, accordo, contratto, dichiarazione o documento necessario, propedeutico o utile a tal fine; nonché (c) porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che il Presidente ritenga necessaria e/o utile in relazione a quanto precede, in ciascun caso effettuando ogni necessario deposito o iscrizione presso i registri e/o gli uffici competenti e conferendo altresì il potere di nominare terzi procuratori per il compimento di alcune delle, o di tutte le, suddette attività e la sottoscrizione della relativa documentazione sopra indicata.




A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.


0118818

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, l'adunanza viene sciolta e si dichiara chiusa alle ore 13.40.

Il Presidente

  
(Lucia Morselli)

Il Segretario

  
(Maria Loizzi)

N. 9385 di rep. - Certificato di Conformità


Copia conforme all'originale in nove mezzi fogli del Verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2020 agli atti della Società:


**“ArcelorMittal Italia S.p.A.”**

con sede legale in Milano, viale Brenta n. 27/29, capitale sociale euro 401.400.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10354890963, iscritta al R.E.A. al n. MI-2525101.

Milano, li

4 (quattro) marzo 2020 (duemilaventi)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Andrea Di...'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI' around the perimeter and a five-pointed star in the center.





## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Francesco Brescia**, nato a Taranto il 12 maggio 1972, domiciliato per la carica in Milano, viale Brenta n. 27/29, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica di

### **ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.**

società unipersonale costituita ai sensi del diritto vigente in Italia, capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00 i.v., avente sede legale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354970963, numero R.E.A. MI-2525100 (la "**Società**"), munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

### PREMESSO CHE

- la Società è interamente controllata da AM InvestCo Italy S.p.A., società con sede legale in Milano, Italia, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09520030967, numero R.E.A. MI-2095627 ("**AM InvestCo**");
- in data 28 giugno 2017, Ilva S.p.A. in A.S., Iivaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Tillet S.a.s. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S. (congiuntamente, il "**Gruppo Ilva**"), da una parte, e AM InvestCo, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano (rep. 13.941; racc. 7.363) (come successivamente modificato, il "**Contratto Quadro**") concernente l'affitto e successivo acquisto da parte di AM InvestCo di determinati rami d'azienda di proprietà del Gruppo Ilva (l' "**Operazione**");
- in data 19 settembre 2018, al fine di portare a compimento l'Operazione, AM InvestCo ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell'Articolo 27-bis del Contratto Quadro e dell'Articolo 1401 del codice civile, in tal modo designando la Società affinché prendesse in affitto e acquistasse il ramo d'azienda relativo a ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (la "**Società in A.S.**");
- in data 31 ottobre 2018, con effetti a decorrere dal 1 novembre 2018, la Società e la Società in A.S. hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo del Contratto Quadro, ai sensi del quale la Società ha preso in affitto il ramo d'azienda di proprietà della Società in A.S. (il "**Contratto di Affitto Esecutivo**");
- in data 4 novembre 2019, AM InvestCo, anche in nome e per conto, *inter alia*, della Società, ha esercitato il proprio diritto di recedere dal Contratto Quadro. Il giorno seguente, il Gruppo AM InvestCo (come definito *infra*) ha notificato un atto di citazione convenendo il Gruppo Ilva dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere l'accertamento nonché la dichiarazione di validità del sopra menzionato recesso e della risoluzione del Contratto Quadro. In data 15 novembre 2019, il Gruppo Ilva ha depositato un ricorso in causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale di Milano che sia ordinato ad AM InvestCo e alle sue controllate di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a dare esecuzione a quanto previsto nella propria lettera di recesso (i procedimenti di cui all'atto di citazione e al ricorso ex art. 700 c.p.c., congiuntamente, il "**Contenzioso**");

- la Società, AM InvestCo e alcune società controllate da quest'ultima, da una parte, e il Gruppo Ilva, dall'altra parte, sono ora in procinto di sottoscrivere alcuni contratti allo scopo di modificare il Contratto Quadro e contemporaneamente transigere il Contenzioso,

con la presente,

#### NOMINA E COSTITUISCHE

- **Lucia Morselli**, nata a Modena, Italia, il 9 luglio 1956, codice fiscale MRSLCU56L49F257H, cittadina italiana, domiciliata ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia;
- **Arturo Ferrucci**, nato a Taranto, Italia, il 26 aprile 1949, codice fiscale FRRRTR49D26L049J, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia; e
- **Daniele Santoro**, nato a Firenze, Italia, il 4 maggio 1976, codice fiscale SNTDNL76E04D612I, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia,

quali procuratori speciali della Società (i "**Procuratori**"), affinché ciascuno di essi, disgiuntamente tra loro e con firma singola, abbiano i necessari e più ampi poteri per rappresentare la Società, anche dinanzi a Notai, in relazione alla conclusione dei seguenti atti o contratti relativi all'Operazione (i "**Contratti**"):

- (i) accordo di modifica del Contratto Quadro (contenente altresì alcune modifiche al Contratto di Affitto Esecutivo) tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte;
- (ii) accordo transattivo tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte, mediante il quale le parti transigono il Contenzioso;
- (iii) contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, concernente la cessione di determinati beni (pezzi di ricambio) esclusi dal perimetro dei rami d'azienda oggetto di affitto ai sensi del Contratto Quadro;
- (iv) contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte, relativo alla regolazione di alcuni crediti vantati da AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società) verso il Gruppo Ilva;

contratto tra alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società) relativo all'accollo di alcuni debiti e cessione di alcuni crediti verso il Gruppo Ilva;

scambio di corrispondenza tra alcune società del Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, relativo alla compensazione di alcuni debiti e crediti reciproci.

Per i suddetti scopi, la Società conferisce ai Procuratori, disgiuntamente tra loro e con firma singola, tutti i più ampi poteri, da esercitarsi senza alcuna limitazione, inclusi quelli quivi non espressamente menzionati ma che potrebbero rendersi utili o necessari, al fine di eseguire e

portare a compimento l'Operazione nonché sottoscrivere i Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:

- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti i Contratti, pattuendo, tra le altre cose, dichiarazioni e garanzie, ripartizioni di spese e imposte nonché ogni altra previsione dei Contratti che possa essere utile o necessaria ai fini dell'Operazione;
- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti gli accordi, contratti, documenti, dichiarazioni, certificati, depositi e/o comunicazioni richiesti o contemplati dai, relativi o comunque connessi ai, Contratti;
- rappresentare la Società, e agire in nome e per conto di essa, davanti a un Notaio al fine di sottoscrivere i Contratti;
- perfezionare l'Operazione e compiere tutte le altre attività che la Società sarà tenuta a porre in essere ai sensi dei Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di effettuare e ricevere pagamenti, rilasciare e ricevere tutte le necessarie o utili dichiarazioni e garanzie nonché obblighi di indennizzo, assumere e ricevere impegni e comunicazioni, nonché assumere qualunque altra decisione che la Società debba adottare ai fini di eseguire o portare a compimento l'Operazione oppure ai sensi dei Contratti;
- effettuare, sottoscrivere e ricevere, compreso di fronte a un Notaio o di fronte a qualsiasi altro ente o autorità pubblici, qualsivoglia ulteriore accordo, contratto, documento, dichiarazione e ricevuta relativi all'Operazione e ai Contratti, prendere qualsiasi decisione che, a discrezione di ciascuno tra i Procuratori, sia ritenuta necessaria, opportuna o utile in relazione all'Operazione e ai Contratti, ed effettuare qualsiasi altra attività necessaria od opportuna in relazione all'Operazione e ai Contratti, compreso finalizzare, formalizzare, modificare, attuare, depositare e registrare tutta la documentazione necessaria, nonché porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che i Procuratori ritengano necessaria e/o utile per il perfezionamento e l'efficacia di tale documentazione; in ciascun caso senza alcuna limitazione, in modo che non possa mai essere eccepita ai Procuratori alcuna mancanza o imprecisione di poteri;
- esercitare o rinunciare a qualsiasi diritto che la Società possa vantare ai sensi dei Contratti;
- transigere e/o conciliare, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il Contenzioso, anche rinunciando definitivamente e irrevocabilmente a qualsivoglia domanda e/o azione e/o diritto a essi connesso; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di sottoscrivere, notificare e depositare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., dichiarazioni di rinuncia agli atti e ad azioni nonché dichiarazioni di accettazione dei medesimi;
- nominare procuratori, incluso il potere di sub-delega, nei limiti dei poteri conferiti con la presente procura.

Tutto quanto sopra con espressa dichiarazione di approvare l'operato dei Procuratori sin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e autorizzando ciascun Procuratore a contrarre con sé stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile.

La Società si impegna, anche come *pactum de non petendo*, a non promuovere alcuna azione, pretesa o procedimento di alcun tipo e rinuncia a ogni diritto, azione o pretesa che possa avere in relazione all'esercizio dei poteri qui previsti o agli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra, anche in caso di eventuali conflitti di interessi dei Procuratori o di svolgimento da parte degli stessi di attività anche in rappresentanza di altri soggetti in relazione all'Operazione e/o ai Contratti, rinunciando espressamente ai rimedi a essa eventualmente spettanti al riguardo, anche ai sensi degli artt. 1394 o 1395 del codice civile.

La Società si impegna irrevocabilmente a: (1) dispensare espressamente i Procuratori dall'effettuare alcuna indagine sul merito degli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra o di ogni altra azione posta in essere in esecuzione della presente procura speciale; e (2) manlevare e tenere ciascun Procuratore indenne in via integrale da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, spesa o costo dagli stessi incorsi o sostenuti in relazione alla presente procura speciale o a qualsiasi atto compiuto da ciascun Procuratore nell'espletamento delle attività quivi previste.

La presente procura è disciplinata dal, e deve essere interpretata in conformità al, diritto vigente in Italia. Qualsiasi controversia che sorga in relazione alla presente procura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

*W. Gualle*

*Janis Pavia*



N. 43944 di rep.

Certifico io sottoscritta **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che il signor:

**Francesco Brescia**, nato a Taranto il 12 maggio 1972, domiciliato per la carica in Milano, viale Brenta n. 27/29, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica di

**ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.**,

società unipersonale costituita ai sensi del diritto vigente in Italia, capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00 i.v., avente sede legale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354970963, numero R.E.A. MI-2525100,

munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

della identità personale del quale io notaio sono certa, ha sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine l'altro mezzo foglio dello stesso, pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista.


Omissa la lettura per espressa dispensa della parte.

Milano, via Agnello 18

3 (tre) marzo 2020 (duemilaventi)



*Renata Mariella*



## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Francesco Brescia**, nato a Taranto il 12 maggio 1972, domiciliato per la carica in Milano, viale Brenta n. 27/29, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica di

### **ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.**

società unipersonale costituita ai sensi del diritto vigente in Italia, capitale sociale pari a Euro 45.000.000,00 i.v., avente sede legale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354910969, numero R.E.A. MI-2525096 (la "**Società**"), munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

### PREMESSO CHE

- la Società è interamente controllata da AM InvestCo Italy S.p.A., società con sede legale in Milano, Italia, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09520030967, numero R.E.A. MI-2095627 ("**AM InvestCo**");
- in data 28 giugno 2017, Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Tillet S.a.s. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S. (congiuntamente, il "**Gruppo Ilva**"), da una parte, e AM InvestCo, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano (rep. 13.941; racc. 7.363) (come successivamente modificato, il "**Contratto Quadro**") concernente l'affitto e successivo acquisto da parte di AM InvestCo di determinati rami d'azienda di proprietà del Gruppo Ilva (l' "**Operazione**");
- in data 19 settembre 2018, al fine di portare a compimento l'Operazione, AM InvestCo ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell'Articolo 27-bis del Contratto Quadro e dell'Articolo 1401 del codice civile, in tal modo designando la Società affinché prendesse in affitto e acquistasse il ramo d'azienda relativo a TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (la "**Società in A.S.**");
- in data 31 ottobre 2018, con effetti a decorrere dal 1 novembre 2018, la Società e la Società in A.S. hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo del Contratto Quadro, ai sensi del quale la Società ha preso in affitto il ramo d'azienda di proprietà della Società in A.S. (il "**Contratto di Affitto Esecutivo**");
- in data 4 novembre 2019, AM InvestCo, anche in nome e per conto, *inter alia*, della Società, ha esercitato il proprio diritto di recedere dal Contratto Quadro. Il giorno seguente, il Gruppo AM InvestCo (come definito *infra*) ha notificato un atto di citazione convenendo il Gruppo Ilva dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere l'accertamento nonché la dichiarazione di validità del sopra menzionato recesso e della risoluzione del Contratto Quadro. In data 15 novembre 2019, il Gruppo Ilva ha depositato un ricorso in causa *ex art. 700 c.p.c.* al fine di ottenere dal Tribunale di Milano che sia ordinato ad AM InvestCo e alle sue controllate di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a dare esecuzione a quanto previsto nella propria lettera di recesso (i procedimenti di cui all'atto di citazione e al ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, congiuntamente, il "**Contenzioso**");

- la Società, AM InvestCo e alcune società controllate da quest'ultima, da una parte, e il Gruppo Ilva, dall'altra parte, sono ora in procinto di sottoscrivere alcuni contratti allo scopo di modificare il Contratto Quadro e contemporaneamente transigere il Contenzioso,

con la presente,

### NOMINA E COSTITUISCE

- **Lucia Morselli**, nata a Modena, Italia, il 9 luglio 1956, codice fiscale MRSLCU56L49F257H, cittadina italiana, domiciliata ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia;
- **Arturo Ferrucci**, nato a Taranto, Italia, il 26 aprile 1949, codice fiscale FRRRTR49D26L049J, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia; e
- **Daniele Santoro**, nato a Firenze, Italia, il 4 maggio 1976, codice fiscale SNTDNL76E04D612I, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia,

quali procuratori speciali della Società (i "**Procuratori**"), affinché ciascuno di essi, disgiuntamente tra loro e con firma singola, abbiano i necessari e più ampi poteri per rappresentare la Società, anche dinanzi a Notai, in relazione alla conclusione dei seguenti atti o contratti relativi all'Operazione (i "**Contratti**"):

- (i) accordo di modifica del Contratto Quadro (contenente altresì alcune modifiche al Contratto di Affitto Esecutivo) tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte;
- (ii) accordo transattivo tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte, mediante il quale le parti transigono il Contenzioso;
- (iii) contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, concernente la cessione di determinati beni (pezzi di ricambio) esclusi dal perimetro dei rami d'azienda oggetto di affitto ai sensi del Contratto Quadro;
- (iv) contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte, relativo alla regolazione di alcuni crediti vantati da AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società) verso il Gruppo Ilva;
- (v) contratto tra alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società) relativo all'accollo di alcuni debiti e cessione di alcuni crediti verso il Gruppo Ilva;
- (vi) scambio di corrispondenza tra alcune società del Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, relativo alla compensazione di alcuni debiti e crediti reciproci.

Per i suddetti scopi, la Società conferisce ai Procuratori, disgiuntamente tra loro e con firma singola, tutti i più ampi poteri, da esercitarsi senza alcuna limitazione, inclusi quelli qui non espressamente menzionati ma che potrebbero rendersi utili o necessari, al fine di eseguire e



portare a compimento l'Operazione nonché sottoscrivere i Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:

- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti i Contratti, pattuendo, tra le altre cose, dichiarazioni e garanzie, ripartizioni di spese e imposte nonché ogni altra previsione dei Contratti che possa essere utile o necessaria ai fini dell'Operazione;
- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti gli accordi, contratti, documenti, dichiarazioni, certificati, depositi e/o comunicazioni richiesti o contemplati dai, relativi o comunque connessi ai, Contratti;
- rappresentare la Società, e agire in nome e per conto di essa, davanti a un Notaio al fine di sottoscrivere i Contratti;
- perfezionare l'Operazione e compiere tutte le altre attività che la Società sarà tenuta a porre in essere ai sensi dei Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di effettuare e ricevere pagamenti, rilasciare e ricevere tutte le necessarie o utili dichiarazioni e garanzie nonché obblighi di indennizzo, assumere e ricevere impegni e comunicazioni, nonché assumere qualunque altra decisione che la Società debba adottare ai fini di eseguire o portare a compimento l'Operazione oppure ai sensi dei Contratti;
- effettuare, sottoscrivere e ricevere, compreso di fronte a un Notaio o di fronte a qualsiasi altro ente o autorità pubblici, qualsivoglia ulteriore accordo, contratto, documento, dichiarazione e ricevuta relativi all'Operazione e ai Contratti, prendere qualsiasi decisione che, a discrezione di ciascuno tra i Procuratori, sia ritenuta necessaria, opportuna o utile in relazione all'Operazione e ai Contratti, ed effettuare qualsiasi altra attività necessaria od opportuna in relazione all'Operazione e ai Contratti, compreso finalizzare, formalizzare, modificare, attuare, depositare e registrare tutta la documentazione necessaria, nonché porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che i Procuratori ritengano necessaria e/o utile per il perfezionamento e l'efficacia di tale documentazione; in ciascun caso senza alcuna limitazione, in modo che non possa mai essere eccepita ai Procuratori alcuna mancanza o imprecisione di poteri;
- esercitare o rinunciare a qualsiasi diritto che la Società possa vantare ai sensi dei Contratti;
- transigere e/o conciliare, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il Contenzioso, anche rinunciando definitivamente e irrevocabilmente a qualsivoglia domanda e/o azione e/o diritto a essi connesso; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di sottoscrivere, notificare e depositare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., dichiarazioni di rinuncia agli atti e ad azioni nonché dichiarazioni di accettazione dei medesimi;
- nominare procuratori, incluso il potere di sub-delega, nei limiti dei poteri conferiti con la presente procura.

Tutto quanto sopra con espressa dichiarazione di approvare l'operato dei Procuratori sin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e autorizzando ciascun Procuratore a contrarre con sé stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile.

La Società si impegna, anche come *pactum de non petendo*, a non promuovere alcuna azione, pretesa o procedimento di alcun tipo e rinuncia a ogni diritto, azione o pretesa che possa avere in relazione all'esercizio dei poteri qui previsti o agli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra, anche in caso di eventuali conflitti di interessi dei Procuratori o di svolgimento da parte degli stessi di attività anche in rappresentanza di altri soggetti in relazione all'Operazione e/o ai Contratti, rinunciando espressamente ai rimedi a essa eventualmente spettanti al riguardo, anche ai sensi degli artt. 1394 o 1395 del codice civile.

La Società si impegna irrevocabilmente a: (1) dispensare espressamente i Procuratori dall'effettuare alcuna indagine sul merito degli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra o di ogni altra azione posta in essere in esecuzione della presente procura speciale; e (2) manlevare e tenere ciascun Procuratore indenne in via integrale da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, spesa o costo dagli stessi incorsi o sostenuti in relazione alla presente procura speciale o a qualsiasi atto compiuto da ciascun Procuratore nell'espletamento delle attività quivi previste.

La presente procura è disciplinata dal, e deve essere interpretata in conformità al, diritto vigente in Italia. Qualsiasi controversia che sorga in relazione alla presente procura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

*W. Zucchi*

*Luigi Bocchi*



N. 43945 di rep.

Certifico io sottoscritta **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che il signor:

**Francesco Brescia**, nato a Taranto il 12 maggio 1972, domiciliato per la carica in Milano, viale Brenta n. 27/29, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica di

**ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.**,

società unipersonale costituita ai sensi del diritto vigente in Italia, capitale sociale pari a Euro 45.000.000,00 i.v., avente sede legale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354910969, numero R.E.A. MI-2525096,

munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

della identità personale del quale io notaio sono certa, ha sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine l'altro mezzo foglio dello stesso, pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista.

Omissa la lettura per espressa dispensa della parte.

Milano, via Agnello 18

3 (tre) marzo 2020 (duemilaventi)





## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Francesco Brescia**, nato a Taranto il 12 maggio 1972, domiciliato per la carica in Milano, viale Brenta n. 27/29, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica di

### **ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.**

società unipersonale costituita ai sensi del diritto vigente in Italia, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00 i.v., avente sede legale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354920968, numero R.E.A. MI-2525097 (la "**Società**"), munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

### PREMESSO CHE

- la Società è interamente controllata da AM InvestCo Italy S.p.A., società con sede legale in Milano, Italia, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09520030967, numero R.E.A. MI-2095627 ("**AM InvestCo**");
- in data 28 giugno 2017, Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Tillet S.a.s. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S. (congiuntamente, il "**Gruppo Ilva**"), da una parte, e AM InvestCo, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano (rep. 13.941; racc. 7.363) (come successivamente modificato, il "**Contratto Quadro**") concernente l'affitto e successivo acquisto da parte di AM InvestCo di determinati rami d'azienda di proprietà del Gruppo Ilva (l' "**Operazione**");
- in data 19 settembre 2018, al fine di portare a compimento l'Operazione, AM InvestCo ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell'Articolo 27-bis del Contratto Quadro e dell'Articolo 1401 del codice civile, in tal modo designando la Società affinché prendesse in affitto e acquistasse il ramo d'azienda relativo a ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (la "**Società in A.S.**");
- in data 31 ottobre 2018, con effetti a decorrere dal 1 novembre 2018, la Società e la Società in A.S. hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo del Contratto Quadro, ai sensi del quale la Società ha preso in affitto il ramo d'azienda di proprietà della Società in A.S. (il "**Contratto di Affitto Esecutivo**");
- in data 4 novembre 2019, AM InvestCo, anche in nome e per conto, *inter alia*, della Società, ha esercitato il proprio diritto di recedere dal Contratto Quadro. Il giorno seguente, il Gruppo AM InvestCo (come definito *infra*) ha notificato un atto di citazione convenendo il Gruppo Ilva dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere l'accertamento nonché la dichiarazione di validità del sopra menzionato recesso e della risoluzione del Contratto Quadro. In data 15 novembre 2019, il Gruppo Ilva ha depositato un ricorso in causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale di Milano che sia ordinato ad AM InvestCo e alle sue controllate di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a dare esecuzione a quanto previsto nella propria lettera di recesso (i procedimenti di cui all'atto di citazione e al ricorso ex art. 700 c.p.c., congiuntamente, il "**Contenzioso**");

- la Società, AM InvestCo e alcune società controllate da quest'ultima, da una parte, e il Gruppo Ilva, dall'altra parte, sono ora in procinto di sottoscrivere alcuni contratti allo scopo di modificare il Contratto Quadro e contemporaneamente transigere il Contenzioso,

con la presente,

#### NOMINA E COSTITUISCE

- **Lucia Morselli**, nata a Modena, Italia, il 9 luglio 1956, codice fiscale MRSLCU56L49F257H, cittadina italiana, domiciliata ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia;
- **Arturo Ferrucci**, nato a Taranto, Italia, il 26 aprile 1949, codice fiscale FRRRTR49D26L049J, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia; e
- **Daniele Santoro**, nato a Firenze, Italia, il 4 maggio 1976, codice fiscale SNTDNL76E04D612I, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia,

quali procuratori speciali della Società (i "**Procuratori**"), affinché ciascuno di essi, disgiuntamente tra loro e con firma singola, abbiano i necessari e più ampi poteri per rappresentare la Società, anche dinanzi a Notai, in relazione alla conclusione dei seguenti atti o contratti relativi all'Operazione (i "**Contratti**"):

- (i) accordo di modifica del Contratto Quadro (contenente altresì alcune modifiche al Contratto di Affitto Esecutivo) tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte;
- (ii) accordo transattivo tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte, mediante il quale le parti transigono il Contenzioso;
- (iii) contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, concernente la cessione di determinati beni (pezzi di ricambio) esclusi dal perimetro dei rami d'azienda oggetto di affitto ai sensi del Contratto Quadro;
- (iv) contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società), dall'altra parte, relativo alla regolazione di alcuni crediti vantati da AM InvestCo e le sue controllate (compresa la Società) verso il Gruppo Ilva;
- (v) contratto tra alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società) relativo all'accollo di alcuni debiti e cessione di alcuni crediti verso il Gruppo Ilva;
- (vi) scambio di corrispondenza tra alcune società del Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, relativo alla compensazione di alcuni debiti e crediti reciproci.

Per i suddetti scopi, la Società conferisce ai Procuratori, disgiuntamente tra loro e con firma singola, tutti i più ampi poteri, da esercitarsi senza alcuna limitazione, inclusi quelli qui non espressamente menzionati ma che potrebbero rendersi utili o necessari, al fine di eseguire e

portare a compimento l'Operazione nonché sottoscrivere i Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:


- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti i Contratti, pattuendo, tra le altre cose, dichiarazioni e garanzie, ripartizioni di spese e imposte nonché ogni altra previsione dei Contratti che possa essere utile o necessaria ai fini dell'Operazione;
- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti gli accordi, contratti, documenti, dichiarazioni, certificati, depositi e/o comunicazioni richiesti o contemplati dai, relativi o comunque connessi ai, Contratti;
- rappresentare la Società, e agire in nome e per conto di essa, davanti a un Notaio al fine di sottoscrivere i Contratti;
- perfezionare l'Operazione e compiere tutte le altre attività che la Società sarà tenuta a porre in essere ai sensi dei Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di effettuare e ricevere pagamenti, rilasciare e ricevere tutte le necessarie o utili dichiarazioni e garanzie nonché obblighi di indennizzo, assumere e ricevere impegni e comunicazioni, nonché assumere qualunque altra decisione che la Società debba adottare ai fini di eseguire o portare a compimento l'Operazione oppure ai sensi dei Contratti;
- effettuare, sottoscrivere e ricevere, compreso di fronte a un Notaio o di fronte a qualsiasi altro ente o autorità pubblici, qualsivoglia ulteriore accordo, contratto, documento, dichiarazione e ricevuta relativi all'Operazione e ai Contratti, prendere qualsiasi decisione che, a discrezione di ciascuno tra i Procuratori, sia ritenuta necessaria, opportuna o utile in relazione all'Operazione e ai Contratti, ed effettuare qualsiasi altra attività necessaria od opportuna in relazione all'Operazione e ai Contratti, compreso finalizzare, formalizzare, modificare, attuare, depositare e registrare tutta la documentazione necessaria, nonché porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che i Procuratori ritengano necessaria e/o utile per il perfezionamento e l'efficacia di tale documentazione; in ciascun caso senza alcuna limitazione, in modo che non possa mai essere eccepita ai Procuratori alcuna mancanza o imprecisione di poteri;
- esercitare o rinunciare a qualsiasi diritto che la Società possa vantare ai sensi dei Contratti;
- transigere e/o conciliare, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il Contenzioso, anche rinunciando definitivamente e irrevocabilmente a qualsivoglia domanda e/o azione e/o diritto a essi connesso; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di sottoscrivere, notificare e depositare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., dichiarazioni di rinuncia agli atti e ad azioni nonché dichiarazioni di accettazione dei medesimi;
- nominare procuratori, incluso il potere di sub-delega, nei limiti dei poteri conferiti con la presente procura.

Tutto quanto sopra con espressa dichiarazione di approvare l'operato dei Procuratori sin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e autorizzando ciascun Procuratore a contrarre con sé stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile.

La Società si impegna, anche come *pactum de non petendo*, a non promuovere alcuna azione, pretesa o procedimento di alcun tipo e rinuncia a ogni diritto, azione o pretesa che possa avere in relazione all'esercizio dei poteri qui previsti o agli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra, anche in caso di eventuali conflitti di interessi dei Procuratori o di svolgimento da parte degli stessi di attività anche in rappresentanza di altri soggetti in relazione all'Operazione e/o ai Contratti, rinunciando espressamente ai rimedi a essa eventualmente spettanti al riguardo, anche ai sensi degli artt. 1394 o 1395 del codice civile.

La Società si impegna irrevocabilmente a: (1) dispensare espressamente i Procuratori dall'effettuare alcuna indagine sul merito degli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra o di ogni altra azione posta in essere in esecuzione della presente procura speciale; e (2) manlevare e tenere ciascun Procuratore indenne in via integrale da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, spesa o costo dagli stessi incorsi o sostenuti in relazione alla presente procura speciale o a qualsiasi atto compiuto da ciascun Procuratore nell'espletamento delle attività quivi previste.

La presente procura è disciplinata dal, e deve essere interpretata in conformità al, diritto vigente in Italia. Qualsiasi controversia che sorga in relazione alla presente procura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.



*[Handwritten signature]*



N. 43943 di rep.

Certifico io sottoscritta **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che il signor:

**Francesco Brescia**, nato a Taranto il 12 maggio 1972, domiciliato per la carica in Milano, viale Brenta n. 27/29, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica di

**ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.**,

società unipersonale costituita ai sensi del diritto vigente in Italia, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00 i.v., avente sede legale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354920968, numero R.E.A. MI-2525097,


munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

della identità personale del quale io notaio sono certa, ha sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine l'altro mezzo foglio dello stesso, pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista.


Omessa la lettura per espressa dispensa della parte.

Milano, via Agnello 18

3 (tre) marzo 2020 (duemilaventi)



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to read "Renata Mariella". To the left of the signature is a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The outer ring of the seal contains text, likely the name of the notary and the jurisdiction, though it is difficult to read due to the image quality.



### POUVOIR SPECIAL

Le soussigné :

Pascal BELAIR, né à Bellac (87), France, le 1<sup>er</sup> octobre 1960, de nationalité française, demeurant aux fins des présentes au 16 Lotissement de l'Etang 88000 Chantraine (France) ;

en sa qualité de représentant autorisé de la société **ArcelorMittal Socova**, une société par actions simplifiée constituée en vertu du droit français, au capital de 5.001.000 euros, dont le siège social est sis 6, rue André Campra, Immeuble le Cézanne, 93200 Saint-Denis, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 840 427 249 (la « **Société** »), dûment autorisé et doté des pouvoirs nécessaires conformément aux statuts de la Société,

### CONSIDERANT QUE

- la Société est une filiale détenue en totalité par AM InvestCo Italy S.p.A., une société constituée en vertu du droit italien, dont le siège social est sis Viale Brenta 27/29, Milan, au capital de 540.000.000 euros, et dont le numéro de TVA, d'identification fiscale et d'immatriculation au registre des sociétés de Milan est 09520030967 (« **AM InvestCo** ») ;
- le 28 juin 2019, Ilva S.p.A. en A.S., Ilvaform S.p.A. en A.S., Taranto Energia S.r.l. en A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. en A.S., Tillet S.a.s. en A.S. and Socova S.a.s. en A.S. (ensemble, le « **Groupe Ilva** ») et AM InvestCo ont conclu une convention notariée par le Notaire Carlo Marchetti de Milan (n°13.941 au répertoire ; n°7.363 de collection) (telle que modifiée et complétée, respectivement, le 14 septembre 2018 et le 20 mars 2019, le « **Contrat-Cadre** ») concernant la location et l'acquisition ultérieure de certains fonds de commerce du Groupe Ilva par AM InvestCo (l' « **Opération** ») ;

### SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned:

Pascal BELAIR, born in Bellac (87), France, on October 1, 1960, French citizen, resident of France, domiciled for the purposes hereof at 16 Lotissement de l'Etang 88000 Chantraine (France);

in his capacity as authorized representative of **ArcelorMittal Socova**, a *société par actions simplifiée* incorporated under the laws of France, with a corporate capital of Euro 5,001,000, having its registered office at 6, rue André Campra, Immeuble le Cézanne, 93200 Saint-Denis, France, registered with the Trade and Companies Register of Bobigny under number 840 427 249 (the « **Company** »), being duly authorized and vested with the necessary powers pursuant to the by-laws of the Company,

### WHEREAS

- the Company is a wholly owned subsidiary of AM InvestCo Italy S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, with registered office in Milan, at Viale Brenta 27/29, having a share capital of Euro 540,000,000.00, VAT, Tax ID and registration number in the Companies' Register of Milan: 09520030967 (« **AM InvestCo** »);
- on June 28, 2019, Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Tillet S.a.s. in A.S. and Socova S.a.s. in A.S. (together, the « **Ilva Group** ») and AM InvestCo entered into an agreement notarized by Notary Public Carlo Marchetti of Milan (repertory No. 13.941; collection No. 7.363) (as amended and supplemented, respectively, on September 14, 2018, and March 20, 2019, the « **Framework Agreement** ») with respect to the lease and subsequent acquisition of certain business units of the Ilva Group by AM InvestCo (the « **Transaction** »);



- afin de réaliser l’Opération, le 19 septembre 2018, AM InvestCo a exercé son droit de substitution en vertu de l’article 27-bis du Contrat-Cadre et de l’article 1401 du Code civil italien, désignant ainsi la Société dans la location et l’acquisition du fonds de commerce de Socova S.a.s. en A.S. (« **Socova** ») ;
- le 31 octobre 2018, avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2018, en vertu du Contrat-Cadre, la Société et Socova ont conclu un contrat de location-gérance (le « **Contrat de Location-Gérance de Mise en Œuvre** ») et un « *Acte réitératif – Contrat de Location-Gérance de Fonds de Commerce* » aux seules fins de la publicité et des formalités françaises (l’ « **Acte Français Réitératif** »), chacun au sujet du fonds de commerce de Socova ;
- le 4 novembre 2019, AM InvestCo, également pour le compte, entre autres, de la Société, a exercé son droit de se retirer du Contrat-Cadre. Le lendemain, les mêmes parties ont déposé une citation à comparaître devant le tribunal de Milan afin de vérifier la validité du retrait susmentionné et la résiliation du Contrat-Cadre. Le 15 novembre 2019, le Groupe Ilva a introduit une demande en référé auprès du tribunal de Milan afin d’obtenir du tribunal une ordonnance empêchant le Groupe AM InvestCo (tel que défini ci-dessous) de donner suite à son retrait et à son préavis de résiliation (ensemble, le « **Contentieux** ») ;
- la Société, AM InvestCO et certaines de ses filiales (ensemble, le « **Groupe AM InvestCo** ») et le Groupe Ilva sont désormais en négociation pour la conclusion d’un accord en vue de la modification du Contrat-Cadre et du règlement simultané du Contentieux et de la réalisation de l’Opération,

par les présentes,

hereby,



## NOMME ET CONSTITUE

- **Lucia Morselli**, né à Modène, Italie, le 9 juillet 1956, numéro fiscal MRSLCU56L49F257H, de nationalité italienne, demeurant aux fins des présentes à Viale Brenta 27/29, Milan, Italie;
- **Arturo Ferrucci**, né à Tarante, Italie, le 26 avril 1949, numéro fiscal FRRRTR49D26L049J, de nationalité italienne, demeurant aux fins des présentes à Viale Brenta 27/29, Milan, Italie; et
- **Daniele Santoro**, né à Florence, Italie, le 4 mai 1976, numéro fiscal SNTDNL76E04D612I, de nationalité italienne, demeurant aux fins des présentes à Viale Brenta 27/29, Milan, Italie,

en tant que représentants spéciaux de la Société (les « **Représentants Spéciaux** ») de sorte que chacun d'eux, séparément, non conjointement et avec une seule signature, dispose des pouvoirs nécessaires et les plus étendus pour représenter la Société, y compris devant les notaires, en ce qui concerne les contrats suivants relatifs à l'Opération (les « **Contrats de l'Opération** ») :

- (i) un avenant au Contrat-Cadre (y compris certaines modifications du Contrat de Location-Gérance de Mise en Œuvre) à conclure, *inter alia*, entre le Groupe Ilva, d'une part, et le Groupe AM InvestCo, d'autre part ;
- (ii) un accord transactionnel à conclure, *inter alia*, entre le Groupe Ilva, d'une part, et le Groupe AM InvestCo, d'autre part, par laquelle les parties font des concessions réciproques et, sans admettre les demandes et arguments réciproques, règlent le Contentieux ;
- (iii) un contrat à conclure, *inter alia*, entre le Groupe Ilva, d'une part, et le Groupe AM InvestCo, d'autre part, relatif au transfert de certains actifs (pièces isolées) exclus du périmètre des fonds de commerce loués dans le cadre du Contrat-Cadre ;

## APPOINT AND CONSTITUTE

- **Lucia Morselli**, born in Modena, Italy, on July 9, 1956, fiscal code MRSLCU56L49F257H, Italian citizen, domiciled for the purposes hereof in Viale Brenta 27/29, Milan, Italy;
- **Arturo Ferrucci**, born in Taranto, Italy, on April 26, 1949, fiscal code FRRRTR49D26L049J, Italian citizen, domiciled for the purposes hereof in Viale Brenta 27/29, Milan, Italy; and
- **Daniele Santoro**, born in Florence, Italy, on May 4, 1976, fiscal code SNTDNL76E04D612I, Italian citizen, domiciled for the purposes hereof in Viale Brenta 27/29, Milan, Italy,

as special attorneys-in-fact of the Company (the « **Attorneys-in-Fact** ») so that, each of them, severally, not jointly and with single signature, shall have the necessary and broadest powers to represent the Company, including in front of Notaries Public, in connection with the following agreements relating to the Transaction (the « **Transaction Agreements** »):

- (i) an amendment agreement to the Framework Agreement (including certain amendments to the Executory Lease Agreement) to be entered into by and among the Ilva Group, on the one hand, and the AM InvestCo Group, on the other hand;
- (ii) a settlement agreement to be entered into by and among the Ilva Group, on the one hand, and the AM InvestCo Group, on the other hand, whereby the parties thereto make reciprocal concessions and, without admitting to the reciprocal claims and arguments, settle the Litigation;
- (iii) an agreement to be entered into by and among the Ilva Group, on the one hand, and the AM InvestCo Group, on the other hand, relating to the transfer of certain assets (spare parts) that are excluded from the perimeter of the business units leased under the Framework Agreement;




(iv) un avenant modifiant l'Acte Français Réitératif à conclure par et entre la Société et Socova.

(iv) an amendment agreement amending the French Short Form Agreement to be entered into by and among the Company and Socova.

A cette fin, la Société accorde par les présentes aux Représentants Spéciaux, séparément, non conjointement et avec une seule signature, tous les pouvoirs, à exercer sans limitation d'aucune sorte, y compris ceux qui ne sont pas expressément mentionnés dans les présentes mais qui peuvent être nécessaires ou utiles pour exécuter et réaliser l'Opération, y compris, mais sans s'y limiter, les pouvoirs de :

To this purpose, the Company hereby grants henceforth severally, not jointly and with single signature, to the Attorneys-in-Fact any and all powers, to be exercised without limitations of any kind, including those not expressly mentioned herein but which may be necessary or useful, to execute and perform the Transaction, including, but not limited to, the powers to:

- rédiger, négocier, approuver, finaliser, conclure, modifier, compléter et exécuter avec le Groupe Ilva et d'autres tiers tous les Contrats de l'Opération, déterminer, entre autres choses, les déclarations et garanties, répartition des impôts et des frais, et toute autre disposition des Contrats de l'Opération qui serait utile ou nécessaire aux fins de l'Opération ;
  - rédiger, négocier, approuver, finaliser, conclure, modifier, compléter et exécuter tout accord, contrat, document, déclarations, certificats, dossier et/ou communication requis ou envisagé par, lié ou autrement associé à l'un des Contrats de l'Opération ;
  - exercer ou renoncer à tout droit de la Société en vertu des Contrats de l'Opération ;
  - représenter et agir au nom et pour le compte de la Société devant un notaire italien ou français pour la conclusion de l'un des Contrats de l'Opération ;
  - réaliser l'Opération et prendre toute autre mesure à effectuer par la Société en vertu de l'un des Contrats de l'Opération, y compris faire ou recevoir des paiements, donner ou prendre toute déclaration et garantie et obligation d'indemnisation requise ou nécessaire, prendre ou bénéficier de tout engagement, prendre toute décision qui doit
- draw up, negotiate, approve, finalize, execute, amend, supplement and perform with the Ilva Group and other third parties all Transaction Agreements, determining, among other things, representations and warranties, allocation of taxes and expenses, and any other provision of the Transaction Agreements that may be useful or necessary for the purposes of the Transaction;
  - draw up, negotiate, approve, finalize, execute, amend, supplement and perform all agreements, contracts, documents, statements, certificates, filings and/or communications required or contemplated by, related or otherwise connected to any of the Transaction Agreements;
  - exercise or waive any rights of the Company under the Transaction Agreements;
  - represent, and act in the name and on behalf of, the Company before an Italian or French Notary Public for the execution of any of the Transaction Agreements;
  - consummate the Transaction and take any and all other actions to be performed by the Company under any of the Transaction Agreements, including making and receiving payments, making and receiving all the required or useful representations and warranties and indemnification obligations, assuming and receiving undertakings, making any decisions that need to be made



être prise par la Société en vertu de l'un des Contrats de l'Opération, et recevoir des avis ;

by the Company under any of the Transaction Agreements, and receiving notices;

- faire, signer ou recevoir, y compris devant notaire en Italie ou en France ou toute autre entité ou autorité publique, tout contrat, document, déclaration et justificatif opportun relatif à l'Opération, prendre toute décision qui, à la discrétion des Représentants Spéciaux, est jugée nécessaire, opportune ou utile au regard de l'Opération et procéder à toute autre action nécessaire ou utile en lien avec l'Opération, y compris finaliser, formaliser, modifier, mettre en œuvre, déposer et enregistrer toute documentation nécessaire, ainsi que faire toute autre activité accessoire ou utile jugée nécessaire et/ou opportune par les Représentants Spéciaux pour l'achèvement et l'effectivité de cette documentation ; dans chaque cas sans limitation, afin qu'aucune lacune ou inexactitude ne puisse jamais être reprochée aux Représentants Spéciaux ;
  - nommer tout autre représentant spécial, y compris avec faculté de subdélégation, et de leur accorder les mêmes pouvoirs que ceux prévus par les présentes.
- make, sign and receive, including before a Notary Public in Italy or in France or any other entities or public authorities, any and all other appropriate agreements, documents, statements and receipts relating to the Transaction, make any decision which, in the discretion of any of the Attorneys-in-Fact, are deemed necessary, appropriate or useful in relation to the Transaction, and carry out any and all other necessary or useful actions in connection with the Transaction, including finalize, formalize, amend, implement, file and register all necessary documentation, as well as do any other ancillary or instrumental activity that is deemed necessary and/or appropriate by the Attorneys-in-Fact for the completion and the effectiveness of such documentation; in each case without any limitation, so that no lack or inaccuracy of powers may ever be objected to the Attorneys-in-Fact;
  - appoint other special attorneys-in-fact, including sub-delegation powers, and grant them the same powers set forth herein.

Toute mesure susmentionnée des Représentants Spéciaux est ainsi ratifiée, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune autre ratification ou confirmation.

Any above action of the Attorneys-in-Fact is hereby henceforth ratified, without the need of any further ratification or confirmation.

La Société s'engage, également en tant que *pactum de non petendo*, à s'abstenir d'intenter toute action, réclamation ou procédure de quelque nature que ce soit, et renonce à tout droit, action ou réclamation dont elle pourrait bénéficier en relation avec l'exercice des pouvoirs prévus par les présentes ou les actes, accords, documents ou activités mentionnées ci-dessus, y compris en cas de conflits d'intérêts des Représentants Spéciaux ou de mesure de leur part également pour le compte d'autres parties en relation avec l'Opération et/ou les Contrats de l'Opération, renonçant expressément à tout recours qu'elle pourrait avoir à ces égards.

The Company undertakes, also as a *pactum de non petendo*, to refrain from bringing any action, claim or proceeding of any kind, and waives any right, action or claim that it may have in connection with the exercise of the powers provided for hereunder or the instruments, agreements, documents or activities mentioned above, including in case of any conflicts of interest of the Attorneys-in-Fact or of actions by them also on behalf of other parties in connection with the Transaction and/or the Transaction Agreements, expressly waiving any remedies that it may have in connection therewith.



La Société s'engage irrévocablement à : (1) décharger expressément les Représentants Spéciaux de toute demande sur le bien-fondé des actes, accords, documents ou activités susmentionnés ou de toute autre mesure réalisée en relation avec la mise en œuvre de ce pouvoir ; et (2) indemniser et se porter garant envers les Représentants Spéciaux de tout dommage, perte responsabilité, dépense ou coût, encouru ou supporté par eux dans le cadre de ce pouvoir ou de toute mesure réalisée par l'un des Représentants Spéciaux en rapport avec les activités énoncées dans les présentes.

The Company irrevocably undertakes to: (1) expressly release the Attorneys-in-Fact from carrying out any inquiry on the merits of the above mentioned deeds, agreements, documents or activities or of any other action carried out in relation to the implementation of this power of attorney; and (2) indemnify and hold each of the Attorneys-in-Fact entirely harmless against any damage, loss, liability, expense, or cost, incurred or borne by them in connection with this power of attorney or with any action carried out by any Attorney-in-Fact in respect of the activities set forth herein.


Ce pouvoir a été rédigé en français et en anglais. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

This power of attorney has been drafted in both French and English. In case of any inconsistency between the French and the English version, the French version shall prevail.

Ce pouvoir est régi par le droit français et interprété conformément à celui-ci. Le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent pour tout litige lié au présent pouvoir.

This power of attorney shall be governed by, and interpreted in accordance with, French law. The Commercial Court of Paris shall have exclusive jurisdiction on all disputes arising in connection with this power of attorney.

\_\_\_\_\_  
Pascal BELAIR<sup>1</sup>

*Bon pour pouvoir*  


\_\_\_\_\_  
Lucia MORSELLI<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
Arturo FERRUCCI<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
Daniele SANTORO<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir » / Handwrite : « Bon pour pouvoir » before signing

<sup>2</sup> Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation de pouvoir » / Handwrite : « Bon pour acceptation de pouvoir » before signing



Je, soussigné Philippe Koch, notaire, exerçant à Thionville (France), certifie par la présente qu'en ce jour, le 24 février 2020, Pascal Belair, représentant dûment autorisé de la Société, ayant ainsi qualité pour engager ladite Société en agissant seul, même au regard du présent pouvoir et dont l'identité m'est certaine en tant que notaire, a conclu devant moi ce pouvoir. Je certifie par la présente que ce pouvoir a été dûment conclu conformément au droit français.



I, Philippe Koch, Notary Public, practicing in Thionville (France), do hereby certify that on this 24 of February 2020, Pascal Belair, duly authorized representative of the Company, who can therefore bind the said Company by acting solely even in relation with this deed of power of attorney and of whose identity I, Notary Public, am certain, executed before me this deed of power of attorney. I hereby certify that this deed of power of attorney has been duly executed under the law of France.

EN FOI DE QUOI, je délivre ce document que je signe et sur lequel j'appose mon sceau à Thionville (France), le 24 février 2020.

IN WITNESS WHEREOF, I deliver this document which I sign and stamp in Thionville (France), on the 24 of February 2020.

NOTAIRE<sup>3</sup>

NOTARY PUBLIC

<sup>3</sup> Signature et sceau du notaire / Signature and seal of the Notary Public




## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Pascal Belair, nato a Bellac (87), Francia, l'1 ottobre 1960, cittadino francese, domiciliato ai fini del presente atto a 16 Lotissement de l'Etang 88000 Chantraine (Francia),

nella sua qualità di rappresentante debitamente autorizzato di ArcelorMittal Socova, una *société par actions simplifiée* costituita ai sensi del diritto francese, con capitale sociale di euro 5.001.000, con sede legale in rue André Campara n. 6, Immeuble le Cézanne, 93200 Saint-Denis, Francia, iscritta al registro del commercio e delle società di Bobigny al numero 840 427 249 (la "Società"), debitamente autorizzato e munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale della Società,

### PREMESSO CHE

- la Società è interamente controllata da AM InvestCo Italy S.p.A., società con sede legale in Milano, Italia, Viale Brenta 27/29, capitale sociale pari a Euro 540.000.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09520030967, numero R.E.A. MI-2095627 ("**AM InvestCo**");
- in data 28 giugno 2017, Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Tillet S.a.s. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S. (congiuntamente, il "**Gruppo Ilva**"), da una parte, e AM InvestCo, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano (rep. 13.941; racc. 7.363) (come successivamente modificato, il "**Contratto Quadro**") concernente l'affitto e successivo acquisto da parte di AM InvestCo di determinati rami d'azienda di proprietà del Gruppo Ilva (l'**"Operazione"**);
- in data 19 settembre 2018, al fine di portare a compimento l'Operazione, AM InvestCo ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell'Articolo 27-bis del Contratto Quadro e dell'Articolo 1401 del codice civile, in tal modo designando la Società affinché prendesse in affitto e acquistasse il ramo d'azienda relativo a Socova S.a.s. in A.S. ("**Socova**");
- in data 31 ottobre 2018, con effetti a decorrere dal 1 novembre 2018, la Società e la Società in A.S. hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo del Contratto Quadro, ai sensi del quale la Società ha preso in affitto il ramo d'azienda di proprietà della Società in A.S. (il "**Contratto di Affitto Esecutivo**") e un "*Acte réitératif – Contract de Location-Gérance de Fonds de Commerce*" ai soli fini della pubblicità e delle formalità francesi (il "**Accordo francese in forma abbreviata**"), ciascuno dei quali riguardante l'unità operativa di Socova;
- in data 4 novembre 2019, AM InvestCo, anche in nome e per conto, *inter alia*, della Società, ha esercitato il proprio diritto di recedere dal Contratto Quadro. Il giorno seguente, il Gruppo AM InvestCo (come definito *infra*) ha notificato un atto di citazione convenendo il Gruppo Ilva dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere l'accertamento nonché la dichiarazione di validità del sopra menzionato recesso e della risoluzione del Contratto Quadro. In data 15 novembre 2019, il Gruppo Ilva ha depositato un ricorso d'urgenza al fine di ottenere dal Tribunale di Milano che sia ordinato al Gruppo AM InvestCo (come *infra* definito) di astenersi dal compiere qualsiasi attività volta a dare esecuzione a quanto previsto nella propria lettera di recesso (congiuntamente, il "**Contenzioso**");



- la Società, AM InvestCo e alcune società controllate da quest'ultima, da una parte, e il Gruppo Ilva, dall'altra parte, sono ora in procinto di sottoscrivere alcuni contratti allo scopo di modificare il Contratto Quadro e contemporaneamente transigere il Contenzioso,

con la presente,

#### NOMINA E COSTITUISCHE

- **Lucia Morselli**, nata a Modena, Italia, il 9 luglio 1956, codice fiscale MRSLCU56L49F257H, cittadina italiana, domiciliata ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia;
- **Arturo Ferrucci**, nato a Taranto, Italia, il 26 aprile 1949, codice fiscale FRRRTR49D26L049J, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura speciale in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia; e
- **Daniele Santoro**, nato a Firenze, Italia, il 4 maggio 1976, codice fiscale SNTDNL76E04D612I, cittadino italiano, domiciliato ai fini della presente procura in Viale Brenta 27/29, Milano, Italia,

quali procuratori speciali della Società (i "**Procuratori**"), affinché ciascuno di essi, disgiuntamente tra loro e con firma singola, abbiano i necessari e più ampi poteri per rappresentare la Società, anche dinanzi a Notai, in relazione alla conclusione dei seguenti contratti relativi all'Operazione (i "**Contratti dell'Operazione**"):

- (i) un accordo di modifica del Contratto Quadro (contenente altresì alcune modifiche al Contratto di Affitto Esecutivo) tra il Gruppo Ilva, da una parte, e il Gruppo AM InvestCo, dall'altra parte;
- (ii) un accordo transattivo tra il Gruppo Ilva, da una parte, e il Gruppo AM InvestCo, dall'altra parte, mediante il quale le parti transigono il Contenzioso;
- (iii) un contratto tra il Gruppo Ilva, da una parte, e alcune società controllate da AM InvestCo (compresa la Società), dall'altra parte, concernente la cessione di determinati beni (pezzi di ricambio) esclusi dal perimetro dei rami d'azienda oggetto di affitto ai sensi del Contratto Quadro;
- (iv) un accordo di modifica dell'Accordo francese in forma abbreviata tra la Società e Socova.

Per i suddetti scopi, la Società conferisce ai Procuratori, disgiuntamente tra loro e con firma singola, tutti i più ampi poteri, da esercitarsi senza alcuna limitazione, inclusi quelli qui non espressamente menzionati ma che potrebbero rendersi utili o necessari, al fine di eseguire e portare a compimento l'Operazione nonché sottoscrivere i Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:

- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere con il Gruppo ILVA e le altre terze parti tutti i Contratti dell'Operazione, pattuendo, tra le altre cose, dichiarazioni e garanzie, ripartizioni di spese e imposte nonché ogni altra previsione dei Contratti dell'Operazione che possa essere utile o necessaria ai fini dell'Operazione;


- redigere, negoziare, approvare, finalizzare, sottoscrivere, modificare, integrare e adempiere tutti gli accordi, contratti, documenti, dichiarazioni, certificati, depositi e/o comunicazioni richiesti o contemplati dai, relativi o comunque connessi ai, Contratti dell'Operazione;
- rappresentare la Società, e agire in nome e per conto di essa, davanti a un Notaio al fine di sottoscrivere i Contratti;
- perfezionare l'Operazione e compiere tutte le altre attività che la Società sarà tenuta a porre in essere ai sensi dei Contratti; compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri di effettuare e ricevere pagamenti, rilasciare e ricevere tutte le necessarie o utili dichiarazioni e garanzie nonché obblighi di indennizzo, assumere e ricevere impegni e comunicazioni, nonché assumere qualunque altra decisione che la Società debba adottare ai fini di eseguire o portare a compimento l'Operazione oppure ai sensi dei Contratti dell'Operazione;
- effettuare, sottoscrivere e ricevere, compreso di fronte a un Notaio in Italia o in Francia o di fronte a qualsiasi altro ente o autorità pubblici, qualsivoglia ulteriore accordo, contratto, documento, dichiarazione e ricevuta relativi all'Operazione, prendere qualsiasi decisione che, a discrezione di ciascuno tra i Procuratori, sia ritenuta necessaria, opportuna o utile in relazione all'Operazione, ed effettuare qualsiasi altra attività necessaria od opportuna in relazione all'Operazione, compreso finalizzare, formalizzare, modificare, attuare, depositare e registrare tutta la documentazione necessaria, nonché porre in essere qualsiasi altra attività accessoria o strumentale che i Procuratori ritengano necessaria e/o utile per il perfezionamento e l'efficacia di tale documentazione; in ciascun caso senza alcuna limitazione, in modo che non possa mai essere eccepita ai Procuratori alcuna mancanza o imprecisione di poteri;
- nominare procuratori, incluso il potere di sub-delega, nei limiti dei poteri conferiti con la presente procura.

Tutto quanto sopra con espressa dichiarazione di approvare l'operato dei Procuratori sin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

La Società si impegna, anche come *pactum de non petendo*, a non promuovere alcuna azione, pretesa o procedimento di alcun tipo e rinuncia a ogni diritto, azione o pretesa che possa avere in relazione all'esercizio dei poteri qui previsti o agli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra, anche in caso di eventuali conflitti di interessi dei Procuratori o di svolgimento da parte degli stessi di attività anche in rappresentanza di altri soggetti in relazione all'Operazione e/O ai Contratti, rinunciando espressamente ai rimedi a essa eventualmente spettanti al riguardo.

La Società si impegna irrevocabilmente a: (1) dispensare espressamente i Procuratori dall'effettuare alcuna indagine sul merito degli atti, contratti, documenti o attività di cui sopra o di ogni altra azione posta in essere in esecuzione della presente procura speciale; e (2) manlevare e tenere ciascun Procuratore indenne in via integrale da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, spesa o costo dagli stessi incorsi o sostenuti in relazione alla presente procura speciale o a qualsiasi atto compiuto da ciascun Procuratore nell'espletamento delle attività quivi previste.

La presente procura è redatta in doppia versione Francese e Inglese. In caso di contrasto tra la versione francese e inglese, prevarrà la versione francese.



La presente procura è disciplinata dal, e deve essere interpretata in conformità al, diritto vigente in Francia. Qualsiasi controversia che sorga in relazione alla presente procura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Commerciale di Parigi.

Pascal BELAIR<sup>1</sup>

[sottoscrizione]

Lucia MORSELLI<sup>2</sup>

Arturo FERRUCCI

Daniele SANTORO

---

<sup>1</sup> Far precedere la firma dalla menzione manoscritta: "Bon pour pouvoir"


<sup>2</sup> Far precedere la firma dalla menzione manoscritta: "Bon pour acceptation de pouvoir"

Io, Philippe Koch, notaio pubblico, residente in Thionville (Francia), con la presente certifico che il 24 febbraio 2020, Pascal Belair, rappresentante debitamente autorizzato della Società, il quale può con firma singola vincolare la Società anche in relazione alla presente procura e della cui identità personale io notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza la presente procura. Con la presente certifico che la presente procura è stata debitamente rilasciata ai sensi del diritto francese.

A testimonianza di ciò, rilascio questo documento che firmo e timbro in Thionville (France) il 24 febbraio 2020.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Philippe Koch'. To the left of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by text in Italian: 'NOTAIO PUBBLICO' at the top, 'ANDREA DE COSTA DI L. SPINALE' on the left, and 'CANTONE DI CANTON' at the bottom.





All. 1° al N° 9386/5020 di rep.



---

CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO  
DI RAMI D'AZIENDA MODIFICATO

---

*Ramini*

*Luca...*

*[Signature]*

## INDICE

ARTICOLO 1 - ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI .....	9
ARTICOLO 2 - AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA.....	32
ARTICOLO 3 - TRASFERIMENTO DEL PLAFOND.....	36
ARTICOLO 4 - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI.....	37
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESCLUSE.....	38
ARTICOLO 6 - MAGAZZINO E BENI ESCLUSI.....	40
ARTICOLO 7 - DIPENDENTI.....	43
ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE.....	45
ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE CONCEDENTI.....	46
ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’AFFITTUARIO.....	50
ARTICOLO 11 - DURATA DELL’AFFITTO.....	52
ARTICOLO 12 - CANONE DI AFFITTO.....	52
ARTICOLO 13 - CONDUZIONE DEI RAMI D’AZIENDA.....	54
ARTICOLO 14 - CAPITOLATO DEGLI INTERVENTI TECNICI.....	55
ARTICOLO 15 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	56
ARTICOLO 16 - ACQUISTO E DISMISSIONE DI BENI.....	58
ARTICOLO 17 - MODIFICHE E MIGLIORIE.....	61
ARTICOLO 18 - CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO.....	61
ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA.....	63
ARTICOLO 20 - RISORSE FINANZIARIE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE.....	67
ARTICOLO 21 - ISPEZIONI E VERIFICHE.....	71
ARTICOLO 22 - OBBLIGHI INFORMATIVI.....	72
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE.....	74
ARTICOLO 24 - CONDIZIONI SOSPENSIVE.....	76
ARTICOLO 25 - DATA DI ESECUZIONE E GESTIONE INTERINALE.....	80
ARTICOLO 26 - OBBLIGO DI ACQUISTO DEI RAMI D’AZIENDA.....	84
ARTICOLO 27 - RETROCESSIONE DEI RAMI D’AZIENDA.....	89
ARTICOLO 27-BIS - DESIGNAZIONE	
ARTICOLO 27-TER - ALCUNE PREVISIONI ESSENZIALI DEL NUOVO CONTRATTO DI INVESTIMENTO	
ARTICOLO 28 - GARANZIE.....	93
ARTICOLO 29 - PENALI.....	96
ARTICOLO 30 - CASI DI RISOLUZIONE E RECESSO.....	97
ARTICOLO 31 - COMUNICATI.....	98
ARTICOLO 32 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI.....	98
ARTICOLO 33 - ASSENZA DI SOLIDARIETÀ.....	99
ARTICOLO 34 - LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE.....	99
ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI VARIE.....	99

**CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO  
DI RAMI D'AZIENDA**

La presente scrittura privata (il "Contratto"), da conservarsi nella raccolta del Notaio, che ne autentica le firme, è stata sottoscritta in Milano, il 28 giugno 2017, modificata in Roma il 14 settembre 2018 ed è modificata in Milano il 4 marzo 2020.

TRA

- (1) **ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11435690158, numero R.E.A.: MI-1464654 ("Ilva");
- (2) **ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.E.A.: MI-1513574 ("Ilvaform");
- (3) **TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07534100966, numero R.E.A.: MI-1965419 ("Taranto Energia");
- (4) **ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427 ("Ilva Servizi Marittimi");
- (5) **TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in Z.I. Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189 ("Tillet");
- (6) **SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 100, Route D'Eyguières, 1360 Scnas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890 ("Socova" e, congiuntamente ad Ilva, Ilvaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi e Tillet, le "Società in A.S.", le "Società Concedenti" o le "Concedenti");

ciascuna rappresentata dal Dott. Francesco Ardito, nato a Polignano a Mare il 18 aprile 1960, l'Avv. Antonio Lupo, nato a Grottaglie il 3 marzo 1963, nonché dal Prof. Alessandro Danovi, nato a Milano il 21 maggio 1966, domiciliati per la carica come sopra, i quali dichiarano di intervenire alla presente scrittura privata quali

Commissari Straordinari e legali rappresentanti delle predette Società Concedenti in forza dei poteri a essi conferiti mediante decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2019 e 21 giugno 2019, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 10 luglio 2019;

*- da una parte -*

**E**

- (7) **AM InvestCo Italy S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale € 540.000.000,00, codice fiscale 09520030967, partita I.V.A. 09520030967, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09520030967, qui rappresentata dalla Dr.ssa Lucia Morselli, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta società, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di rappresentante della predetta società in forza dei poteri conferiti con delibera del proprio consiglio di amministrazione di cui all'**Allegato (1)** (*Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.p.A.*) all'Accordo di Modifica 2020 (come di seguito definito) (di seguito, "**Affittuario**" o "**Società Affittuaria**");

*- dall'altra parte -*

(le Concedenti e l'Affittuario di seguito sono anche congiuntamente indicate come le "**Parti**" e, ciascuna individualmente, come "**Parte**").

**PREMESSO CHE:**

- (A) Ilva è una società attiva nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici mediante, tra l'altro, la gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (di seguito, "**D.L. 207/2012**");
- (B) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, Ilva è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, "**D.L. 347/2003**") e sono stati nominati Commissari Straordinari della medesima società l'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, e il prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969;
- (C) con sentenza in data 28/30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003;
- (D) con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e in data 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/2003, anche le società -

appartenenti al medesimo gruppo societario di Ilva – Ilvaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi, Tillet e Socova, e sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari di cui alla precedente premessa (B);

- (E) le società di cui alla precedente premessa (D) sono state dichiarate insolventi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, con sentenze del Tribunale di Milano adottate in data 5 marzo 2015 e 21 aprile 2015;
- (F) con proprio decreto in data 4 gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, nonché degli articoli 54 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito, "D.Lgs. 270/1999"), che prevede la cessione delle aziende ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del medesimo D.Lgs. 270/1999 (di seguito, il "Programma");
- (G) l'articolo 1, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13 (di seguito, "D.L. 191/2015"), prevede che "[e]ntro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria [espletino], nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari";
- (H) allo scopo di dare attuazione alla disposizione normativa di cui alla precedente premessa (G), in data 5 gennaio 2016 i Commissari Straordinari delle Società in A.S. hanno pubblicato, su primari quotidiani nazionali ed esteri nonché sul sito web delle medesime Società in A.S., un avviso recante "Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo";
- (I) in data 4 febbraio 2016 e 10 febbraio 2016, ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (soci diretti e indiretti dell'Affittuario) hanno presentato le rispettive manifestazioni di interesse nei termini e modi previsti dall'avviso di cui alla precedente premessa (H), dando altresì evidenza di essere in possesso dei requisiti richiesti dal predetto avviso;
- (L) in data 17 maggio 2016, ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (società controllata da ArcelorMittal S.A.) ha costituito la Società Affittuaria allo scopo di prendere parte all'Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto;




Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signature and initials at the bottom right margin.

- (M) la Società Affittuaria e gli allora soci dell’Affittuario hanno svolto, anche avvalendosi dei propri consulenti, un’accurata analisi della situazione industriale, tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale delle Società in A.S. e dei Rami d’Azienda oggetto del presente Contratto (di seguito, la “**Due Diligence**”), mediante:
- (i) l’accesso ad una *data room* virtuale resa all’uopo disponibile dalle Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell’elenco di cui all’**Allegato 2** (*Elenco documenti data-room*);
  - (ii) visite ed ispezioni presso gli stabilimenti e le sedi delle Società Concedenti in data 9 marzo 2016 e 21 marzo 2016 e (in relazione al magazzino) 22 febbraio 2017;
  - (iii) una presentazione del *management* delle medesime Società in A.S. in data 8 marzo 2016;
- (N) in data 30 giugno 2016, l’Affittuario ha presentato alle Società Concedenti un’offerta non vincolante per l’affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda (di seguito, l’“**Offerta**”), corredata, tra l’altro, di un piano ambientale recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l’Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, nonché la specificazione delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l’esercizio degli impianti di cui ai Rami d’Azienda e del differimento del termine per l’attuazione del Piano DPCM 2014 che si intendono richiedere ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 (di seguito, le “**Proposte di Modifica**”), nonché delle proposte di modifica al testo contrattuale da ultimo reso disponibile dalle Società Concedenti nell’ambito delle fase di Due Diligence (di seguito, le “**Proposte di Modifica Contrattuali**”);
- (O) in data 6 dicembre 2016, Ilva ha presentato – nel quadro del procedimento penale pendente avanti alla Corte di Assise di Taranto e portante r.g.n. 939/2010, nell’ambito del quale la medesima Ilva è incolpata ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “**D.Lgs. 231/2001**”) per gli illeciti amministrativi da reato di cui agli articoli 24-*ter*, comma 2, 25, 25-*septies* e 25-*undecies*, comma 2, lett. a), b) c) e b) del D.Lgs. 231/2001 – istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell’articolo 63 del medesimo D.Lgs. 231/2001 (di seguito, l’“**Istanza di Patteggiamento**”), sulla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha espresso parere favorevole in data 5 dicembre 2016, e che è stata respinta dalla Corte di Assise di Taranto in data 30 giugno 2017; in data 20 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul piano processuale; l’ordinanza ricettiva dell’Istanza di Patteggiamento potrà quindi essere impugnata, a giudizio di Ilva, unitamente alla sentenza conclusiva del primo grado di giudizio;

- (P) all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 9 gennaio 2017, ha espresso il proprio parere in merito alle Proposte di Modifica (di seguito, il "Parere") ed è stata conseguentemente avviata, in conformità con quanto previsto nella Lettera di Procedura, la fase di negoziazione delle Proposte di Modifica Contrattuali, all'esito della quale le Società Concedenti hanno invitato l'Affittuario a formulare un'offerta vincolante definitiva sulla base del presente Contratto;
- (Q) in data 6 marzo 2017, l'Affittuario ha presentato alle Società Concedenti un'offerta vincolante definitiva in relazione all'Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda di cui al presente Contratto (di seguito, l'"Offerta Vincolante Definitiva"), corredata, tra l'altro, da: (a) un piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l'Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, comprensivo delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda e del differimento del termine di attuazione del Piano DPCM 2014 che si intendono richiedere ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, il cui contenuto è conforme al Parere (di seguito, il "Piano Ambientale di Gara"), indicato nel presente Contratto *sub Allegato 3 (Piano Ambientale di Gara)*; (b) un piano industriale e finanziario per l'esercizio dei Rami d'Azienda (di seguito, il "Piano Industriale") indicato nel presente Contratto *sub Allegato 4 (Piano Industriale)*; (c) un prospetto recante indicazione dei mezzi finanziari che l'Affittuario intende impiegare per far fronte agli impegni finanziari assunti, con particolare riferimento al pagamento del prezzo e del canone di affitto offerto, nonché all'esecuzione del Piano Industriale e del Piano Ambientale di Gara (di seguito, il "Prospetto delle Fonti di Finanziamento"), indicato nel presente Contratto *sub Allegato 5 (Prospetto delle Fonti di Finanziamento)*; (d) una dichiarazione dei soci dell'Affittuario con la quale i medesimi si impegnano nei confronti delle Concedenti ad effettuare, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà fra loro, i versamenti di Capitale Proprio nei termini previsti nel Prospetto delle Fonti di Finanziamento, indicato nel presente Contratto *sub Allegato 6 (Dichiarazione dei Soci dell'Affittuario)*; (e) garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per un importo pari ad € 25.000.000,00 (Venticinque milioni/00), a garanzia degli obblighi assunti dall'Affittuario con l'Offerta Vincolante Definitiva (di seguito, il "Bid Bond"), che è indicato nel presente Contratto *sub Allegato 7 (Bid Bond)*;
- (R) i Commissari Straordinari – vista anche la relazione sulla compatibilità con i criteri di mercato delle offerte vincolanti ricevute, predisposta dall'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 – hanno ritenuto l'Offerta Vincolante Definitiva dell'Affittuario quella più conveniente in applicazione dei criteri di valutazione indicati nella Lettera di Procedura;



*Mano*  
*Lucrezia*  
*Roni*

- (S) con proprio provvedimento in data 5 giugno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico – visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza – ha autorizzato, a tutti i fini di legge, i Commissari Straordinari ad accettare l’Offerta Vincolante Definitiva ed al compimento di tutti gli atti conseguenti e connessi, ivi inclusa la sottoscrizione del presente Contratto;
- (T) in data 4 luglio 2017, l’Affittuario, nella sua qualità di individuato gestore, ha presentato domanda per ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, l’autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 (come di seguito definito) e ad altri titoli autorizzativi necessari per l’esercizio degli impianti, nonché il differimento del termine di cui all’articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015, secondo quanto previsto nell’ambito del Piano Ambientale di Gara del medesimo Affittuario. A seguito della presentazione di tale domanda, in data 29 settembre 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto (di seguito definito Piano DPCM 2017) con cui ha modificato e integrato il Piano DPCM 2014 (come di seguito definito), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015;
- (U) in data 7 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato l’operazione regolata dal Contratto ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004, subordinatamente all’adempimento da parte di ArcelorMittal di alcuni impegni, tra cui la vendita del Ramo d’Azienda Tillet (come di seguito definito) a un soggetto terzo (che le Concedenti avevano previamente autorizzato con propria comunicazione in data 26 aprile 2018);
- (V) in data 6 ottobre 2017, l’Affittuario e le Concedenti hanno avviato la Procedura di Consultazione Sindacale (come di seguito definita) e, a esito di tale procedura, il 6 settembre 2018, le Parti hanno sottoscritto l’Accordo Sindacale Originario (come di seguito definito);
- (X) in data 14 settembre 2018, a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive all’affitto di cui all’articolo 24.1 del Contratto, l’Affittuario e le Concedenti hanno sottoscritto un accordo di modifica del Contratto a rogito del Notaio Monica Giannotti di Roma (rep. 36.026; racc. 13.873), al fine di riflettere alcune circostanze occorse dopo il 28 giugno 2017, compresa la sottoscrizione dell’Accordo Sindacale Originario (come definito nel Contratto);
- (Y) in data 14 settembre 2018, l’Affittuario e le Concedenti hanno altresì sottoscritto un addendum al Contratto al fine di disciplinare impegni rafforzativi, integrativi e ampliativi di alcuni obblighi di natura ambientale, sociale e industriale assunti dall’Affittuario ai sensi del Contratto (l’“**Addendum**”);
- (W) in data 19 settembre 2018, l’Affittuario ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell’articolo 27-bis del Contratto e dell’articolo 1401 del Codice Civile, in tal modo designando (i) ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. e



ArcelorMittal Socova S.a.s. quali società designate per l'affitto, rispettivamente, del Ramo d'Azienda Ilva, del Ramo d'Azienda Ilvaform, del Ramo d'Azienda Taranto Energia, del Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi e del Ramo d'Azienda Socova (ciascuno come di seguito definito), e (ii) ArcelorMittal Tillet S.a.s. quale società designata per l'acquisto a titolo definitivo del Ramo d'Azienda Tillet (come di seguito definito);

- (Z) in data 25 ottobre 2018, i soci di AM InvestCo (come di seguito definita) hanno deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale di AM InvestCo sino a un ammontare complessivo pari a Euro 540.000.000,00 (cinquecento quaranta milioni), con sovrapprezzo pari a complessivi Euro 1.260.000.000,00 (un miliardo duecentosessanta milioni), riservato ad ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., ArcelorMittal S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., come documentato dal verbale dell'assemblea dei soci a rogito del Notaio Filippo Zabban di Milano (rep. 71.584, racc. 13.827). In data 26 e 30 ottobre 2018, ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., ArcelorMittal S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno interamente sottoscritto e versato tale aumento di capitale di AM InvestCo;
- (AA) in data 31 ottobre 2018, con effetti decorrenti dalle ore 00:01 del 1 novembre 2018, le Parti hanno dato esecuzione al rapporto di affitto disciplinato dal Contratto in conformità all'Articolo 25.1 del medesimo e, inter alia: (i) in via di mera esecuzione delle disposizioni contenute nel Contratto, ciascuna Società Designata (come di seguito definita) – fatta esclusione per ArcelorMittal Tillet S.a.s. – e la rispettiva Concedente hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo avente a oggetto il Ramo d'Azienda (come di seguito definito) rilevante (i “**Contratti di Affitto Esecutivi**”); (ii) ArcelorMittal Tillet S.a.s. e Tillet hanno sottoscritto un contratto di compravendita relativo al Ramo d'Azienda Tillet (come di seguito definito); e (iii) le Parti, in conformità all'Articolo 25.5 del Contratto, hanno sottoscritto un atto ricognitivo degli Allegati 12, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, e 39 al Contratto;
- (BB) a decorrere dalla Data di Esecuzione (come di seguito definita) sino al 1 gennaio 2019, ai sensi della Sezione III.A, Articoli 4 e 5, dell'Accordo Sindacale Originario (come di seguito definito) e per le ragioni enunciate in tale Articolo 5, le Concedenti hanno proceduto al distacco dei Dipendenti (come di seguito definiti) presso le rispettive Società Designate (come di seguito definite);
- (CC) durante il Periodo Transitorio (come definito nell'Accordo Sindacale Originario), ai sensi dell'Articolo 7.2 del Contratto, l'Affittuario ha formulato la Proposta di Assunzione (come di seguito definita) e, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi di tale proposta l'Affittuario ha assunto i Dipendenti (come di seguito definiti) in conformità all'Accordo Sindacale Originario (come di seguito definito) e all'Articolo 7 del Contratto;

- (DD) in data 27 febbraio 2019, ai sensi dell'Articolo 2.1-bis del Contratto, ArcelorMittal Tillet S.a.s. e Tillet hanno sottoscritto un contratto di compravendita relativo alla componente immobiliare del Ramo d'Azienda Tillet (come di seguito definito);
- (EE) in data 27 febbraio 2019, l'Affittuario ha trasmesso alle Concedenti la Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione (come di seguito definita), ai sensi dell'articolo 23.2 del Contratto. Il 5 aprile 2019, le Concedenti hanno manifestato il loro dissenso rispetto ad alcuni aspetti della Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 23.4 del Contratto. In data 25 settembre 2019, le Parti hanno incaricato Ernst & Young S.p.A. per risolvere il disaccordo tra le Parti, ai sensi degli Articoli 23.5 e 23.6 del Contratto;
- (FF) in data 18 marzo 2019, ArcelorMittal Italia S.p.A. (Società Designata per il Ramo d'Azienda Ilva, ciascuno come di seguito definito) e Ilva hanno sottoscritto un accordo per la restituzione a Ilva di un'area, ivi identificata nel dettaglio e denominata "Area Collinette", facente parte del perimetro del Ramo d'Azienda Ilva (come di seguito definito), che è stata presa in affitto da ArcelorMittal Italia S.p.A. ai sensi del relativo Contratto di Affitto Esecutivo;
- (GG) in data 20 marzo 2019, i seguenti contratti sono stati sottoscritti al fine di dare esecuzione al Contratto: (i) le Concedenti e AM InvestCo (come di seguito definita), quali parti, e Intesa Sanpaolo S.p.A., quale banca depositaria, hanno sottoscritto un accordo costitutivo di pegno ai sensi dell'Articolo 7.7 del Contratto (nel testo allora vigente; il "Contratto di Pegno"); (ii) le Concedenti italiane e le Società Designate (come di seguito definite) italiane hanno sottoscritto un accordo di cessione dei Crediti Ceduti e accollo dei Debiti Ceduti (ciascuno come di seguito definiti) al fine di identificare nel dettaglio i crediti e debiti relativi a ciascun Ramo d'Azienda (come di seguito definito) rilevante (i "Contratti di Cessione"); (iii) ArcelorMittal Italia S.p.A. e Ilva hanno sottoscritto un contratto di cessione di magazzino in conformità agli Articoli 6 e 27-bis-2(iii) del Contratto (il "Contratto di Compravendita Magazzino Ilva");
- (HH) le Parti si sono determinate alla conclusione del presente Contratto sul presupposto che l'Operazione non comporti il trasferimento in capo alla Società Affittuaria di aiuti di Stato collegati ai Rami d'Azienda;
- (II) è intenzione delle Parti proseguire nell'esecuzione dell'Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, corrispondenti a quelli di cui all'Offerta Vincolante Definitiva, come aggiornati e modificati alla luce delle circostanze sopra delineate e degli accordi sopravvenuti tra le Parti;
- (JJ) il presente Contratto deve dunque essere letto e interpretato alla luce delle precedenti premesse, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto, e dell'Accordo di Modifica 2020 (come di seguito definito), cui il presente Contratto è

allegato. Le Parti si danno reciprocamente atto che, mediante l'Accordo di Modifica 2020, esse hanno parzialmente modificato soltanto i seguenti articoli del Contratto: Articoli 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27-bis, 28 e 30; le altre previsioni sono state deliberatamente lasciate inalterate nella precedente formulazione indipendentemente dall'intervenuto adempimento degli obblighi o dal verificarsi della circostanze ivi previste.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.



### SEZIONE I. ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI

#### ARTICOLO 1

##### ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. **Allegati e Premesse.** Gli allegati e le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le Parti, sul punto, precisano tuttavia che alcuni documenti di seguito elencati, pur dovendosi considerare parte integrante degli accordi raggiunti tra le Parti e pur essendo denominati pure essi (per mera semplicità di esposizione) "Allegati", non costituiscono materialmente allegati uniti al presente Contratto, essendo documenti invece che le Parti confermano essere messi separatamente a reciproca disposizione. Il tutto secondo quanto di seguito indicato:

- |             |   |
|-------------|---|
| Allegato 1  | Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.p.A. (documento allegato);                           |
| Allegato 2  | Elenco documenti data-room (documento allegato);  |
| Allegato 3  | Piano Ambientale di Gara (documento disponibile in copia conforme notarile);                |
| Allegato 4  | Piano Industriale (documento disponibile in copia conforme notarile);                       |
| Allegato 5  | Prospetto delle Fonti di Finanziamento (documento disponibile in copia conforme notarile);  |
| Allegato 6  | Dichiarazione dei Soci dell'Affittuario (documento disponibile in copia conforme notarile); |
| Allegato 7  | Bid Bond (documento disponibile in copia conforme notarile);                                |
| Allegato 8  | Capitolato Decontaminazioni (documento allegato);   |
| Allegato 9  | [Allegato soppresso];   |
| Allegato 10 | Modello di Capitolato degli interventi tecnici (documento allegato);                        |
| Allegato 11 | Arce Escluse (documento allegato);  |

Handwritten signature and initials on the right margin.

- Allegato 12 Ordini (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 13 Contratto Cessione Beni Nuovi (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 14 Contratto Cessione Magazzino (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 15 Contratto Itabrasco (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 16 Contratto Retrocessione Magazzino (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 17 Controversie (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 18 Decisione Commissione Europea (documento allegato);
- Allegato 19 [*Allegato soppresso*];
- Allegato 20 Performance Bond (documento allegato);
- Allegato 21 Sequestri (documento allegato);
- Allegato 22 Situazioni Patrimoniali di Riferimento (documento allegato);
- Allegato 23 Ramo d'Azienda Ilva (documento allegato);
- Allegato 24 Ramo d'Azienda Ilvaform (documento allegato);
- Allegato 25 Ramo d'Azienda Taranto Energia (documento allegato);
- Allegato 26 Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi (documento allegato);
- Allegato 27 Ramo d'Azienda Tillet (documento allegato);
- Allegato 28 Ramo d'Azienda Socova (documento allegato);
- Allegato 29 Comunicazione trasferimento Crediti Ceduti (documento allegato);
- Allegato 30 Comunicazione accollo Debiti Ceduti (documento allegato);
- Allegato 31 Comunicazione subentro contratti (documento allegato);
- Allegato 32 Perizia del Magazzino (documento allegato);
- Allegato 33 Autorizzazioni, permessi, licenze (documento allegato);
- Allegato 34 Polizze Assicurative (documento allegato);
- Allegato 37 Comunicazioni (documento allegato);
- Allegato 38 *Comfort letter* della Commissione Europea (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 39 Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 40 Contratto Cessione Beni Esclusi (documento allegato);

Allegato 41 Contratto Retrocessione Beni Fischi (documento allegato);

Allegato 42 Regolamento Patrimonio Destinato (documento allegato);

Allegato 43 Regolamento Prestito Obbligazionario (documento allegato);

Allegato 44 Elenco contratti di servizi continuativi (documento disponibile in copia conforme notarile);

Allegato 45 [*Allegato soppresso*]

Allegato 46 Nuovo Piano Industriale (documento allegato).

- 1.2. **Definizioni.** Ai fini di una univoca interpretazione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di attribuire alle seguenti espressioni letterali i significati in appresso indicati per ciascuna di esse:

*Accordo di Modifica 2020* indica l'accordo di modifica sottoscritto in data 4 marzo 2020, al quale il presente Contratto è allegato *sub* Allegato 1;

*Accordo Sindacale* indica l'Accordo Sindacale Originario oppure, una volta concluso, il Nuovo Accordo Sindacale;


*Accordo Sindacale Originario* indica l'accordo sindacale sottoscritto in data 6 settembre 2018 a esito della Procedura Sindacale;

*Affiliata dell'Affittuario* indica qualunque società direttamente o indirettamente Controllante l'Affittuario, e/o Controllata dall'Affittuario, e/o sottoposta a comune Controllo con l'Affittuario, già esistenti o di nuova costituzione;

*Affittuario* ha il significato assegnato a tale termine nell'intestazione del presente Contratto e, in caso di esercizio della facoltà di cui all'articolo 27-bis, indica sia AM InvestCo sia ciascuna Società Designata;

*Allegati* indica tutti gli allegati al presente Contratto, quali elencati al precedente articolo 1.1.;

*AM InvestCo* indica AM InvestCo Italy S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, codice fiscale 09520030967, partita I.V.A. 09520030967, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09520030967;



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<i>Amministrazione Straordinaria</i>	indica la procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal D.L. 347/2003 e dal D.Lgs. 270/1999, cui sono attualmente sottoposte le Società in A.S.;
<i>Aree Escluse</i>	indica le aree immobiliari identificate <i>sub Allegato 11 (Aree Escluse)</i> che, su richiesta dell’Affittuario, sono state escluse dal perimetro dei Rami d’Azienda ai sensi del successivo articolo 2.4. del presente Contratto;
<i>Autorità di Concorrenza</i>	indica l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o la Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza e/o altra autorità di concorrenza alla quale l’Operazione oggetto del presente Contratto debba essere comunicata o sia rinviata ai sensi della applicabile Normativa in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese;
<i>Beni Esclusi</i>	indica i ricambi e le altre categorie di beni individuate <i>sub Allegato 39</i> ;
<i>Beni Nuovi</i>	indica i beni nuovi strumentali all’attività di uno o più Rami d’Azienda – aventi caratteristiche tali per cui, in base ai Principi contabili, siano da contabilizzarsi sotto la voce “ <i>Immobilizzazioni</i> ” dello stato patrimoniale di riferimento – che vengano apportati dall’Affittuario ai medesimi Rami d’Azienda in costanza del rapporto di affitto, secondo quanto previsto al successivo articolo 16 del presente Contratto;
<i>Bid Bond</i>	indica la garanzia bancaria a prima richiesta per un importo totale pari ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), a garanzia degli obblighi assunti dall’Affittuario con l’Offerta Vincolante Definitiva, indicata nel presente Contratto <i>sub Allegato 7 (Bid Bond)</i> ;
<i>Canone di affitto</i>	indica l’importo di € 180.000.000,00 (centottanta milioni/00), convenuto dalle Parti quale canone annuo complessivamente dovuto dall’Affittuario alle Concedenti per l’affitto dei Rami d’Azienda,

secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente Contratto;

*Caparra/Multa Penitenziale*

indica l'importo complessivo di Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni) che l'Affittuario è tenuto a riconoscere alle Concedenti a titolo di corrispettivo (caparra/multa penitenziale) nel caso in cui eserciti il diritto di recesso ai sensi in conformità al successivo articolo 27.7, da ripartirsi tra le singole Concedenti con le stesse modalità previste al successivo Articolo 26.7 per la ripartizione in capo a ciascuna Società Concedente del Prezzo di Acquisto;

*Capitale Proprio*

indica la differenza tra (i) le risorse finanziarie della Società Affittuaria versate dai Soci dell'Affittuario (comprese le risorse finanziarie delle Società Designate versate da AM InvestCo o da una o più Affiliate dell'Affittuario) e (ii) le risorse finanziarie della Società Affittuaria distribuite ai Soci dell'Affittuario (comprese le risorse finanziarie delle Società Designate distribuite ad AM InvestCo);


*Capitolato Decontaminazioni*

indica il capitolato redatto dall'Affittuario e concordato con le Concedenti accluso al presente Contratto *sub Allegato 8 (Modello di Capitolato Decontaminazioni)*, contenente la descrizione tecnica e di dettaglio delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria, aventi le caratteristiche di cui ai paragrafi nn. 114 e 115 della Decisione e classificate di tipo A nell'ambito della Comfort Letter del 4 maggio 2016 nonché le misure aventi le medesime caratteristiche di cui ai paragrafi nn. 114 e 115 della Decisione e le medesime caratteristiche delle misure classificate di tipo A nell'ambito della Comfort Letter introdotte *ex novo* rispetto al Piano Ambientale di Gara dal Piano Ambientale, alla cui realizzazione sono vincolate le risorse finanziarie che saranno erogate dalle Società Concedenti all'Affittuario a valere sul Rimborso Decontaminazioni secondo quanto previsto al successivo articolo 20 del presente Contratto;

<i>Capitolato degli interventi tecnici</i>	indica il capitolato che sarà redatto e definito in conformità con l'articolo 14.1 oppure con l'articolo 14.1- <i>bis</i> del presente Contratto, ove applicabile, sulla base del modello accluso al presente Contratto <i>sub Allegato 10 (Modello di Capitolato degli interventi tecnici)</i> , contenente la descrizione tecnica e di dettaglio degli investimenti che l'Affittuario si impegna ad effettuare sulle immobilizzazioni di ciascun Ramo d'Azienda in conformità con le previsioni del Piano Industriale Applicabile e secondo quanto previsto al successivo articolo 14;
<i>Centro di Ricerca</i>	indica il centro di ricerca e sviluppo che, in conformità al Piano Industriale Applicabile, sarà realizzato dall'Affittuaria (con l'eventuale assistenza dei Soci dell'Affittuario) a Taranto, il quale, entro 18 mesi dalla Data di Esecuzione, comporterà un investimento iniziale di € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) e l'impiego di un numero di ricercatori compreso tra 20 e 25;
<i>Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria</i>	ha il significato assegnato a tale termine dall'articolo 7.7;
<i>Claim</i>	indica ogni segnalazione di eventi suscettibili di dare luogo a responsabilità di una delle Parti ai sensi del presente Contratto che determina l'avvio della procedura di indennizzo disciplinata ai successivi articoli 9.4. e 10.3. del presente Contratto;
<i>Codice Civile o cod. civ.</i>	indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel testo tempo per tempo vigente;
<i>Codice di Procedura Civile o cod. proc. civ.</i>	indica il codice di procedura civile italiano approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, nel testo tempo per tempo vigente;
<i>Comfort Letter</i>	indica le lettere inviate dalla Commissione Europea alle Autorità Italiane in data 4 maggio 2016 ed in data 23 maggio 2016, aventi ad oggetto il procedimento di indagine in materia di aiuti di Stato avviato ai sensi della Decisione, entrambe accluse in



copia *sub* **Allegato 38** (*Comfort letter della Commissione Europea*);



*Comitato Consultivo*

ha il significato assegnato a tale termine dall'articolo 25.6;

*Commissari Straordinari*

indica i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 347/2003, tempo per tempo in carica, con riferimento alle Società Concedenti. Alla data del presente Contratto i Commissari Straordinari sono il Dott. Francesco Ardito, nato a Polignano a Mare il 18 aprile 1960, l'Avv. Antonio Lupo, nato a Grottaglie il 3 marzo 1963, nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2019, e il prof. Alessandro Danovi, nato a Milano il 21 maggio 1966, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 giugno 2019;

*Conguaglio*

indica l'importo di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto che le Concedenti riconosceranno all'Affittuario – all'atto della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ed in conformità con quanto previsto al successivo articolo 27 del presente Contratto – a titolo di: (i) corrispettivo per la retrocessione del Magazzino (eccettuato il Magazzino di Tillet); (ii) corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Esclusi (eccettuati i Beni Esclusi di proprietà di Tillet); (iii) corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Nuovi; (iv) conguaglio di fine affittanza in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561, comma 4, cod. civ.);

*Conto Incentivi all'Esodo*

ha il significato assegnato a tale termine dall'articolo 7.7;

*Contratti Collegati*

indica congiuntamente il presente Contratto nonché il Contratto di Cessione Magazzino, il Contratto Retrocessione Magazzino, il Contratto d'Affitto Francese, il Contratto Cessione Francese, il Contratto Cessione Immobiliare Tillet, il Contratto Cessione Beni Esclusi, il Contratto

Retrocessione Beni Esclusi e il Contratto Cessione Beni Nuovi;

*Contratti Esclusi*

indica i Contratti Trasferiti rispetto ai quali l'Affittuario si avvalga della facoltà di non subentrare di cui al successivo articolo 4.1. del presente Contratto;

*Contratti Trasferiti*

indica i contratti (ivi incluse le fidejussioni e i contratti autonomi di garanzia) di cui all'Allegato 12 (Ordini) che non risultino cessati alla Data di Esecuzione, nonché gli ulteriori contratti della medesima tipologia di quelli di cui all'Allegato 12, o comunque strettamente inerenti all'ordinario esercizio dell'attività di impresa dei Rami d'Azienda, che facciano capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione, in cui l'Affittuario subentrerà ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ. e secondo quanto previsto al successivo articolo 4 del presente Contratto, fermo restando il diritto della Società Affittuaria di cui al successivo articolo 4.1 di non subentrare, dandone comunicazione entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti alla Data di Esecuzione nei Contratti Trasferiti indicati nell'Allegato 44 c nei Contratti Trasferiti, ivi inclusi quelli relativi a prestazioni di servizi di natura non continuativa, che le Società Concedenti, successivamente alla Data di Esecuzione, siano in grado di risolvere, ovvero di adempiere, senza incorrere in alcun pregiudizio economico (salva la facoltà dell'Affittuario di non subentrare anche in contratti la cui risoluzione comporti un pregiudizio economico, corrispondendo alle Società Concedenti un importo pari all'esborso a carico di queste ultime);


*Contratto*

indica il presente contratto di affitto con obbligo d'acquisto dei Rami d'Azienda;

*Contratto Cessione Beni Esclusi*

indica ciascun contratto di compravendita di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, avente ad oggetto la cessione dei Beni Esclusi, che sarà stipulato ai termini ed alle condizioni di cui

- all'articolo 6 e all'Allegato 40 (*Contratto Cessione Beni Esclusi*);
- Contratto Cessione Beni Nuovi* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione dei Beni Nuovi da parte dell'Affittuario alle Concedenti, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 13 (*Contratto Cessione Beni Nuovi*), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
- Contratto Cessione Francese* ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 2.1-*bis*;
- Contratto Cessione Immobiliare Tillet* ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 2.1-*bis*;
- Contratto Cessione Magazzino* indica il contratto di compravendita di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, avente ad oggetto la cessione del Magazzino di ciascuna delle Concedenti all'Affittuario, che le Parti si impegnano a stipulare ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 14 (*Contratto Cessione Magazzino*);
- Contratto d'Affitto Francese* indica il contratto di affitto retto dal diritto francese tra Socova (in caso di tempestivo invio della Lettera di Accettazione), quale Concedente, e la Società Affittuaria, quale Affittuario, in relazione all'affitto del Ramo d'Azienda Socova;
- Contratto Itabrasco* indica il contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2008 tra Ilva International S.A., Companhia Vale Do Rio Doce e Itabrasco, unitamente ai successivi accordi integrativi e modificativi, tutti inclusi in copia *sub Allegato 15* (*Contratto Itabrasco*);
- Contratto Retrocessione Beni Esclusi* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione dei Beni Esclusi residui e di pertinenza di ciascuno dei Rami d'Azienda che l'Affittuario ha in precedenza comprato dalla rispettiva Società Concedente ai sensi del Contratto Cessione Beni Esclusi. Le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 41 (*Contratto Retrocessione Magazzino*), al



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;

*Contratto Retrocessione Magazzino* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione del Magazzino (nella relativa consistenza alla data in cui tale contratto è firmato) di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuario alla rispettiva Società Concedente, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all'**Allegato 16** (*Contratto Retrocessione Magazzino*), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;

*Controllo* ha il significato attribuito dall'art. 2359, primo comma, n. 1) cod. civ. e "Controllante" e "Controllata" devono interpretarsi conformemente a tale disposizione di legge;

*Controversie* indica i procedimenti giudiziari civili ed amministrativi riportati nel prospetto indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 17** (*Controversie*);

*Crediti Ceduti* indica i crediti facenti capo alle Società Concedenti alla Data di Escuzione e che, in base ai Principi contabili, siano da iscriversi sotto la voce: (i) "Crediti verso clienti"; e (ii) "Crediti verso altri", limitatamente ai crediti che siano da classificarsi come "Crediti ceduti a Factor" e come "Acconti a fornitori" (questi ultimi limitatamente agli acconti che siano relativi ai Contratti Trasferiti, con esclusione dei Contratti Esclusi), come dettagliatamente identificati ai sensi dei contratti di cessione dei crediti ceduti e accollo dei debiti ceduti sottoscritti in data 20 marzo 2019;

*D.L. 1/2015* indica il decreto legge 5 gennaio 2015 n. 1 ("Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"), convertito con modificazioni in legge 4 marzo 2015, n. 20, nel testo tempo per tempo vigente;

*D.L. 191/2015* indica il decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191 ("Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva"), convertito con

modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13, nel testo tempo per tempo vigente (ivi comprese le modifiche introdotte con il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243);

*D.L. 207/2012* indica il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nel testo tempo per tempo vigente;

*D.L. 347/2003* indica il decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza*) convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004 n. 39, nel testo tempo per tempo vigente;

*D.Lgs. 231/2001* indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) nel testo tempo per tempo vigente;

*D.Lgs. 270/1999* indica il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*) nel testo tempo per tempo vigente;

*Data di Acquisto* indica la data in cui l'Obbligo di Acquisto, divenuto efficace ai sensi dell'articolo 26.4 del Contratto, verrà adempiuto;

*Data di Efficacia del Recesso* indica la data in cui il recesso previsto al successivo articolo 27.7 diviene efficace, ossia la data in cui l'Affittuario paga alle Concedenti la porzione di Caparra/Multa Penitenziale di cui al seguente articolo 27.7 (ii);

*Data di Esecuzione* indica la data del 1 novembre 2018;

*Data di Scadenza* indica il 31 maggio 2022;

*Data di Sottoscrizione* indica la data del 28 giugno 2017;



*Tom*

*Luca...*

*[Handwritten signature]*

*Debiti Ceduti*

indica i debiti prededucibili facenti capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione e che, in base ai Principi contabili, siano da iscriversi: (i) sotto la voce “*Debiti verso fornitori*”; (ii) sotto la voce “*Acconti*”, limitatamente agli acconti relativi ai Contratti Trasferiti (e con esclusione di quelli relativi ai Contratti Esclusi); e (iii) sotto la voce “*Debiti verso altri finanziatori*” limitatamente ai debiti che siano da classificarsi come relativi a “*Clienti ceduti a Factor*”, come dettagliatamente identificati ai sensi degli accordi di cessione dei Crediti Ceduti e accollo dei Debiti Ceduti sottoscritti in data 20 marzo 2019;

*Decisione*

indica la Decisione C(2016) 131 adottata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza in data 20 gennaio 2016, avente ad oggetto l'avvio di un procedimento di indagine ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in merito a presunte misure di aiuto di Stato a favore di Ilva, unitamente alla Decisione C(2016) 2833 del 17 maggio 2016, anch'essa adottata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza, di estensione del medesimo procedimento di indagine, entrambe accluse in copia al presente Contratto *sub Allegato 18* (Decisione Commissione Europea);

*Decreto Interministeriale*

indica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015, avente ad oggetto le modalità di erogazione dei Finanziamenti D.L. 191/2015;

*Dipendenti*

impregiudicato quanto previsto all'articolo 7.6, indica i prestatori di lavoro che sono stati assunti secondo quanto previsto al successivo articolo 7 del presente Contratto, in conformità con quanto convenuto e stabilito nell'ambito della Procedura Sindacale c/o ai sensi dell'Accordo Sindacale Originario raggiunto in tal sede;

*Dipendenti Residui*

ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;

*Dipendenti Ricadenti nell'Impegno di Genova*

ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;

*Domanda Autorizzazione Piano Ambientale*

indica la domanda che l'Affittuario, nella sua qualità di individuato gestore ha presentato in data 4 luglio 2017 per ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, l'autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti, nonché il differimento del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015, secondo quanto previsto nell'ambito del Piano Ambientale di Gara del medesimo Affittuario, che è stato integrato con la richiesta di modifica (consistente in un ampliamento del piano di coltivazione e nella proroga) del decreto dell'Assessore regionale all'industria della Regione Puglia n. 8/Min del 5.2.90 (BURP n. 138 del 22.7.91) e di ogni altro provvedimento applicabile per l'autorizzazione dell'attività estrattiva di calcare della cava *Mater Gratiae*, fatta salva diversa valutazione a seguito dell'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 276 del 31 maggio 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Distaccata di Lecce – Sezione III, da parte del Consiglio di Stato;

*Domanda Modifiche Piano Ambientale*


indica la richiesta che l'Affittuario dovrà presentare alle autorità competenti, a seguito della conclusione dell'Accordo di Modifica 2020, allo scopo di ottenere l'approvazione delle modifiche e integrazioni apportate al Piano DPCM 2017 in conformità agli investimenti e relativi costi previsti dal Nuovo Piano Industriale;

*Due Diligence*

ha il significato indicato alla premessa (M);

*Finanziamenti D.L. 191/2015*

indica le risorse finanziarie acquisite o che saranno acquisite dalle Società Concedenti mediante ricorso




Handwritten signature: *Don*  
Handwritten signature: *Lucrezia*

Handwritten signature: *[Illegible]*

	ai finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015;
<i>Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo</i>	ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;
<i>Giorni Lavorativi</i>	indica ciascun giorno (diverso dal sabato e la domenica) in cui le banche operanti a Roma e/o Milano siano aperte per lo svolgimento della propria attività ordinaria;
<i>Giudizi Penali</i>	indica i procedimenti penali nell'ambito dei quali sono stati disposti i Sequestri;
<i>GreenCo</i>	indica la nuova società che verrà costituita e finanziata da soci pubblici e/o privati ai sensi del, e in conformità con il, Nuovo Piano Industriale;
<i>Ilva Commerciale</i>	indica la società Ilva Commerciale S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da Ilva;
<i>Impegno di Genova</i>	ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;
<i>Importo dell'Investimento</i>	ha il significato assegnato a tale termine dal successivo articolo 27-ter.1(i);
<i>Importo Massimo dell'Incentivo all'Esodo</i>	ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;
<i>Incentivi all'Esodo</i>	ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;
<i>Istanza di Patteggiamento</i>	indica l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 231/2001 presentata da Ilva nel quadro del procedimento penale pendente avanti alla Corte di Assise di Taranto e portante r.g.n. 939/2010, richiamata alla premessa (O);
<i>Itabrasco</i>	indica la società di diritto brasiliano Companhia Italo Brasileira De Pelotização – Itabrasco, con sede legale nella Repubblica Federale del Brasile, Stato di Espírito Santo e, segnatamente, nella città di Vitória,



Avenida Dante Michelini 5500, il cui capitale sociale, alla Data di Sottoscrizione, è detenuto in misura pari al 49,1% da Ilva Commerciale e per la restante parte, dalla società di diritto brasiliana Vale S.A.;



*Legge Fallimentare* o L.F.

indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo tempo per tempo vigente (oppure, ove applicabile, le corrispondenti disposizioni contenute nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza introdotto mediante Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, come successivamente modificato);

*Lettera di Accettazione*

ha il significato attribuito a tale termine all'art. 2.2 (ii) del presente Contratto;

*Lettera di Procedura*

indica la lettera di procedura relativa all'Operazione inviata da Rothschild S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario dei Commissari Straordinari, in data 25 marzo 2016, come successivamente integrata e modificata con comunicazioni in data 22 aprile 2016, in data 20 maggio 2016, in data 20 giugno 2016, in data 22 giugno 2016, in data 11 agosto 2016, in data 19 gennaio 2017, in data 10 febbraio 2017, in data 15 febbraio 2017 e in data 16 febbraio 2017;

*Livelli Occupazionali*

indica il numero complessivo dei prestatori di lavoro costituenti i Dipendenti indicato nell'Accordo Sindacale;

*Magazzino*

indica le materie prime, sussidiarie e di consumo ed ogni altro bene che, in base ai Principi Contabili, sia da rappresentarsi contabilmente sotto la voce "Rimanenze" dello stato patrimoniale di riferimento, con esclusione dei Beni Esclusi;

*Normativa*

indica ogni legge, regolamento, trattato, direttiva ufficiale, provvedimento amministrativo o atto di autorità pubbliche, nonché ogni decisione, comunicazione ufficiale o provvedimento comunque applicabile alle Parti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le leggi, i

*Per*  
*Luca Fagnoli*  
*Luca Fagnoli*

	regolamenti, i decreti ed i provvedimenti esplicitamente menzionati nel presente Contratto;
<i>Nuovo Accordo Sindacale</i>	ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 26.1, lettera (d), del presente Contratto;
<i>Nuovo Contratto di Investimento</i>	indica l'accordo di investimento e parasociale di cui all'art. 27-ter del presente Contratto concernente AM InvestCo che potrebbe essere concluso tra le società rilevanti del gruppo ArcelorMittal, da un lato, e taluni investitori pubblici (compresi uno o più enti pubblici oppure persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, ove compatibile con la normativa in materia di concorrenza) e privati (compresi alcuni creditori prededucibili delle Concedenti), dall'altro;
<i>Nuovo Piano Industriale</i>	indica il nuovo piano industriale per la gestione dei Rami d'Azienda allegato all'Accordo di Modifica 2020 <i>sub</i> Allegato 5 e che è aggiunto alla lista di Allegati al presente Contratto come <u>Allegato 46 (Nuovo Piano Industriale)</u> ;
<i>Obbligo di Acquisto</i>	indica l'impegno dell'Affittuario ad acquistare i Rami d'Azienda disciplinato al successivo articolo 26 del presente Contratto;
<i>Offerta</i>	indica l'offerta non vincolante presentata dall'Affittuario alle Società Concedenti e richiamata alla premessa (N);
<i>Offerta Vincolante Definitiva</i>	indica l'offerta vincolante definitiva presentata dall'Affittuario alle Società Concedenti richiamata alla premessa (Q);
<i>Operazione</i>	indica l'operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda e di acquisto del Ramo d'Azienda Tillet oggetto del presente Contratto;
<i>Osservatori</i>	ha il significato assegnato a tale termine dall'articolo 25.6;
<i>Parere</i>	indica il parere espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 9 gennaio 2017 di cui alla premessa (P);

*Partecipazione Itabrasco*

indica la partecipazione in misura pari al 49,1% che alla Data di Sottoscrizione è detenuta da Itabrasco Commerciale nel capitale sociale di Itabrasco;

*Passività Francesi*

ha il significato attribuito a tale termine all'art. 1 del presente Contratto;

*Patrimonio Destinato*

indica il patrimonio destinato nel quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, saranno versate le risorse rinvenienti dal Prestito Obbligazionario, il cui regolamento è accluso al presente Contratto sub Allegato 42 (Regolamento Patrimonio Destinato);

*Performance Bond*

indica la/e garanzia/e bancaria/e a prima richiesta per un importo complessivamente pari al 5% (cinque per cento) del Prezzo di Aggiudicazione, consegnata alla Data di Sottoscrizione dall'Affittuario alle Concedenti a garanzia degli obblighi assunti dalla Società Affittuaria ai sensi del presente Contratto, come modificata in data 10 gennaio 2020, 12 febbraio 2020 e alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020 che si allega, in copia, sub Allegato 20 (Performance Bond);

*Perizia del Magazzino*

indica la valutazione del Magazzino di ciascuna delle Concedenti, commissionata dalle Società Concedenti ed allegata al presente Contratto sub Allegato 32 (Perizia del Magazzino), con indicazione specifica dei criteri di valutazione adottati in relazione a ciascuna categoria merceologica ivi individuata;

*Piano Ambientale*

indica il Piano DPCM 2017 (di seguito definito), come di volta in volta modificato oppure integrato mediante atto adottato dalle autorità competenti;

*Piano Ambientale di Gara*


ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (Q);

*Piano DPCM 2014*

indica il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014;

*Piano DPCM 2017*

indica il piano contenente misure e attività di tutela ambientale e sanitaria, che modifica e integra il



Handwritten signature: *Luca...*

Piano DPCM 2014, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 ed emanato a seguito della presentazione da parte dell'Affittuario della Domanda Autorizzazione Piano Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015;

*Piano Industriale*

ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (Q);

*Piano Industriale Applicabile*

indica (i) il Piano Industriale, ovvero, a seconda dei casi, (ii) il Nuovo Piano Industriale una volta divenuto applicabile ai sensi del successivo articolo 13.1-*bis* del presente Contratto;

*Posizione Finanziaria Netta*

indica la somma algebrica delle seguenti grandezze: (i) debiti bancari correnti e non correnti; (ii) obbligazioni e (iii) altri debiti finanziari correnti e non correnti, al netto di: (i) cassa, (ii) altre disponibilità liquide e (iii) crediti finanziari correnti;

*Prestito Obbligazionario*

indica le risorse finanziarie che potranno essere acquisite da Ilva e versate nel Patrimonio Destinato mediante l'emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015 – il cui regolamento è accluso al presente Contratto *sub Allegato 43 (Regolamento Prestito Obbligazionario)* –, al netto di quelle che, in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, saranno impiegate per il rimborso dei Finanziamenti D.L. 191/2015 già erogati;

*Prezzo di Acquisto*

indica l'importo che, qualora l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, l'Affittuario riconoscerà alle Concedenti, secondo quanto previsto al successivo articolo 26.5 del presente Contratto, quale corrispettivo per: (i) l'acquisto dei Rami d'Azienda; e (ii) l'acquisto del Magazzino ai sensi del Contratto Cessione Magazzino;

*Prezzo d'Acquisto Tillet*

ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 2.1-*bis*;

*Prezzo di Acquisto Beni Esclusi* indica l'importo – complessivamente pari a Euro 82.000.000,00 (ottantadue milioni/00) – che l'Affittuario pagherà alle Concedenti quale corrispettivo per l'acquisto dei relativi Beni Esclusi, secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente Contratto e ai sensi del, e secondo le tempistiche previste dal, relativo Contratto Cessione Beni Esclusi;

*Prezzo di Aggirudicazione* indica l'importo di € 1.800.000.000,00 (un miliardo e ottocentomilioni/00), offerto dalla Società Affittuaria ai sensi della propria Offerta Vincolante Definitiva quale corrispettivo per: (i) l'acquisto dei Rami; e (ii) l'acquisto del Magazzino;


*Principi contabili* indica i principi contabili e la metodologia di applicazione (comprese le stimate vite utili dei cespiti) utilizzati dalle Concedenti per la redazione delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento e che dovranno essere applicati dall'Affittuario per la predisposizione delle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione. Qualora sia necessario applicare un principio contabile non utilizzato dalle Concedenti nella redazione delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento si farà riferimento ai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) o, in difetto, ai principi predisposti dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);

*Procedura* indica la procedura di cui all'articolo 20.4 del presente Contratto;

*Procedura di Arbitraggio* indica la procedura prevista dall'articolo 15.3 del presente Contratto;

*Procedura di Consultazione Francese* indica la procedura di informazione e consultazione del *comité d'entreprise* e, ove applicabile, del comitato di salute e sicurezza (CHSCT) di Socova ai sensi degli articoli L. 2323-1 e K. 2323-33 del Codice del Lavoro Francese (*code du travail*);

*Procedura Sindacale* indica la procedura di consultazione sindacale prevista dal combinato disposto dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dell'articolo



*Signature*

*Signature*

	63, comma 4 del D.Lgs. 270/1999 e dell'articolo 5, comma 2-ter del D.L. 347/2003;
<i>Procedure di Esodo</i>	ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7;
<i>Programma</i>	indica il programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003 nonché degli articoli 54 e segg. del D.Lgs. 270/1999 – redatto secondo l'indirizzo della cessione di cui all'articolo 27, comma 2 del medesimo D.Lgs. 270/1999 – la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 gennaio 2016;
<i>Programma delle manutenzioni</i>	indica il programma delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Affittuario si obbliga ad eseguire secondo quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto;
<i>Proposta di Assunzione</i>	indica la proposta di assunzione che è stata formulata ai Dipendenti secondo quanto previsto al successivo articolo 7.2bis del presente Contratto;
<i>Proposte di Modifica</i>	indica le proposte di modifica e integrazione al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, nonché di differimento del termine per l'attuazione del Piano DPCM 2014, contenute nel Piano Ambientale di Gara accluso all'Offerta dell'Affittuario ai fini di cui all'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015;
<i>Proposte di Modifica Contrattuali</i>	indica le proposte di modifica al testo contrattuale reso disponibile dalle Società Concedenti nell'ambito delle fasi di Due Diligence accluse all'Offerta dell'Affittuario;
<i>Prospetto delle Fonti di Finanziamento</i>	indica il prospetto recante indicazione dei mezzi finanziari che l'Affittuario intende impiegare per far fronte agli impegni finanziari assunti, con particolare riferimento al pagamento del prezzo e del canone di affitto offerto, nonché all'esecuzione del Piano Industriale e del Piano Ambientale di

Gara, indicato nel presente Contratto *sub Allegato n. 5 (Prospetto delle Fonti di Finanziamento)*;



*Ramo d'Azienda ILVA*

indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilva, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;

*Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi*

indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilva Servizi Marittimi, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;

*Ramo d'Azienda Ilvaform*

indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilvaform, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;

*Ramo d'Azienda Socova*

indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Socova, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;

*Ramo d'Azienda Taranto Energia*

indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Taranto Energia, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;

*Ramo d'Azienda Tillet*

indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Tillet, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;

*Rami*

indica, congiuntamente, i Rami d'Azienda e il Ramo d'Azienda Tillet;

*Rami d'Azienda*


indica, congiuntamente, il Ramo d'Azienda Ilva (e tutti i rami d'azienda costituenti il Ramo d'Azienda Ilva), il Ramo d'Azienda Ilvaform, il Ramo d'Azienda Taranto Energia, il Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi e – nel caso in cui la Lettera di Accettazione sia tempestivamente trasmessa da Socova – il Ramo d'Azienda Socova;

*Caracciolo*

<i>Rami d'Azienda Francesi</i>	indica il Ramo d'Azienda Socova e il Ramo d'Azienda Tillet (e ciascuno è definito come "Ramo d'Azienda Francese");
<i>Rimborso Decontaminazioni</i>	indica la quota parte delle Risorse Finanziarie Ambientali destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Capitolato Decontaminazioni;
<i>Risorse Finanziarie Ambientali</i>	indica il complesso delle risorse finanziarie tempo per tempo nella disponibilità delle Società Concedenti a titolo di Finanziamenti D.L. 191/2015 o di Prestito Obbligazionario;
<i>Saldo della Caparra/Multa Penitenziale</i>	indica il saldo della Caparra/Multa Penitenziale, pari al 30% (trenta per cento) della Caparra/Multa Penitenziale, che l'Affittuario dovrà pagare ai sensi dell'art. 27.7(iv) del presente Contratto;
<i>Sanzione Pecuniaria</i>	indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001 che dovesse essere applicata a una o più delle Società Concedenti in relazione a uno o più degli illeciti amministrativi di cui al Capo I, Sezione III, del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito di uno o più dei procedimenti penali pendenti alla Data di Esecuzione o alla Data di Acquisto;
<i>Sequestri</i>	indica i seguenti provvedimenti di sequestro penale di natura preventiva e probatoria, copia dei quali è acclusa al presente Contratto <u>sub Allegato 21 (Sequestri)</u> , aventi ad oggetto, tra l'altro, beni ed attività facenti parte dei Rami d'Azienda: (i) decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 10.02.2009 nel procedimento penale n. 1250/09 RGNR, successivamente convertito in sequestro preventivo con provvedimento emesso dal GIP di Taranto in data 06.07.2012; (ii) decreto di sequestro probatorio con facoltà d'uso emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 30.10.2009 nel procedimento penale n. 1247/09 RGNR (ora 450/2016 DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce); (iii)



decreto di sequestro probatorio con facoltà d'uso operato in data 13-14.03.2012 dalla Guardia di Finanza e convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 16.03.2012; (iii) decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Taranto in data 25.07.2012 nell'ambito del procedimento penale n. 938/2010 RGNR, in relazione ai beni sottoposti a sequestro è stata successivamente concessa la facoltà d'uso (provvedimento del GIP di Taranto emesso in data 1.06.2013); (v) sequestro probatorio operato dai Carabinieri del NOE in data 10.12.2014 e convalidato dal Pubblico Ministero di Taranto in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento penale 3/10582/14 RGNR; (vi) sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza in data 18.12.2015 e successivamente convalidato dal Pubblico Ministero di Taranto con decreto del 21.12.2015 nell'ambito del procedimento penale n. 6586/2013 RGNR; (vii) decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 18.06.2015 nell'ambito del procedimento penale n. 4606/2015 RGNR, convalidato dal GIP di Taranto con provvedimento del 29.06.2015; (viii) sequestro probatorio disposto dalla ASL di Genova in data 29 maggio 2017 e convalidato con decreto emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Genova in data 31 maggio 2017; (ix) sequestro probatorio operato dai Vigili del Fuoco in data 23.01.2016 e convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 23.01.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 803/2016 RGNR;



Com

M. Luvelfini

M

*Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione*

indica la situazione patrimoniale di ciascun Ramo d'Azienda aggiornata alla Data di Esecuzione, redatta sulla base dei Principi contabili, così come applicati nelle Situazioni Patrimoniali di Riferimento, che l'Affittuario ha predisposto e trasmesso alle Concedenti secondo quanto previsto al successivo articolo 23.2. del presente Contratto e

che, a seguito delle contestazioni delle Concedenti è stata determinata in data 4 febbraio 2020 da Ernst & Young S.p.A. e dalla stessa ritenuta definitiva;

*Situazione Patrimoniale di Riferimento*

indica la situazione patrimoniale di ciascuno dei Rami alla data del 30 settembre 2016, inclusiva dell'elenco dei debiti e dei crediti alla medesima data, tutte allegate al presente Contratto *sub Allegato 22 (Situazioni Patrimoniali di Riferimento)*;

*Soci dell'Affittuario*

indica (i) ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, detiene il 56,66% del capitale sociale di AM InvestCo, e pertanto detiene il Controllo dell'Affittuario, e (ii) ArcelorMittal S.A., che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020 detiene il 37,78% del capitale sociale di AM InvestCo; nonché le altre persone giuridiche che dovessero acquisire una partecipazione nel capitale sociale dell'Affittuario durante il periodo di validità del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30.2 del presente Contratto;

*Società Affittuaria*

ha il significato assegnato a tale termine nell'istestazione del presente Contratto e, in caso di esercizio della facoltà di cui all'articolo 27-*bis*, indica sia la Società Affittuaria sia ciascuna Società Designata;

*Società Designata*

ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 27-*bis*.1;

*Termine Ultimo di Sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento*

indica il 30 novembre 2020;


*Ulteriori Dipendenti*

ha il significato assegnato a tale termine all'articolo 7.7.

**1.3. Interpretazione.** Nel presente Contratto, salvo ove il contesto richieda diversamente:

- (i) le definizioni formulate nella forma singolare includono anche la forma plurale e viceversa;

- (ii) i riferimenti a leggi, decreti o regolamenti sono da intendersi come riferimenti a tali leggi, decreti o regolamenti nel testo di tempo in tempo vigente;
- (iii) i riferimenti a atti, contratti e documenti sono da intendersi come riferimenti a tali atti, contratti e documenti come di tempo in tempo modificati;
- (iv) i riferimenti a persone giuridiche o enti includono i successori e aventi causa.



1.4. **Sommario e rubriche.** Il sommario, le sezioni e le rubriche degli articoli e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per facilitare la consultazione e non possono essere utilizzati allo scopo di interpretare il presente Contratto.

## SEZIONE II. OGGETTO

### ARTICOLO 2

#### AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA E CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA TILLET

2.1. Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto ed a far tempo dalla Data di Esecuzione, le Concedenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, concedono in affitto all'Affittuario, che accetta, i Rami di Azienda costituiti esclusivamente dagli elementi analiticamente e dettagliatamente rappresentati nelle rispettive Situazioni Patrimoniali di Riferimento e descritti negli allegati al presente Contratto in appresso richiamati. In particolare:

- (i) Ilva concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Ilva, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub* Allegato 23 (*Ramo d'Azienda Ilva*);
- (ii) Ilvaform concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Ilvaform, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub* Allegato 24 (*Ramo d'Azienda Ilvaform*);
- (iii) Taranto Energia concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Taranto Energia, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub* Allegato 25 (*Ramo d'Azienda Taranto Energia*);
- (iv) Ilva Servizi Marittimi concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub* Allegato 26 (*Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi*).

2.1-bis Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto ed a far tempo dalla Data di Esecuzione, Tillet vende e trasferisce all'Affittuario, che acquista, il Ramo d'Azienda Tillet, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub* Allegato 27 (*Ramo d'Azienda Tillet*), per un corrispettivo il cui ammontare, provvisoriamente stimato pari a Euro 1.553.000, sarà definitivamente determinato

*Ilva*  
*Ilvaform*  
*Taranto Energia*  
*Ilva Servizi Marittimi*

di comune accordo tra le Parti entro la Data di Esecuzione, avuto riguardo anche alle risultanze della perizia giurata relativa al Ramo d'Azienda Tillet di cui al successivo articolo 12.2 del presente Contratto (restando inteso che le Parti si impegnano a porre in essere ogni miglior sforzo affinché tali risultanze siano comunicate all'Affittuario entro il 30 settembre 2018, anche in anticipo rispetto alla consegna della medesima perizia giurata relativa agli altri Rami d'Azienda) (il "Prezzo d'Acquisto Tillet") ed individuando altresì la quota parte di detto prezzo da imputarsi a corrispettivo per l'acquisto della componente immobiliare del Ramo d'Azienda Tillet (gli "Immobili Tillet"). A tal fine:

- (a) le Parti si impegnano a definire, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione (i) un modello di contratto di compravendita del Ramo d'Azienda Tillet (fatta eccezione per gli Immobili Tillet) che rifletta, e sia coerente con, *mutatis mutandis*, le previsioni rilevanti di cui al presente Contratto (il "Contratto Cessione Francese") e (ii) un modello di contratto di compravendita degli Immobili Tillet (il "Contratto Cessione Immobiliare Tillet"); e
- (b) alla Data di Esecuzione Tillet e l'Affittuario si impegnano a sottoscrivere e dare esecuzione al Contratto Cessione Francese e al Contratto Cessione Immobiliare Tillet.

Qualora l'Obbligo di Acquisto da parte della Società Affittuaria divenga efficace, il Prezzo d'Acquisto Tillet dalla medesima corrisposto a Tillet sarà considerato quale acconto sul Prezzo di Acquisto.

2.1-ter A fini di chiarezza e fermo restando quanto specificato nell'Allegato 23, le Parti convengono che il Ramo d'Azienda Ilva si intende comprensivo anche di quanto segue:


- (a) l'immobile di proprietà di Ilva, sito a Milano in Viale Certosa 239, ove si trova la sede legale di Ilva, come meglio specificato nell'Allegato 23;
- (b) le partecipazioni detenute da Ilva nei consorzi Novigas (con sede in Novi Ligure, Via Marengo 1, C.F. e I.V.A. n. 01537010066) e Metal Interconnector S.C.p.A. (con sede in Milano, Viale Sarca 336. C.F. e I.V.A. n. 08837170961);
- (c) ogni e ciascun diritto di proprietà intellettuale relativo al marchio ILVA e al dominio "*GruppoIlva.com*", nonché al brevetto 0001407388 (UIBM) - WO2013021349 (WIPO), in ciascun caso come meglio specificati nell'Allegato 23, si intende incluso nel Ramo d'Azienda Ilva a tutti i fini di cui al presente Contratto, restando inteso che le Parti si impegnano a cooperare per consentire il trasferimento di tali diritti all'Affittuario a far data dalla Data di Esecuzione ai sensi del presente Contratto, fermo restando che le Società Concedenti potranno continuare ad utilizzare il marchio ILVA

sulla propria carta intestata e sui beni non ricompresi nei Rami d'Azienda fino al 31 dicembre 2020.

Resta inteso che, sino alla Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria, nel caso in cui le Concedenti abbiano riscontrato positivamente la richiesta dell'Affittuario di fornire attività o servizi di cui al successivo articolo 13.4, le Concedenti avranno diritto di richiedere all'Affittuario la disponibilità di spazi lavorativi allo scopo di far fronte ad eventuali esigenze operative delle medesime Società Concedenti relative al personale alle dipendenze delle Società Concedenti adibito allo svolgimento di tali servizi e attività di cui al successivo articolo 13.4. In tal caso, l'Affittuario sarà obbligato, sino al termine di tali attività o servizi e comunque non oltre la Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria, a (i) concedere alle Società Concedenti l'uso a titolo gratuito di una porzione dell'immobile di cui alla precedente lettera (a) o, a propria scelta, (ii) procurare spazi equivalenti in altro idoneo immobile sito nel comune di Milano (a spese esclusivamente a carico dell'Affittuario), in ciascun caso in misura idonea ad accogliere in un unico contesto un numero di postazioni lavorative pari a quello del personale alle dipendenze delle Società Concedenti effettivamente adibito allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al successivo articolo 13.4. Resta inteso che, nel caso in cui l'Affittuario abbia concesso l'uso a titolo gratuito della suddetta porzione dell'immobile di cui alla precedente lettera (a) e, successivamente, ma prima della Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria, intenda cedere la proprietà di tale immobile o destinarlo ad altro utilizzo, l'Affittuario dovrà procurare alle Società Concedenti in un unico contesto spazi lavorativi in misura equivalente a quelle in quel momento rese disponibili in altro idoneo immobile sito nel comune di Milano (a spese esclusivamente a carico dell'Affittuario).

**2.1-quater** Relativamente ai rami d'azienda corrispondenti ai centri di servizio, compresi nel Ramo d'Azienda Ilva, siti in Paderno e Legnaro (i "Centri di Servizio"), le Parti si impegnano a valutare in buona fede le possibili modalità per il loro coordinamento/integrazione con ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia S.r.l. ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Affittuario per le obbligazioni di cui al presente Contratto relative ai Centri di Servizio e la piena manleva delle Concedenti da qualsiasi effetto pregiudizievole per le Società Concedenti che dovesse derivare da tali modalità.

**2.1-quinquies** Successivamente alla Data di Esecuzione, l'Affittuario potrà identificare attività e rapporti giuridici relativi al settore commerciale compresi nel Ramo d'Azienda Ilva per i quali potrà proporre alle Società Concedenti il trasferimento ad AM Italy Service S.r.l. (società interamente posseduta dall'Affittuario), indicando altresì lo schema contrattuale che intende implementare. Le Società Concedenti si impegnano a valutare in buona fede la proposta dell'Affittuario e lo schema contrattuale proposto, fatto salvo l'eventuale esperimento delle procedure di legge ove necessarie. In ogni caso resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'Affittuario per



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

le obbligazioni di cui al presente Contratto relative a tali attività e rapporti giuridici e la piena manleva di Ilva da qualsiasi effetto pregiudizievole per Ilva che dovesse derivare dal suddetto trasferimento.

2.1-*sexies* L’Affittuario si impegna a concedere alle Concedenti, dalla Data di Esecuzione fino al 31 maggio 2022, l’utilizzo in via esclusiva dell’unità immobiliare distinta al Foglio 319, Particella 63600, subalterno 8 del Catasto fabbricati di Taranto (CAF A10/uffici), ubicato a Taranto in via Duomo 279, restando inteso che costi, utenze e altri oneri relativi a tale unità immobiliare saranno a esclusivo carico delle Concedenti.

2.2 Con riferimento al Ramo d’Azienda Socova:

(i) Socova dovrà avviare, quanto prima possibile e in ogni caso non oltre 5 Giorni Lavorativi dopo l’avvio della Procedura Sindacale, ogni Procedura di Consultazione Francese richiesta ai sensi della Normativa Francese ai fini dell’affitto e (in caso divenga efficace l’Obbligo di Acquisto secondo quanto previsto dal presente Contratto) del successivo trasferimento all’Affittuario del Ramo d’Azienda Socova, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 28 (Ramo d’Azienda Socova)*;

(ii) L’Affittuario si impegna nei confronti di Socova a mantenere ferma l’Offerta Vincolante Definitiva con riferimento al Ramo d’Azienda Socova fino al 20° Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, in modo che, nel caso in cui Socova, completate le Procedure di Consultazione Francese, comunichi per iscritto all’Affittuario la propria intenzione di accettare l’Offerta Vincolante Definitiva (la “Lettera di Accettazione”), ai fini del presente Contratto il Ramo d’Azienda Socova dovrà considerarsi ricompreso tra i “Rami d’Azienda” e, per l’effetto, a Socova saranno riconosciuti tutti i diritti e tutte le obbligazioni in qualità di Concedente del Ramo d’Azienda Socova e alla Società Affittuaria saranno riconosciuti tutti i diritti e tutte le obbligazioni in qualità di Affittuario del Ramo d’Azienda Socova previsti dal presente Contratto.

Resta inteso che, (i) in caso di tempestiva ricezione della Lettera di Accettazione, per l’affitto e acquisto del Ramo d’Azienda Socova, l’Affittuario non sarà tenuto a pagare alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al Canone di affitto e al Prezzo di Acquisto; e (ii) in caso Socova non trasmetta tempestivamente la Lettera di Accettazione, l’Offerta Vincolante Definitiva si intenderà scaduta con riferimento al Ramo d’Azienda Socova e il Prezzo di Acquisto sarà proporzionalmente ridotto nella misura indicata al successivo articolo 26.6. del presente Contratto.

2.3. Ai fini dell’acquisto del Ramo d’Azienda Tillet e dell’affitto del Ramo d’Azienda Socova (quest’ultima nel caso in cui Socova trasmetta tempestivamente la Lettera di Accettazione all’Affittuario):

(a) l’Affittuario si impegna ad istituire, entro la Data di Esecuzione, una stabile organizzazione ovvero una o più società Controllate o (ai soli fini dell’acquisto del Ramo d’Azienda Tillet) Affiliate dell’Affittuario in Francia, ponendo in essere a propria cura e spese tutti gli adempimenti a tale scopo richiesti ai sensi della Normativa applicabile. Nel caso in cui decida di costituire società Controllate o (ai soli fini dell’acquisto del Ramo d’Azienda Tillet) Affiliate dell’Affittuario in Francia entro la Data di Esecuzione, l’Affittuario informerà la Concedente interessata e il Contratto d’Affitto Francese, il Contratto Cessione Francese e il Contratto Cessione Immobiliare Tillet saranno rispettivamente conclusi con tali società Controllate o Affiliate dell’Affittuario, essendo inteso che (i) l’Affittuario (o, successivamente alla designazione di cui all’articolo 27-bis del presente Contratto, AM InvestCo) rimarrà solidalmente responsabile per le obbligazioni di tali Controllate o Affiliate dell’Affittuario derivanti dai predetti contratti e (ii) la responsabilità solidale in relazione a tali obbligazioni relative al Ramo d’Azienda Tillet cesserà a far data dalla data di efficacia della cessione a terzi della società Controllata o della Affiliata dell’Affittuario che abbia acquistato il Ramo d’Azienda Tillet;

(b) le Parti si impegnano a definire entro il 31 ottobre 2017 (o, nel caso in cui la Lettera di Accettazione, ove applicabile, sia trasmessa successivamente al 31 ottobre 2017, entro 7 Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione) un modello di Contratto d’Affitto Francese che rifletta, e sia coerente con, *mutatis mutandis*, le previsioni rilevanti di cui al presente Contratto.

2.4. **Aree Escluse.** Le Aree Escluse individuate *sub Allegato 11 (Aree Escluse)* sono estromesse dal perimetro dei Rami d’Azienda, non formano oggetto di affitto né di acquisto da parte dell’Affittuario e rimangono pertanto nella esclusiva proprietà e disponibilità delle Società Concedenti. Nella redazione della Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione, l’Affittuario ha dato atto della estromissione delle Aree Escluse dal perimetro dei Rami d’Azienda ai sensi del presente articolo, ferma l’irrelevanza di tale estromissione ai fini del Prezzo di Acquisto e/o del Canone di affitto.

A scanso di equivoci, l’area denominata “Area Collinette”, come identificata ai sensi dell’accordo sottoscritto in data 18 marzo 2019 tra Ilva e ArcelorMittal Italia S.p.A., dovrà essere considerata quale Area Esclusa a tutti gli effetti di cui al presente Contratto. Le Parti dovranno definire, sottoscrivere ed eseguire l’Atto ricognitivo in forma notarile previsto dall’articolo 5 di tale accordo tra Ilva e ArcelorMittal Italia S.p.A., con le modifiche di cui all’Accordo di Modifica 2020, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Modifica 2020.

2.5. Nel caso in cui l’Affittuario si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 2.4.:

(i) la medesima Società Affittuaria, per l’intera durata del rapporto di affitto, dovrà assicurare alle Società Concedenti, nonché ai loro rappresentanti,

dipendenti, delegati e incaricati, di avere pieno e libero accesso alle Aree Escluse, secondo modalità tali da poter, tra l'altro, dare esecuzione alle attività e alle misure di tutela ambientale e sanitaria che le Concedenti siano tenute ad attuare, in relazione alle predette Aree Escluse, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito della procedura di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 o della Normativa di riferimento ad esse applicabile;

- (ii) le Società Concedenti consentiranno all'Affittuario ed ai suoi rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati il passaggio nelle, e l'impiego delle, Aree Escluse, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio dei Rami d'Azienda e nei limiti in cui non interferisca con l'esecuzione delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria che le Concedenti siano tenute ad attuare, in relazione alle predette Aree Escluse, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito della procedura di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 o della Normativa di riferimento;
- (iii) nel caso in cui le Società Concedenti intendano trasferire la proprietà di qualunque Area Esclusa, esse dovranno previamente notificare tale intenzione all'Affittuario al fine di consentirgli di presentare un'offerta per l'acquisto di tale Area Esclusa o comunque partecipare all'eventuale procedura competitiva che le Società Concedenti dovessero esperire per l'alienazione di tale Area Esclusa.

2.6. Contestualmente alla stipula dell'accordo volto a formalizzare la restituzione ad Ilva dell'area denominata "Area Collinette", le Società Concedenti e l'Affittuario dovranno sottoscrivere i seguenti contratti:

- (i) un accordo che regoli contrattualmente le modalità attraverso cui, durante tutto il periodo dell'affitto e fino alla Data di Acquisto, sarà garantito: (a) alle Società Concedenti l'accesso alle Aree Escluse, ove necessario attraverso le aree di pertinenza dei Rami d'Azienda, finché esse saranno di proprietà delle Concedenti, e (b) all'Affittuario l'accesso alle aree di pertinenza dei Rami d'Azienda, ove necessario attraverso le Aree Escluse; e
- (ii) un preliminare di atto che regoli, mediante la costituzione di servitù e/o altri diritti reali, le modalità attraverso cui, successivamente all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, sarà garantito: (a) alle Società Concedenti il pieno e libero accesso alle Aree Escluse e (b) all'Affittuario il pieno e libero accesso alle aree di pertinenza dei Rami d'Azienda.

Ai sensi di tale preliminare di atto di cui al punto (ii), le Parti, subordinatamente all'effettivo adempimento dell'Obbligo di Acquisto ed al conseguente perfezionamento della cessione dei Rami d'Azienda, dovranno sottoscrivere il relativo atto definitivo entro la Data di Acquisto.



2.7. **Crediti e debiti trasferiti.** Alla Data di Esecuzione saranno altresì trasferiti dalle Società Concedenti all'Affittuario i Crediti Ceduti ed i Debiti Ceduti, ai termini ed alle condizioni in appresso indicati. Resta in particolare inteso e convenuto tra le Parti che:



- (i) i Crediti Ceduti sono ceduti e trasferiti dalle Concedenti all'Affittuario, con efficacia dalla Data di Esecuzione, unitamente ad ogni e qualsivoglia altro diritto, eventuali privilegi e garanzie, accessori, interessi maturati e maturandi, azioni ed eccezioni sostanziali e processuali nei confronti dei debitori ceduti, inerenti, derivanti o comunque connessi ai suddetti Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità alla Normativa applicabile. La cessione avviene *pro soluto*, con esclusione di qualsivoglia garanzia delle Concedenti in merito alla solvenza dei debitori ceduti e con espressa rinuncia della Società Affittuaria a tali garanzie;
- (ii) la Società Affittuaria si accolla ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273 cod. civ., con efficacia dalla Data di Esecuzione, i Debiti Ceduti, impegnandosi a tenere le Concedenti manlevate ed indenni da qualsivoglia pretesa o rivendicazione che, successivamente alla Data di Esecuzione, sia avanzata nei loro confronti dai relativi creditori accollatari in relazione al Debito Ceduto rilevante e nei limiti del valore nominale di tale Debito Ceduto.

*[Handwritten signature]*

2.8. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione le Parti provvederanno altresì a:

- (i) notificare la cessione dei Crediti Ceduti ai rispettivi debitori ceduti mediante invio di una comunicazione sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto sub Allegato 29 (*Comunicazione trasferimento Crediti Ceduti*);
- (ii) comunicare l'accollo dei Debiti Ceduti ai rispettivi creditori accollatari, chiedendo a questi ultimi (senza obbligo di risultato) di liberare le Concedenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273, comma 2, cod. civ., mediante invio ai medesimi creditori accollatari di una comunicazione sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto sub Allegato 30 (*Comunicazione accollo Debiti Ceduti*).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2.9. Resta inteso tra le Parti, che, fatta unicamente eccezione per i Debiti Ceduti, nessun ulteriore debito dei Rami o delle Società Concedenti è oggetto di accollo da parte della Società Affittuaria.

### ARTICOLO 3

#### TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

3.1. Atteso che le Concedenti effettuano abitualmente operazioni di cessione all'esportazione, le Parti convengono di procedere al trasferimento a favore

- dell'Affittuario del *plafond* esistente in capo alle Concedenti per l'acquisto di beni e servizi in sospensione di imposta, con effetto dalla Data di Esecuzione.
- 3.2. È a carico dell'Affittuario l'onere di provvedere alla comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel rispetto dei termini ivi stabiliti.
  - 3.3. Le Società Concedenti si impegnano a rendere disponibile all'Affittuario, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione, la documentazione necessaria ai fini della determinazione del *plafond* disponibile relativamente a ciascun Ramo d'Azienda e per rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione Finanziaria.
  - 3.4. In caso di retrocessione dei Rami d'Azienda secondo quanto previsto al successivo articolo 27, il *plafond* per l'acquisto di beni e servizi in sospensione di imposta esistente in quel momento sarà trasferito alle Società Concedenti. In tale caso, sarà a carico delle Società Concedenti l'onere di provvedere alla comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel rispetto dei termini ivi stabiliti. L'Affittuario dovrà rendere disponibili alle Società Concedenti, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta da parte delle stesse, la documentazione necessaria ai fini della determinazione del *plafond* disponibile relativamente a ciascun Ramo d'Azienda e per rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione Finanziaria.

#### ARTICOLO 4

##### SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI

- 4.1. Sulla base dell'inventario dei Contratti Trasferiti che sarà fornito dalle Concedenti alla Società Affittuaria ai sensi del successivo articolo 25.5., l'Affittuario, entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, dovrà comunicare se intenda avvalersi della facoltà di non subentrare in uno o più Contratti Trasferiti (i "Contratti Esclusi"). Resta inteso che tale facoltà potrà essere esercitata dall'Affittuario unicamente rispetto ai Contratti Trasferiti indicati nell'Allegato 44 e ai Contratti Trasferiti, ivi inclusi quelli relativi a prestazioni di servizi di natura non continuativa, che le Società Concedenti, successivamente alla Data di Esecuzione, siano in grado di risolvere, ovvero di adempiere, senza incorrere in alcun pregiudizio economico (salva la facoltà dell'Affittuario di non subentrare anche in contratti la cui risoluzione comporti un pregiudizio economico, corrispondendo alle Società Concedenti un importo pari all'esborso a carico di queste ultime).
- 4.2. Alla Data di Esecuzione, l'Affittuario subentrerà, ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ., e con decorrenza dalla medesima Data di Esecuzione, nei Contratti Trasferiti, ad eccezione dei Contratti Esclusi e con espressa esclusione di tutti gli altri contratti comunque facenti capo alle Concedenti.

- 4.3. Con riferimento ai contratti nei quali l'Affittuario subentrerà ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ. e che siano stati stipulati in data antecedente l'apertura dell'Amministrazione Straordinaria, le Società Concedenti si impegnano a dichiarare, entro la Data di Esecuzione, la continuazione di tali contratti ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 270/1999. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione le Parti invieranno alle controparti dei contratti in cui l'Affittuario sia subentrato una comunicazione, sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto sub Allegato 31 (*Comunicazione subentro contratti*), allo scopo di rendere noto a dette controparti l'avvenuto subentro della Società Affittuaria nel rapporto contrattuale. Con riferimento ai Contratti Trasferiti di cui sia parte Tillet e/o Socova (questi ultimi unicamente nel caso in cui la Lettera di Accettazione sia tempestivamente trasmessa da Socova secondo quanto previsto all'art. 2.2 del presente Contratto) le Parti si danno atto che, ai fini del loro trasferimento in capo all'Affittuario, potrà essere richiesto, ai sensi della Normativa applicabile, il consenso del contraente ceduto; in tali casi, le Parti si adopereranno in buona fede e facendo quanto ragionevolmente nelle proprie possibilità al fine di ottenere detto consenso, restando inteso che, qualora il contraente ceduto non presti il consenso richiesto entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, le Parti rinunceranno al trasferimento del contratto senza che alcuna di essa possa per ciò avanzare alcuna pretesa o rivendicazione nei confronti delle altre.
- 4.4. L'Affittuario prende atto e riconosce che le Società Concedenti non assumono alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno o altra conseguenza pregiudizievole in cui la Società Affittuaria dovesse incorrere per effetto del mancato o inesatto adempimento da parte dei terzi contraenti ceduti alle obbligazioni dai medesimi assunte in base ai contratti in cui l'Affittuario sia subentrato, a prescindere dal fatto che l'inadempimento sia occorso anteriormente o successivamente alla Data di Esecuzione ed a prescindere dalle ragioni di tale mancato o inesatto adempimento, restando conseguentemente esclusa la possibilità per l'Affittuario di avanzare qualsivoglia pretesa o rivendicazione al riguardo nei confronti delle Concedenti.
- 4.5. Con riferimento ai contratti in cui la Società Affittuaria sia subentrata, l'Affittuario assume a proprio esclusivo carico il pagamento di tutto quanto contrattualmente dovuto in relazione alle prestazioni che, in esecuzione dei medesimi contratti, siano state rese dal terzo contraente ceduto successivamente alla Data di Esecuzione e direttamente a favore dell'Affittuario stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenni le Società Concedenti da ogni pagamento, onere o altra pretesa eventualmente avanzata dal terzo contraente ceduto e relativa alle predette prestazioni. L'Affittuario si impegna altresì a tenere le Società Concedenti manlevate ed indenni rispetto a qualsivoglia pretesa o rivendicazione avanzata nei loro confronti da parte dei terzi contraenti ceduti in relazione a qualsivoglia inadempimento o altro fatto o circostanza inerente i rapporti contrattuali in cui l'Affittuario è subentrato e che sia occorso successivamente alla Data di Esecuzione e che non tragga la propria causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a tale data.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ARTICOLO 5**  
**ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESCLUSE**

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto e precisano che quanto non espressamente riportato al precedente articolo 2 del presente Contratto e/o negli allegati ivi menzionati e/o in altra previsione del presente Contratto che indichi specificamente che un elemento è incluso nei Rami, è da intendersi escluso dai Rami oggetto del Contratto. Sono altresì escluse dai Rami oggetto del presente Contratto le Aree Escluse rispetto alle quali l’Affittuario si sia avvalso della facoltà di cui al precedente articolo 2.4. Senza pregiudizio per la generalità di quanto ora pattuito, si precisa che, in ogni caso, anche secondo quanto previsto all’articolo 105, comma 4 L.F., come richiamato dall’articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, sono esclusi dai Rami tutti i beni e i rapporti attivi e passivi nella titolarità di – o comunque facenti capo a – le Società Concedenti che non siano ivi espressamente indicati.
- 5.2. In particolare, e senza pregiudizio per la generalità di quanto pattuito al precedente articolo 5.1., le Parti precisano che, fatta unicamente eccezione per quanto espressamente indicato al precedente articolo 2 del presente Contratto, negli allegati ivi richiamati e/o in ogni altra previsione del presente Contratto che indichi specificamente che un elemento è incluso nei Rami, sono tra l’altro esclusi dai Rami e restano pertanto esclusivamente a carico o a beneficio delle Concedenti:
- (i) tutti i rapporti debitori e creditorî, ivi compresi i ratei e risconti attivi e passivi, le attività, i diritti, gli obblighi, anche derivanti da violazioni di norme ambientali e sulla salute e la sicurezza, i debiti e/o le passività anche potenziali (anche relative all’applicazione del D.Lgs. 231/2001, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5.4.), ivi comprese quelle relative ai rapporti con i Dipendenti e/o a imposte e tasse, sorti o riferentisi al periodo anteriore alla Data di Esecuzione, o anche successivamente se traggono la propria causa da fatti, atti od omissioni verificatisi anteriormente a tale data, siano essi o meno relativi all’attività dei Rami e al loro esercizio;
  - (ii) i contratti, i negozi ed i rapporti contrattuali pendenti diversi dai Contratti Trasferiti nei quali l’Affittuario sia subentrato ai sensi del precedente articolo 4.2., nonché i debiti, i crediti ed ogni altra attività o passività diversa dai Debiti Ceduti e dai Crediti Ceduti aventi titolo in prestazioni rese in esecuzione dei Contratti Trasferiti nei quali l’Affittuario sia subentrato ma in data anteriore alla Data di Esecuzione.
- 5.3. Restano altresì ad esclusivo carico delle Concedenti – e, quindi, non si produrrà sostituzione processuale ai sensi dell’articolo 111 cod. proc. civ. – tutti i contenziosi, attuali e futuri, ad oggi conosciuti o meno, derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza relativi ai Rami e al loro esercizio riferibili al periodo precedente la Data

di Esecuzione, ivi espressamente inclusi i debiti e le passività (anche potenziali) risultanti, tra l'altro (e a titolo meramente esemplificativo), da qualsivoglia contenzioso relativo o comunque connesso all'asserita violazione di norme in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza ovvero di lavoro, tributario o previdenziale, nonché da qualsivoglia sanzione civile, penale, amministrativa, tributaria o doganale relativa all'esercizio ed all'attività dei Rami antecedente la Data di Esecuzione, anche a prescindere dalla circostanza che il contenzioso sia stato instaurato (o anche solo minacciato) antecedentemente o successivamente alla Data di Esecuzione.

- 5.4. **Sanzione Pecuniaria.** Le Parti si danno atto che, in caso di condanna di una o più delle Società Concedenti al pagamento di una Sanzione Pecuniaria, tale Società Concedente dovrà procedere al pagamento di tale Sanzione Pecuniaria nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla Normativa applicabile. Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 24.1., l'Affittuario potrà provvedere al pagamento della Sanzione Pecuniaria in luogo della Società Concedente cui tale Sanzione Pecuniaria è applicata. In tal caso, l'Affittuario avrà diritto di portare quanto corrisposto a titolo di pagamento della Sanzione Pecuniaria a deconto dell'importo dal medesimo dovuto a tale Società Concedente a titolo di Canone di affitto o Prezzo di Acquisto (i quali saranno quindi ridotti di un equivalente ammontare), ovvero, a seconda del caso, ad incremento del Conguaglio.

#### ARTICOLO 6 MAGAZZINO E BENI ESCLUSI

- 6.1 Il Magazzino e i Beni Esclusi di ciascuna delle Società Concedenti non rientrano nel novero dei beni ricompresi nei Rami d'Azienda concessi in affitto, restando inteso che:
- (i) mentre il Magazzino di pertinenza del Ramo d'Azienda Ilva è già stato ceduto all'Affittuario mediante la sottoscrizione del Contratto di Compravendita Magazzino Ilva di cui alla premessa (GG), il Magazzino di pertinenza degli altri Rami d'Azienda sarà separatamente ceduto da ciascuna delle altre Concedenti all'Affittuario mediante sottoscrizione, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, di un contratto di compravendita tra le relative Parti (il "Contratto Cessione Magazzino") ai termini ed alle condizioni riportati nel modello indicato nel presente Contratto sub Allegato 14 (Contratto Cessione Magazzino);
  - (ii) contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, le Parti sottoscrivono uno o più atti ricognitivi per dare atto dell'avvenuto trasferimento dei Beni Esclusi all'Affittuario (ciascuno, "Contratto Cessione Beni Esclusi") ai termini ed alle condizioni riportate nel modello accluso al

presente Contratto *sub Allegato 40* (*Contratto Cessione Beni Esclusi*).  
L'Affittuario pagherà il Prezzo di Acquisto Beni Esclusi ai sensi di quanto previsto dal Contratto Cessione Beni Esclusi.

- 6.2. **Cessione del Magazzino.** Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, le Concedenti diverse da Ilva, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, cederanno il Magazzino all'Affittuario, che lo acquisterà, ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto Cessione Magazzino. Il prezzo di cessione è determinato in misura pari al valore del Magazzino alla Data di Esecuzione, quale risultante dalla Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione divenuta definitiva tra le Parti.
- 6.3. Il prezzo di cessione del Magazzino, come sopra determinato nel suo ammontare, sarà corrisposto (a) in relazione al Magazzino di proprietà di Tillet, secondo quanto previsto all'articolo 25.2-ter e (b) in relazione al Magazzino delle altre Concedenti:
  - (i) qualora l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diventerà efficace tra le Parti, quale componente del Prezzo di Acquisto, con le modalità previste dal successivo articolo 26 del presente Contratto;
  - (ii) in caso di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza, o alla diversa data in cui verrà a cessare il rapporto di affitto, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.
- 6.4. **Efficacia purgativa della cessione.** La cessione del Magazzino e dei Beni Esclusi avrà efficacia purgativa. Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Cessione Magazzino e del Contratto di Cessione Beni Esclusi, le Società Concedenti chiederanno al Ministero dello Sviluppo Economico l'adozione del decreto di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 270/1999 ai fini della cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che dovessero risultare a carico dei beni trasferiti ai sensi del Contratto Cessione Magazzino e del Contratto Cessione Beni Esclusi.
- 6.5. **Acquisti in costanza di affitto.** I beni del tipo di quelli facenti parte del Magazzino e/o dei Beni Esclusi che saranno acquistati dall'Affittuario in costanza del rapporto di affitto saranno e rimarranno di sua esclusiva proprietà, ancorché funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda. Resta fermo quanto previsto al successivo articolo 27 con riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di retrocessione dei Rami d'Azienda.

ARTICOLO 7  
DIPENDENTI



- 7.1. Le Parti riconoscono che la Procedura Sindacale è stata esperita, impegnandosi l’Affittuario ad adempiere a tutto quanto sia stato concordato nell’ambito dell’Accordo Sindacale. L’Affittuario si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenni le Concedenti dagli effetti pregiudizievoli di eventuali contenziosi derivanti da violazioni poste in essere da parte dell’Affittuario rispetto a quanto convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e dell’Accordo Sindacale, salvo che, e nella misura in cui, le suddette violazioni dipendano, anche solo in parte, dalla mancata esecuzione di impegni assunti dalle Società Concedenti o da soggetti terzi diversi dall’Affittuario.
- 7.2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 7.2**bis** e 7.3, l’Affittuario si obbliga ad impiegare - ovvero a far sì che le Affiliate dell’Affittuario impieghino nell’ambito territoriale delle Concedenti - il numero complessivo dei prestatori di lavoro indicato nell’Accordo Sindacale e alle condizioni ivi indicate.
- 7.2**bis** Le Parti si danno atto che: (i) coerentemente con il Piano Industriale e nel rispetto di quanto è stato convenuto nell’ambito dell’Accordo Sindacale, è stata già presentata dalle Società Designate una proposta di assunzione a ciascuno dei Dipendenti, con esclusione di qualsivoglia continuità rispetto al rapporto di lavoro intrattenuto dai Dipendenti con le Concedenti (la “**Proposta di Assunzione**”); (ii) nella formulazione della Proposta di Assunzione, l’Affittuario ha garantito il rispetto di tutto quanto è stato convenuto nell’ambito dell’Accordo Sindacale; (iii) l’efficacia della Proposta di Assunzione è stata condizionata alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dei Dipendenti con le Società Concedenti, le quali hanno mantenuto, e continueranno a mantenere, l’integrale ed esclusiva responsabilità per ogni e qualsiasi spettanza, credito, onere o pretesa afferenti il suddetto rapporto di lavoro (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi credito, onere o pretesa relativi al pagamento del trattamento di fine rapporto, ferie, ratei ed ogni altra spettanza finale); (iv) le Società Concedenti hanno mantenuto, e continueranno a mantenere, inoltre, l’integrale ed esclusiva titolarità del rapporto e responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro facenti capo ai lavoratori diversi dai Dipendenti.
- 7.3. Le Parti si danno atto che le Società Designate hanno assunto, a seguito del soddisfacimento delle condizioni *sub* (i) e (ii) che seguono, i Dipendenti:
- (i) che hanno accettato la Proposta di Assunzione;
  - (ii) rispetto ai quali è cessato il rapporto di lavoro con le Società Concedenti secondo quanto previsto al precedente articolo 7.2.
- 7.4. Qualora, in base alla Normativa applicabile, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7.2. e 7.3. non possano trovare applicazione, in tutto o in parte, rispetto ai Dipendenti aventi un rapporto di lavoro con Tillet e Socova, l’Affittuario e le

*Comi*

*Devesjani*

Concedenti si impegnano ad adottare ogni azione che sia necessaria a consentire all'Affittuario di assumere o trasferire alle proprie dipendenze detti Dipendenti, come indicato nel Piano Industriale, secondo le modalità consentite dalla Normativa applicabile, ponendo in essere tutti gli adempimenti a tale fine richiesti ed assicurando – in quanto consentito – la discontinuità del rapporto.

7.5. L'Affittuario si obbliga, anche per conto delle Affiliate dell'Affittuario che abbiano impiegato Dipendenti ai sensi del presente articolo 7, al mantenimento dei Livelli Occupazionali sino al secondo anniversario dalla Data di Acquisto. Per l'effetto, la Società Affittuaria si impegna a che - per l'intera durata del rapporto di affitto e, in caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, sino al secondo anniversario dalla Data di Acquisto - non si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi, fatte salve le previsioni (i) di cui al successivo articolo 7.6; e (ii) contenute nei contratti individuali di lavoro dei Dipendenti con inquadramento dirigenziale. Resta tra le Parti inteso che gli impegni di cui al presente articolo 7.5 non trovano applicazione con riferimento ai dipendenti di Tillet.

7.6. A precisazione di quanto convenuto ai sensi del precedente articolo 7.5., resta inteso tra le Parti che, per l'intero periodo di vigenza dell'impegno dell'Affittuario al mantenimento dei Livelli Occupazionali ai sensi dell'articolo 7.5 che precede, l'Affittuario, ovvero la diversa società datrice secondo quanto previsto all'articolo 7.2 che precede, potrà:

- (i) recedere dai rapporti di lavoro con i Dipendenti solo per giusta causa e/o per giustificato motivo soggettivo;
- (ii) incentivare, anche attraverso piani e/o accordi di natura collettiva, l'esodo volontario dei Dipendenti che siano stati assunti in conformità con quanto previsto ai precedenti paragrafi 7.2., 7.3. e 7.4.;
- (iii) raggiungere accordi collettivi di qualsiasi tipo, anche di incentivazione all'esodo volontario dei Dipendenti, e dare loro esecuzione;
- (iv) fare ricorso o avvalersi, in quanto consentito dalla Normativa applicabile, di ogni e qualsiasi ammortizzatore sociale e/o strumento di gestione del personale normativamente previsto, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cassa integrazione guadagni per tutte le sue causali, compreso il contratto di solidarietà.

Resta inteso che l'obbligo al mantenimento dei Livelli Occupazionali di cui al presente Contratto non comporta in ogni caso l'obbligo dell'Affittuario o delle Affiliate dell'Affittuario di sostituire con nuove assunzioni i Dipendenti il cui rapporto di lavoro con lo stesso o le stesse venga a cessare per pensionamento o per effetto delle azioni previste dal presente articolo 7.6.



7.7 Le Società Concedenti si impegnano ad aprire un unico apposito conto corrente comune a tutte le stesse (il "Conto Incentivi all'Esodo") su cui versare, entro (tre) giorni dall'incasso da parte delle stesse, per ciascun trimestre, delle prime rate del Canone di affitto di rispettiva pertinenza di cui al successivo articolo 12, l'importo di Euro 31.250.000,00, fino a raggiungere l'importo di Euro 250.000.000,00 (il "Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo"). Il Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo sarà utilizzato dalle Società Concedenti esclusivamente per finanziare incentivi all'esodo (gli "Incentivi all'Esodo") nel contesto di procedure che verranno avviate dalle Società Concedenti, ai sensi della legge 223/91 (le "Procedure di Esodo"), conformemente alle previsioni dell'Accordo Sindacale, per la gestione degli esuberanti relativi ai lavoratori alle dipendenze delle Società Concedenti alla Data di Sottoscrizione ma non assunti, alla Data di Esecuzione e successivamente ad essa, dall'Affittuario o dalle Affiliate dell'Affittuario, e che non abbiano beneficiato di altre misure o opportunità previste dall'Accordo Sindacale (gli "Ulteriori Dipendenti").

Le Società Concedenti avvieranno, e terranno aperte, le Procedure di Esodo per tutta la durata residua della procedura di amministrazione straordinaria, con la corresponsione, agli Ulteriori Dipendenti che vi aderiscano, di Incentivi all'Esodo di importo decrescente nel tempo, ai termini e condizioni di cui alle relative disposizioni dell'Accordo Sindacale. Ogni scostamento rispetto a tali termini e condizioni dovrà essere previamente concordato con l'Affittuario. L'importo massimo dell'Incentivo all'Esodo corrisposto a ciascun Ulteriore Dipendente che aderisca alle Procedure di Esodo non potrà eccedere Euro 100.000 (centomila/00) ("Importo Massimo dell'Incentivo all'Esodo").

Dopo l'avvio delle Procedure di Esodo, e durante tutta la loro durata, le Società Concedenti terranno l'Affittuario informato, su base continuativa, in merito allo stato di avanzamento delle Procedure di Esodo. Inoltre, le Società Concedenti - che riconoscono l'importanza per l'Affittuario di trattenerne ed impiegare personale avente caratteristiche ed abilità professionali e competenze necessarie alla gestione dei Rami d'Azienda - gestiranno le Procedure di Esodo tenendo in considerazione, in coordinamento con l'Affittuario, anche le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Affittuario e delle Affiliate dell'Affittuario, e coopereranno efficacemente con l'Affittuario per coordinare le Procedure di Esodo con il processo di assunzione dell'Affittuario.

Durante tutta la durata residua della procedura di amministrazione straordinaria delle Società Concedenti, queste ultime si impegnano a tenere una contabilità separata, e ad adottare idonee misure che assicurino che il Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo sia destinato a finanziare esclusivamente gli Incentivi all'Esodo per gli Ulteriori Dipendenti ai sensi del presente articolo 7.7. Le Società Concedenti invieranno all'Affittuario, su base mensile, alla fine di ogni mese successivo alla Data di Esecuzione, un report dettagliato sull'utilizzo del Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo, unitamente ad un estratto del Conto Incentivi all'Esodo.

In aggiunta all'avvio delle Procedure di Esodo, le Società Concedenti si impegnano a far sì che Società per Cornigliano S.p.A. assuma (**"Impegno di Genova"**), dalla Data di Esecuzione fino alla data di Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria, sino ad un massimo di 400 lavoratori alle dipendenze di Ilva – Genova alla Data di Sottoscrizione che (x) non abbiano già ricevuto una Proposta di Assunzione e (y) siano stati continuamente alle dipendenze di Ilva - Genova dalla Data di Sottoscrizione alla data di formulazione della proposta di assunzione da parte di Società per Cornigliano S.p.A. (i **"Dipendenti Ricadenti nell'Impegno di Genova"**). Rimane inteso che se in tale arco temporale i Dipendenti Ricadenti nell'Impegno di Genova per qualsiasi ragione si riducessero ad un numero inferiore a 400, l'Impegno di Genova si applicherà a tale numero inferiore di lavoratori.

L'accesso degli Ulteriori Dipendenti agli Incentivi all'Esodo, e l'assunzione dei Dipendenti Ricadenti nell'Impegno di Genova da parte di Società per Cornigliano S.p.A., saranno subordinati e condizionati alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. e dell'art. 411 del cod. proc. civ., contenente ogni più ampia rinuncia nei confronti dell'Affittuario, delle Affiliate dell'Affittuario e del gruppo ArcelorMittal, nonché nei confronti delle Società Concedenti, in relazione al fatto di non essere stati destinatari di una proposta di assunzione, e in ogni caso di non essere stati assunti, dall'Affittuario e dalle Affiliate dell'Affittuario, ovvero dalle Società Concedenti.

A far data dalla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, le Parti collaboreranno, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, e tenendo conto di altre possibili iniziative industriali attuate presso lo stabilimento di Taranto da soggetti diversi dall'Affittuario e dalle Affiliate dell'Affittuario, al fine di identificare opportunità di lavoro alternative, diverse dall'assunzione da parte dell'Affittuario o delle Affiliate dell'Affittuario, oppure altre misure alternative per gli Ulteriori Dipendenti che - al momento dell'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa delle Concedenti (la **"Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria"**) - (i) non abbiano già ricevuto una Proposta di Assunzione e (ii) siano ancora alle dipendenze (e siano stati continuativamente alle dipendenze) delle Concedenti dalla Data di Sottoscrizione fino alla Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria (i **"Dipendenti Residui"**). Verranno individuate e attuate soluzioni tecniche idonee a garantire che, in correlazione con le suddette opportunità di lavoro o misure alternative, i Dipendenti Residui sottoscrivano un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 2113, comma 4, del Codice Civile e 411 del Codice di Procedura Civile che contenga le più ampie rinunce nei confronti dell'Affittuario, delle Affiliate dell'Affittuario nonché del gruppo ArcelorMittal in relazione al fatto di non essere stati destinatari di una proposta di assunzione, e in ogni caso di non essere stati assunti, dall'Affittuario e dalle Affiliate dell'Affittuario.

Nel caso in cui le suddette opportunità di lavoro o misure alternative per i Dipendenti Residui vengano identificate e attuate, (i) le Concedenti avranno il diritto

di utilizzare l'eventuale saldo residuo del Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo (al netto di qualunque importo che le Concedenti dovessero impegnarsi a contribuire per finanziare le suddette opportunità di lavoro o misure alternative), per scopi diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo del presente articolo 7.7, e (ii) l'Affittuario presterà il proprio consenso a liberare il pegno sul Conto Incentivi all'Esodo creato ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data 20 marzo 2019.

- 7.8 A far data dalla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, le Parti collaboreranno, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, per definire entro il 31 maggio 2020, con riferimento al periodo necessario a raggiungere la piena capacità produttiva dello stabilimento di Taranto in base al Nuovo Piano Industriale, una soluzione che – al fine di recare un contributo positivo alla profittabilità del Nuovo Piano Industriale – preveda il ricorso a strumenti di sostegno, compresa la cassa integrazione guadagni straordinaria, per un numero di Dipendenti da determinare, tenendo conto della cassa integrazione guadagni ordinaria a cui l'Affittuario sta attualmente facendo ricorso, in scadenza il 30 giugno 2020.
- 7.9 Ai fini del presente Articolo 7, gli impegni assunti dall'Affittuario per conto delle Affiliate dell'Affittuario si intendono assunti anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.

## ARTICOLO 8

### AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

- 8.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4-*sexies* del D.L. 347/2003, l'Affittuario si impegna a porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti legali, amministrativi e tecnici necessari al fine di ottenere il rilascio, la voltura e/o l'intestazione a proprio nome, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, di tutte le autorizzazioni amministrative, i permessi, le licenze, le certificazioni ed ogni altro titolo occorrente, ai sensi della Normativa applicabile, per l'esercizio dell'attività di impresa propria dei Rami. In particolare, l'Affittuario si impegna a compiere, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il rilascio, la voltura e/o l'intestazione a proprio nome, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, delle autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni puntualmente individuati *sub Allegato 33 (Autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni)*. L'Affittuario si impegna altresì a trasmettere senza indugio alle Concedenti copia di tutte le comunicazioni intercorse con le competenti autorità ai fini di quanto precede, ivi inclusa, senza limitazione, ogni domanda, istanza o richiesta presentata alle autorità competenti ed ogni atto o provvedimento adottato dalle medesime autorità e notificato o comunicato all'Affittuario.
- 8.2. L'Affittuario si impegna altresì a fare tutto quanto necessario affinché le autorizzazioni, i permessi e le licenze pertinenti ai Rami d'Azienda di cui al precedente articolo 8.1. rimangano pienamente validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto, sostenendo c/o adempiendo

ad ogni onere, costo o spese a tal fine necessario o anche solo opportuno. In caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, tale impegno dell'Affittuario si intende esteso anche al biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti.

- 8.3. Le Concedenti si impegnano a fornire massima e tempestiva cooperazione all'Affittuario per il sollecito compimento di tutto quanto necessario ai fini di cui ai precedenti articoli 8.1. e 8.2., nonché a compiere quanto alle stesse Concedenti eventualmente richiesto dalla Normativa applicabile per consentire il rilascio, la voltura o l'intestazione a nome dell'Affittuario delle autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni di cui all'articolo 8.1. che precede, e per assicurare che i medesimi permessi autorizzazioni, certificazioni e licenze rimangano – senza soluzione di continuità – pienamente validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto.
- 8.4. L'Affittuario si impegna altresì a compiere – a propria cura e spese e sostenendone tutti i relativi costi ed oneri, anche amministrativi e fiscali – tutto quanto necessario ai fini del tempestivo deposito ed accoglimento della Domanda Autorizzazione Piano Ambientale nelle forme procedurali di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015. A tale fine, l'Affittuario si impegna, tra l'altro, a trasmettere senza indugio alle Concedenti copia di tutte le comunicazioni intercorse con le competenti autorità nell'ambito del procedimento avviato con la Domanda Autorizzazione Piano Ambientale. Le Concedenti si impegnano a cooperare in buona fede con l'Affittuario per il sollecito compimento di tutto quanto necessario ai fini di cui ai precedenti periodi, ove necessario anche mediante la sottoscrizione o il compimento degli atti che rientrino nella loro esclusiva competenza in qualità di gestori dei Rami d'Azienda sino alla Data di Escussione e che non possano essere posti in essere dall'Affittuario nella sua qualità di individuato gestore.

### **SEZIONE III. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI**

#### **ARTICOLO 9**

##### **DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE CONCEDENTI**

- 9.1. Le Società Concedenti, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiarano e garantiscono (ciascuna per quanto di propria competenza):
- (i) di essere società regolarmente costituite e validamente esistenti secondo la legge italiana (Ilva, Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Sanac e Taranto Energia) o la legge francese (Socova e Tillet), tutte sottoposte alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
  - (ii) di avere, anche ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria, tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per assumere le

obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai Contratti Collegati e di aver posto in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per consentire, da parte propria, la valida sottoscrizione degli stessi ed il corretto adempimento delle obbligazioni ivi previste;



- (iii) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente Contratto e dei Contratti Collegati da parte delle Concedenti non comportano la violazione da parte delle stesse del proprio statuto sociale e non danno luogo a violazioni di alcuna Normativa, né costituiscono inadempimento rispetto ad altre obbligazioni o impegni di qualsiasi natura assunti dalle Concedenti, anche ai sensi dei Contratti Trasferiti;
- (iv) di essere, ciascuna per quanto di propria spettanza e ragione, piene ed esclusive proprietarie e/o titolari degli elementi dell'attivo e del passivo inclusi nel rispettivo Ramo e dei singoli beni e/o contratti che lo compongono e di avere la piena disponibilità dei medesimi e dei singoli beni e rapporti ivi ricompresi, fatti salvi gli effetti dei Sequestri;
- (v) che ogni e qualsivoglia credito dell'Affittuario nei confronti delle Società Concedenti che abbia titolo o ragione nella sottoscrizione o nell'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso, senza intento limitativo, l'eventuale credito per il pagamento del Conguaglio) e dei Contratti Collegati sarà assistito dal beneficio della prededuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 L.F. e di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 270/1999;
- (vi) che il Ramo d'Azienda Tillet non è gravato da alcun privilegio, pegno o altra garanzia reale, come sarà indicato nella relazione sui pegni e privilegi (*état des privilèges et nantissements*) che le Società Concedenti si impegnano a consegnare all'Affittuario non oltre 5 (cinque) giorni prima della Data di Esecuzione, con riferimento a una data non inferiore a 15 (quindici) giorni prima della medesima data. Nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data di riferimento della su menzionata relazione e la Data di Esecuzione, sia costituito qualunque privilegio, pegno o altra garanzia reale, Tillet dovrà senza indugio ottenerne la liberazione o cancellazione appena possibile dopo averne appreso l'esistenza.

*Rami*  
*deputazioni*

9.2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.1. sono rilasciate alla Data di Sottoscrizione, dovranno intendersi reiterate e confermate alla Data di Esecuzione, alla Data di Acquisto, nonché alla data in cui diverrà efficace la cessione dei Rami d'Azienda, e dovranno rimanere vere corrette ed accurate in ogni loro aspetto per l'intera durata del Contratto con riferimento ai fatti ed alle circostanze tempo per tempo esistenti.

9.3. Relativamente ai Rami come individuati al precedente articolo 2 del presente Contratto, le Concedenti non prestano alcuna garanzia né rendono alcuna dichiarazione neppure relativamente a:

- (i) sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami;
- (ii) sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dei Rami e dei beni e rapporti ad essi inerenti, nonché in merito alla redditività degli stessi;
- (iii) in relazione a possibili minusvalenze o insussistenze di attivo ovvero sopravvenienze passive che dovessero emergere successivamente alla Data di Esecuzione anche se relative a situazioni antecedenti la Data di Esecuzione;
- (iv) sulla completezza ed esaustività della documentazione resa disponibile nell'ambito della *data room* virtuale istituita dalle Concedenti ed oggetto di Due Diligence da parte dell'Affittuario.

Resta quindi inteso che, con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (iv), nessuna responsabilità potrà mai essere imputata dall'Affittuario alle Società Concedenti, con espressa rinuncia da parte della Società Affittuaria ad ogni relativo diritto di legge e con espresso patto *de non petendo* dell'Affittuario al riguardo.

9.4. **Procedura di indennizzo.** Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente articolo 9.3., le Società Concedenti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a tenere l'Affittuario manlevato ed indenne rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi che il medesimo Affittuario non avrebbe sostenuto o subito se le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.1. fossero state veritiere e corrette. Qualora l'Affittuario ritenga che si sia verificato un evento suscettibile di dare luogo ad un obbligo di indennizzo e/o manleva ai sensi del presente articolo 9.4. si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) l'Affittuario dovrà segnalare per iscritto ogni evento di cui abbia avuto effettiva conoscenza e che sia suscettibile di dare luogo a responsabilità di una o più Concedenti, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui la Società Affittuaria abbia avuto effettiva conoscenza dell'evento stesso;
- (ii) la segnalazione di cui al precedente punto (i) (il "Claim") dovrà indicare, ancorché in via preliminare, l'ammontare della richiesta di indennizzo e/o manleva, impregiudicato il diritto dell'Affittuario di sottoporre alle Concedenti ritenute responsabili ulteriori richieste di indennizzo e/o manleva in relazione a qualsiasi onere, passività, perdita o altro pregiudizio emersi o quantificabili successivamente ma derivanti dal medesimo evento o circostanza;
- (iii) qualora le Società Concedenti cui il Claim è destinato intendano contestarlo, saranno tenute a far pervenire all'Affittuario una contestazione dettagliata di

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 6 marzo 2020

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 108375/2017 del 28 luglio 2017





- ogni punto contemplato nel Claim stesso entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricevimento del medesimo;
- (iv) in assenza di contestazione da parte delle Concedenti entro il termine di cui sopra, la richiesta di indennizzo e/o manleva dell’Affittuario sarà ritenuta come accettata definitivamente dalle Società Concedenti cui il medesimo Claim è destinato, le quali saranno pertanto tenute a corrispondere all’Affittuario l’importo della richiesta di indennizzo e/o manleva indicato nel Claim, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo;
- (v) in caso di contestazione tempestiva del Claim da parte delle Società Concedenti, le Parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione in via amichevole nei 60 (sessanta) giorni di calendario successivi al ricevimento, da parte dell’Affittuario, della contestazione del Claim;
- (vi) in difetto di accordo tra le Parti entro il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al precedente punto (v), ciascuna delle Parti potrà adire l’autorità giudiziaria.

9.5 **Indennizzo per le Passività Francesi.** Senza pregiudizio per il diritto dell’Affittuario di richiedere di essere tenuto manlevato e indenne ai sensi del precedente art. 9.4, le Concedenti si impegnano a tenere manlevato e indenne l’Affittuario rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi (i) relativi a un Ramo d’Azienda Francese e (ii) sorti o riferentisi al periodo anteriore alla Data di Esecuzione o che traggono la propria causa da fatti, atti od omissioni verificatisi anteriormente a tale data (ciascuno una “Passività Francese”). Le Parti concordano che, nel caso in cui all’Affittuario sia richiesto da qualunque soggetto di pagare qualunque Passività Francese, l’Affittuario dovrà senza indugio informare di ciò la Concedente interessata e, nel caso in cui l’Affittuario paghi qualunque importo in relazione a tale Passività Francese, l’Affittuario avrà diritto a (a) essere rimborsato dalle Concedenti entro 5 Giorni Lavorativi da apposita richiesta scritta corredata della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento e (b) dedurre dal successivo Canone di locazione dovuto dall’Affittuario ai sensi dell’art. 12.4 o dal Prezzo di Acquisto qualunque importo pagato dall’Affittuario e non rimborsatogli. Resta fermo il diritto della Concedente interessata a verificare l’effettiva debenza della Passività Francese che sia stata rimborsata all’Affittuario o dedotta dal Canone di affitto o dal Prezzo di Acquisto. Le Parti concordano che il diritto dell’Affittuario a essere indennizzato in relazione alle Passività Francesi può essere esercitato anche nel caso, e nella misura, in cui una Passività Francese sia subito o pagata dal terzo (che non sia una Affiliata dell’Affittuario) che acquisti, direttamente o indirettamente, la società Controllata o Affiliata dell’Affittuario che abbia acquistato il Ramo d’Azienda Tillet dalla Concedente, a condizione che la cessione al terzo acquirente

intervenga per effetto di un contratto sottoscritto entro dodici mesi dalla Data di Esecuzione.


#### ARTICOLO 10

##### DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'AFFITTUARIO

10.1. L'Affittuario, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiara e garantisce:

- (i) di essere una società regolarmente costituita e/o validamente esistente secondo la legge italiana, di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e di non essere assoggettato ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria;
- (ii) che, per quanto di sua conoscenza, non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento volto a determinare l'avvio di alcuna procedura concorsuale o liquidatoria a carico dell'Affittuario;
- (iii) di avere tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per assumere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai Contratti Collegati e di aver posto in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per consentire la valida sottoscrizione degli stessi e, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24, il corretto adempimento delle obbligazioni ivi previste;
- (iv) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente Contratto e dei Contratti Collegati da parte dell'Affittuario non comportano la violazione da parte dello stesso del proprio statuto sociale e non danno luogo a violazioni di alcuna Normativa, né costituiscono inadempimento rispetto ad altre obbligazioni o impegni di qualsiasi natura assunti dall'Affittuario;
- (v) di avere preso parte ad una Due Diligence avente ad oggetto i Rami mediante l'accesso ad una *data room* virtuale resa disponibile da parte delle Società Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell'elenco accluso al presente Contratto *sub Allegato 2 (Elenco documenti data-room)*, oltre che di una procedura di domanda e risposta, nonché mediante lo svolgimento di visite ed ispezioni presso gli stabilimenti delle Società Concedenti e di incontri con il *management* delle medesime Società in A.S. come indicato alla precedente premessa (M), e di avere valutato i rischi connessi alla sottoscrizione del presente Contratto e dei Contratti Collegati ed all'esecuzione dell'Operazione, avuto anche riguardo a quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto;
- (vi) di avere acquisito conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei Rami e dei beni e rapporti ivi ricompresi sulla base della Due Diligence effettuata;

- (vii) di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso Affittuario ha effettuato liberamente ed autonomamente nell'ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, riconoscendo e prendendo atto che, relativamente ai Rami, le Concedenti non prestano alcuna garanzia, né rendono alcuna dichiarazione diverse da quelle indicate al precedente articolo 9.1. del presente Contratto;
- (viii) di essere pienamente a conoscenza della Normativa italiana ed europea, anche regolamentare, del settore di cui all'attività dei Rami, ivi incluse le rilevanti disposizioni normative in materia ambientale, di avere acquisito consapevolezza del proprio investimento e di disporre, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto, di mezzi finanziari adeguati per la gestione dei Rami secondo le previsioni del Piano Industriale Applicabile e per l'attuazione del Piano Ambientale;
- (ix) di essere in grado, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 e subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto, di garantire, per l'intera durata del rapporto di affitto e - in caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto - anche nel biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti, la continuità produttiva dei Rami anche con riferimento alla garanzia del mantenimento dei Livelli Occupazionali;
- (x) di essere a conoscenza della Decisione, delle Controversie e dei Giudizi Penali sulla base e nei limiti della documentazione e delle informazioni rese disponibili nell'ambito della Due Diligence;
- (xi) che non esiste alcuna persona fisica o giuridica che, per effetto di qualsivoglia contratto o accordo con la Società Affittuaria o i Soci dell'Affittuario, abbia diritto di ricevere dalle Società Concedenti una commissione come procuratore, mediatore o intermediario, in relazione a, o in collegamento con, l'Operazione oggetto del presente Contratto e di non avere avuto alcun rapporto relativo all'Operazione di cui al presente Contratto con alcuna persona che possa richiedere alle Società Concedenti una commissione di intermediazione o un'altra commissione;
- (xii) di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base del presupposto che, in caso di accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento, l'adempimento di quanto ivi previsto non pregiudichi i diritti dell'Affittuario di cui al presente Contratto e la sua possibilità di gestire autonomamente e liberamente, purché nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto, i Rami d'Azienda.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- 10.2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 10.1. sono rilasciate alla Data di Sottoscrizione, dovranno intendersi reiterate e confermate alla Data di Esecuzione, alla Data di Acquisto, nonché alla data in cui diverrà efficace la cessione dei Rami d'Azienda, e dovranno rimanere vere, corrette ed accurate in ogni loro aspetto per l'intera durata del Contratto con riferimento ai fatti ed alle circostanze tempo per tempo esistenti.
- 10.3. **Procedura di indennizzo.** L'Affittuario si impegna a tenere le Società Concedenti manlevate ed indenni rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi che le Concedenti non avrebbero sostenuto o subito se le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 10.1. fossero state veritiere e corrette. Qualora le Società Concedenti ritengano che si sia verificato un evento suscettibile di dare luogo ad un obbligo di indennizzo e/o manleva a carico dell'Affittuario ai sensi del presente articolo 10.3. si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 9.4., sostituite le Concedenti all'Affittuario e viceversa.

#### **SEZIONE IV. DURATA E CANONE DI AFFITTO**

##### **ARTICOLO 11**

##### **DURATA DELL'AFFITTO**

- 11.1. Il rapporto di affitto dei Rami d'Azienda avrà decorrenza dalla Data di Esecuzione e, salvi i casi di cessazione anticipata del rapporto di affitto previsti dal presente Contratto, sino alla Data di Scadenza, ovvero – in caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto – sino alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti.
- 11.2. Qualora alla Data di Scadenza non si siano verificate (né, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario) le condizioni previste al successivo articolo 26.1. del presente Contratto per l'efficacia dell'Obbligo di Acquisto, le Parti potranno convenire per iscritto, di comune accordo tra loro, una proroga di tale termine di durata del rapporto di affitto dei Rami d'Azienda.
- 11.3. È in ogni caso esplicitamente esclusa dalle Parti qualsiasi possibilità di tacito rinnovo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'Affittuario prosegua nell'occupazione e/o nella gestione dei Rami d'Azienda anche oltre la Data di Scadenza o la diversa data in cui, per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, venga a cessare il rapporto di affitto.

**ARTICOLO 12**  
**CANONE DI AFFITTO**

12.1. Il canone annuo complessivamente dovuto dall’Affittuario alle Concedenti per l’affitto dei Rami d’Azienda è determinato in misura pari ad € 180.000.000,00 (centottanta milioni/00), oltre IVA, da corrispondersi ai termini e alle condizioni in appresso indicati (il “**Canone di affitto**”).



12.2. La ripartizione in capo a ciascuna Società Concedente del Canone di affitto, come sopra determinato nel suo importo annuale complessivo, sarà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse entro 7 (sette) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione, dal presidente del Tribunale di Milano. L’esperto indipendente dovrà effettuare la ripartizione del Canone di affitto secondo criteri di proporzionalità in base ai valori di mercato dei Rami d’Azienda oggetto di affitto, avendo riguardo alla Normativa applicabile, alla relazione predisposta da Leonardo & Co. S.p.A. in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell’art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003. L’esperto indipendente dovrà consegnare la perizia giurata alle Parti almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione, restando inteso che, per quanto riguarda il Ramo d’Azienda Tillet, le Parti potranno in essere ogni migliore sforzo affinché l’esperto indipendente comunichi alle Parti stesse le risultanze di tale perizia relative al valore degli Immobili Tillet entro il 30 settembre 2018. Le risultanze della perizia saranno vincolanti per le Parti. Tutti i costi e le spese per la predisposizione della perizia sono a carico dell’Affittuario.

*Leonardo*  
*Leonardo*

12.3. Il Canone di affitto, come sopra determinato e ripartito tra le Società Concedenti, sarà corrisposto dall’Affittuario alle Concedenti in rate trimestrali anticipate di pari importo (entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi all’inizio del trimestre di riferimento), restando inteso che:

- (i) tutte le rate trimestrali maturate fino al 31 gennaio 2020 (incluso) sono state corrisposte;
- (ii) per quanto concerne le rate dovute per il trimestre che inizia il 1 febbraio 2020 e per quelli che iniziano dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo di Modifica 2020 e fino al Termine Ultimo di Sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento, troverà applicazione quanto segue:
  - (a) alla data del pagamento relativa a ciascun trimestre l’Affittuario pagherà (ovvero, nel caso del Canone di affitto dovuto per il trimestre che inizia il 1 febbraio 2020, ha già pagato) esclusivamente un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell’ammontare della relativa rata (inclusa, a scanso di equivoci, l’IVA applicabile all’intero ammontare di tale rata);

*Leonardo*

(b) il saldo delle rate del Canone di affitto non pagate di cui alla precedente lettera (a) sarà pagato in conformità a quanto segue:

- i. nel caso in cui l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, alla Data di Acquisto come parte del Prezzo di Acquisto; e
- ii. nel caso in cui il rapporto di affitto cessi per qualsivoglia ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, in conformità al successivo articolo 27.2(i)(b), fatta eccezione per il caso in cui il diritto di recesso venga esercitato ai sensi del successivo articolo 27.7, nel qual caso il saldo dovrà essere pagato alla Data di Efficacia del Recesso.

A scanso di equivoci, le Parti danno atto che nel caso in cui l'Affittuario eserciti efficacemente il diritto di recesso di cui al successivo articolo 27.7:

- iii. l'Affittuario non sarà più tenuto a pagare alcuna rata del Canone di affitto;
- iv. le Società Concedenti dovranno restituire all'Affittuario la porzione di Canone di affitto relativa al periodo intercorrente tra l'invio della comunicazione di recesso e il 31 gennaio 2021, restando inteso che il relativo credito dell'Affittuario verrà compensato con il debito dell'Affittuario per il pagamento del saldo di cui alla precedente lettera (b).

(iii) per quanto concerne le rate dovute per i trimestri decorrenti dal Termine Ultimo di Sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento e a condizione che il Nuovo Contratto di Investimento sia stato tempestivamente sottoscritto, alla data del pagamento l'Affittuario pagherà esclusivamente un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della relativa rata (compresa, a scanso di equivoci, l'IVA applicabile all'intero ammontare di tale rata), mentre il saldo sarà pagato:

- (a) nel caso in cui l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, alla Data di Acquisto come parte del Prezzo di Acquisto; e
- (b) nel caso in cui il rapporto di affitto cessi per qualsivoglia ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, il saldo sarà pagato in conformità al successivo articolo 27.2(i)(b);

(iv) per quanto concerne le rate dovute per i trimestri decorrenti dal Termine Ultimo di Sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento, nel caso in cui il Nuovo Contratto di Investimento non venga sottoscritto entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento, ma l'Affittuario non abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal presente Contratto di cui al successivo

articolo 27.7, alla data del pagamento l'Affittuario pagherà esclusivamente un importo pari al 60% (sessanta per cento) della relativa rata (compresa, a scanso di equivoci, l'IVA applicabile all'intero ammontare di tale rata), mentre il saldo sarà pagato:



- (a) nel caso in cui l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, alla Data di Acquisto come parte del Prezzo di Acquisto; e
- (b) nel caso in cui l'Obbligo di Acquisto non divenga efficace entro la Data di Scadenza, oppure qualora il rapporto di affitto cessi per qualsivoglia ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, il saldo sarà pagato in conformità al successivo articolo 27.2(i)(b);

Il pagamento di tali rate dovrà essere effettuato dall'Affittuario mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e valuta alla medesima data sul conto corrente che sarà preventivamente comunicato da ciascuna Società Concedente entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la data in cui il pagamento è dovuto. A fronte del pagamento, ciascuna Società Concedente rilascerà apposita fattura e quietanza di pagamento.

- 12.4. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate del Canone di affitto da parte dell'Affittuario saranno applicati, sulle somme dovute e non corrisposte alla relativa scadenza, interessi di mora nella misura tempo per tempo prevista ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, fermo restando il diritto delle Concedenti di risolvere il Contratto secondo quanto previsto al successivo articolo 30.
- 12.5. Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente articolo 5.4, gli importi dovuti dall'Affittuario a titolo di Canone d'affitto non potranno in alcun caso formare oggetto di compensazione con altri crediti che l'Affittuario o i Soci dell'Affittuario vantino o vengano a vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Concedenti.
- 12.6. In caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto da parte della Società Affittuaria, le rate del Canone di affitto dalla medesima comunque corrisposte alle Concedenti sino alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sia divenuta efficace tra le Parti (escluse, a scanso di equivoci, le porzioni delle rate maturate ma non pagate ai sensi dei precedenti articoli 12.3(ii) (b), 12.3(iii) e 12.3(iv)) saranno considerate quali acconti sul Prezzo di Acquisto.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**SEZIONE V. GESTIONE DEI RAMI D'AZIENDA**

**ARTICOLO 13**  
**CONDUZIONE DEI RAMI D'AZIENDA**

- 13.1. L'Affittuario, a decorrere dalla Data di Esecuzione e per l'intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto, si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, ad esercitare, nella misura in cui ciò sia permesso da, e compatibile con, i Sequestri e il Piano Ambientale, le attività imprenditoriali cui sono destinati i Rami d'Azienda, in coerenza con quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile ed assicurando la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d'Azienda. In caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, tale impegno si intende esteso anche al biennio successivo alla data di perfezionamento della cessione dei Rami d'Azienda.
- 13.1-*bis* Le Parti concordano e prendono atto che l'obbligo dell'Affittuario di gestire i Rami d'Azienda in conformità al Nuovo Piano Industriale diverrà efficace solo al verificarsi della, e subordinatamente alla, prima data tra (i) la data sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento e (ii) il 1 gennaio 2021, nel caso in cui l'Affittuario non abbia esercitato il proprio diritto di recesso di cui al successivo articolo 27.7, in ciascun caso, fatta eccezione per:
- (a) gli investimenti relativi allo sporgente n. 4 dello stabilimento di Taranto, che l'Affittuario dovrà cominciare a effettuare a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020 e che continuerà a effettuare senza interruzioni imputabili all'Affittuario;
  - (b) le attività relative alla ristrutturazione dell'Altoforno n. 5 dello stabilimento di Taranto, che inizieranno a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, in conformità con la tempistica di entrata in esercizio prevista dal Nuovo Piano Industriale per gennaio 2023, restando inteso che l'Affittuario fornirà, entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun trimestre solare che abbia inizio successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, una relazione che riassume le attività svolte a tal fine durante i 3 mesi precedenti;  
c
  - (c) le previsioni contenute nella sezione "*Human Resources*" del Nuovo Piano Industriale, che saranno applicabili dalla data di firma dell'Accordo di Modifica 2020.
- 13.2. Ai fini di cui sopra, l'Affittuario si impegna, tra l'altro, e sempre nella misura in cui ciò sia permesso da, e compatibile con, i Sequestri e il Piano Ambientale, a:
- (i) gestire i Rami d'Azienda con la migliore cura e diligenza, mantenendone la struttura e l'organizzazione in conformità a quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile;




- (ii) assumere a proprio carico tutte le spese, i costi ed ogni altro onere economico relativo o comunque connesso alle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie;
- (iii) mantenere l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, essendo per l'effetto titolato, per l'intera durata del rapporto di affitto, a dedurre, per la determinazione del suo reddito d'impresa, le quote di ammortamento relative ai beni dei Rami d'Azienda;
- (iv) sostenere e/o adempiere a tutti gli oneri e le spese il cui mancato sostenimento o adempimento possa compromettere il regolare svolgimento delle attività produttive proprie dei Rami d'Azienda;
- (v) esercitare l'attività di cui ai Rami d'Azienda nel rispetto di ogni Normativa ad essa applicabile;
- (vi) stipulare e mantenere in essere per l'intera durata del rapporto di affitto, con primarie compagnie assicurative, polizze assicurative riguardanti la gestione dell'attività di cui ai Rami d'Azienda della tipologia puntualmente individuata e definita, anche con riferimento all'ammontare minimo del rispettivo massimale, nel documento accluso al presente Contratto sub Allegato 34 (Polizze Assicurative); e
- (vii) stabilire e gestire il Centro di Ricerca in conformità al Piano Industriale Applicabile.




13.2-bis Le Parti concordano, inoltre, quanto segue:

- (a) l'Affittuario si farà carico del 50% (cinquanta per cento) dei costi relativi ai lavori necessari per completare l'attuazione delle prescrizioni ancora non adempiute relative all'altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto, come disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 7 settembre 2015, entro il termine previsto dalla ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto resa in data 30 dicembre 2019, inclusi – a scanso di equivoci – i costi sostenuti da Ilva a partire dalla Data di Esecuzione, restando inteso e concordato che Ilva è imputata nei procedimenti penali pendenti di fronte alle autorità giudiziarie, e in quanto tale rimarrà il, e agirà in qualità di, committente nei confronti dei relativi fornitori e appaltatori;
- (b) Ilva si farà carico del 50% (cinquanta per cento) dei costi da sostenersi dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020 in relazione ai lavori necessari per garantire che gli altiforni nn. 1 e 4 dello stabilimento di Taranto siano conformi alle prescrizioni disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 7 settembre 2015 in relazione all'altoforno n. 2, restando inteso e concordato che l'Affittuario sarà, in qualità di committente nei confronti dei



relativi fornitori e appaltatori, l'unico responsabile della realizzazione di tali lavori.

Ai fini del presente articolo 13.2-*bis*, la Parte che agisce in qualità di committente nei confronti dei relativi fornitori e appaltatori presenterà all'altra Parte, con cadenza trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute unitamente a una copia delle relative fatture emesse, debitamente corredata dalle relative ricevute di pagamento. Il rimborso del 50% (cinquanta per cento) dei rispettivi importi spesi dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi decorrenti dal ricevimento di ciascun rendiconto.

13.3. Resta inteso tra le Parti che, in presenza di scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale Applicabile, l'Affittuario avrà facoltà di modificare gli investimenti e l'assetto industriale previsti dal medesimo Piano Industriale Applicabile, modificando di conseguenza anche il Capitolato degli interventi tecnici di cui al successivo articolo 14 del presente Contratto, nei limiti in cui ciò si renda necessario allo scopo di assicurare l'economicità della gestione dei Rami d'Azienda e fermo restando l'obbligo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d'Azienda e il mantenimento dei Livelli Occupazionali in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa applicabile. Dette modifiche dovranno essere comunicate alle Società Concedenti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui le stesse siano state deliberate dai competenti organi sociali dell'Affittuario, unitamente ad una relazione illustrativa delle ragioni che le rendono necessarie.

13.4. Ove l'Affittuario faccia richiesta alle Società Concedenti, entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Esecuzione, di fornire, individuate attività e/o individuati servizi inerenti l'esercizio dei Rami d'Azienda per un periodo di tempo determinato, le Società Concedenti si impegnano a porre in essere ogni migliore sforzo, compatibilmente con la propria residua organizzazione e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003 (ove necessarie), per riscontrare positivamente la richiesta dell'Affittuario, fermo restando che nessuna responsabilità, per qualsivoglia ragione o titolo, potrà essere addebitata alle Società Concedenti in caso di mancato positivo riscontro.

L'eventuale prestazione di tali individuate attività e/o servizi sarà disciplinata con specifici contratti tra l'Affittuario e le Società Concedenti interessate i cui termini e condizioni saranno negoziati in buona fede tra le Parti assicurando alle Società Concedenti interessate una congrua remunerazione.

Le Società Concedenti potranno fornire tali attività e/o servizi anche mediante società controllate e/o partecipate.

- 13.5 Dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020, l'Affittuario si impegna a predisporre e depositare entro il 28 febbraio 2021 la Domanda Modifiche Piano Ambientale. Le Concedenti si impegnano a collaborare in buona fede con l'Affittuario per la pronta predisposizione e il sollecito deposito della Domanda Modifiche Piano Ambientale, ove necessario anche mediante la sottoscrizione o il compimento degli atti che cadono nella loro esclusiva competenza.



*Handwritten signature*

#### ARTICOLO 14

##### CAPITOLATO DEGLI INTERVENTI TECNICI

- 14.1. Fermo restando tutto quanto previsto al precedente articolo 13 del presente Contratto, per tutta la durata del rapporto di affitto l'Affittuario si obbliga altresì a porre in essere, a propria cura e spese, gli investimenti aventi ad oggetto le immobilizzazioni di cui ai Rami d'Azienda previsti nel Piano Industriale Applicabile, che saranno effettuati mediante l'esecuzione delle opere e degli interventi dettagliatamente definiti nel Capitolato degli interventi tecnici applicabile, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi puntualmente indicati e senza pregiudizio per i limiti di spesa ivi previsti. Impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 14.1-*bis*, il Capitolato degli interventi tecnici dovrà essere predisposto sulla base dello schema accluso al presente Contratto *sub Allegato 10* (*Modello di Capitolato degli interventi tecnici*) e consegnato alle Concedenti entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione. Entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, le Concedenti potranno comunicare per iscritto all'Affittuario il proprio eventuale disaccordo rispetto al contenuto del Capitolato degli interventi tecnici, indicando le relative ragioni. In assenza di tale comunicazione, il Capitolato degli interventi tecnici dovrà intendersi approvato dalle Concedenti. Nel caso in cui le Concedenti trasmettano tale comunicazione, troverà applicazione la Procedura di Arbitraggio di cui al successivo articolo 15.3.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- 14.1-*bis* L'Affittuario predisporrà una nuova serie di Capitolati degli interventi tecnici sulla base del Nuovo Piano Industriale e li trasmetterà alle Società Concedenti entro il 28 febbraio 2021. Troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le ultime due frasi del precedente articolo 14.1.

*Handwritten signature*

- 14.2. Il controllo circa la corretta esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici sarà espletato dalle Società Concedenti mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche in conformità con quanto previsto al successivo articolo 21 del presente Contratto, nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate dall'Affittuario e delle ulteriori informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste ed acquisite dalle Concedenti ai sensi del successivo articolo 22 del presente Contratto. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Affittuaria per la corretta esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici.

- 14.3. In pendenza del rapporto di affitto, l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle migliorie e delle operazioni di acquisto e dismissione di beni di pertinenza dei Rami d'Azienda previste nell'ambito del Capitolato degli interventi tecnici sono regolate secondo le disposizioni contenute ai successivi articoli 15, 16 e 17 del presente Contratto.

## ARTICOLO 15

### MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

- 15.1. Fermo restando l'impegno dell'Affittuario all'esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici, per tutta la durata del rapporto di affitto il medesimo Affittuario si obbliga altresì ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità al Programma delle manutenzioni. Il Programma delle manutenzioni relativo al primo semestre successivo alla Data di Esecuzione dovrà essere consegnato dalle Concedenti all'Affittuario entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione e redatto sulla base di un modello che sarà condiviso tra le Parti. Entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, l'Affittuario potrà comunicare per iscritto alle Concedenti il proprio eventuale disaccordo rispetto al contenuto di tale Programma delle manutenzioni, indicando le relative ragioni. In assenza di tale comunicazione, tale Programma delle manutenzioni dovrà intendersi approvato dall'Affittuario. Per i semestri successivi al primo, il relativo Programma delle manutenzioni dovrà essere predisposto dall'Affittuario, entro il 20° (ventesimo) giorno di calendario antecedente l'inizio di ciascun semestre di durata del rapporto di affitto, di comune accordo tra le Parti. In ciascun caso, la predisposizione e definizione del Programma delle manutenzioni dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di funzionamento di ciascun Ramo d'Azienda e delle previsioni del Piano Industriale Applicabile, fermo restando che gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione del Programma delle manutenzioni non potranno eccedere (e in tale misura l'Affittuario non sarà tenuto a darvi esecuzione) i limiti di spesa previsti nel Piano Industriale Applicabile.
- 15.2. Il controllo circa la corretta esecuzione del Programma delle manutenzioni sarà espletato dalle Società Concedenti mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche in conformità con quanto previsto al successivo articolo 21 del presente Contratto, nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate dall'Affittuario e delle ulteriori informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste ed acquisite dalle Concedenti ai sensi del successivo articolo 22 del presente Contratto. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Affittuaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Rami d'Azienda, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 13 del presente Contratto.
- 15.3. In ipotesi di disaccordo tra le Parti in merito alla definizione del contenuto del Programma delle manutenzioni o alla sua materiale esecuzione, ciascuna Parte potrà

comunicare all'altra il proprio dissenso, indicando le ragioni del disaccordo. A seguito di tale comunicazione, troverà applicazione la procedura di seguito disciplinata (la "Procedura di Arbitraggio"). Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi a tale comunicazione, le Parti negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle questioni controverse. Qualora, alla scadenza di tale termine, una o più delle ragioni di disaccordo non siano state definite, le stesse – descritte in ragionevole dettaglio – potranno essere rimesse da ciascuna Parte alla determinazione di un arbitratore unico, che agirà ai sensi dell'articolo 1349 cod. civ., individuato dalle Parti entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione, ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, in altro arbitratore unico nominato d'intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai fini dell'espletamento del suo incarico, l'arbitratore avrà le più ampie facoltà di indagine, potrà accedere ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità dell'Affittuario e delle Concedenti e potrà assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle Parti. L'arbitratore terrà conto delle osservazioni formulate per iscritto dalle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse. Resta inteso che, nelle proprie determinazioni, l'arbitratore non potrà indicare modalità di esecuzione degli interventi o soluzioni che comportino per l'Affittuario oneri superiori a quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile. Le determinazioni assunte dall'arbitratore unico avranno valore vincolante per le Parti. Tale procedura dovrà comunque essere conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà dell'arbitratore unico di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi. Resta fermo quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30 del presente Contratto.

- 15.4. Qualora in pendenza del rapporto di affitto la Società Affittuaria non dovesse provvedere alla materiale esecuzione di una o più delle opere o degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel Programma delle manutenzioni – ovvero di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria rese necessarie ed urgenti – le Società Concedenti potranno intimare all'Affittuario di eseguire gli interventi stessi fissando un congruo termine, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni. Qualora entro il termine intimato l'Affittuario non dia esecuzione a tali interventi ovvero non comprovi di avere già iniziato l'esecuzione di tali interventi da completarsi entro un termine successivo a quello intimato – ma comunque non superiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni – sarà tenuto a corrispondere alle Società Concedenti una penale pari all'importo degli interventi non eseguiti, determinato dalle Società Concedenti in riferimento ai prezzi di mercato degli interventi stessi. In

caso di disaccordo sull'applicazione della penale ovvero sull'entità della stessa la questione sarà rimessa ad un arbitratore unico con le modalità previste al precedente articolo 15.3. Resta in ogni caso salvo il diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno ed ogni ulteriore diritto delle Concedenti previsto ai sensi del presente Contratto e della Normativa applicabile.

## ARTICOLO 16

### ACQUISTO E DISMISSIONE DI BENI

- 16.1. **Dismissione di beni.** Qualora, in pendenza del rapporto di affitto, l'Affittuario ritenga che alcuni beni (che non siano inclusi nel Magazzino o nei Beni Esclusi) facenti parte di uno o più Rami d'Azienda non siano più utili al processo produttivo e/o siano divenuti o stiano per diventare tecnologicamente obsoleti, potrà darne comunicazione alle Società Concedenti titolari dei Rami d'Azienda cui tali beni pertengono al fine di ottenere il consenso scritto di queste ultime alla loro dismissione, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 16.2. La richiesta dell'Affittuario dovrà contenere e/o essere corredata di: (a) l'indicazione specifica e la descrizione dei beni da dismettere; (b) la descrizione dettagliata delle ragioni che ne rendono opportuna o necessaria la dismissione; (c) copia di tutta la documentazione tecnica, commerciale, amministrativa, contabile o di altra natura, afferente i beni per i quali è presentata la richiesta, che si trovi nella disponibilità dell'Affittuario. L'Affittuario dovrà inoltre fornire alla Concedente, per iscritto o con le diverse modalità con la stessa concordate, gli ulteriori elementi di informazione di cui sia in possesso e che siano dalla Concedente ragionevolmente richiesti al fine di valutare la proposta di dismissione.
- 16.3. La Concedente interpellata, all'esito delle necessarie attività istruttorie, potrà esprimere il proprio consenso alla dismissione, indicando se intenda accettare la restituzione del bene, ovvero procedere alla cessione dello stesso conferendo apposito mandato a vendere all'Affittuario. Ove necessario, il consenso alla vendita sarà subordinato al preventivo rilascio dei necessari pareri ed autorizzazioni richiesti ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria. Resta ferma, inoltre, la possibilità per le Parti di convenire per iscritto diverse modalità di dismissione. In ogni caso, qualora la richiesta dell'Affittuario non sia riscontrata dalle Società Concedenti interpellate entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, la stessa si intenderà accettata.
- 16.4. In caso di conferimento di mandato a vendere all'Affittuario, le Società Concedenti indicheranno altresì le modalità ritenute maggiormente idonee per lo svolgimento del processo di vendita in coerenza, tra l'altro, con le applicabili disposizioni della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria (con particolare riguardo all'articolo 42 del D.Lgs. 270/1999). Il mandato sarà conferito con rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1704 cod. civ., ed a titolo gratuito, con impegno dell'Affittuario

a svolgerlo con la diligenza di cui all'articolo 1710 cod. civ. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al valore di mercato dei beni oggetto di cessione, da determinarsi sulla base di apposita perizia di valutazione che le Concedenti provvederanno ad acquisire, a proprie spese, da uno o più esperti dalle medesime individuati. In caso di reiterazione del processo di vendita potrà farsi riferimento ai valori indicati in perizie di valutazione precedentemente acquisite dalle Concedenti purché le medesime risultino aggiornate a non più di 180 (centottanta) giorni di calendario dalla data di avvio del processo di vendita. Il prezzo di cessione dovrà essere versato dal soggetto acquirente sul conto corrente che sarà all'uopo indicato dalla Società Concedente proprietaria del bene alienato ed alla stessa intestato. Gli adempimenti fiscali connessi alla vendita saranno in ogni caso da ascrivere alla Società Concedente proprietaria del bene oggetto della cessione.

- 16.5. **Acquisto di beni.** L'Affittuario potrà procedere all'apporto di Beni Nuovi ai Rami d'Azienda, previo – in pendenza del rapporto di affitto – ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte della Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui tali beni devono essere apportati, che non potrà essere irragionevolmente negata.
- 16.6. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui sopra, l'Affittuario dovrà sottoporre alla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui i Beni Nuovi devono essere apportati una richiesta scritta contenente l'indicazione specifica e la descrizione dei beni che si intendono acquistare, nonché la descrizione dettagliata delle ragioni che ne rendono opportuna o necessaria l'acquisizione. L'Affittuario dovrà inoltre fornire alla medesima Concedente, per iscritto o con le diverse modalità con la stessa concordate, gli ulteriori elementi di informazione di cui sia in possesso e che siano dalla Concedente ragionevolmente richiesti al fine di valutare la proposta. Qualora la richiesta dell'Affittuario non sia riscontrata dalla Società Concedente interpellata entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, la stessa si intenderà accolta.
- 16.7. Le Parti convengono che, in deroga al principio di accessione, la proprietà dei Beni Nuovi sarà riconosciuta in capo alla Società Affittuaria, ancorché tali beni siano funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda cui sono apportati. Le relative fatture saranno conseguentemente intestate all'Affittuario, cui saranno altresì imputati gli obblighi di registrazione delle medesime fatture. L'Affittuario potrà dedurre, per la determinazione del proprio reddito d'impresa, le quote di ammortamento relative ai Beni Nuovi apportati ai Rami d'Azienda. In caso di cessazione del rapporto di affitto per ragioni diverse dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, la proprietà dei Beni Nuovi dovrà essere trasferita in capo alla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui i medesimi pertengono, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.

16.8. **Operazioni consentite.** Fermo restando le modalità attuative sopra indicate, la preventiva autorizzazione scritta delle Concedenti non è necessaria per il compimento delle seguenti operazioni:

- (i) operazioni di acquisto o cessione di beni mobili, ciascuna di valore complessivamente inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
- (ii) operazioni di acquisto o cessione di beni previste nell'ambito del Capitolato degli interventi tecnici ovvero nel Programma delle manutenzioni o ai sensi del Piano Ambientale, il cui costo non dovrà eccedere quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile;
- (iii) operazioni da effettuarsi nel caso in cui sussistano ragioni di particolare urgenza relative alla regolare gestione dei Rami d'Azienda (ivi incluso per prevenire, mitigare o risolvere rischi o danni relativi alla sicurezza o alla salute o alla incolumità pubblica) che non consentano di attendere i tempi di cui agli articoli 16.2., 16.3. e 16.6.

Le operazioni di cessione di beni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono eseguite dall'Affittuario con le modalità di cui all'articolo 16.4. Nei casi di cui al precedente punto (iii), l'Affittuario potrà procedere alla cessione con le modalità dal medesimo ritenute maggiormente opportune e senza attendere gli esiti della perizia di valutazione di cui al precedente articolo 16.4.; in tal caso, qualora il prezzo di cessione risulti inferiore al valore di mercato dei beni ceduti risultante dalla perizia di valutazione acquisita ai sensi del precedente articolo 16.4., l'Affittuario dovrà versare alle Concedenti la relativa differenza di valore.

## ARTICOLO 17

### MODIFICHE E MIGLIORIE


17.1. In pendenza del rapporto di affitto, è fatto divieto all'Affittuario di apportare modifiche o migliorie ai Rami d'Azienda, fatta unicamente eccezione per le modifiche o migliorie che:

- (i) siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui le modifiche o le migliorie devono essere apportate (tale autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata da parte delle Concedenti);
- (ii) siano previste nell'ambito del Capitolato degli interventi tecnici ovvero nel Programma delle manutenzioni o ai sensi del Piano Ambientale, o comunque rientrino tra le operazioni consentite ai sensi del precedente articolo 16.8.

17.2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 17.1., punto (i), l'Affittuario dovrà sottoporre alla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda



interessato una richiesta scritta contenente l'indicazione specifica e la descrizione tecnica della modifica o della miglioria che la Società Affittuaria intende apportare, nonché la descrizione dettagliata delle ragioni che ne rendono opportuna e necessaria la realizzazione. L'Affittuario dovrà inoltre fornire alla Società Concedente interpellata, per iscritto o con le diverse modalità con la stessa concordate, gli ulteriori elementi di informazione di cui sia in possesso e che siano dalla Concedente ragionevolmente richiesti al fine di valutare la richiesta ricevuta. Qualora la richiesta dell'Affittuario non sia riscontrata dalla Società Concedente interpellata entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, la stessa si intenderà accolta.



*Handwritten signature*

## ARTICOLO 18

### CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO

18.1. Salvo il caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza o alla diversa data di cessazione del rapporto di affitto (o se successiva alla data di consegna della perizia di cui all'articolo 18.3), le Società Concedenti (esclusa Tillet) riconosceranno all'Affittuario un ammontare pari al minore tra i seguenti due importi (il "Conguaglio"):

*Handwritten signature*

- (i) la somma del valore del Capitale Proprio e della Posizione Finanziaria Netta dell'Affittuario alla Data di Scadenza (ovvero alla diversa data di cessazione del rapporto di affitto), quale risultante dal Piano Industriale;
- (ii) la somma del valore del Capitale Proprio e della Posizione Finanziaria Netta dell'Affittuario alla Data di Scadenza (ovvero alla diversa data di cessazione del rapporto di affitto), quale risultante dalla situazione patrimoniale dell'Affittuario alla medesima data.

Rimane inteso che, ai fini del calcolo del Conguaglio di cui sopra, qualora la data di cessazione del rapporto di affitto non coincida con una data inclusa nel Piano Industriale il confronto di cui sopra sarà effettuato avendo a riferimento i valori previsti nel Piano Industriale alla data più prossima alla data di cessazione del rapporto di affitto tra quelle incluse nel Piano Industriale.

*Handwritten signature*

18.2. Resta inteso e convenuto tra le Parti che – fermo restando l'ammontare del Conguaglio, quale determinato ai sensi del precedente articolo 18.1. – il relativo importo sarà imputato dalle Concedenti:

- (i) a corrispettivo per la cessione del Magazzino (nella relativa consistenza alla data in cui il rapporto di affitto cessi per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto) (escluso il Magazzino di Tillet) ai sensi del Contratto Retrocessione Magazzino, avendo riguardo al valore dei beni ceduti determinato in base ai criteri fissati dalla Perizia del Magazzino;

- (ii) a corrispettivo per la cessione dei Beni Esclusi che l'Affittuario ha comprato (esclusi i Beni Esclusi di proprietà di Tillet) ai sensi del Contratto Retrocessione Beni Esclusi e che, alla data in cui il rapporto di affitto dovesse sciogliersi per qualsivoglia ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, non sono stati ancora consumati, restando inteso che il prezzo per ciascuno di tali Beni Esclusi residui sarà uguale al corrispondente prezzo pagato dall'Affittuario ai sensi del Contratto Cessione Beni Esclusi;
- (iii) a corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Nuovi ai sensi del Contratto di Cessione Beni Nuovi, avendo riguardo al valore di libro dei Beni Nuovi medesimi come autorizzati ai sensi del precedente articolo 16.5., dedotti gli ammortamenti;
- (iv) per il residuo a titolo di conguaglio di fine affittanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561, comma 4, cod. civ.

Al riguardo, resta altresì inteso che:

- (a) qualora alla data di cessazione del rapporto di affitto l'Affittuario non disponga di Beni Esclusi di pertinenza dei Rami d'Azienda e non debba conseguentemente darsi luogo alla sottoscrizione del Contratto Retrocessione Beni Esclusi, la quota di cui al precedente punto (ii) dovrà essere computata ad incremento del conguaglio di fine affittanza di cui al punto (iv) che precede.
- (b) qualora l'Affittuario non apporti Beni Nuovi ai Rami d'Azienda in pendenza del rapporto di affitto e non debba conseguentemente darsi luogo alla sottoscrizione del Contratto Cessione Beni Nuovi, la quota di cui al precedente punto (iii) dovrà essere computata ad incremento del conguaglio di fine affittanza di cui al punto (iv) che precede.

18.3. L'obbligo di corresponsione del Conguaglio di cui al precedente articolo 18.1. è assunto da ciascuna Società Concedente (esclusa Tillet) in via parziaria. La ripartizione di tale obbligo in capo a ciascuna Società Concedente sarà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse entro la Data di Escuzione, dal presidente del Tribunale di Milano. L'esperto indipendente dovrà effettuare la ripartizione del Conguaglio secondo criteri di proporzionalità in base ai valori di mercato dei Rami d'Azienda oggetto di cessione, avendo riguardo alla Normativa applicabile, alla relazione predisposta da Leonardo & Co. S.p.A. in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, alle risultanze della Perizia del Magazzino e al prezzo dei Beni Esclusi che sono stati comprati dall'Affittuario ai sensi del Contratto Cessione Beni Esclusi. L'esperto indipendente dovrà consegnare la perizia giurata entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Scadenza o dalla diversa data di cessazione

del rapporto di affitto. Le risultanze della perizia saranno vincolanti per le Parti. Tutti i costi e le spese per la predisposizione della perizia sono a carico dell'Affittuario.

- 18.4. L'obbligo di cui al precedente articolo 18.1., come sopra ripartito, sarà regolato secondo le modalità previste al successivo articolo 27.



## SEZIONE VI. PIANO AMBIENTALE

### ARTICOLO 19

#### ATTIVITÀ E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA

- 19.1. **Attività esecutive dell'Affittuario.** L'Affittuario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, ad eseguire, sotto la vigilanza dei Commissari Straordinari e delle Società Concedenti di cui ai successivi articoli 19.6. e 19.7., le attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria previste nel Piano Ambientale, con la sola esclusione di quelle che, ai sensi dello stesso Piano Ambientale, siano espressamente poste a carico dei Commissari Straordinari e/o delle Società Concedenti. Le attività e misure di tutela ambientale e sanitaria di competenza dell'Affittuario ai sensi del periodo che precede dovranno essere dal medesimo eseguite nel rispetto della normativa antimafia e secondo le modalità e la tempistica prevista nel Piano Ambientale (ovvero ai sensi delle sue eventuali successive modificazioni), nonché in conformità con la Normativa applicabile.
- 19.2. L'Affittuario si impegna altresì ad eseguire, a propria cura e spese, ogni ulteriore attività o misura di tutela ambientale e sanitaria, diversa da quelle di cui al successivo articolo 19.4., cui il medesimo sia tenuto a dare attuazione ai sensi della Normativa applicabile, in qualità di gestore dei Rami d'Azienda.
- 19.3. In pendenza del rapporto di affitto, l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle migliorie e delle operazioni di acquisto e dismissione di beni di pertinenza dei Rami d'Azienda previste nell'ambito del Piano Ambientale o comunque funzionali all'attuazione delle attività di tutela ambientale e sanitaria di competenza dell'Affittuario, sono regolate secondo le disposizioni contenute ai precedenti articoli 15, 16 e 17 del presente Contratto, fermo restando che, in caso di disaccordo tra le Parti, le relative questioni controverse dovranno essere rimesse all'arbitro di cui al successivo articolo 19.7., con applicazione della procedura arbitrale ivi prevista.
- 19.4. **Attività esecutive delle Concedenti.** I Commissari Straordinari e le Concedenti si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.4. del D.L. 191/2015, ad eseguire le attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria di cui al Piano Ambientale che, ai sensi del medesimo Piano Ambientale, siano espressamente poste a carico delle medesime Società Concedenti e/o dei Commissari Straordinari. Tali attività dovranno essere eseguite dai Commissari

*Manfredi*


*R*

Straordinari e dalle Concedenti nel rispetto della normativa antinafia e secondo le modalità e la tempistica prevista nel Piano Ambientale, nonché in conformità con la Normativa applicabile.

19.5. L'esecuzione delle attività e delle misure di cui al precedente articolo 19.4. sarà svolta dalle Società Concedenti e dai Commissari Straordinari curando l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ferma restando la possibilità per le medesime Concedenti di dare in appalto e/o in sub-appalto la realizzazione di alcune o tutte le misure e le attività di loro competenza. L'Affittuario si impegna a consentire alle Società Concedenti, ovvero ai relativi rappresentanti, dipendenti, delegati o incaricati, di accedere ai Rami d'Azienda e di ivi svolgere quanto necessario o anche solo opportuno ai fini dell'esecuzione delle attività e delle misure di cui al precedente articolo 19.4. secondo le modalità e nel rispetto della tempistica prevista nel Piano Ambientale, nonché in conformità con la Normativa applicabile. Le attività e le misure di cui al precedente articolo 19.4 dovranno essere implementate dalle Concedenti e dai Commissari Straordinari facendo ogni ragionevole sforzo per minimizzare l'impatto sulle attività produttive dell'Affittuario. Le Concedenti e i Commissari Straordinari dovranno trasmettere, almeno 60 (sessanta) giorni di calendario precedenti l'inizio delle relative attività e misure, un documento che descriva le modalità di implementazione delle attività e misure stesse, le possibili interferenze con le attività produttive dell'Affittuario e le misure adottate al fine di ridurre tali interferenze. L'Affittuario, entro 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione del documento potrà richiedere modifiche o proporre soluzioni alternative rispetto alle modalità di implementazione identificate dalle Concedenti e dai Commissari Straordinari. Le richieste e le proposte formulate dall'Affittuario non potranno essere rigettate dai Commissari Straordinari e dalle Concedenti senza giustificato motivo.

19.6. **Attività di vigilanza delle Concedenti.** La vigilanza circa la corretta esecuzione del Piano Ambientale sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione dello stesso sarà espletata dalle Società Concedenti e dai Commissari Straordinari, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.4 del D.L. 191/2015, mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche in conformità con quanto previsto al successivo articolo 21 del presente Contratto, nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate dall'Affittuario e delle ulteriori informazioni che potranno essere richieste ed acquisite dalle Concedenti e dai Commissari Straordinari ai sensi del successivo articolo 22 del presente Contratto. Nell'esercizio di tali attività di vigilanza, le Concedenti e i Commissari Straordinari potranno avvalersi di propri consulenti o di altri soggetti a ciò delegati o incaricati. Ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Affittuaria per la corretta esecuzione di tutte le attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Piano Ambientale che non siano espressamente poste a carico delle Concedenti ai sensi del Decreto DPCM 2017, le Parti redigeranno congiuntamente entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dopo la Data di Esecuzione, un verbale che attesti lo stato di avanzamento alla Data di Esecuzione

delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria previste dal Piano Ambientale. In caso di disaccordo tra le Parti, la redazione del verbale sarà effettuata da Rina Consulting S.p.A., che agirà quale esperto indipendente su incarico e a spese di entrambe le Parti e dovrà predisporre il verbale entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal conferimento dello stesso.



- 19.7. Nel caso in cui le Società Concedenti e i Commissari Straordinari rilevinano una non corretta esecuzione del Piano Ambientale, gli stessi comunicheranno tale circostanza all’Affittuario, indicando le misure da assumere. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi a tale comunicazione, le Parti si incontreranno per definire le migliori modalità per il superamento della situazione rilevata. Qualora, alla scadenza di tale termine, tali modalità non dovessero essere concordate, ciascuna Parte potrà rimettere la questione controversa alla determinazione di due arbitri, che agiscano congiuntamente, individuati sin d’ora dalle Parti nel Professor Gaspare Viviani e nel Professor Michele Giugliano, ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di questi ultimi o in caso di disaccordo tra gli stessi in relazione alla questione controversa, in altro arbitro unico nominato d’intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai fini dell’espletamento del suo incarico, gli arbitri avranno i più ampi poteri di ispezione e di esibizione anche relativamente ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità dell’Affittuario, delle Concedenti e dei Commissari Straordinari e potranno assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle Parti. Gli arbitri dovranno assicurare il contraddittorio tra le Parti e decideranno con provvedimento sinteticamente motivato. Resta inteso che gli arbitri non potranno indicare modalità di esecuzione degli interventi o soluzioni che comportino per l’Affittuario oneri superiori a quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile e/o nel Piano Ambientale. La decisione dovrà comunque essere assunta entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell’incarico da parte degli arbitri. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà degli arbitri di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a loro insindacabile giudizio, giustificati motivi. Resta fermo quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30 del presente Contratto.

- 19.8. *[Spazio intenzionalmente lasciato in bianco].*
- 19.9. L’Affittuario si impegna a continuare a valutare lo sviluppo e l’applicazione delle seguenti tecnologie ai fini di una ulteriore riduzione dell’impatto ambientale dell’impianto di Taranto:
- (i) separazione magnetica delle scorie fini del BOF (Convertitore);
  - (ii) nastri trasportatori elettrostatici per il contenimento delle polveri;
  - (iii) tecnologie per la riduzione delle polveri;

(iv) tecnologie per il trattamento delle acque.

Successivamente all'adozione del Piano DPCM 2017, le Parti si incontreranno e discuteranno il grado di sviluppo raggiunto dalle tecnologie sopra indicate al fine di valutarne l'eventuale attuazione presso il sito di Taranto.

- 19.10. L'Affittuario si obbliga a inserire nella Domanda Autorizzazione Piano Ambientale un impegno a completare il progetto approvato con Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 31, relativo alla copertura dei parchi primari (Prescrizione 1 del Decreto AIA 26 ottobre 2012, come successivamente modificato dal Piano DPCM 2014) entro 36 (trentasei) mesi dalla Data di Esecuzione, salvo modifiche richieste da terzi o dettate da circostanze imprevedute o necessità di ulteriori permessi o autorizzazioni.
- 19.11. Successivamente all'adozione del Piano DPCM 2017, le Parti si incontreranno al fine di discutere e concordare in buona fede le modalità tecnico-operative per conseguire la più rapida e più efficiente attuazione da parte delle Concedenti e dei Commissari Straordinari, nelle more della Data di Esecuzione, degli interventi previsti sia dal suddetto decreto di autorizzazione delle modifiche ed integrazioni al Piano DPCM 2014 che dal Piano DPCM 2014.
- 19.12. Successivamente alla Data di Esecuzione, qualora per taluno degli interventi previsti dal Piano Ambientale di Gara sia disponibile una ingegnerizzazione o uno stato di esecuzione più avanzato rispetto a quanto atteso, l'Affittuario si impegna alla attuazione dei detti interventi secondo una tempistica più contenuta rispetto a quella prevista dal Piano Ambientale di Gara.


## ARTICOLO 20

### RISORSE FINANZIARIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE

- 20.1. I costi e gli oneri relativi all'esecuzione del Piano Ambientale sono a carico dell'Affittuario, ad eccezione dei costi e degli oneri relativi all'esecuzione delle attività e delle misure previste nell'ambito del Capitolato Decontaminazioni, le quali saranno oggetto dei Rimborsi Decontaminazioni secondo quanto in appresso riportato.
- 20.2. L'esecuzione delle attività e delle misure di competenza dei Commissari Straordinari e/o delle Società Concedenti ai sensi del precedente articolo 19.4. saranno effettuate dalle medesime Concedenti:
- (i) quanto alle attività previste nel Capitolato Decontaminazioni, mediante impiego di risorse finanziarie a valere sul Rimborso Decontaminazioni sino al loro esaurimento;
  - (ii) quanto alle attività non comprese nel Capitolato Decontaminazioni, mediante impiego di Risorse Finanziarie Ambientali, ove non necessarie ad integrazione

del Rimborso Decontaminazioni per il completamento del Capitolato Decontaminazioni.

Le Società Concedenti si impegnano a impiegare le Risorse Finanziarie Ambientali in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 20/06/2017, n. 91, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2017, n. 123, comunicando all'Affittuario, con cadenza trimestrale, l'ammontare delle Risorse Finanziarie Ambientali tempo per tempo disponibili.



20.3. In relazione alle attività previste nel Capitolato Decontaminazioni di competenza dell'Affittuario, le Società Concedenti metteranno a disposizione dell'Affittuario, su base trimestrale anticipata, le risorse finanziarie relative ai costi che l'Affittuario dovrà sostenere nel trimestre successivo per l'esecuzione delle misure e delle attività previste nel medesimo Capitolato Decontaminazioni, a valere sui Rimborsi Decontaminazioni e nei limiti dell'ammontare complessivo di costo previsto ivi indicato, dedotta la quota parte destinata a copertura dei costi relativi alle attività di competenza delle Società Concedenti ai sensi del precedente articolo 19.4 inerenti il Capitolato Decontaminazioni. Nei limiti dell'ammontare complessivo dei Rimborsi Decontaminazioni fissato dal Capitolato Decontaminazioni per la copertura dei costi relativi alle attività di competenza dell'Affittuario indicate nel medesimo Capitolato Decontaminazioni e fermo l'obbligo dell'Affittuario di completare tutte le attività ivi previste (con l'importo massimo complessivo dei Rimborsi Decontaminazioni fissato nel Capitolato Decontaminazioni), resta inteso che laddove il costo effettivo sostenuto dall'Affittuario per l'esecuzione di una o più delle attività o delle misure previste nel Capitolato Decontaminazioni sia inferiore al relativo costo previsto ivi indicato, l'Affittuario potrà utilizzare ogni importo eccedente (come identificato al momento del completamento di ciascun intervento), a propria scelta:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. ...'.

- (a) per l'esecuzione di altre attività o misure previste a suo carico nel Capitolato Decontaminazioni (laddove il relativo costo ecceda l'importo ivi indicato); ovvero
- (b) per l'esecuzione di ulteriori attività di decontaminazione, sempre relative a contaminazioni antecedenti alla Data di Esecuzione anche se emerse successivamente, classificate di tipo A nell'ambito della Comfort Letter del 04 maggio 2016 ovvero relative a contaminazioni che le Parti concordino avere le caratteristiche ai paragrafi nn. 114 e 115 della Decisione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 1/2015. Resta inteso che ai costi sostenuti in relazione a tali attività si applicherà *mutatis mutandis* la disciplina di cui agli artt. 20.4 , 20.5, 20.6, 20.7; ovvero
- (c) l'esecuzione delle attività o il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati in relazione alla prescrizione n. 4 del Piano DPCM 2014 come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, dedotto quanto


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

eventualmente oggetto di finanziamento agevolato da parte di Invitalia S.p.A. ai sensi del successivo articolo 20.8.

- 20.4. I Rimborsi Decontaminazioni da erogarsi all’Affittuario ai sensi del precedente articolo 20.3, saranno versati dalle Società Concedenti all’Affittuario in via anticipata trimestrale, in più soluzioni, ciascuna di importo unitario non superiore all’ammontare del Performance Bond (dedotti gli importi eventualmente già escussi e non ricostituiti), sulla base di stati di avanzamento dei lavori predisposti con cadenza trimestrale ed approvati secondo modalità, termini e condizioni puntualmente definiti nel Capitolato Decontaminazioni e, comunque, in applicazione della procedura che sarà concordata dalle Società Concedenti e dall’Affittuario in conformità con le previsioni del Regolamento del Patrimonio Destinato e di quanto previsto al successivo articolo 20.5bis entro 15 (quindici) giorni antecedenti la Data di Esecuzione (la “**Procedura**”). Nei 90 (novanta) giorni di calendario successivi alla data di ciascun versamento effettuato dalle Società Concedenti all’Affittuario a valere sui Rimborsi Decontaminazioni, la Società Affittuaria dovrà trasmettere alle Concedenti, in conformità alla Procedura, il consuntivo delle spese sostenute, unitamente a copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai lavori di cui allo stato di avanzamento posto a base del versamento effettuato. Qualora in base a tale consuntivo l’ammontare delle spese effettivamente sostenute dall’Affittuario risulti eccedere l’importo versato in via anticipata dalle Concedenti, queste ultime provvederanno, nei successivi 30 (trenta) giorni di calendario, a corrispondere detta eccedenza alla Società Affittuaria.
- 20.5. L’effettuazione di ciascun versamento a valere sui Rimborsi Decontaminazioni è in ogni caso subordinata alla preventiva verifica da parte delle Società Concedenti e dei Commissari Straordinari – anche mediante lo svolgimento di verifiche ed ispezioni con le modalità di cui al successivo articolo 21 del presente Contratto nonché della Procedura – circa la corretta esecuzione da parte dell’Affittuario delle attività e delle misure previste per il trimestre precedente nel Capitolato Decontaminazioni. Nell’esercizio di tali attività di verifica, le Concedenti e i Commissari Straordinari potranno avvalersi di propri consulenti o di altri soggetti a ciò delegati o incaricati.
- 20.5bis In ragione di quanto previsto ai precedenti articoli 20.4 e 20.5 la Procedura di cui all’articolo 20.4 dovrà prevedere:
- (a) le modalità di comunicazione da parte dell’Affittuario dei contratti con terzi per l’esecuzione degli interventi oggetto del Capitolato di Decontaminazione;
  - (b) la stima dell’ammontare dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dei programmi dei lavori o delle attività, dell’avanzamento effettivo dei lavori e/o delle attività eseguite nonché delle previsioni dei contratti sottoscritti;
  - (c) le modalità di comunicazione dei pagamenti effettuati nel trimestre precedente a partire dal secondo trimestre successivo alla data di prima erogazione delle risorse a valere sul Rimborso Decontaminazioni;



- (d) le modalità di comunicazione dell'avanzamento effettivo dei lavori e delle attività eseguite nel trimestre precedente a partire dal secondo trimestre successivo alla data di prima erogazione delle risorse a valere sul Rimborso Decontaminazioni;
- (e) le eventuali attestazioni e/o certificazioni da produrre dall'Affittuario per quanto previsto alle precedenti lettere (b), (c) e (d);
- (f) le modalità di verifica da parte delle Società Concedenti di quanto comunicato dall'Affittuario ai sensi delle precedenti le lettere da (a) a (e).



20.6. I versamenti a valere sui Rimborsi Decontaminazioni saranno effettuati dalle Società Concedenti mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che dovranno essere indicate dall'Affittuario entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti la data prevista per il pagamento ed il relativo impegno di spesa sarà assolto a valere sul Patrimonio Destinato.

20.7. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 21, 22 e 23 del presente Contratto, l'Affittuario si impegna a:

- (i) conservare, almeno sino alla scadenza del secondo anno successivo alla data di integrale esecuzione del Piano Ambientale, e rendere disponibile alle Società Concedenti, entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta, la documentazione amministrativa, fiscale e contabile relativa alle attività ed agli investimenti effettuati in esecuzione del Capitolato Decontaminazioni o comunque afferente all'impiego delle risorse erogate a valere sul Rimborso Decontaminazioni;
- (ii) fornire alle Società Concedenti e ai Commissari Straordinari il rendiconto periodico delle attività e degli investimenti effettuati in esecuzione del Capitolato Decontaminazioni e, comunque, dell'impiego delle risorse ricevute a valere sul Rimborso Decontaminazioni, secondo modalità e tempistiche tali da consentire l'esatto e puntuale adempimento, da parte delle Concedenti, agli obblighi informativi e di rendicontazione sulle medesime incumbenti ai sensi del Decreto Interministeriale e/o della Normativa applicabile;
- (iii) fornire alle Società Concedenti e ai Commissari Straordinari, entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta, ogni ulteriore elemento di informazione o documento afferente le attività e gli investimenti effettuati in esecuzione del Capitolato Decontaminazioni o, comunque, l'impiego delle risorse ricevute a valere sul Rimborso Decontaminazioni, che si trovi nella disponibilità dell'Affittuario e che debba essere acquisito dalle Società Concedenti e dai Commissari Straordinari allo scopo di adempiere agli obblighi informativi e di rendicontazione sui medesimi incumbenti ai sensi del Regolamento del Patrimonio Destinato e/o della Normativa applicabile.

- 20.8 Relativamente alla prescrizione n. 4 del Piano DPCM 2014 come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 l’Affittuario ha comunicato alle Società Concedenti l’intenzione di presentare ad Invitalia S.p.A. apposita domanda di finanziamento agevolato da erogarsi da parte della stessa Invitalia S.p.A. in base ad uno o più contratti di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014. Le Società Concedenti si impegnano, per quanto di loro competenza e nelle loro possibilità, a collaborare con l’Affittuario per l’acquisizione di tale finanziamento agevolato.

Ove tale finanziamento agevolato dovesse essere acquisito dall’Affittuario, il suo intero ammontare non potrà formare oggetto del Rimborso Decontaminazione di cui al precedente articolo 20.3 lettera (c).

## **SEZIONE VII. ALTRI DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI**

### **ARTICOLO 21**

#### **ISPEZIONI E VERIFICHE**

- 21.1. Per la sola intera durata del rapporto di affitto, le Società Concedenti avranno diritto, previo preavviso scritto da darsi all’Affittuario con un congruo anticipo, comunque non inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, e secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività aziendale, di accedere ai Rami d’Azienda e di svolgere ispezioni, controlli e verifiche, a proprie spese ed anche a mezzo di consulenti e tecnici incaricati, al fine di controllare la corretta conservazione dei Rami d’Azienda e la conformità della gestione a quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile, nel Programma delle manutenzioni e nel Capitolato degli interventi tecnici. Ai fini della verifica della corretta esecuzione del Piano Ambientale, ivi inclusa la realizzazione delle misure e delle attività di cui al Capitolato Decontaminazioni, tali poteri di ispezione e verifica sono attribuiti alle Concedenti e ai Commissari Straordinari – che li potranno esercitare anche a mezzo di consulenti e tecnici incaricati – sino alla scadenza del termine ultimo per l’attuazione dello stesso Piano Ambientale.

### **ARTICOLO 22**

#### **OBBLIGHI INFORMATIVI**

- 22.1. **Obblighi informativi dell’Affittuario.** L’Affittuario si impegna, per l’intera durata del rapporto di affitto e con esclusivo riferimento ai Rami d’Azienda, a mantenere informate le Società Concedenti, mediante l’invio di relazioni informative trimestrali e degli ulteriori elementi di informazione che siano ragionevolmente richiesti dalle medesime Concedenti, in merito a:

- (i) l’adempimento degli obblighi riguardanti i Dipendenti ed il mantenimento dei Livelli Occupazionali;

- (ii) l'esecuzione del Piano Industriale Applicabile;
- (iii) l'esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici;
- (iv) l'esecuzione del Programma delle manutenzioni;
- (v) l'esecuzione del Piano Ambientale, con riferimento anche all'attuazione delle attività e delle misure di cui al Capitolato Decontaminazioni.



22.2. L'Affittuario si impegna altresì, per l'intera durata del rapporto di affitto e con esclusivo riferimento ai Rami d'Azienda, a mantenere informate le Società Concedenti in merito a qualsivoglia atto o provvedimento di autorità amministrative o giudiziarie che sia comunicato o notificato alla Società Affittuaria e che abbia ad oggetto l'apertura di indagini o l'irrogazione di sanzioni o di misure cautelari, afferenti o comunque connessi alla gestione e conservazione dei Rami d'Azienda ovvero all'esecuzione del Piano Industriale Applicabile o del Piano Ambientale. A tale fine, fatta unicamente eccezione per i casi in cui ciò non sia consentito ai sensi della Normativa applicabile, l'Affittuario si impegna, in particolare, a trasmettere copia integrale di detti atti o provvedimenti alla Società Concedenti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della loro ricezione.

*Ami*

22.3. In caso di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, gli impegni dell'Affittuario di cui ai precedenti articoli 22.1. e 22.2. si intendono estesi anche al biennio successivo alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti.

*decontaminazioni*

22.4. L'Affittuario si impegna altresì ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 8-bis del D.L. 191/2015 e ad ogni ulteriore obbligo informativo previsto ai sensi della Normativa al medesimo applicabile.

22.5. **Obblighi informativi delle Concedenti.** Le Concedenti si impegnano, a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e per l'intera durata del rapporto di affitto, a mantenere informato l'Affittuario in merito a qualsivoglia atto o provvedimento di autorità amministrative o giudiziarie che sia comunicato o notificato alle Società Concedenti e che abbia ad oggetto l'apertura di indagini o l'irrogazione di sanzioni o di misure cautelari, afferenti o comunque connessi alla gestione e conservazione dei Rami d'Azienda ovvero all'esecuzione del Piano Industriale Applicabile o del Piano Ambientale. A tale fine, fatta unicamente eccezione per i casi in cui ciò non sia consentito ai sensi della Normativa applicabile, le Concedenti si impegnano, in particolare, a trasmettere copia integrale di detti atti o provvedimenti all'Affittuario entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della loro ricezione.

*Ami*

22.6. **Partecipazione Itabrasco e Contratto Itabrasco.** Ilva si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., a far sì che per l'intera durata del rapporto di affitto:

- (i) siano fornite alla Società Affittuaria le informazioni afferenti la gestione di Itabrasco che si trovino nella propria disponibilità e/o nella disponibilità di Ilva Commerciale, fatti salvi i casi in cui la divulgazione di tali informazioni non sia consentita ai sensi della Normativa applicabile ovvero da pregressi impegni contrattuali assunti da Itabrasco, da Ilva Commerciale o dalle Società Concedenti;
- (ii) Ilva Commerciale eserciti i diritti e le prerogative alla medesima spettanti in forza della Partecipazione Itabrasco e del Contratto Itabrasco previa consultazione dell’Affittuario e tenendo conto delle indicazioni e delle richieste che siano al riguardo motivatamente formulate dalla Società Affittuaria, ove ciò sia ragionevolmente possibile e non comporti pregiudizio a Ilva e/o a Ilva Commerciale;
- (iii) Ilva Commerciale eserciti i diritti e le prerogative che le sono riconosciute in forza della Partecipazione Itabrasco e/o del Contratto Itabrasco facendo quanto ragionevolmente possibile allo scopo di procurare – allorché si renda necessario procedere alla nomina o alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione di Itabrasco – la nomina di 2 (due) amministratori che riscontrino il gradimento della Società Affittuaria. A tale fine, Ilva provvederà, con congruo anticipo rispetto alle date previste per la nomina e, se del caso, la sostituzione, di componenti del consiglio di amministrazione di Itabrasco, a consultare la Società Affittuaria allo scopo di individuare uno o più soggetti che riscontrino il gradimento del medesimo Affittuario.

## ARTICOLO 23

### OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

- 23.1. Per l'intera durata del rapporto di affitto, l’Affittuario si impegna a tenere una contabilità separata per quanto attiene la gestione di ciascuno dei Rami d’Azienda oggetto del presente Contratto. A tal fine, il sistema contabile-gestionale dell’Affittuario dovrà essere strutturato in 5 divisioni operativo-contabili, corrispondenti ai rispettivi Rami d’Azienda oggetto del presente Contratto (le “Divisioni”). Ciascuna Divisione predisporrà su base mensile ed entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun mese la documentazione contabile facendo applicazione dei principi contabili impiegati dall’Affittuario. Resta inteso che, nel caso in cui l’Affittuario sia tenuto alla retrocessione dei Rami d’Azienda ai sensi dell’articolo 27, l’Affittuario dovrà predisporre e consegnare alle Concedenti, entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Scadenza o alla diversa data in cui venga a cessare il rapporto di affitto, una situazione patrimoniale relativa a ciascun Ramo d’Azienda redatta facendo applicazione dei Principi Contabili.

- 23.2. Entro e non oltre 80 (ottanta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, l’Affittuario predisporrà e trasmetterà alle Concedenti la situazione patrimoniale di ciascun Ramo d’Azienda aggiornata alla Data di Esecuzione (le “**Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione**”), redatta sulla base dei Principi contabili, così come applicati nella Situazione Patrimoniale di Riferimento di ciascun Ramo d’Azienda. L’Affittuario si impegna altresì a predisporre e trasmettere alle Concedenti, con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre successivo alla Data di Esecuzione (incluso) e per l’intera durata del rapporto di affitto, la situazione patrimoniale aggiornata di ciascun Ramo d’Azienda, da redigersi sulla base dei principi contabili impiegati dall’Affittuario.
- 23.3. Le Società Concedenti avranno diritto di verificare i contenuti e la correttezza delle situazioni patrimoniali predisposte dall’Affittuario ai sensi del precedente articolo 23.2, ivi incluse – senza intento limitativo – le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione, e potranno richiedere all’Affittuario di avere accesso alle scritture contabili, alla documentazione ed alle informazioni all’uopo necessarie. All’Affittuario è riconosciuto il diritto di accedere alle scritture contabili delle Concedenti nei limiti di quanto necessario alla tenuta della propria contabilità ed all’adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti nel presente Contratto.
- 23.4. Nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui l’Affittuario abbia trasmesso alle Concedenti le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione le Società Concedenti potranno comunicare alla Società Affittuaria il proprio dissenso rispetto ai contenuti delle situazioni patrimoniali trasmesse, dandone avviso scritto contenente la descrizione delle ragioni del proprio dissenso. In caso di mancata comunicazione del dissenso nel termine di cui sopra, le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione si considereranno definitive e vincolanti tra le Parti.
- 23.5. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui le Concedenti abbiano comunicato il proprio dissenso ai sensi del precedente articolo 23.4., le Parti negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle rispettive differenze di opinione. Qualora, alla scadenza di tale termine, una o più delle ragioni di disaccordo non siano state definite, le stesse – descritte in ragionevole dettaglio – potranno essere rimesse da ciascuna Parte alla determinazione di un revisore contabile, che agirà ai sensi dell’articolo 1349 cod. civ., individuato sin d’ora dalle Parti in Ernst & Young S.p.A., ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest’ultimo, in altro revisore contabile nominato d’intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Tale procedura dovrà comunque essere conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell’incarico da parte del revisore. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà del revisore di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi. Le Situazioni Patrimoniali

alla Data di Esecuzione stabilite di comune accordo tra le Parti o le cui questioni controverse siano state determinate dal revisore si considereranno definitive e vincolanti tra le Parti.

- 23.6. Il revisore incaricato ai sensi del precedente articolo 23.5. svolgerà il proprio incarico come segue: (i) avrà le più ampie facoltà di indagine, potendo accedere ai sistemi informatici ed ai documenti e ai libri contabili dell’Affittuario e delle Concedenti, nonché assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle stesse; (ii) farà applicazione dei Principi contabili, in continuità rispetto ai criteri applicati nelle Situazioni Patrimoniali di Riferimento, senza facoltà di assumere determinazioni in via equitativa se non nei termini strettamente necessari ai fini della risoluzione di questioni non previste da tali principi; (iii) terrà conto delle osservazioni, rilievi e contestazioni formulati per iscritto dalle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell’eventuale accoglimento o reiezione degli stessi; (iv) limiterà il proprio esame alle questioni controverse; (v) dopo aver provveduto alla determinazione delle questioni controverse, effettuerà la verifica della situazione patrimoniale dei Rami d’Azienda relativamente a tali questioni controverse; (vi) comunicherà per iscritto alle Parti la verifica della situazione patrimoniale dei Rami d’Azienda.

## **SEZIONE VIII. DECORRENZA DEL RAPPORTO DI AFFITTO**

### **ARTICOLO 24**

#### **CONDIZIONI SOSPENSIVE**

- 24.1. L’efficacia del presente Contratto – ad eccezione di quanto disposto dal presente articolo 24, nonché dagli articoli 1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1, 6.4, 8, 9, 10, 22.5, 25, 28, 31, 32, 33, 34 e 35, la cui efficacia decorre dalla Data di Sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto all’art. 24.7 – è subordinata all’avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:
- (a) il verificarsi, per ciascuna Autorità di Concorrenza competente a pronunciarsi in tutto o in parte sull’Operazione, eventualmente anche a seguito di rinvio, di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
    - (i) la mancata apertura dell’istruttoria nei termini di legge da parte dell’Autorità di Concorrenza o l’adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere; ovvero
    - (ii) il rilascio dell’autorizzazione al compimento dell’Operazione da parte dell’Autorità di Concorrenza a seguito dell’apertura dell’istruttoria;
  - (b) l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 con il quale sia disposta:

(i) l'autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti previste nell'ambito del Piano Ambientale ed oggetto della Domanda Autorizzazione Piano Ambientale;

(ii) il differimento del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015 in conformità con quanto richiesto nella Domanda Autorizzazione Piano Ambientale;

(c) il verificarsi, con riferimento all'Istanza di Patteggiamento, di una delle seguenti circostanze:

(i) il mancato intervenuto accoglimento (ovvero l'espresso rigetto), per qualsiasi ragione, dell'Istanza di Patteggiamento entro la data in cui – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti ovvero all'esito della procedura di arbitraggio di cui al successivo articolo 24.6. – risultino avverate le condizioni di cui alle lettere (a), (b), (d), (e) ed (f) del presente articolo; ovvero

(ii) l'accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento ed il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione da parte della competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 231/2001;

(d) l'avvio ed espletamento della Procedura Sindacale e la stipula, ad esito della stessa, dell'Accordo Sindacale Originario;

(e) la espressa indicazione, da parte della competente autorità fiscale, del trattamento fiscale applicabile al Contratto;

(f) la consegna all'Affittuario di copia definitiva della relazione di riferimento predisposta in relazione al sito produttivo Ilva di Taranto ai sensi del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272.

24.2. Resta inteso tra le Parti che le condizioni di cui al precedente articolo 24.1., lettere (b), (d) (con esclusivo riferimento alla stipula dell'Accordo Sindacale Originario), (e) ed (f) si intendono apposte nell'esclusivo interesse dell'Affittuario che, pertanto, potrà rinunciarvi in tutto o in parte dandone comunicazione per iscritto alle Concedenti entro la scadenza del termine di cui al successivo articolo 24.7., paragrafo (i), come eventualmente prorogato ai sensi del medesimo articolo 24.7.

24.3. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per il compimento di tutto quanto necessario ai fini del sollecito avveramento delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1.



Handwritten signature and initials.

Con specifico riferimento alla condizione di cui al precedente articolo 24.1, lettera (a), l’Affittuario si impegna a:

- (i) a depositare presso la Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza la documentazione preliminare relativa all’Operazione entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione e a comunicare formalmente l’Operazione alle competenti Autorità di Concorrenza senza indugio e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione;
- (ii) proporre attivamente ed eseguire soluzioni idonee ad assicurare una tempestiva autorizzazione dell’Operazione da parte delle competenti Autorità di Concorrenza; e
- (iii) fermo restando l’integrale adempimento dell’obbligo previsto al precedente paragrafo (ii), non proporre né accettare alcuna condizione eventualmente richiesta dalle competenti Autorità di Concorrenza che abbia come effetto la cessione di beni compresi nei Rami d’Azienda o un impatto sui limiti produttivi dei Rami d’Azienda o sui Livelli Occupazionali previsti nel Piano Industriale.

24.4. Ciascuna Parte invierà alle altre Parti copia delle comunicazioni, delle istanze, degli atti e dei provvedimenti trasmessi o ricevuti in relazione o ai fini dell’avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 24.1, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli atti, comunicazioni ed i provvedimenti trasmessi e ricevuti alle o dalle Autorità di Concorrenza competenti a pronunciarsi sull’Operazione, lo sviluppo delle interlocuzioni intrattenute con le medesime autorità in qualsiasi forma o modalità, direttamente o per il tramite dei propri consulenti, e la tempistica attesa per la conclusione del procedimento autorizzatorio. Resta fermo quanto previsto dal precedente articolo 8.4. Le Concedenti si impegnano a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al fine di rispettare il termine di cui all’art. 24.3(i) e di rispondere alle richieste di informazioni dell’Autorità di Concorrenza, nonché a cooperare con l’Affittuario e i Soci dell’Affittuario nell’interlocuzione con le Autorità di Concorrenza al fine di agevolare l’ottenimento della loro autorizzazione entro il termine di cui al successivo articolo 24.7(i), restando in ogni caso espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità delle Concedenti nei confronti dell’Affittuario in merito agli esiti delle procedure dal medesimo Affittuario incardinate avanti alle competenti Autorità di Concorrenza che restano nell’esclusivo perimetro di responsabilità dell’Affittuario.

24.5. Qualora, in qualsiasi momento antecedente la Data di Esecuzione, una delle Parti abbia evidenza della sussistenza di circostanze che possano pregiudicare con ragionevole certezza l’avveramento della condizione di cui al precedente articolo 24.1(a)(i) senza l’applicazione di condizioni di cui al precedente articolo 24.3(iii), dovrà dare immediata comunicazione di tali circostanze alle altre Parti, indicando le



proposte o soluzioni che ne consentirebbero il superamento. Nei successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi le Parti discuteranno in buona fede le proposte o soluzioni per il superamento delle suddette circostanze al fine dell'avveramento della condizione di cui sopra. In caso di disaccordo tra le Parti in merito alla sussistenza delle suddette circostanze ostative ovvero alle soluzioni da implementare per il relativo superamento, decorso il termine di cui al periodo precedente ciascuna Parte potrà fare ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo articolo 24.6 fermo restando che le condizioni di cui al precedente articolo 24.3(iii) non potranno in alcun caso essere proposte o accettate senza il preventivo consenso scritto delle Concedenti.

24.6. L'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 24.1. dovrà essere comunicato senza indugio dalla Parte che per prima ne abbia conoscenza alle altre Parti. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'intervenuto avveramento di una o più delle condizioni di cui al precedente articolo 24.1., ciascuna Parte, nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di cui al precedente periodo, potrà comunicare alle altre il proprio disaccordo, indicando le ragioni del dissenso. Nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi a tale comunicazione di disaccordo, le Parti negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle questioni controverse. Qualora, alla scadenza di tale termine, una o più delle ragioni di disaccordo non siano state definite, le stesse – descritte in ragionevole dettaglio – potranno essere rimesse da ciascuna Parte alla determinazione di un arbitratore unico, che agirà ai sensi dell'articolo 1349 cod. civ., di volta in volta nominato d'intesa tra le Parti in base alla natura della condizione sospensiva oggetto di contestazione o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai fini dell'espletamento del suo incarico, l'arbitratore avrà le più ampie facoltà di indagine, potrà accedere ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità dell'Affittuario e delle Concedenti e potrà assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle Parti. L'arbitratore terrà conto delle osservazioni formulate per iscritto dalle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse. Le determinazioni assunte dall'arbitratore unico avranno valore vincolante per le Parti. Tale procedura dovrà comunque essere conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà dell'arbitratore unico di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi.

24.7. Nel caso in cui:

- (i) le condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. non si siano verificate – ovvero, ove consentito, non abbiano formato oggetto di rinuncia

da parte dell’Affittuario ai sensi del precedente articolo 24.2. – entro il 30 giugno 2018;

- (ii) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 8.1. del D.L. 191/2015 menzionato alla lettera (b) dell’articolo 24.1. che precede sia stato tempestivamente impugnato innanzi alle autorità competenti ed il ricorrente ne abbia ottenuto la sospensione dell’efficacia;

il presente Contratto, e tutte le attività poste in essere successivamente alla Data di Sottoscrizione, si intenderanno non produttivi di alcun effetto, né alcuna responsabilità potrà derivarne in capo alla Società Affittuaria e/o alle Società Concedenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 24.8., 31, 32, 34 e 35.

Le Concedenti si riservano, anche su richiesta scritta della Società Affittuaria, di prorogare il termine di cui al precedente punto (i) per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 90 (novanta) giorni di calendario; le Parti, di comune accordo tra loro, potranno convenire per iscritto ulteriori proroghe del medesimo termine.


- 24.8. Resta espressamente inteso che il compimento di attività volte ad impedire o ritardare il verificarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. costituirà inadempimento grave dell’Affittuario alle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e – salvo che l’Affittuario non vi abbia posto rimedio entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta da parte delle Concedenti – darà diritto alle Società Concedenti di escutere il Performance Bond di cui al successivo articolo 28, fatto salvo il diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 25

### DATA DI ESECUZIONE E GESTIONE INTERINALE

- 25.1. **Data di Esecuzione.** Salvo diversa intesa scritta tra le Parti, gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto, e ciò a valere anche ai fini fiscali, inizieranno a decorrere – subordinatamente allo scambio di comunicazioni tra le Parti da cui risulti che tutte le condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell’Affittuario – dalle ore 00:01 del 1 novembre 2018 (la “**Data di Esecuzione**”), fermo restando che tutti gli adempimenti che ai sensi del presente Contratto devono essere effettuati alla Data di Esecuzione dovranno essere effettuati dalle Parti entro il Giorno Lavorativo precedente. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 12.3, le Parti convengono che il pagamento della prima rata trimestrale anticipata del Canone di affitto sarà anticipato al 5 ottobre 2018, a condizione che a detta data sarà intervenuto lo scambio di comunicazioni tra le parti circa il soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. Resta inteso che l’importo del Canone di affitto pagato in anticipo dovrà essere restituito entro il 5 novembre

2018 dalle Concedenti all’Affittuario in caso di inadempimento delle Concedenti agli obblighi previsti a loro carico alla Data di Esecuzione. Le Società Concedenti si impegnano a rafforzare gli obblighi di collaborazione e coordinamento tra le Parti sulla gestione dei Rami d’Azienda nel periodo antecedenti alla Data di Esecuzione e dei diritti dell’Affittuario di accesso ai siti produttivi, alle informazioni e alla documentazione relativa ai Rami d’Azienda, anche in deroga al successivo articolo 25.7.



25.2. Alla Data di Esecuzione, le Concedenti, in un unico contesto, attueranno la consegna dei Rami d’Azienda oggetto di affitto redigendo, congiuntamente all’Affittuario, apposito verbale e sottoscriveranno il Contratto Cessione Magazzino e il Contratto d’Affitto Francese.

25.2-*bis* Alla Data di Esecuzione, Tillet e l’Affittuario sottoscriveranno il Contratto Cessione Francese e il Contratto Cessione Immobiliare Tillet e vi daranno esecuzione e, in particolare, (a) l’Affittuario corrisponderà a Tillet (i) il Prezzo d’Acquisto Tillet o (ii) nel caso in cui il Contratto Cessione Immobiliare Tillet da sottoscrivere alla data di Esecuzione sia costituito da un contratto preliminare di vendita (*promesse de vente*), il Prezzo d’Acquisto Tillet al netto del corrispettivo degli Immobili Tillet (indicato nel Contratto Cessione Immobiliare Tillet), restando inteso che, in tal caso, il corrispettivo degli Immobili Tillet sarà corrisposto all’atto della stipula del contratto definitivo di compravendita (*acte authentique*) degli Immobili Tillet e (b) Tillet consegnerà il Ramo d’Azienda Tillet (comprensivo degli Immobili Tillet) redigendo, congiuntamente all’Affittuario, apposito verbale, il tutto secondo quanto più dettagliatamente previsto nel Contratto Cessione Francese e nel Contratto Cessione Immobiliare Tillet. Resta inteso che il Ramo d’Azienda Tillet sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data di sottoscrizione del Contratto Cessione Francese e del Contratto Cessione Immobiliare Tillet, così come visto e piaciuto, con espressa esclusione di qualsivoglia garanzia da parte di Tillet, trovando applicazione quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto.

25.2-*ter* Il Prezzo d’Acquisto Tillet sarà corrisposto dall’Affittuario a Tillet mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e con valuta alla Data di Esecuzione (fatto salvo quanto previsto all’art. 25.2-*bis* (a)(i)) e sarà allocato come segue:

- (i) quale corrispettivo per l’acquisto della componente mobiliare del Ramo d’Azienda Tillet;
- (ii) quale corrispettivo per l’acquisto degli Immobili Tillet; e
- (iii) quale corrispettivo per l’acquisto del Magazzino di Tillet ai sensi del relativo Contratto Cessione Magazzino.

- 25.3. **Gestione interinale.** Nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Esecuzione, le Società Concedenti si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività dei Rami in modo prudente e senza eccedere i limiti della normale ed ordinaria attività, nel rispetto di ogni applicabile Normativa, anche in materia di Amministrazione Straordinaria.
- 25.4. In particolare, le Concedenti, salvo che non sia diversamente previsto ai sensi del presente Contratto ovvero salvo previo assenso scritto dell'Affittuario, si impegnano a fare tutto quanto ragionevolmente nella loro possibilità e legalmente consentito, anche ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria, per:
- (i) proseguire senza soluzione di continuità l'attività di impresa di cui ai Rami in coerenza con la precedente gestione;
  - (ii) mantenere l'operatività degli impianti di cui ai Rami;
  - (iii) mantenere la consistenza e la composizione del Magazzino e dei Beni Esclusi di pertinenza di ciascun Ramo a livelli ed in condizioni tali da non compromettere l'ordinaria prosecuzione dell'attività di impresa;
  - (iv) non compiere alcun atto di disposizione, di vendita, di concessione di ipoteca o di imposizione di altro gravame su alcuno dei cespiti materiali ed immateriali facenti parte dei Rami che ecceda il normale esercizio dell'attività di impresa coerente con la precedente gestione;
  - (v) non stipulare Contratti Trasferiti che eccedano, per oggetto, termini e condizioni, l'ordinaria attività di impresa delle stesse, così come condotta fino alla Data di Sottoscrizione;
  - (vi) far sì che ogni Contratto Trasferito che sarà stipulato o rinnovato successivamente alla Data di Sottoscrizione (a) contenga una clausola di recesso *ad nutum* che può essere esercitata dall'Affittuario e/o dalle Concedenti senza incorrere in penali, pagamenti o responsabilità di sorta nei confronti della controparte contrattuale, ovvero (b) abbia alla Data di Esecuzione una durata residua inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario (quanto previsto alla presente lettera (b) non trova applicazione con riferimento ai contratti relativi a prestazioni di servizi, che dovranno necessariamente avere le caratteristiche di cui al punto (a)).
- 25.5. Le Società Concedenti si impegnano a fornire all'Affittuario, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione l'elenco, aggiornato alla medesima Data di Sottoscrizione, dei Contratti Trasferiti in essere, con indicazione di quelli aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 4.1. Il medesimo elenco, debitamente aggiornato, sarà trasmesso dalle Società Concedenti all'Affittuario:

- (i) ogni 20 (venti) Giorni Lavorativi, per l'intera durata del periodo di gestione interinale; e
- (ii) da ultimo, il quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione.

Analogamente, non più tardi di 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Esecuzione, le Concedenti dovranno fornire all'Affittuario una versione aggiornata degli Allegati 12, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34 e 39, che dovranno essere stati predisposti dalle Concedenti in consultazione con l'Affittuario.

25.6. Dopo la Data di Sottoscrizione l'Affittuario avrà il diritto di nominare fino a 5 rappresentanti a cui dovrà essere consentito di richiedere a, e ricevere da, le Concedenti e i Commissari Straordinari informazioni e documentazione (anche avendo accesso al management e ai siti industriali delle Concedenti durante il normale orario di lavoro e subordinatamente a un preavviso di 5 (cinque) Giorni Lavorativi) relativamente alla gestione dei Rami tra la data della loro nomina e la Data di Esecuzione, con particolare riguardo agli investimenti anche ambientali (gli "Osservatori"). Inoltre le Parti convengono di costituire, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione un comitato consultivo composto da 6 membri – 3 designati dalle Concedenti e i restanti 3 dall'Affittuario (il quale, a scanso di equivoci, può designare uno o più degli Osservatori in tale posizione) – (il "Comitato Consultivo") che sarà convocato e si riunirà su base settimanale (o con la diversa frequenza che i membri concorderanno) con l'obiettivo di consultarsi, analizzare e discutere congiuntamente ogni questione relativa alla gestione dei Rami da parte delle Concedenti tra la data di costituzione di detto Comitato Consultivo e la Data di Esecuzione, con particolare riguardo all'implementazione e alla programmazione degli investimenti anche ambientali. Resta inteso che gli Osservatori o i membri del Comitato Consultivo nominati dall'Affittuario (i) non saranno in alcun caso autorizzati a ricevere alcuna informazione sensibile ai fini antitrust e (ii) non potranno in alcun caso assumere o esercitare poteri decisionali in relazione alla gestione dei Rami.

25.7. Le Società Concedenti si impegnano altresì a:

- (i) consentire all'Affittuario di continuare a svolgere, sino alla Data di Esecuzione, la Due Diligence;
- (ii) fornire all'Affittuario agli Osservatori o ai membri del Comitato Consultivo nominati dall'Affittuario, per iscritto ed entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva richiesta, le informazioni che tali soggetti eventualmente richiedano in merito a circostanze, eventi e decisioni attinenti la gestione interinale dei Rami;

(iii) fornire all’Affittuario, ogni 20 Giorni Lavorativi per l’intera durata del periodo di gestione interinale e, da ultimo, il settimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, l’indicazione di tutte le operazioni compiute che abbiano comportato variazioni nella consistenza e composizione dei Beni Esclusi di proprietà di ciascuna Concedente.

25.8. Nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti, con il coinvolgimento del Comitato Consultivo, condivideranno il cronoprogramma delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che le Società Concedenti dovranno eseguire nel periodo di gestione interinale, fermo restando che:

- (i) in caso di disaccordo tra le Parti in merito alla definizione del cronoprogramma o alle modalità di esecuzione dello stesso, le relative questioni controverse potranno essere rimesse all’arbitro di cui al precedente articolo 19.7., con applicazione della procedura arbitrale ivi prevista;
- (ii) in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata dall’Affittuario alle Società Concedenti e/o ai Commissari Straordinari in caso di ritardo nell’esecuzione o di mancata esecuzione, in tutto o in parte, di alcune o tutte le attività e misure previste nel cronoprogramma di cui sopra.

Resta inteso che gli investimenti eseguiti dalle Concedenti nel periodo di gestione interinale per la realizzazione di attività e misure di tutela ambientale e sanitaria previste a carico dell’Affittuario nel Piano Ambientale come approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, la cui esecuzione da parte delle Concedenti si renda necessaria per ottemperare a termini o prescrizioni contenuti nella Normativa applicabile, dovranno formare oggetto di rimborso da parte dell’Affittuario entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Esecuzione. L’obbligo di rimborso è subordinato alla preventiva condivisione tra le Parti delle modalità di attuazione di tali attività e misure e i relativi aspetti tecnici ed economici nelle forme di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo; le relative procedure dovranno essere contenute in tempi compatibili con il rispetto dei termini e delle prescrizioni imposti dalla Normativa applicabile. Il rimborso non sarà dovuto in relazione agli investimenti effettuati per la realizzazione delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che saranno incluse nel Capitolato Decontaminazioni.

Sulle somme oggetto di rimborso saranno dovuti dall’Affittuario interessi in ragione di anno con decorrenza dalla data di effettiva erogazione da parte delle Concedenti e sino alla data del rimborso in misura pari al tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo Unico Giustizia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Gli interessi maturati saranno

corrisposti dall’Affittuario alla data in cui sarà dovuto il pagamento del Prezzo di Acquisto ai sensi del successivo articolo 26.8 e con le medesime modalità.

25.9. Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all’Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste.

25.10. Il risultato della gestione dell’attività dei Rami sino alla Data di Esecuzione resterà di spettanza o a carico unicamente delle Concedenti.

## SEZIONE IX. ACQUISTO O RETROCESSIONE DEI RAMI D’AZIENDA

### ARTICOLO 26

#### OBBLIGO DI ACQUISTO DEI RAMI D’AZIENDA

26.1. **Obbligo di acquisto e vendita.** L’Affittuario si impegna ad acquistare i Rami d’Azienda delle Società Concedenti che si impegnano – ciascuna per quanto di propria spettanza e ragione – a cederli e trasferirli, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni prima della Data di Scadenza:

- (a) la revoca, o comunque la definitiva perdita di efficacia, dei Sequestri rispetto ai beni ed alle attività di cui ai Rami d’Azienda;
- (b) in relazione a, e nell’ambito di, ogni procedimento in cui qualsiasi Società Concedente è parte imputata o indagata ai sensi del D.Lgs. 231/2001:
  - (i) la mancata adozione da parte dell’autorità giudiziaria di misure restrittive che impattino, in tutto o in parte, sull’attività svolta in qualsiasi Ramo d’Azienda nei confronti di, o comunque applicabili a, una qualsiasi delle Concedenti o dei Rami d’Azienda;
  - (ii) in caso di adozione di una qualsiasi di tali misure restrittive:
    - (w) la conversione di tale misura mediante nomina di un commissario giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 231/2001;
    - (x) in ogni caso, la mancata previsione da parte di tale misura di qualsivoglia tipo di impedimento a qualsiasi Società Concedente

relativamente alla cessione dei Rami d'Azienda all'Affittuario in conformità al presente Contratto e al Nuovo Piano Industriale;

- (y) l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente a che ciascuna Concedente possa perfezionare la compravendita del proprio Ramo d'Azienda all'Affittuario ai sensi del presente Contratto; e
  - (z) il mancato trasferimento o la mancata applicazione di ciascuna di tali misure restrittive all'Affittuario o ai Rami d'Azienda a seguito del perfezionamento della compravendita dei Rami d'Azienda ai sensi del presente Contratto;
- (c) la modifica e/o integrazione del Piano DPCM 2017, mediante una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 8.1, del D.Lgs. n. 191/2015, conformemente alla Domanda Modifiche Piano Ambientale e tramite l'adozione di un atto di approvazione delle autorità competenti che includa, tra l'altro, (i) un parere favorevole di compatibilità ambientale e, ove richiesto, un parere favorevole di compatibilità sanitaria oppure l'esito positivo di una procedura di valutazione del danno sanitario, (ii) l'autorizzazione a innalzare i livelli di produzione a 8 (otto) milioni di tonnellate l'anno, nonché (iii) l'autorizzazione al trattamento/utilizzo del "rottame" – anche se qualificato come rifiuto – nel forno elettrico ad arco, in conformità alla normativa applicabile; e (iv) l'autorizzazione da parte delle autorità competenti all'esercizio degli impianti che saranno gestiti da GreenCo;
- (d) la sottoscrizione da parte di ciascuna delle parti dell'Accordo Sindacale Originario di un Nuovo Accordo Sindacale conforme al Nuovo Piano Industriale e all'Accordo di Modifica 2020 (il "Nuovo Accordo Sindacale"), che includa, per i Dipendenti Residui, opportunità di lavoro alternative, diverse dalla loro assunzione da parte dell'Affittuario o delle Affiliate dell'Affittuario, oppure altre misure alternative;
- (e) per l'ipotesi in cui il Nuovo Contratto di Investimento venga sottoscritto entro il 30 novembre 2020, il perfezionamento del *closing* ai sensi del Nuovo Contratto di Investimento, per tale intendendosi la sottoscrizione e la liberazione dell'aumento di capitale sociale di AM InvestCo riservato ai nuovi investitori ivi identificati per un importo almeno pari all'Importo dell'Investimento.
- 26.2. L'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 26.1. dovrà essere comunicato senza indugio dalla Parte che per prima ne abbia conoscenza alle altre Parti. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che le condizioni di cui al precedente articolo 26.1., lettere (a), (c), (d), e (e) si intendono apposte nell'esclusivo interesse



dell’Affittuario che, pertanto, avrà facoltà di rinunciare a ciascuna di esse in tutto o in parte dandone comunicazione per iscritto alle Concedenti entro la Data di Scadenza o la diversa data di cessazione del rapporto di affitto. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all’avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 26.1., si applicherà l’articolo 24.6. del presente Contratto.

Le Parti concordano e prendono atto che qualora, prima della Data di Scadenza, l’avveramento di una qualsiasi delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 26.1 sia divenuto impossibile, ciononostante il rapporto di affitto continuerà fino alla Data di Scadenza, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 27.

26.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1359 del Codice Civile, qualora l’avveramento di una qualsiasi delle condizioni sospensive divenisse impossibile a causa della condotta tenuta dall’Affittuario, tale condizione sospensiva sarà considerata soddisfatta.

26.4. La Società Affittuaria dovrà adempiere all’Obbligo di Acquisto il primo Giorno Lavorativo (a) del mese successivo alla data in cui, a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti, risulti che le condizioni di cui al precedente articolo 26.1 si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell’Affittuario, se tale data è compresa tra i primi 15 (quindici) giorni o (b) del secondo mese successivo a tale data, se essa si verifica dopo i primi 15 (giorni) del mese (la “Data di Acquisto”). La cessione dei Rami d’Azienda verrà eseguita mediante sottoscrizione di uno o più appositi atti e contratti di cessione da stipularsi nelle forme di legge (comprensivi della documentazione richiesta dalla Normativa applicabile), alla Data di Acquisto di cui al precedente periodo. Al riguardo, resta sin d’ora inteso tra le Parti che:

- (i) la cessione dei Rami d’Azienda avrà efficacia purgativa e, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui la stessa sarà divenuta efficace tra le Parti, le Società Concedenti chiederanno al Ministero dello Sviluppo Economico l’adozione del decreto di cui all’articolo 64 del D.Lgs. 270/1999 ai fini della cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi sui beni facenti parte dei Rami d’Azienda ceduti;
- (ii) i Rami d’Azienda saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui i medesimi si trovano alla data di sottoscrizione del contratto di cessione, così come visti e piaciuti, con espressa esclusione di qualsivoglia garanzia da parte delle Società Concedenti, trovando applicazione quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto;

- (iii) con il perfezionamento della cessione dei Rami d'Azienda, acquisterà efficacia l'atto sottoscritto dalle Parti ai sensi del precedente articolo 2.6(ii) del presente Contratto.

26.5. **Prezzo di Acquisto.** Nel caso in cui l'Obbligo di Acquisto divenga efficace ai sensi delle precedenti disposizioni del presente articolo 26, l'Affittuario corrisponderà alla Concedenti un importo pari al Prezzo di Aggiudicazione rettificato, in aumento o in diminuzione, secondo quanto in appresso indicato (il "Prezzo di Acquisto"). Qualora la differenza tra:

- (a) l'importo risultante dalla somma algebrica di:
  - (i) il valore complessivo del Magazzino di pertinenza dei Rami d'Azienda alla data della Perizia del Magazzino, quale risultante dalla medesima Perizia del Magazzino;
  - (ii) il valore totale della voce *Crediti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali di Riferimento di tutti i Rami d'Azienda accluse al presente Contratto *sub* Allegato 22;
  - (iii) il valore totale della voce *Debiti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali di Riferimento di tutti i Rami d'Azienda accluse al presente Contratto *sub* Allegato 22;
- (b) l'importo risultante dalla somma algebrica di:
  - (i) il valore complessivo del Magazzino di pertinenza dei Rami d'Azienda alla Data di Esecuzione, quale risultante dall'impiego dei criteri valutativi applicati nella Perizia del Magazzino;
  - (ii) il valore totale della voce *Crediti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione di tutti i Rami d'Azienda divenute definitive e vincolanti tra le Parti ai sensi del precedente articolo 23.4 o 23.5 del presente Contratto;
  - (iii) il valore totale della voce *Debiti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione di tutti i Rami d'Azienda divenute definitive e vincolanti tra le Parti ai sensi del precedente articolo 23.4 o 23.5 del presente Contratto;

risultasse di ammontare diverso rispetto allo 0 (zero), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) nel caso in cui l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (a) ecceda l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (b), il Prezzo di Aggiudicazione sarà ridotto – *curo per curo* – di un ammontare pari a detta eccedenza;

- (ii) nel caso in cui l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (b) ecceda l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (a), il Prezzo di Aggiudicazione sarà aumentato – euro per euro – di un ammontare pari a detta eccedenza.

L'ammontare del Prezzo di Acquisto, quale risultante dall'applicazione della formula che precede, sarà comunicato dalle Società Concedenti all'Affittuario nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione di tutti i Rami d'Azienda siano divenute definitive e vincolanti tra le Parti ai sensi del precedente articolo 23.4. o 23.5. del presente Contratto. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'applicazione e/o alle risultanze del calcolo di cui sopra, ciascuna Parte potrà rimettere le questioni controverse al revisore di cui al precedente articolo 23.5. Alla relativa procedura di arbitraggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 23.5. e 23.6.

26.6. Il Prezzo di Acquisto, come sopra determinato nel suo importo complessivo, sarà corrisposto dall'Affittuario alle Società Concedenti come segue:

- (i) quale corrispettivo per l'acquisto dei Rami d'Azienda;
- (ii) quale corrispettivo per l'acquisto del Magazzino ai sensi del Contratto Cessione Magazzino.

Qualora Socova non trasmetta la Lettera di Accettazione nel termine di cui al precedente articolo 2.2(I) del presente Contratto, il Prezzo di Acquisto sarà decurtato di un importo pari a € 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila/00).

26.7. **Ripartizione e modalità di pagamento del Prezzo di Acquisto.** La ripartizione in capo a ciascuna Società Concedente del Prezzo di Acquisto, come sopra determinato nel suo importo complessivo, sarà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse entro la Data di Esecuzione, dal presidente del Tribunale di Milano. L'esperto indipendente dovrà effettuare la ripartizione del Prezzo di Acquisto secondo criteri di proporzionalità in base ai valori di mercato dei Rami d'Azienda oggetto di cessione, avendo riguardo alla Normativa applicabile, alla relazione predisposta da Leonardo & Co. S.p.A. in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 ed alle risultanze della Perizia del Magazzino, indicando altresì l'allocazione della quota parte di Prezzo di Acquisto attribuita a ciascuna Concedente alle componenti del relativo Ramo d'Azienda. L'esperto indipendente dovrà consegnare la perizia giurata alle Parti entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico e, comunque, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della Data di Acquisto. Le risultanze della perizia saranno vincolanti per le Parti. Tutti i costi e le spese per la predisposizione della perizia sono a carico dell'Affittuario.

26.8. Il Prezzo di Acquisto, come sopra determinato e ripartito tra le Concedenti dovrà essere corrisposto dall'Affittuario alle Concedenti dedotto (i) il Prezzo d'Acquisto Tillet e (ii) l'ammontare dei Canoni di affitto corrisposti dall'Affittuario alle Concedenti sino alla data del pagamento del Prezzo di Acquisto (fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12.3), senza considerare la relativa IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e con valuta alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diverrà efficace tra le Parti. Le Parti si danno atto che nel Nuovo Contratto di Investimento potranno essere previsti meccanismi in forza dei quali l'adempimento dell'obbligo di pagamento del Prezzo di Acquisto potrà avvenire, in tutto o in parte, purché in denaro, con modalità diverse che dovranno essere concordate con gli investitori che sottoscriveranno tale contratto e le Concedenti prestano sin d'ora assenso a tali meccanismi alternativi.

26.9 **Cessione della Partecipazione Itabrasco e del Contratto Itabrasco.** Ilva si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., a far sì che, qualora l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, la titolarità della Partecipazione Itabrasco sia trasferita in capo alla Società Affittuaria con effetto dalla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti. A tale fine, Ilva procurerà, in quanto necessario, il consenso di Ilva Commerciale alla cessione. Resta sin d'ora inteso tra le Parti che il corrispettivo dovuto dalla Società Affittuaria per l'acquisto della Partecipazione Itabrasco sarà fissato in misura pari al valore economico della medesima Partecipazione Itabrasco all'ultimo giorno del più recente trimestre di calendario antecedente la Data di Acquisto, determinato con perizia di valutazione predisposta con l'applicazione degli ordinari criteri in uso per valutazioni analoghe da Ernst & Young S.p.A. ovvero una sua affiliata brasiliana], o da altro esperto individuato d'intesa tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale agirà in qualità di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ. La perizia di valutazione dovrà in ogni caso essere resa disponibile alle Parti entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Acquisto. L'Affittuario coopererà in buona fede con Ilva e con Ilva Commerciale allo scopo di addivenire al trasferimento della Partecipazione Itabrasco, in particolare prestando il proprio consenso in relazione al compimento degli atti necessari al perfezionamento della cessione. Resta fermo il diritto del medesimo Affittuario di rinunciare all'acquisto della Partecipazione Itabrasco dandone comunicazione scritta alle Concedenti entro la Data di Acquisto. Con riferimento alla cessione della Partecipazione Itabrasco Ilva e Ilva Commerciale non presteranno garanzie e non renderanno alcuna dichiarazione diversa e ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente articolo 9.

26.10. Ilva e la Società Affittuaria si impegnano – qualora l'Obbligo di Acquisto divenga efficace, e salvo rinuncia all'acquisto della Partecipazione Itabrasco da parte dell'Affittuario – a fare quanto legalmente in proprio potere allo scopo di addivenire

al risultato del trasferimento del Contratto Itabrasco in capo alla Società Affittuaria con decorrenza dalla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti. A tale scopo, ed in quanto necessario ai sensi della Normativa applicabile, Ilva e la Società Affittuaria chiederanno congiuntamente alle controparti contrattuali il consenso al trasferimento del Contratto Itabrasco, negoziando in buona fede e fornendo le informazioni ed assumendo gli impegni che tali controparti abbiano diritto di richiedere ai sensi della Normativa applicabile o dello stesso Contratto Itabrasco. Qualora tale consenso non venga ottenuto al più tardi entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti, Ilva e l'Affittuario rinunceranno al trasferimento del Contratto Itabrasco senza che alcuna di tali Parti possa avanzare qualsivoglia pretesa o rivendicazione nei confronti dell'altra in relazione al mancato trasferimento del suddetto contratto.

#### ARTICOLO 27

##### RETROCESSIONE DEI RAMI D'AZIENDA

27.1. Nel caso in cui, entro la Data di Scadenza, una o più condizioni previste al precedente articolo 26.1. per l'efficacia dell'Obbligo di Acquisto non si siano avverate (e non abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario, ove consentito), o comunque a seguito della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, l'Affittuario dovrà provvedere a:

- (i) riconsegnare i Rami d'Azienda alle rispettive Società Concedenti, in buono stato di funzionamento, conformemente a tutti gli obblighi di manutenzione assunti dal medesimo Affittuario, sostanzialmente comprensivi delle funzioni aziendali esistenti alla Data di Esecuzione e liberi da impegni economici o finanziari di qualsivoglia natura o da vincoli – diversi dai Sequestri e dai vincoli derivanti da norme di legge – che limitino per qualsivoglia ragione il pieno godimento e la libera disponibilità dei medesimi Rami d'Azienda;
- (ii) restituire alle Società Concedenti le Risorse Finanziarie Ambientali che siano state erogate all'Affittuario ai sensi del precedente articoli 20.3., e dal medesimo Affittuario non investite entro la data di retrocessione dei Rami d'Azienda;
- (iii) consentire il trasferimento dei Dipendenti in capo alle Società Concedenti, ponendo tempestivamente in essere, anche su richiesta delle Concedenti, ogni adempimento che si renda a tale fine necessario o anche solo opportuno e le Società Concedenti dovranno adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare che i Dipendenti vengano effettivamente e ordinatamente ritrasferiti alle

medesime, restando inteso che in relazione ai dirigenti le Concedenti si riservano ogni più opportuna determinazione;

- (iv) trasferire alle Società Concedenti la proprietà dei Beni Nuovi apportati ai Rami d'Azienda in pendenza del rapporto di affitto, mediante sottoscrizione del Contratto Cessione Beni Nuovi ai termini ed alle condizioni riportati nel modello indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 13** (*Contratto Cessione Beni Nuovi*);
- (v) cedere la proprietà del Magazzino di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda alla rispettiva Società Concedente mediante sottoscrizione del Contratto Retrocessione Magazzino, ai termini ed alle condizioni riportati nel modello indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 16** (*Contratto Retrocessione Magazzino*);
- (vi) cedere la proprietà dei Beni Esclusi residui di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda alla rispettiva Società Concedente mediante sottoscrizione del Contratto Retrocessione Beni Esclusi, ai termini ed alle condizioni riportati nel modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 41** (*Contratto Retrocessione Beni Esclusi*);
- (vii) pagare la Caparra/Multa Penitenziale, nel caso in cui l'Affittuario abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 27.7, nell'importo e con le modalità di cui al successivo Articolo 27.7;
- (viii) pagare il saldo delle rate del Canone maturate ma non pagate fino a quel momento ai sensi del precedente articolo 12.3.

Le Parti convengono che, in tal caso, la restituzione dei Rami d'Azienda da parte dell'Affittuario alle Concedenti ai sensi del precedente articolo 27.1 dovrà perfezionarsi entro 3 (tre) mesi dalla cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto.

27.2. Contestualmente alla riconsegna dei Rami d'Azienda, le Parti provvederanno a regolare finanziariamente le rispettive partite di debito e credito derivanti da:

- (i) l'obbligo dell'Affittuario di provvedere al pagamento: (a) del prezzo di vendita del Magazzino di pertinenza dei Rami d'Azienda ai sensi del Contratto Cessione Magazzino; (b) del saldo delle rate del Canone a quel momento non pagate ai sensi del precedente articolo 12.3; e (c) il Saldo della Caparra/Multa Penitenziale;
- (ii) l'obbligo delle Società Concedenti di provvedere al pagamento del Conguaglio di cui al precedente articolo 18.1. del presente Contratto (il quale, come specificato al precedente articolo 18.2., sarà corrisposto a titolo di: (a)

corrispettivo per la cessione del Magazzino di pertinenza dei Rami d'Azienda ai sensi del Contratto Retrocessione Magazzino; (b) corrispettivo per la cessione dei Beni Esclusi di pertinenza dei Rami d'Azienda ai sensi del Contratto Retrocessione Beni Esclusi; (c) corrispettivo per la cessione dei Beni Nuovi ai sensi del Contratto Cessione Beni Nuovi; (d) conguaglio di fine affittanza.



27.3. Tali partite saranno regolate mediante compensazione e l'eventuale eccedenza sarà corrisposta per cassa alla Parte che ne abbia diritto contestualmente alla riconsegna dei Rami d'Azienda. Al fine di garantire una regolare e ordinata applicazione della procedura di compensazione, le Concedenti, da una parte, e AM InvestCo e le Società Designate, dall'altra parte, si impegnano, entro la data del pagamento rilevante, a effettuare, all'interno dei rispettivi gruppi, ogni cessione di crediti, delegazione di pagamento, accollo di debiti oppure altre simili operazioni necessarie ad assicurare che un solo soggetto (tra le Concedenti), per le Concedenti, e un solo soggetto (tra AM InvestCo e le Società Designate), per l'Affittuario, sia titolare dei rispettivi debiti e crediti, il tutto subordinatamente alla condizione che tali operazioni siano consentite dalla normativa applicabile e vengano autorizzate dagli organi competenti per la procedura di amministrazione straordinaria cui è soggetto ciascun Concedente.

Qualora una o più Società Concedenti non provvedano al pagamento di detta eccedenza, l'Affittuario potrà mantenere la proprietà del Magazzino e dei Beni Esclusi di pertinenza del Ramo d'Azienda facente capo alla Società Concedente inadempiente nei limiti di un valore massimo pari all'importo dovuto e non corrisposto dalla medesima Concedente. Ai fini di cui al presente articolo, il valore del Magazzino sarà determinato facendo applicazione dei criteri utilizzati nella Perizia del Magazzino e il valore dei Beni Esclusi sarà pari al prezzo pagato dall'Affittuario ai sensi del Contratto Cessione Beni Esclusi relativo ai corrispondenti Beni Esclusi. Il diritto di ritenere la proprietà del Magazzino e dei Beni Esclusi (in ciascun caso nella relativa consistenza alla data in cui il rapporto di affitto si scioglie per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto) sarà esercitato dall'Affittuario secondo il seguente ordine:

- (i) in primo luogo, sulle materie prime facenti parte del Magazzino;
- (ii) in secondo luogo, sugli ulteriori beni facenti parte del Magazzino, con preferenza per quelli di più facile commercializzazione;
- (iii) in terzo luogo, su ogni Bene Escluso residuo.

27.4. Resta inteso tra le Parti che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 104-bis, comma 6, L.F., la retrocessione dei Rami d'Azienda in capo alla Concedenti non comporterà la responsabilità per queste ultime per i debiti maturati nel periodo intercorrente tra Data di Esecuzione e quella in cui le Parti attueranno la

retrocessione dei Rami d'Azienda, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 cod. civ. La Società Affittuaria si impegna a manlevare e tenere indenni le Concedenti rispetto a qualsivoglia pretesa o rivendicazione avanzata nei loro confronti da soggetti terzi relativamente a debiti, oneri o qualsiasi altra passività sorta nel periodo intercorrente tra Data di Esecuzione e quella in cui le Parti attueranno la retrocessione dei Rami d'Azienda. Il risultato della gestione dell'attività dei Rami d'Azienda nel suddetto periodo resterà di spettanza o a carico unicamente della Società Affittuaria, con espressa rinuncia della stessa a qualsivoglia diritto o rivendicazione nei confronti delle Concedenti al riguardo.

- 27.5. Nel caso in cui, entro la Data di Acquisto, con sentenza definitiva o con sentenza esecutiva (sebbene non definitiva) non sospesa negli effetti ovvero con decreto del Presidente della Repubblica anch'esso non sospeso negli effetti ovvero con o per effetto di un provvedimento legislativo o amministrativo non derivante da obblighi comunitari, sia disposto l'annullamento integrale del Piano Ambientale, ovvero nel caso in cui ne sia disposto l'annullamento in parte qua tale da rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto (anche in conseguenza dell'impossibilità, a quel momento, di adempiere ad una o più prescrizioni da attuare ovvero dell'impossibilità di adempiervi nei nuovi termini come risultanti dall'annullamento in parte qua) l'Affittuario, entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi (i) alla pubblicazione della sentenza o (ii) alla notificazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica o (iii) alla pubblicazione, notificazione o comunicazione del provvedimento giurisdizionale con cui venga, rigettata l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza o del decreto del Presidente della Repubblica o (iv) dalla pubblicazione o notificazione all'Affittuario del provvedimento legislativo o amministrativo di cui sopra, ha il diritto di recedere dal Contratto attraverso una comunicazione scritta indirizzata alle Concedenti. Nel caso di esercizio di tale diritto di recesso nei termini di cui al presente Articolo 27.5, si applicheranno le precedenti previsioni del presente Articolo 27, secondo quanto precisato nei successivi paragrafi del presente Articolo 27.5 e dall'articolo 27.6. L'Affittuario potrà altresì recedere dal Contratto entro il medesimo termine qualora un provvedimento legislativo o amministrativo, non derivante da obblighi comunitari, comporti modifiche al Piano Ambientale che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale Applicabile.

In tal caso, ferme le previsioni di cui agli articoli da 27.1 a 27.4, le Concedenti restituiranno all'Affittuario, contestualmente alla riconsegna dei Rami d'Azienda e le somme da quest'ultimo spese sino alla data dello scioglimento del Contratto per dare esecuzione alle attività e alle misure di tutela ambientale e sanitaria previste dal Piano Ambientale (diverse da quelle contemplate nel Capitolato Decontaminazioni oggetto del Rimborso Decontaminazioni), a tal fine impiegando il Patrimonio Destinato. Resta inteso che tali somme non saranno considerate ai fini del calcolo del Conguaglio che sarà in ogni caso dovuto all'Affittuario secondo quanto previsto dagli articoli 27.2 e 27.3. Qualora l'eccedenza di cui all'articolo 27.3 sia a favore delle



Società Concedenti essa sarà portata in compensazione con le somme dovute dalle stesse ai sensi del presente articolo 27.5.

- 27.6 Qualora la sentenza esecutiva (sebbene non definitiva) non sospenda negli effetti ovvero il decreto del Presidente della Repubblica, anch'esso non sospeso negli effetti, annulli *in parte qua* il Piano Ambientale senza per questo rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto ma determini, per effetto diretto dell'annullamento parziale, una significativa maggiore onerosità nell'esecuzione della/e prescrizione/i dichiarata/e illegittima/e, l'Affittuario sarà comunque tenuto a dare esecuzione al Contratto.

Successivamente alla sentenza definitiva, se confermativa dell'annullamento *in parte qua* del Piano Ambientale, ovvero successivamente all'intervenuta intangibilità del decreto del Presidente della Repubblica di annullamento *in parte qua* del medesimo decreto, le Società Concedenti rimborseranno all'Affittuario, a valere sul e nei limiti del Patrimonio Destinato residuo, i maggiori costi documentati sostenuti per l'esecuzione della/e prescrizione/i ritenuta/e illegittima/e eccedenti i 20 milioni di euro, restando a carico dell'Affittuario i maggiori costi sino a tale importo. Laddove a detta data, se antecedente alla Data di Acquisto, l'importo residuo del Patrimonio Destinato risulti incapiente per l'integrale adempimento dell'obbligo di rimborso, l'Affittuario avrà il diritto di compensare il residuo credito a valere sul Prezzo di Acquisto, ovvero, in qualsiasi caso di mancato adempimento dell'Obbligo di Acquisto, sull'importo dovuto a titolo di prezzo di acquisto del Magazzino.

Saranno oggetto di rimborso all'Affittuario ai sensi degli articoli 27.5 e 27.6 solo le spese da questo sostenute e debitamente documentate con le modalità di cui alla Procedura prevista all'articolo 20.5bis.

- 27.7 Nel caso in cui, entro il 30 novembre 2020, il Nuovo Contratto di Investimento non venga sottoscritto per qualsiasi ragione, l'Affittuario, entro il 31 dicembre 2020, avrà il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta indirizzata alle Concedenti e contestuale pagamento, a pena di inefficacia del recesso, di un importo pari al 70% (settanta per cento) della Caparra/Multa Penitenziale. Qualora tale diritto di recesso venga esercitato entro il termine di cui al presente Articolo 27.7, si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 27.1 a 27.4, restando inteso che:

- (i) il debito dell'Affittuario relativo all'obbligo di pagare un importo pari al 70% (settanta per cento) della Caparra/Multa Penitenziale non può essere compensato con alcun credito che l'Affittuario possa vantare nei confronti delle Concedenti;
- (ii) in parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 1373, comma 3, del Codice Civile, il recesso sarà efficace a fronte della sua comunicazione e contestuale pagamento alle Concedenti di un importo pari al 70% (settanta per cento) della Caparra/Multa Penitenziale;

- (iii) onde consentire l'ordinata restituzione dei Rami d'Azienda da parte dell'Affittuario alle Concedenti ai sensi del precedente articolo 27.1, viene concordato un periodo di 3 (tre) mesi dalla Data di Efficacia del Recesso per dar corso alle relative attività, al termine dei quali le Concedenti dovranno riprendere in carico i rispettivi Rami d'Azienda;
- (iv) l'Affittuario pagherà alle Concedenti il Saldo della Caparra/Multa Penitenziale alla data in cui l'importo del Conguaglio è divenuto definitivo e vincolante tra le Parti, fermo restando che l'Affittuario avrà il diritto di compensare il debito di cui al Saldo della Caparra/Multa Penitenziale con il debito delle Concedenti di cui al Conguaglio, in conformità ai precedenti articoli 27.2 e 27.3, o con qualsiasi altro debito delle Concedenti verso l'Affittuario;
- (v) a scanso di equivoci, in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente articolo 27.7, l'ultimo paragrafo dell'Articolo 27.5 non troverà applicazione.

## SEZIONE X. ALTRE DISPOSIZIONI

### ARTICOLO 27-BIS


#### DESIGNAZIONE

27-bis.1 Ove tale modalità sia compatibile con l'Accordo Sindacale Originario, AM InvestCo ha il diritto di designare, ai sensi dell'articolo 1401 cod. civ., e nei limiti di quanto previsto all'articolo 27-bis.3, una o più società da essa Controllate ovvero (limitatamente all'Acquisto del Ramo d'Azienda Tillet) una Affiliata dell'Affittuario (ciascuna, una "Società Designata") affinché diventino Parte del presente Contratto e, in luogo di AM InvestCo nonché nei termini e alle condizioni del presente Contratto, prendano in affitto uno o più Rami d'Azienda, acquistino il Ramo d'Azienda Tillet, adempiano all'Obbligo di Acquisto e, fermo restando quanto previsto all'articolo 27-bis.2(iv)(a), assumano tutte le altre obbligazioni ed esercitino gli altri diritti dell'Affittuario di cui al presente Contratto.

27-bis.2 Il diritto di AM InvestCo di designare le Società Designate di cui all'articolo 27-bis.1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) in deroga agli articoli 1402 e 1403 cod. civ., AM InvestCo dovrà comunicare alle Società Concedenti l'esercizio del diritto di designazione di cui all'art. 27-bis.1 entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione mediante comunicazione scritta, nella quale dovrà altresì specificare il Ramo d'Azienda che ciascuna Società Designata condurrà in affitto e sarà oggetto di acquisto e quale Società Designata acquisterà il Magazzino ed eventualmente i Beni Esclusi relativi a tale Ramo d'Azienda;

- (ii) alla Data di Esecuzione ciascuna Società Designata, da un lato, e la Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda Rilevante, dall'altro, sottoscriveranno un contratto di affitto del rispettivo Ramo d'Azienda, a eccezione (a) della Società Designata per l'affitto del Ramo d'Azienda Socova, che sottoscriverà il Contratto d'Affitto Francese e (b) della Società Designata per l'acquisto del Ramo d'Azienda Tillet, che sottoscriverà il Contratto Cessione Francese e il Contratto Cessione Immobiliare Tillet, in ciascun caso secondo quanto previsto all'articolo 27-bis.3;
- (iii) alla Data di Esecuzione, ciascuna Società Designata, da un lato, e la Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda rilevante, dall'altro, sottoscriveranno altresì il Contratto Cessione Magazzino relativo al Magazzino di pertinenza del Ramo d'Azienda rilevante secondo quanto previsto all'articolo 27-bis.3;
- (iv) a seguito della designazione, nei confronti delle Società Concedenti:
- nell'atto di designazione, AM InvestCo, quale soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante, aggiudicatario dei Rami d'Azienda e firmatario del Contratto (e dunque titolare *ab origine* delle obbligazioni di cui al presente Contratto), conserverà in proprio e rimarrà responsabile in solido con ciascuna Società Designata per tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto e ai Contratti Collegati (compresi gli obblighi di pagare il Canone di affitto e il Prezzo di Acquisto), restando inteso che le Società Concedenti potranno agire per ottenere l'adempimento di tali obbligazioni richiedendo tale adempimento prima alla Società Designata rilevante e, solo in caso di inadempimento entro 20 (venti) Giorni Lavorativi da tale richiesta, direttamente ad AM InvestCo;
  - per tutto il periodo dell'affitto la responsabilità solidale riguarderà indistintamente tutte le Società Designate e AM InvestCo e non sarà soggetta ad alcun vincolo di richiesta preventiva di adempimento alla Società Designata inadempiente;
  - ciascuna Società Designata acquisterà i Crediti Ceduti, si accollerà i Debiti Ceduti e subentrerà nei Contratti Trasferiti di pertinenza del Ramo d'Azienda di cui diverrà Affittuaria, secondo una allocazione che sarà condivisa tra AM InvestCo e le Società Concedenti non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione; e
  - in caso di condanna di una Società Concedente al pagamento di una Sanzione Pecuniaria, nel caso in cui la Società Designata che conduca in affitto il Ramo d'Azienda di proprietà di tale Società Concedente eserciti il diritto di cui all'articolo 5.4 del presente Contratto, le Parti concordano che, ove tale Sanzione Pecuniaria sia di importo maggiore rispetto alla porzione di Canone d'affitto dovuto in relazione al Ramo d'Azienda condotto in affitto da tale Società Designata, l'importo residuo potrà essere portato a deconto dell'importo dovuto a titolo di Canone d'affitto o Prezzo di Acquisto da parte delle altre Società Designate.



Don

Cherubini

27-bis.3 Le Società Designate potranno essere designate come segue:

- (a) l'Affittuario potrà designare una Società Designata per ciascuno dei Rami d'Azienda; e
- (b) in relazione al Ramo d'Azienda Tillet, l'Affittuario potrà designare una Società Designata avente le caratteristiche di cui all'articolo 2.3(a) del presente Contratto.

27-bis.4 A esito della designazione delle Società Designate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo 27-bis, qualunque riferimento all'Affittuario o alla Società Affittuaria dovrà intendersi comprensivo sia di AM InvestCo sia della Società Designata che sarà designata per l'affitto e l'acquisto del Ramo d'Azienda di volta in volta rilevante.

#### ARTICOLO 27-TER

##### ALCUNE PREVISIONI ESSENZIALI DEL NUOVO CONTRATTO DI INVESTIMENTO

27-ter.1 Ferma restando l'autonoma determinazione dei potenziali investitori, avuto riguardo per l'interesse delle Concedenti al buon esito del programma unitario di cessione dalle stesse adottato, il Nuovo Contratto di Investimento dovrà prevedere, tra l'altro, quanto segue:

- (i) *Importo dell'Investimento*: gli investitori che saranno parte del Nuovo Contratto di Investimento (a scanso di equivoci, diversi da ArcelorMittal) investiranno, ai sensi del medesimo, in AM InvestCo un importo, che sarà almeno pari a (a) il Prezzo di Acquisto *meno* (b) il Canone di affitto dovuto per il trimestre novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020 *meno* (c) la parte delle rate del Canone di affitto pagata dall'Affittuario fino alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento ai sensi dell'articolo 12.3(ii) (a scanso di equivoci, tale importo non comprende il saldo di tali rate da pagarsi successivamente ai sensi del presente Contratto);
- (ii) *Impegni di patrimonializzazione e procedura di valutazione del capitale economico dell'azienda*. Sull'assunto, che AM InvestCo conferma, che i soci di AM InvestCo abbiano sino ad oggi conferito risorse a titolo di *equity* per Euro 1.800 milioni, nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica 2020 e la data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento, AM InvestCo e le Società Designate manterranno un adeguato livello di patrimonializzazione. Il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato di AM InvestCo, come composto dalle voci di cui all'art 2424, comma 1, lettera A) del passivo, del Codice Civile (o equivalente configurazione nel caso in cui AM InvestCo rediga il bilancio consolidato ai sensi degli IFRS) non potrà essere inferiore a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) alla data di riferimento della Situazione Patrimoniale Sottoscrizione Investimento (come di seguito definita). Resta inteso che: (a) ai fini del calcolo,

il patrimonio netto contabile sarà rettificato (in positivo) per un ammontare pari ai Canoni di Affitto maturato e non pagato nel periodo tra la firma dell'Accordo di Modifica 2020 e la data di riferimento della Situazione Patrimoniale Sottoscrizione Investimento (come definita successivamente); (b) in ogni caso, il patrimonio netto contabile consolidato, determinato senza tenere conto della rettifica convenzionale di cui al punto "(a)" che precede, non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) e il patrimonio netto di AM InvestCo e di ciascuna Società Designata non potrà essere inferiore al rispettivo importo minimo di capitale sociale previsto per legge;

- (iii) il valore del patrimonio netto consolidato di AM InvestCo alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento dovrà risultare da apposita situazione patrimoniale, certificata da una società di revisione indipendente, predisposta con data non antecedente di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento (la "Situazione Patrimoniale Sottoscrizione Investimento");
- (iv) alla data in cui verrà sottoscritto e liberato l'aumento di capitale di AM InvestCo previsto dal Nuovo Contratto di Investimento (il "Closing dell'Investimento"), che coinciderà con la data di acquisto dei Rami d'Azienda di cui al presente Contratto, il valore del patrimonio netto consolidato di AM InvestCo (ante acquisto dei Rami d'Azienda ai sensi del presente Contratto) non potrà risultare inferiore a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) e la posizione finanziaria netta consolidata di AM InvestCo (ante acquisto dei Rami d'Azienda ai sensi del presente Contratto) non potrà essere negativa (ossia, i debiti finanziari non potranno eccedere le disponibilità liquide). Resta inteso che: (a) ai fini del calcolo, il patrimonio netto contabile sarà rettificato (in positivo) per un ammontare pari ai Canoni di Affitto maturati e non pagati nel periodo fra la firma dell'Accordo di Modifica 2020 e la data di riferimento della Situazione Patrimoniale Closing Investimento (come definita successivamente); (b) in ogni caso, il patrimonio netto contabile consolidato, determinato senza tenere conto della rettifica convenzionale di cui al punto "(a)" che precede, non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
- (v) il valore del patrimonio netto consolidato e il valore della posizione finanziaria netta consolidata di AM InvestCo alla data del Closing dell'Investimento dovranno risultare da apposita situazione patrimoniale, certificata da una società di revisione indipendente, predisposta con data non antecedente di 60

giorni rispetto alla data del *closing* (“Situazione Patrimoniale Closing Investimento”);

- (vi) alla data del *closing* del Nuovo Contratto di Investimento, i patrimoni netti di AM InvestCo Italy e delle Società Designate non potranno presentare valori inferiori al rispettivo importo minimo di capitale sociale previsto per legge;
- (vii) *Prezzo di emissione delle nuove azioni.* Il prezzo di emissione delle azioni di AM InvestCo a servizio dell'aumento di capitale che sarà sottoscritto dagli investitori, oppure il prezzo di acquisto delle azioni di AM InvestCo da parte dei nuovi investitori, in ciascun caso per importo pari all'Importo dell'Investimento, dovrà essere calcolato in via strettamente proporzionale all'intero valore di AM InvestCo senza applicazione di premi o sconti, avendo riferimento alle migliori prassi del mercato, e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un primario advisor finanziario indipendente. Tale valore sarà determinato prima della data di sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento con riferimento a tale data e il numero delle azioni di AM InvestCo emesse sarà rettificato alla data del *closing* del Nuovo Contratto di Investimento sulla base di un criterio di aggiustamento prezzo in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, che sarà definito nel Nuovo Contratto di Investimento;
- (viii) *Condizioni sospensive.* L'esecuzione del Nuovo Contratto di Investimento sarà soggetta alle medesime condizioni sospensive previste dal precedente articolo 26.1 (fatta eccezione per la condizione sospensiva prevista al precedente articolo 26.1(e)).
- (ix) nell'ambito del Nuovo Contratto di Investimento saranno concordate opportune soluzioni tecniche tali da consentire ad AM InvestCo di ricevere dagli investitori risorse almeno pari all'Importo dell'Investimento prima o contestualmente al pagamento del Prezzo di Acquisto.

## ARTICOLO 28

### GARANZIE

- 28.1. Contestualmente alla stipula del presente Contratto, l’Affittuario consegna alle Concedenti un contratto autonomo di garanzia bancaria a prima richiesta rilasciato/i da primari/o istituto/i bancati/o legalmente autorizzato/i ad operare in Italia e di gradimento delle Concedenti, per un valore pari a Euro 90.000.000,00 (novanta milioni/00), a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Affittuario di tutte le obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’obbligo di pagamento del Canone di affitto e del Prezzo di Acquisto nel caso in cui l’Obbligo di Acquisto divenga efficace e l’obbligo di pagamento delle penali dovute ai sensi dell’Articolo 29 che segue in caso di

inadempimento dell'obbligo di mantenere i Livelli Occupazionali, con salvezza del diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno (il/i "Performance Bond"). Il Performance Bond rimarrà valido ed efficace sino al 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla prima tra: (i) la data di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ovvero (ii) la data coincidente con il secondo anniversario dalla data di perfezionamento della compravendita dei Rami d'Azienda da parte dell'Affittuario a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto.

- 28.2. Qualora nel corso dell'esecuzione del presente Contratto le Concedenti procedano all'escussione, totale o parziale, del Performance Bond di cui al precedente articolo 28.1., la Società Affittuaria sarà tenuta – entro il termine massimo di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui le Concedenti abbiano ricevuto il pagamento richiesto dalla banca garante – a consegnare alle Concedenti uno o più ulteriori contratti autonomi di garanzia bancaria, di forma e contenuto di gradimento delle Concedenti e di importo complessivo pari a quello del Performance Bond, ovvero, in caso di escussione parziale del Performance Bond, a ricostituire la relativa garanzia.
- 28.3. Le Concedenti si impegnano a non richiedere alcuna escussione del Performance Bond prima:
- (i) della consegna all'Affittuario di una richiesta di indennizzo scritta (la "Richiesta di Indennizzo") che indichi (i) le specifiche clausole del presente Contratto che sono state violate dall'Affittuario, (ii) la quantificazione del danno sofferto, (iii) il nesso di causalità e (iv) un termine per il pagamento dell'indennizzo richiesto ovvero per rimediare all'inadempimento; e
  - (ii) della scadenza del termine concesso all'Affittuario nella Richiesta di Indennizzo senza che il pagamento sia stato effettuato o l'inadempimento sia stato rimediato dall'Affittuario.
- 28.4. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, è restituito alla Società Affittuaria l'originale del Bid Bond che deve conseguentemente intendersi definitivamente decaduto e privo di qualsivoglia ulteriore effetto.

## ARTICOLO 29

### PENALI

- 29.1. Qualora la Società Affittuaria non adempia entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una richiesta scritta da parte delle Concedenti, l'Affittuario sarà tenuto al pagamento degli importi di seguito indicati a titolo di penale, con salvezza del diritto delle Società Concedenti al risarcimento del maggior danno e di ogni ulteriore loro diritto previsto ai sensi del presente Contratto o della Normativa applicabile:

- (i) la violazione dell'obbligo di mantenimento dei Livelli Occupazionali e di adempimento agli impegni eventualmente assunti nell'ambito della Procedura Sindacale e ai sensi dell'Accordo Sindacale applicabile di cui al precedente articolo 7 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale in misura pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ciascun Dipendente nei cui confronti si sia verificato l'inadempimento;
- (ii) la violazione dell'obbligo di esecuzione del Programma delle manutenzioni di cui al precedente articolo 15 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale nella misura indicata al precedente articolo 15.4. del presente Contratto;
- (iii) la violazione degli obblighi informativi e di rendicontazione di cui ai precedenti articoli 20.7, 22 e 23 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale in misura pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

### ARTICOLO 30

#### CASI DI RISOLUZIONE E RECESSO

30.1. **Casi di risoluzione.** Le Società Concedenti avranno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) l'assoggettamento dell'Affittuario a procedura concorsuale o liquidatoria (o ad altra procedura che ne denoti lo stato di crisi), ovvero la promozione di una o più istanze volte ad ottenerne l'ammissione della Società Affittuaria ad una di dette procedure;
- (ii) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di gestione dei Rami d'Azienda in conformità al Piano Industriale Applicabile di cui al precedente articolo 13 del presente Contratto;
- (iii) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici di cui al precedente articolo 14 del presente Contratto;
- (iv) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di esecuzione del Programma delle manutenzioni di cui al precedente articolo 15 del presente Contratto;
- (v) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di esecuzione del Piano Ambientale di cui al precedente articolo 19 del presente Contratto;
- (vi) il mancato esatto e puntuale pagamento da parte dell'Affittuario di una o più rate del Canone di affitto ai sensi del precedente articolo 12 del presente Contratto;



(vii) il mancato adempimento all'obbligo di ricostituzione della garanzia di cui al precedente articolo 28.2 del presente Contratto.

30.2. **Recesso delle Società Concedenti.** Le Concedenti avranno diritto di recedere anticipatamente dal Contratto di Affitto, dandone adeguato preavviso all'Affittuario (comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario) nel caso in cui si verifichi un cambio nel controllo dell'Affittuario ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. Resta inteso che, ai fini di cui al presente articolo, non costituisce un cambio nel controllo l'acquisto, avvenuto a qualsiasi titolo, da parte di uno o più soggetti diversi dai Soci dell'Affittuario, oppure l'acquisto mediante sottoscrizione di un aumento di capitale dell'Affittuario, di una partecipazione nell'Affittuario, tale che i Soci dell'Affittuario continuino a detenere, congiuntamente, una quota superiore al 50% dei diritti di voto nell'assemblea dell'Affittuario.

#### ARTICOLO 31 COMUNICATI

31.1. Ferma restando l'esigenza di procedere ai comunicati e alle informative previste dalla Normativa applicabile e fatto salvo quanto previsto all'art. 31.2, la Società Affittuaria e le Concedenti si impegnano:

- (i) a mantenere riservati e confidenziali i termini e le condizioni di cui al presente Contratto ed ai Contratti Collegati;
- (ii) a non rilasciare alcun comunicato o dichiarazione in merito alla avvenuta sottoscrizione e/o esecuzione del presente Contratto e dei Contratti Collegati, se non nei tempi, con le modalità e nelle forme preventivamente concordate per iscritto tra le Parti;
- (iii) a non rilasciare né a far rilasciare alcuna informazione e/o dichiarazione a terzi, ed in particolare agli organi di stampa e/o d'informazione collettiva, afferente alla gestione delle Società Concedenti o dei Rami d'Azienda sino alla Data di Esecuzione.

31.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli impegni di cui all'art. 31.1 non si applicano con riferimento all'interpello di cui all'art. 24.1(c) e, pertanto, l'Affittuario potrà allegare, e/o descrivere il contenuto de, il presente Contratto nel ricorso che presenterà presso la competente autorità fiscale e nelle successive comunicazioni e documenti che scambierà o depositerà nel contesto del relativo procedimento.

## ARTICOLO 32

### SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

- 32.1. Ogni costo, spesa ed onere, anche di carattere tributario, inerente o comunque derivante dal presente Contratto è ad esclusivo carico dell'Affittuario.
- 32.2. Il compimento di qualsiasi ulteriore atto e/o formalità inerente o comunque connesso al presente Contratto, anche da compiersi presso pubblici registri, avverrà integralmente a cura e spese dell'Affittuario, salvo ove diversamente previsto nell'ambito del presente Contratto.
- 32.3. Ciascuna Parte manterrà a proprio esclusivo carico i costi, le spese e gli onorari dei rispettivi consulenti e professionisti incaricati in relazione alla negoziazione, redazione ed esecuzione del Contratto e dei Contratti Collegati, nonché di quant'altro relativo all'Operazione.

## ARTICOLO 33

### ASSENZA DI SOLIDARIETÀ

- 33.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna Società Concedente assume gli obblighi previsti dal presente Contratto in via non solidale e, pertanto, l'Affittuario potrà pretendere da ciascuna Concedente solo l'adempimento degli obblighi di competenza di tale Concedente.

## ARTICOLO 34

### LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE

- 34.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità con la medesima.
- 34.2. Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al presente Contratto è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Quanto precede ferma restando la competenza degli arbitri, degli arbitratori e/o dei revisori in relazione alle procedure di arbitrato e arbitraggio previste nell'ambito del presente Contratto.


## ARTICOLO 35

### DISPOSIZIONI VARIE

- 35.1. **Comunicazioni.** Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 35.2., qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita, a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera

raccomandata a.r. ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata ai recapiti indicati nel prospetto accluso al presente Contratto *sub Allegato 37 (Comunicazioni)*, ovvero presso i diversi recapiti che ciascuna delle Parti potrà comunicare successivamente alla Data di Sottoscrizione in conformità alle precedenti disposizioni.

- 35.2. **Rappresentante unico delle Concedenti.** Senza pregiudizio per il disposto di cui al precedente articolo 33, con la sottoscrizione del presente Contratto, le Società Concedenti costituiscono i Commissari Straordinari quali loro unici rappresentanti ai fini dell'esercizio dei diritti alle stesse spettanti ai sensi del Contratto e dei Contratti Collegati, nonché per ricevere ogni e qualsivoglia comunicazione o notifica agli stessi connessa.
- 35.2-*bis* **Rappresentante delle Società Designate.** Fatto salvo il disposto di cui al precedente articolo 33, nel caso di designazione delle Società Designate, con tale designazione ai sensi dell'articolo 27-*bis* del presente Contratto, le Società Designate costituiscono AM InvestCo quale loro rappresentante ai fini dell'esercizio dei diritti alle stesse spettanti ai sensi del Contratto e dei Contratti Collegati, nonché per ricevere ogni e qualsivoglia comunicazione o notifica agli stessi connessa.
- 35.3. **Commissari Straordinari.** Il presente Contratto è sottoscritto dai Commissari Straordinari nella loro qualità di rappresentanti legali delle Società Concedenti, nonché nella loro qualità di organo della procedura di Amministrazione Straordinaria e di soggetti titolari dei poteri di gestione e amministrazione del Patrimonio Destinato (in quanto esistente).
- 35.4. **Cessione e subaffitto.** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27-*bis*, nessuna delle Parti può cedere il presente Contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti. L'Affittuario non potrà concedere in subaffitto, in tutto o in parte, i Rami d'Azienda, se non con il preventivo consenso scritto delle Concedenti.
- 35.5. **Diritti di terzi.** Il presente Contratto – ivi incluso, senza intento limitativo, quanto previsto agli articoli 7 e 29 – non costituisce diritti a favore di terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1411 cod. civ., né i diritti o gli obblighi da esso derivanti possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto delle Parti.
- 35.6. **Modifiche.** Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
- 35.7. **Inapplicabilità degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non fa riferimento a condizioni generali di contratto, non è stato concluso mediante moduli o formulari ed è stato dalle stesse negoziato. Pertanto, in relazione ad esso non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.



Don  
Lunardi

A large, stylized handwritten signature.

- 35.8. **Tolleranza.** L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dalle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni qui previste.
- 35.9. **Conformità alla Normativa.** Qualora, anche per effetto di modifiche intervenute alla Normativa di riferimento, una o più delle previsioni contenute nel presente Contratto o nei Contratti Collegati risulti in contrasto con norme imperative di legge ad essi applicabili, le Parti rinegozieranno in buona fede i contenuti di tali clausole, nei limiti di quanto necessario al fine di renderne il contenuto conforme alla legge e tale da poter essere legittimamente eseguito dalle Parti.
- 35.10. **Nullità parziale.** L'eventuale nullità, annullabilità o invalidità di una o più delle disposizioni contenute nel presente Contratto non determinerà la nullità, annullabilità o invalidità delle restanti disposizioni quivi contenute.

All. 2\* al N° 938/5020 di rep.

## ALLEGATO 11

Le aree escluse dal perimetro dei Rami d'Azienda sono le seguenti:

▪ **Parte A**

Le seguenti aree del sito di Taranto:

- (i) area "ex Cementir" (UA25);
- (ii) area Discarica ex Cava due Mari (UA5);
- (iii) area Discarica Mater Gratiae N-W (UP4);
- (iv) area gestione IRI (UP7);
- (v) parte dell'area con rifiuti polverino e fanghi di filtrazione (UP3).

(Si veda l'Allegato 11.1 per la mappa delle aree)

▪ **Parte B – Allegato 11.2**

- 1) sito di Torino;
- 2) sito di Varzi;
- 3) sito di Patrica.

(Si veda l'Allegato 11.2 per gli estremi catastali delle aree)

▪ **Parte C**

Ulteriori aree non produttive del sito di Taranto escluse con l'accordo modificativo del 14 settembre 2018.


(Si veda l'Allegato 11.3 per la mappa e gli estremi catastali delle aree)



*Handwritten signature: Daniela*

*Handwritten signature: B*


**ALLEGATO 11.1**



Allegato 1 - Pianimetria d'insieme delle Aree Escurse

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Direzione Regionale per le Infrastrutture  
 Ufficio Tecnico Regionale  
 Via Salaria, 459 - 00198 Roma  
 Tel. 06/49801 - Fax 06/49802  
 E-mail: [ur@ur.it](mailto:ur@ur.it)  
 PIANO DI REALIZZAZIONE  
 SCHEDA 0.4218  
 108

*Allegato*  
*Luverpoli Rom*  
*R*



PRODOTTO DA

Municipalità di TARANTO	
PENSILVANA AREE ESCLUSE	
STUDIO GARDINI	
09/07/2015	
PROGETTO	2015
REDAZIONE	00



LEGENDA:

 Aree Escluse

Allegato 3 - Dettaglio planimetrico  
altre Aree Escluse



Allegato 2 – Dettaglio  
planimetrico ex cava Cementir



*Luca...*

*[Handwritten signature]*


		Stabilimento di <b>TARANTO</b> Comune di Taranto		001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	
2016		00			

**ALLEGATO 11.2**

Acc. 1

Data: 21/06/2017 - Ora: 16:40:59 Fine  
Visura n.: T266161 Pag: 1

### Visura per immobile Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2017



Ufficio Provinciale di Torino - Territorio  
Servizi Catastali

**Dati della richiesta**  
 Comune di TORINO ( Codice: L219)  
 Provincia di TORINO  
**Catasto Fabbricati**  
 Foglio: 1019 Particella: 15 Sub.: 4  
**Unità immobiliare**


N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio 1019	Particella 15	Sub 4	Zona Cens.	Miscro 3	Categoria D/1	Classe		Consistenza	Superficie Catastale
1											Euro 86.427,75
Indirizzo <small>Ammissioni</small> STRADA DELLA CERROSA n. 87 piano: 1. <small>rett. class. per decorrenza dei termini ai sensi del d.m. 701/94, sentenza c.t. n. 331/7602 del 24/05/2002, estinzione del processo.</small>											

**INTERSTATO**

N.	1	ILVA S.P.A. con sede in MILANO	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
DATI DERIVANTI DA				1163569158	(1) Proprietà per 1/4
<small>RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITÀ del 16/12/1999 protocollo n. T0665753 Volume in atti del 10/10/2008 Repertorio n. 54663 Rogante: POZZI Registratore. Sede: (s. 592/4.12898)</small>					

Unità immobiliari n. 1  
Tributi erariali: Euro 0,90


Visura telematica  
\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



*Alf. Ch.*

*Luigi Pomi Doni*

*R*



Ufficio Provinciale di Torino - Territorio  
Servizi Catastali

Data: 21/06/2017 - Ora: 16.41.20 Fine  
Visura n.: T366396 Pag: 1

## Visura per immobile Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2017


Dati della richiesta	Comune di TORINO ( Codice L219)
Catasto Fabbricati	Provincia di TORINO
Unità immobiliare	Foglio: 1019 Particella: 15 Sub: 6

DATI IDENTIFICATIVI										DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTIDA	
N.	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cons.	Misc. Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita				
1	Urbana	1019	15	6	3		D/I				Euro 834,00	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO dal 10/02/2015 protocollo n. TO097185 in atti dal 10/02/2015 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 4312/J2015)			
Indirizzo										CERROSA n. 87 piano: I.					
Annotazioni										Chiusamento e rendite validati (D.M. 701/94).					

INTESTATO		DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	
N.	ELVA S.E.A. con sede in MILANO			11433050138*	
Unità immobiliari n. 1		Tributi erariali: Euro 0,90		DIRITTI E ONERI REALI	
				(1) Frontisti per U/I	

Visura telematica

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Pavia  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

Data: 21/06/2017 - Ora: 16:43:20 Fine  
Visura n.: T267494 Pag: 1

## Visura per immobile


### Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2017

<b>Dati della richiesta</b>	Comune di VARZI ( Codice: L698)
<b>Catasto Fabbricati</b>	Provincia di PAVIA Sez. Urb.: A Foglio: 4 Particella: 1172
<b>Unità Immobiliare</b>	


N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella Sub	Micro Zona Cens.	Area	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1	A	4	1172					Euro 95.348,44	
<b>Indirizzo Annotato:</b> VIA CIRCONVALLAZIONE n. SC. piano 1-1-2-3 Classamento e rendite validati (D.M. 70/04)									
<b>INTESTATO</b>									

<b>N.</b>	1	<b>ELVA SEA, sede in MELANO</b>	<b>DATI ANAGRAFICI</b>	<b>DIRITTI ONERI REALI</b>
<b>Unità Immobiliari n. 1</b>		Tributi esentati: Euro 0,90	<b>CODICE FISCALE</b>	(1) Protesta per II
			1143559138*	

Visura telematica  
\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



R. Lucifora Novati



Direzione Provinciale di Frosinone  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastrali

Data: 21/06/2017 - Ora: 16:44:12 File  
Visura n.: T267935 Pag: 1

**Visura per immobile**  
Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2017

Dati della richiesta  
Comune di PATRICA (Codice: G374)  
Provincia di FROSINONE  
Catasto Fabbricati  
Foglio: 1 Particella: 131

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				Rendita	DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cons.	Micro Zona	Categoria	Consistenza			Superficie Catastale
1		1	131				D4			Euro 65.232,09	VARIAZIONE TOPONIMASTICA del 17/04/2016 protocollo n. FRO031465 in atti del 17/04/2016 VARIAZIONE TOPOONIMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 6759/12016)
Indirizzo: STRADA PROVINCIALE 11 MOROLENSE piano T.											

INTESTATO

DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI	
N.	HEVA S.P.A. con sede in MILANO	CODICE FISCALE	14334690139*
DATI DERIVANTI DA		(1) Frontisti prf UI	
ISTRUMENTO ATTO PUBBLICO 447107/2003 trascritto in atti del 03/09/2003 Repertorio n.: 22-483 Rogante: DUBINI NICOLA FRANCESCO L. Sede: MILANO			
Registrazione: Sede: FUSIONE DI SOCIETA' PER INCORPORAZIONE (n. 1277/12003)			

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO 11.3



*Dr. Luceyanni Rom. D. D. D.*

ALLEGATO 3°  
REPERTORIO N. 36026  
RACCOLTA N. 13873

**DOCUMENTO TECNICO RELATIVO ALLE AREE NON PRODUTTIVE**

*Roberto P...*




*F. de G...*  
*Amministratore*  
*Luca...*

Taranto 10/09/2018



Sommario


- Aree a Nord ..... pag. 1
- Land A ..... pag. 24
- Land C ..... pag. 28
- Land D ..... pag. 32
- Land E ..... pag. 45
- Land I ..... pag. 55
- Land L ..... pag. 59



*Luca Ferraro*

*R*

*Roberto*




*A. G. G.*  
*Carriera*  
*Anna Maria*


Taranto 10/09/2018



Robert Row born Mr. Row-D-1 Rowing







Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio

## Visura per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.44  
Visura n.: T48230 Pag: 69

Segue

**Intestazione degli immobili indicati al n. 93**

N.	DIRITTI E ONERI REALI	CODICE FISCALE	DATI ANAGRAFICI
1	(1) Proprietà per 1000/1000	T1435690158*	LIMA - S.P.A. con sede in MILANO
DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 19/12/1997 protocollo n. TAO181666 Volture in atti del 10/11/2003 Repertorio n.: 57889 Regime: NOT. POZZI Sede: MILANO Registrazione Sede: ASSEMBL. STRAORD. DV294599 (G. 181453-1/2603)			

**94. Immobili siti nel Comune di STATTE(Codice M298) - Catasto dei Terreni**


N.	DATI IDENTIFICATIVI		Qualità	Classe	DATI DI CLASSAMENTO		Reddito	ALTRE INFORMAZIONI				
	Foglio	Particella			Sub	Pozz.		Superficie(m²)	Deduz.	Dati derivanti da	Dati ulteriori	
1	24	17	-	SEMINAT IVO	26	§	90	41	Dominicale Euro 91,97	Agrario Euro 183,94	VARIAZIONE TERRITORIALE del 28/04/2015 protocollo n. TA0877413 in atti del 28/04/2015 L. n. 27/1993 (G. 4974/17015)	Annunciazione

Immobile 1: Annunciazione:

di stadio; sostituisce la p. lla 17 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale n. l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie



*Roberto Ranieri MW*  
*f. s. A. Ranieri*



Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Sezione Catastrale

95. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice ME98) - Catasto dei Terreni

## Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018


Data: 04/09/2018 - Ora: 05:31:44  
Visura n.: T48230 Pag: 70

Segue

DATI ANAGRAFICI		DIRETTI E ONERI REALI	
N.	LEVA - S.P.A. con sede in MILANO	CODICE FISCALE	(U) Impiegati per U
I		1143509138*	

### 95. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice ME98) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSEAMENTO				REDDITO	Doppio carico	Agricoltura	Dati derivanti da	ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub.	Porz.	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Destin.						ha
2	7	26	-	GRIVETO	4	3	39	37	Euro 61,34		Euro 70,11		VARIAZIONE TERRITORIALE del 26/06/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune 1.049A; trasferite al comune M298. (n. 12806)	Associazioni
3	7	37	-	SEMINATIVO	6	16	11	70	Euro 166,47		Euro 332,95		VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/18/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune 1.049A; trasferite al comune M298. (n. 12806)	Associazioni
4	7	112A	-	INCOLT PROD	U	4	56	53	Euro 23,57		Euro 9,45		VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune 1.049A; trasferite al comune M298. (n. 12806)	Associazioni
5	7	38	-	PASCOLO	2	5	26	66	Euro 42,18		Euro 15,87		VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune 1.049A; trasferite al comune M298. (n. 12806)	Associazioni
6	7	41	-	PASCOLO	1	5	69	68	Euro 93,17		Euro 44,89		VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune 1.049A; trasferite al comune M298. (n. 12806)	Associazioni




*Allegato per la nota M. P. 258/18  
L. 12/09/18  
L. 12/09/18*

**Visura per soggetto**  
 Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.45  
 Visura n.: T48230 Pag: 71

Segue


7	7	773	-	PASCOLO	2		10	32	Euro 1,33	Euro 0,53	ANNAZZIONE
											VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune L.049A; trasferito al comune M298. (n. 12/006)
8	7	367	-	ULIVETO	4	1	65	78	Euro 29,97	Euro 34,25	ANNAZZIONE
											VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune L.049A; trasferito al comune M298. (n. 12/006)
9	7	869	-	PASCOLO	2	1	39	38	Euro 18,00	Euro 7,20	ANNAZZIONE
											VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune L.049A; trasferito al comune M298. (n. 12/006)
10	7	1054	-	PASCOLO ARB	1		72	53	Euro 9,36	Euro 5,62	ANNAZZIONE
											VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune L.049A; trasferito al comune M298. (n. 12/006)
11	23	23	-	PASCOLO ARB	1		43	35	Euro 5,60	Euro 3,96	ANNAZZIONE
											VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune L.049A; trasferito al comune M298. (n. 12/006)
12	23	24	-	SEMINATO	3	1	08	90	Euro 59,62	Euro 28,12	ANNAZZIONE
											VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 in atti del 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune L.049A; trasferito al comune M298. (n. 12/006)



*Roberto Romano*  
*F. G. P. P. P.*

Data: 04/09/2018 - Ora: 09:31.45 Segue  
 Visura n.: T48250 Pag: 72


**Visura per soggetto**  
 Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018




16	7	1157	- PASCOLO ARE	I	75	81	Euro 9,79	Euro 5,87	VARIAZIONE TERRITORIALE dal 28/06/1992 in atti dal 27/03/2006 L. R. n.22 proveniente dal comune 1049A; trasferito al comune M298. (n. 172806)	Annatazione
----	---	------	---------------	---	----	----	-----------	-----------	---	-------------


- Inmobiliabile 1: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 2: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 3: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 4: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 5: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 6: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 7: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 8: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 9: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 10: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 11: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 115 del comune 1049a
- Inmobiliabile 12: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 115 del comune 1049a
- Inmobiliabile 13: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 130 del comune 1049a
- Inmobiliabile 14: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 15: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a
- Inmobiliabile 16: Annotazione: - proviene per vet dal foglio 95 del comune 1049a

Redditi: Dominicale Euro 543,00 Agrario Euro 573,84



*Allegato Visura n. T48250*  
*Per informazioni*





Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

## Visura per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.45  
Visura n.: T48230 Pag: 74

Segue

**Immobile 1:** Annotazione: di studio; sostituisce la p.lla 54 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993.; di immobile: migliore precisione di superficie

Intestazione degli immobili indicati al n. 97

N.	DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI	
1	IHA - S.P.A. con sede in MILANO		CODICE FISCALE 1453690138*  DIRITTI E ONERI REALI (1) Proprietà per 100/100	

98. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Particella	Sub	Pezz	Qualità	Classe	Superficie(m²)	Destuz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	24	50	-		ENCOLT STERR.		4,38,09		Agirito	VARIAZIONE TERRITORIALE del 27/04/2015 protocollo n. TA0076419 in atti del 27/04/2015 L. R. 22/1993 (n. 5966/L/015)	Annotazione

**Immobile 1:** Annotazione: di studio; sostituisce la p.lla 50 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993.; di immobile: migliore precisione di superficie

Intestazione degli immobili indicati al n. 98

N.	DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI	
1	IHA - S.P.A. con sede in MILANO		CODICE FISCALE 1453690138*  DIRITTI E ONERI REALI (1) Proprietà per 100/100	



*Blanca Riva Maria Rita*  
*Proprietaria*



**Visura per soggetto**

Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.45  
Visura n.: T48230 Pagr. 75

Segne

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Frustella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Detruz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori		
1	24	51	-		INCOLTI STER	1 40 20			AGRARIO	VARIAZIONE TERRITORIALE del 27/04/2015 protocollo n. TA0076426 in atti dal 27/04/2015 L. R. 22/1993 (n. 3968/17015)	Annatazione	

**Immobile 1: Annotazione:** di stadio; sostituisce la p.lla 51 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993.; di immobile; migliore precisazione di superficie

Intestazione degli immobili indicati al n. 99


N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI ONERI REALI
1	ILVA - S.P.A. con sede in MILANO		11435690158*	(1) Proprietà per 100/100

100. Immobili siti nel Comune di STATTE(Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Frustella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Detruz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori		
1	24	466	-		INCOLTI STER	4 75 53			AGRARIO	VARIAZIONE TERRITORIALE del 28/04/2015 protocollo n. TA0077121 in atti dal 28/04/2015 L. R. 22/1993 (n. 4044/17015)	Annatazione	

**Immobile 1: Annotazione:**

di stadio; sostituisce la p.lla 466 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993.; di immobile; migliore precisazione di superficie



*Roberto Turi*  
*Luigi M. L. S. A. M. M.*  
*Luigi M. L. S. A. M. M.*

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.45 Segue  
 Visura n.: T48230 Pag: 77

## Visura per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

**Agencia Entrate**  
 Direzione Provinciale di Taranto  
 Ufficio Provinciale - Territorio  
 188 Via Garibaldi 98 nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori		
1	51	10		-	ULIVETO	6 93 22		Dominicale Euro 214,81	Agario Euro 164,11	VARIAZIONE TERRITORIALE del 15/02/2016 protocollo n. TA0014268 in atti del 15/02/2016 L. R. 22/1993 (n. 1059/L/2016)	Annotazione	
2	51	1		-	INCOLETT STER	3 55 88		Dominicale Euro 109,0268	Agario Euro 164,11	VARIAZIONE TERRITORIALE del 15/02/2016 protocollo n. TA0014268 in atti del 15/02/2016 L. R. 22/1993 (n. 1059/L/2016)	Annotazione	

**Immobile 1: Annotazione:** di stadio; sostituisce la p.lla 10 del foglio 173 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993.; di immobile: migliore precisione di superficie  
**Immobile 2: Annotazione:** di stadio; sostituisce la p.lla 1 del foglio 173 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993.; di immobile: migliore precisione di superficie

**Totale: Superficie 10,5910 Redditi: Dominicale Euro 214,81 Agrario Euro 161,11**


Intestazione degli immobili indicati al n. 102.

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ILVA - S.P.A. con sede in MILANO	11435600133*	(1) Proprietà per 100/100



*Roberto Per... M...*

*Caro Contabile*  
*B. 0.0.9.1*



Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio  
185 Via Cavour, 1 nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni

## Visura per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.51.46  
Visura n.: T48230 Pagr: 78


Segue

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie mq	Deduz.	Rendito	Dati derivanti da	Defi ulteriori		
1	24	1	-	ENCOLI STER	2 44 37		Agrario	VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/1/1993 protocollo n. TA.0037251 in atti del 05/05/2018 L. R. 22/1993 (n. 1566/L/2018)	Annotazione		

**Immobile 1: Annotazione:** di stadio; sostituisce la p. lla 1 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

**Intestazione degli immobili indicati al n. 103**


DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI ONERI REALI	
N.	FEVA - S.P.A. con sede in MILANO	11435090158*		(1) Posizione per 100/100	



Immobile 1: Annotazione:

di stadio; sostituisce la p. lla 5 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

*Blanca Rom*  
*Anna Spf*  
*Lucrezia Mini*



Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi agli immobili indicati al n. 104

## Visura per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09:31:46  
Visura n.: T48230 Pag: 79

Segue

N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ELVA - S.P.A. con sede in MILANO				11455690158*	(1) Proprietà per 100/100


#### 105. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Docuz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	24	7	*		INCULT STER	11	14	58	Dominicale	Agrario
VARIAZIONE TERRITORIALE del 28/10/1993 protocollo n. T94037367 Is. atti del 03/05/2018 L. R. 22/1993 G. 1560/1/2018										
										Annotazione

Immobile 1: Annotazione: di stadio; costituisce la p. 11a 7 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile: migliore precisione di superficie

#### Intestazione degli immobili indicati al n. 105


N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ELVA - S.P.A. con sede in MILANO				11455690158*	(1) Proprietà per 100/100



*Paola Romo Amato Agt*

*Con Banca*

*P. Romo*



Date: 04/09/2018 - Ora: 09.51.46  
 Visura n.: 148230 Pag: 81

Segue

### Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

107. Immobili indicati al n. 107

N.	ILVA - S.P.A. con sede in MILANO	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			145580158*	(1) Proprietà per 100/100

108. Immobili siti nel Comune di STAFFATE(Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI				
	Foglio	Particella	Sub	Pezz	Qualità	Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori		
1	24	23	"	"	ENCOLI STER		2	24	80	Dominicale	Agrato	VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/09/1993 protocollo n. TA0037459 in atti del 03/05/2018 L. R. 22/1993 (n. 1580/L2018)	Autentatore

Immobile 1: Annotazione:

di stadio; sostituisce la p. lla 23 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile: migliore precisione di superficie

109. Immobili indicati al n. 108


N.	ILVA - S.P.A. con sede in MILANO	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			145580158*	(1) Proprietà per 100/100



*Alfredo Pover*  
*Anna BKS*  
*Luigi*  
*Donna*

*Fig. S. A. B. B. B.*

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.46 Segue  
 Visura n. T48230 Pag. 82



**Visura per soggetto**  
 Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Direzione Provinciale di Taranto  
 Ufficio Provinciale - Territorio  
 189 Via G. Cesare, 10 - 74100 Taranto (TA)

189 Ufficio Provinciale del Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni

Immobile 1: Annotazione: di studio; sostituisce la p. 116 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

**109. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni**

N.	DATA ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ILVA - S.P.A. con sede in MILANO	11435690138*	(1) Proprietà per 100/100

**110. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni**


N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Fantella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori	
1	24	34	-		INCOLTI STERE	4	82	28	Agurto	VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 protocollo n. TA0037994 in atti del 04/05/2018 L. R. 22/1993 (n. 1599-172018)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione:

di studio; sostituisce la p. 116 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie



*Roberto P...*  
*Bm cont...*  
*fig. 91*



Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Registri Immobiliari nel Comune di STATTE(Codice M298) - Catasto dei Terreni

## Visura per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.46

Segne

Visura n.: 748230 Pagr: 88

Immobile 1: Annotazione: di studio, sostituisce la p. lla 70 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

### Intersezione degli immobili indicati al n. 118


N.	DATA ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	EUVA - S.P.A. con sede in MILANO	11435690135*	(1) Proprietà per 100/100

### 119. Immobili siti nel Comune di STATTE(Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Dati derivanti da				
								Reddito	Dati ulteriori da			
1	24	73		AA	SEMINAT IVO	18	97	07	Domiciliabile Euro 195,95 Argento Euro 391,94 Variazione del 14/05/2018 protocollo n. TA09-00213 in atti del 14/05/2018 RIPRISTINO FORZIONI PER VARIAZIONE TERRITORIALE L. R. 22/1993 (n. 1768-1/2018)	Euro 4,24 Euro 11,59 Euro 4,84 Euro 4,64	Annotazione	
				AB	ULIVETO	4	23	43				
				AC	PASCOLO	21	89	76				



*Roberto Pao*  
*Muro 1/15*  
*Statte*  
*1.2.21*



Direzione Provinciale di Taranto  
Ufficio Provinciale - Territorio

Indagini sugli immobili indicati al n. 110

## Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Data: 04/09/2018 - Ora: 09.31.46  
Visura n.: 148230 Pag: 83

Segue

N.	DATA ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRETTI E ONERI REALI
1	EVA - S.P.A. con sede in MILANO		11455890158*	(1) Proprietà per 100/100

### 111. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice M298) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub. Pozz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	24	35	-	INCULTI STERE	5 07 55			Agrario	Annatazione
VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/09/1993, protocollo n. TA0037099 in atti del 04/05/2018 L. R. 22/1993 (n. 1606/2018)									

Immobile 1: Annotazione:


di studio; sostituisce la p. IIa 35 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

### Intestazione degli immobili indicati al n. 111

N.	DATA ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRETTI E ONERI REALI
1	EVA - S.P.A. con sede in MILANO		11455890158*	(1) Proprietà per 100/100



*Rede. Pava*  
*Maria Rita Pava*  
*Lucrezia Pava*








Data: 04/09/2018 - Ora: 09:31:47  
 Segue  
 Visura n.: T48230 Pag: 91

## Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018



Direzione Provinciale di Taranto  
 Ufficio Provinciale - Territorio  
 125-125-125-125 nel Comune di STATTE(Codice M293) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
Foglio	Particella	Sub	Forz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	24	77	-	RNCOLI STER	79 12 53 ha are ca		Agrario	DOMINICALE	Annatazione
VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/10/1993 protocollo n. TA0038039 in atti dal 04/05/2013 L. R. 22/1993 (n. 1613/1/2018)									

Immobile 1: Annotazione: di stadio; ripristino della variazione colturale eseguita ai sensi del 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni in seguito a variazione territoriale L. n. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

Intestazione degli immobili indicati al n. 122

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	TEVA - S.P.A. con sede in MILANO	114325690158*	(1) Proprietà per 100/100




Immobile 1: Annotazione:

di stadio; ripristino della variazione colturale eseguita ai sensi del 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni in seguito a variazione territoriale L. n. 22/1993; di immobile; migliore precisazione di superficie

*Alen Rom*  
*M.F. 2001*  
*Annatazione*



Data: 04/09/2018 - Ora: 09:31:48 Segue  
 Visura n.: T48230 Pag: 100



**Visura per soggetto**  
 Situazione degli atti informatizzati al 04/09/2018

Intestazione degli immobili indicati al n. 135

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1	IINA - S.P.A. con sede in MILANO		11435690158*		(1) Procura per 160/100	


135. Immobili siti nel Comune di STATTE (Codice M296) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Debit.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	24	192	-		INCULTI STER		17	64		Dominicale	Agrario
	VARIAZIONE TERRITORIALE del 20/07/1993 protocollo n. T48038748 in atti del 04/05/2018 L. R. 22/1993 (n. 1643/2018)										

Immobile 1: Annotazione: di studio; sostituisce la p. 114 192 del foglio 116 del comune di taranto variazione territoriale l. r. 22/1993; di immobile: migliore precisazione di superficie

Intestazione degli immobili indicati al n. 136

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1	IINA - S.P.A. con sede in MILANO		11435690158*		(1) Procura per 160/100	



*Rob. Per*  
*Luca M.*  
*Quelty*  
*St. and*

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 6 marzo 2020

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 108375/2017 del 28 luglio 2017

